

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3 ^a -4 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III-XIV Camera e 3 ^a -14 ^a Senato)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	31
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	42
DIFESA (IV)	»	51
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	61
FINANZE (VI)	»	80
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	107
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	135
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	159
AFFARI SOCIALI (XII)	»	173
AGRICOLTURA (XIII)	»	181
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	193

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare: Misto-PP-AP.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	<i>Pag.</i>	196
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	209
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	210
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	211
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI	»	213
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	214

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali nell'ambito dell'esame delle Deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio 2020 ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Doc XXV, n. 3 e Doc XXVI, n. 3) (*Svolgimento e conclusione*) 3

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza della presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Marta GRANDE, indi del presidente della IV Commissione della Camera dei deputati, Gianluca RIZZO. — Intervengono il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.

La seduta comincia alle 17.

Sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali nell'ambito dell'esame delle Deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio 2020 ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Doc XXV, n. 3 e Doc XXVI, n. 3).

(Svolgimento e conclusione).

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sui canali satellitari e

la trasmissione diretta sulle *web-tv* della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Svolge, quindi, un intervento introduttivo.

Luigi DI MAIO, *Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale*, e Lorenzo GUERINI, *Ministro della Difesa*, svolgono un intervento sui temi oggetto delle comunicazioni.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Luigi IOVINO (M5S), i senatori Adolfo URSO (FdI) e Vito VATTUONE (PD), la deputata Maria TRIPODI (FI), la senatrice Marinella PACIFICO (M5S), i deputati Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC), Piero FASSINO (PD), Roberto Paolo FERRARI (LEGA), Erasmo PALAZZOTTO (LEU), i senatori Lucio MALAN (FIBP-UDC) e Fabrizio ORTIS (M5S), i deputati Pino CABRAS (M5S), Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI), Nicola CARÈ (IV), Salvatore DEIDDA (FDI), Giovanni RUSSO (M5S), Valentino VALENTINI (FI), Alessandra ERMELLINO

(MISTO), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) e Simone BILLI (LEGA).

Luigi DI MAIO, *Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale*, e Lorenzo GUERINI, *Ministro della Difesa*, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 20.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

**III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della
Camera dei deputati
e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del
Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale del Ministro per gli affari europei, Vincenzo Amendola, sul negoziato in corso relativo al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, anche alla luce degli esiti della riunione in videoconferenza dei membri del Consiglio europeo del 19 giugno 2020 5

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 25 giugno 2020.

Audizione informale del Ministro per gli affari europei, Vincenzo Amendola, sul negoziato in corso

relativo al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, anche alla luce degli esiti della riunione in videoconferenza dei membri del Consiglio europeo del 19 giugno 2020.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.40 alle 9.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura. C. 14 cost. di iniziativa popolare (*Seguito esame e rinvio*) 7

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di transizione digitale della pubblica amministrazione (*Deliberazione*) 8

ALLEGATO (Programma dell'indagine) 29

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali. Atto n. 180 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 8

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 34, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Atto n. 181 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 16

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, dell'avvocato Gianpaolo Catanzariti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 474 Nesci, C. 1512 Bruno Bossio e C. 1630 Santelli, recanti modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso 26

Audizione informale, in videoconferenza, di Pierluigi Portaluri, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università del Salento, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 474 Nesci, C. 1512 Bruno Bossio e C. 1630 Santelli, recanti modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso 26

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2329 Brescia, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali ».

Audizione in videoconferenza di Antonio Floridia, direttore dell'Osservatorio elettorale e del settore « Politiche per la partecipazione » della Regione Toscana (*Svolgimento e conclusione*) 26

Audizione in videoconferenza di Carlo Fusaro, professore di diritto elettorale e parlamentare presso l'Università di Firenze (*Svolgimento e conclusione*) 26

Audizione in videoconferenza di Ksenija Dobrila, Presidente dell'Unione culturale economica slovena (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	27
Audizione di Peter Močnik, Presidente della <i>Slovenska skupnost</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	27
Audizione di Walter Bandelj, Presidente della Confederazione delle Organizzazioni Slovene e di Maurizio Tremul, Presidente dell'Unione italiana (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	27
Audizione di Stefano Passigli, già professore ordinario di Scienza della politica presso l'Università di Firenze (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	27
AVVERTENZA	28

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.25.

Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura.

C. 14 cost. di iniziativa popolare.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2020.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, segnala che, secondo quanto convenuto in Commissione, ha chiesto al Presidente della Camera di differire di una settimana dell'avvio della discussione in Assemblea sulla proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante « Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura », inizialmente prevista a partire da lunedì 29 giugno prossimo.

Francesco Paolo SISTO (FI), *relatore*, si augura che il rinvio dell'avvio della discussione in Assemblea sia di una sola settimana e serva effettivamente ai gruppi, soprattutto di maggioranza, per maturare una posizione ponderata e consapevole sul merito del provvedimento.

Sarebbe inaccettabile, a suo avviso, se dietro a tale decisione si celasse la volontà

della maggioranza di differire *sine die* l'esame di una proposta di legge di iniziativa popolare.

Riterrebbe infatti contraddittorio che proprio il gruppo del M5S, che si è sempre speso, a parole, a favore del massimo coinvolgimento dei cittadini nella vita politica, ostacolasse l'esame di tale proposta, ricordando che lo stesso Sottosegretario Fraccaro, in passato, aveva rilevato la necessità di prevedere un regime preferenziale per l'esame parlamentare di tale tipo di proposte di legge.

Invita dunque i presentatori degli emendamenti volti a sopprimere i diversi articoli della proposta, a ritirarli, agevolando così la conclusione dell'*iter* in Commissione e rinviando all'esame in Assemblea la discussione sugli aspetti di merito più delicati del provvedimento. Chiede che i gruppi esprimano chiaramente la loro posizione sulla proposta da lui testé formulata.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, in risposta al deputato Sisto, dopo aver fatto notare che il suo gruppo non ha modificato il proprio orientamento su certi argomenti, ricorda che in I Commissione sinora è sempre stato garantito il massimo spazio di discussione alle proposte di iniziative popolare, fermo restando il legittimo articolarsi della dialettica parlamentare tra gruppi di maggioranza ed opposizione.

Stefano CECCANTI (PD) ritiene che la proposta formulata dal deputato Sisto meriti un'adeguata riflessione da parte dei gruppi, affinché sia possibile definire compiutamente le rispettive posizioni sul merito del provvedimento, in vista del pro-

siegua dell'esame nella prossima settimana.

Francesco Paolo SISTO (FI), *relatore*, si augura che il Presidente della Commissione rappresenti al Presidenza della Camera le esigenze emerse dal dibattito odierno in Commissione affinché venga rispettata la tempistica per l'inizio in Assemblea dell'avvio della discussione del provvedimento o quantomeno venga individuata, nella prossima riunione della Conferenza dei presidenti dei gruppi, una data certa e prossima.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ritiene che il rinvio di una settimana dell'avvio della discussione in Assemblea possa consentire ai gruppi di approfondire le questioni in gioco, chiarendo le rispettive posizioni, anche in vista della definizione delle modalità di prosecuzione dell'*iter*. Considera dunque opportuno rinviare alla prossima settimana il prosieguo dell'esame, facendo notare che sarà sua cura rappresentare al Presidente della Camera le esigenze prospettate dai gruppi, nel rispetto della tempistica prevista per l'avvio dell'esame in Assemblea e in vista di una sollecita e positiva conclusione dell'*iter*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la Giustizia Vittorio Ferraresi e il sottosegretario di Stato per l'Interno Matteo Mauri.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva in materia di transizione digitale della pubblica amministrazione.

(Deliberazione).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, propone, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, di deliberare lo svolgimento di un'indagine conoscitiva in materia di transizione digitale della pubblica amministrazione. L'indagine conoscitiva si concluderà entro sei mesi e si svolgerà sulla base del programma predisposto (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la Giustizia Vittorio Ferraresi e il sottosegretario di Stato per l'Interno Matteo Mauri.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali.

Atto n. 180.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per

le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (Atto n. 180). Segnala che il termine per l'espressione del parere è fissato al 10 luglio prossimo.

Maurizio CATTOI (M5S), *relatore*, rileva preliminarmente come il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali sia un ente pubblico (con sede in Gardone Val Trompia) istituzionalmente preposto alla classificazione, prova e controllo della rispondenza alle norme tecniche e di legge, delle armi e delle munizioni.

Le sue attività principali consistono nella prova delle armi (sulle armi che abbiano superato la prova, esso appone i punzoni riportati in un'apposita tabella), nel controllo delle munizioni commerciali, nello svolgimento di prove balistiche speciali (balistica interna, esterna e terminale).

Oltre a questi compiti istituzionali, il Banco svolge altre attività complementari, quali le prove di resistenza balistica di giubbetti, elmetti, vetri anti-proiettili, seramenti e blindature in genere, sia per le Forze di Polizia sia per le aziende produttrici nonché per gli istituti di vigilanza privata.

Le funzioni che il Banco esercita, per la loro rilevanza pubblica (a tutela della sicurezza), motivano l'attrazione alla sfera pubblicistica dell'ente, nonostante la sua originaria natura di consorzio.

Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico (ferme restando competenze loro proprie del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno).

Peraltro il Banco opera senza oneri per il bilancio dello Stato, in regime di autofinanziamento (con i proventi dei servizi resi) ed è soggetto a contabilità di tipo civilistico.

Al personale si applica la disciplina privatistica, circa lo stato giuridico ed il trattamento economico (le attuali posizioni organizzative del Banco Nazionale di Prova annoverano 1 dirigente, 14 impiegati

e 55 operai con contratto collettivo nazionale di lavoro appartenente all'industria metalmeccanica privata).

Non è incluso nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e ha autonomia statutaria ed organizzativa.

Segnala quindi come lo schema di decreto in esame sia stato predisposto in forza dell'articolo 1, comma 174, della legge n. 124 del 2017, il quale prevede che con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 sia definita – entro centottanta giorni (dall'entrata in vigore della stessa legge n. 124) – la disciplina di organizzazione del Banco.

Tale riorganizzazione è tenuta a rispettare:

i principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007;

il principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente.

La medesima disposizione della legge n. 124 del 2017 ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010, recante il regolamento di organizzazione del Banco, che era stato adottato ai sensi della legge finanziaria del 2008 (legge n. 244 del 2007), disponendo che nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento, si applichi all'ente il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco.

I richiamati principi e criteri direttivi dell'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, il quale ha previsto l'adozione di regolamenti con i quali provvedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, si connettevano ad un procedimento « taglia-enti », al quale il Banco non è stato (infine) sottoposto. Pertanto solo in

parte assai circoscritta quei principi sono qui applicabili, limitatamente ad una riorganizzazione dell'ente (quanto alla razionalizzazione degli organi), la quale, essendo già dettata con normativa secondaria, a rigore non richiederebbe un'ulteriore autorizzazione legislativa.

Invece assume specifica rilevanza ai fini dello schema di decreto l'altro principio dettato dal citato comma 174 della legge n. 124, relativo all'adeguata rappresentanza, negli organi dell'ente, dei settori produttivi interessati.

Passando ad esaminare nel dettaglio il contenuto del provvedimento, il quale non modifica sostanzialmente la disciplina delle funzioni del Banco, incidendo piuttosto, per alcuni riguardi, sulla sua *governance*, rileva come l'articolo 1 ricalchi l'analogo articolo contenuto nell'ormai abrogato decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010, per quanto concerne sia la sede legale (sita in Gardone Val Trompia) sia la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico – ferme le competenze del Ministero della difesa (per la vigilanza tecnica sulle prove delle armi e munizioni) e del Ministero dell'interno (per il controllo circa l'osservanza delle disposizioni vigenti di pubblica sicurezza in materia di fabbricazione ed importazione di armi da fuoco e delle munizioni da sparo).

L'articolo 2 disciplina i compiti del Banco. Quanto alla determinazione delle funzioni del Banco, non si registrano variazioni (se non marginali di formulazione lessicale) rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010.

Dunque, ai sensi dei commi 2 e 3, il Banco:

esercita il controllo tecnico della rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme e regole tecniche ed alle vigenti disposizioni normative;

esercita gli altri compiti attribuitigli dall'ordinamento;

svolge attività e servizi tecnici, coerenti con le attività istituzionali sopra ricordate, affidati mediante convenzioni a

titolo oneroso da amministrazioni ed organismi pubblici o privati;

può stipulare, per lo svolgimento di attività di particolare rilievo attinenti ai propri compiti istituzionali, accordi di collaborazione con titolari di licenze ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di cui al regio decreto n. 773 del 1931) o con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali.

Lo schema di decreto, ai commi da 4 a 6, reca inoltre ulteriori previsioni (non comprese nel decreto del Presidente della Repubblica n. 222) relative:

al luogo di sottoposizione a prova delle armi da fuoco portatili, che – si prevede – il Banco può effettuare presso lo stabilimento di produzione, previo accordo con l'impresa interessata, qualora l'impresa stessa disponga – e metta a esclusiva e completa disposizione del Banco – di locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo (a giudizio insindacabile del Banco) sulla base di criteri stabiliti dal Banco medesimo con regolamento interno, e ferma restando la responsabilità esclusiva in capo al Banco delle prove eseguite: tale regolamento può disciplinare anche modalità e limiti di utilizzo di personale dello stabilimento di produzione, in affiancamento a quello del Banco;

all'acquisizione e conservazione (con oneri a carico del Banco) presso l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato dei punzonitipo occorrenti per il marchio delle armi;

alla comunicazione sul sito internet del Banco dell'entrata in vigore delle decisioni della Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1° luglio 1969, ratificata e resa esecutiva con legge n. 993 del 1973 (relativa al riconoscimento reciproco tra Stati della punzonatura delle armi).

L'articolo 3 concerne l'autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria del Banco.

Rimane fermo il rispetto dei principi associativi originari e dei compiti di rilevanza pubblica attribuiti al Banco, così come rimangono ferme, al comma 2, le modalità di deliberazione dello statuto, da parte dell'assemblea dei partecipanti, a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del consiglio di amministrazione.

L'approvazione dello statuto permane sottoposta all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero dell'economia e delle finanze (in luogo del Ministero dell'interno, non più previsto come partecipe della vigilanza sul Banco, dietro richiesta del medesimo Ministero, conseguente all'avvenuta soppressione del Catalogo nazionale delle armi).

Ai sensi del comma 3 lo statuto determina:

le competenze degli organi dell'ente;

i criteri generali di organizzazione dei lavori assembleari;

l'articolazione organizzativa interna del Banco (è invece espunta, rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 222, la previsione secondo cui lo statuto determina le modalità di designazione ai partecipanti all'Assemblea).

In base al comma 3 lo statuto prevede l'adozione di regolamenti interni – da approvarsi dal consiglio di amministrazione – in varie materie:

criteri e modalità per la designazione del direttore generale in relazione a requisiti di professionalità e onorabilità;

gestione del personale;

definizione delle aree di responsabilità delle strutture interne;

definizione di assetti organizzativi delle strutture amministrative e tecniche e dei relativi compiti gestionali e tecnici;

criteri e modalità per la stipula di accordi e convenzioni.

Tra tali materie, viene ad aggiungersi (rispetto al dettato del decreto del Presidente della Repubblica n. 222) la disciplina dei servizi tecnici.

L'articolo 4 concerne gli organi del Banco. Nell'enumerazione degli organi, di cui al comma 1, permangono (rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 222) il presidente, l'assemblea dei partecipanti, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti, mentre si aggiunge il comitato tecnico.

Permane inoltre, al comma 2, l'esclusione di compensi per i componenti dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, mentre si aggiunge tal esclusione per i componenti del comitato tecnico.

Resta altresì ferma, al comma 3, la previsione che demanda all'assemblea la determinazione dei compensi del presidente e dei revisori dei conti (tale determinazione rimane vincolata ai criteri fissati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, recante « Fissazione dei criteri per la determinazione dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici »).

Rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010, non sono riprodotte nello schema di decreto alcune previsioni, attinenti a vincoli nonché alla razionalizzazione di spesa complessiva di funzionamento degli organi.

L'articolo 5 riguarda il presidente del Banco, che è nominato dall'assemblea tra i suoi componenti, diversamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 222, il quale prevedeva che il presidente fosse nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, e che resta in carica quattro anni.

Il presidente è di diritto presidente del consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza legale del Banco ed esercita i seguenti poteri:

a) convoca l'assemblea (previsione assente nel decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 222) nonché il consiglio di amministrazione;

b) dà esecuzione alle delibere del consiglio (previsione assente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 222);

c) in caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio.

L'articolo 6 disciplina l'assemblea dei partecipanti, che ai sensi del comma 1 è costituita da 11 componenti, di cui:

un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

un rappresentante del Ministero della difesa;

un rappresentante per la Camera di commercio di Brescia;

un rappresentante per il Comune di Brescia;

un rappresentante per il Comune di Gardone Val Trompia;

tre rappresentanti dei produttori delle armi – due dei produttori industriali; uno dei produttori artigiani;

tre rappresentanti dei produttori di munizioni – uno dei produttori industriali; uno dei produttori artigiani; uno dei produttori industriali di componenti di munizioni.

Ai sensi del comma 2 l'assemblea resta in carica quattro anni ed è presieduta dal presidente (previsione assente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 222).

Rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 222, il predetto comma 2 dello schema di decreto dà maggiore articolazione (ed estensione) alle competenze dell'assemblea.

Soprattutto, lo schema attribuisce all'assemblea:

l'elezione e nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente, del comitato tecnico;

la designazione di un componente del collegio dei revisori);

la determinazione dei compensi (pur nei limiti delineati dall'articolo 4 dello schema) del presidente e del collegio dei revisori.

Inoltre, la materia delle « linee programmatiche generali delle attività », come recitava il decreto del Presidente della Repubblica n. 222, su cui l'assemblea delibera, è precisata dallo schema di decreto attribuendo all'assemblea l'approvazione del piano triennale di attività e dei suoi aggiornamenti annuali, nonché del bilancio consuntivo e preventivo.

Osserva a tale ultimo riguardo come l'articolo 7, comma 2, lettera d), dello schema di decreto attribuisca l'approvazione del bilancio preventivo annuale al consiglio d'amministrazione.

Permangono invariate (rispetto al dettato del decreto del Presidente della Repubblica n. 222), quali materie di competenza della deliberazione assembleare:

l'adozione dello statuto e delle sue modificazioni;

l'articolazione del Banco in sezioni o sedi in località dove l'industria delle armi assume una particolare rilevanza, previa proposta del consiglio di amministrazione;

le questioni sottoposte dal presidente (anche su richiesta di oltre la metà dei consiglieri di amministrazione);

le questioni attribuite espressamente dallo statuto.

Non figura la previsione, invece presente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 222, della « promozione di forme collaborative tra il Banco ed altri organismi pubblici e privati » – competenza che l'articolo 7 dello schema di decreto trasferisce al consiglio di amministrazione.

L'articolo 7 disciplina il consiglio di amministrazione. Rispetto al dettato del decreto del Presidente della Repubblica n. 222, il comma 1 non muta né il numero

dei componenti, pari a cinque (incluso il presidente), né la durata del suo mandato, pari a quattro anni.

Muta invece, in parte, la provenienza dei componenti: infatti a fianco di due rappresentanti dei produttori – uno di armi, uno di munizioni, i quali permangono nella previsione dello schema – il decreto del Presidente della Repubblica n. 222 prevedeva tre rappresentanti ministeriali (uno ciascuno per i Ministeri dello sviluppo economico, dell'interno, della difesa): lo schema di decreto mantiene un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, mentre gli altri due sono da scegliersi tra i rappresentanti del Ministero della difesa, della Camera di commercio di Brescia, del Comune di Brescia e del Comune di Gardone Val Trompia.

Sul punto segnala come il parere del Consiglio di Stato suggerisca di mantenere la riserva di un posto in rappresentanza del Ministero dell'interno.

Quanto alle competenze del consiglio di amministrazione, anche a tale proposito (come per le competenze dell'assemblea) lo schema imprime una maggiore determinazione a quanto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 222 atteneva genericamente ad obiettivi programmatici.

In particolare, ai sensi del comma 2 spetta al consiglio d'amministrazione la predisposizione del piano triennale di attività e degli aggiornamenti annuali, da sottoporre all'assemblea.

Così come spetta la predisposizione del bilancio preventivo annuale (corredato dalla relazione del collegio dei revisori) e del bilancio consuntivo (così come della relazione sull'andamento della gestione).

Osserva in merito come lo schema di decreto faccia riferimento alla « approvazione » del bilancio preventivo annuale da parte del consiglio d'amministrazione, laddove l'articolo 6, comma 2, lettera c), attribuisce l'approvazione del bilancio preventivo all'assemblea dei partecipanti.

Non era invece presente nel dettato del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 la competenza consiliare circa la

determinazione delle tariffe per le prove, peraltro da sottoporre al Ministero dello sviluppo economico.

Come ricordato in precedenza, viene inoltre attribuita al consiglio d'amministrazione (anziché all'assemblea, com'era nel decreto del Presidente della Repubblica n. 222) la promozione di forme collaborative tra il banco ed altri « organismi » pubblici e privati.

Permane la previsione della competenza consiliare sulla verifica dell'attuazione dei programmi, nonché sugli atti organizzativi interni (anche attinenti alla gestione del personale).

È aggiunta (rispetto al dettato del decreto del Presidente della Repubblica n. 222) la previsione di una competenza del consiglio di amministrazione a deliberare sui regolamenti interni (oltre che sulle questioni attribuite espressamente dallo statuto).

L'articolo 8 ha per oggetto il commissario straordinario, prevedendo che, in caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione, ovvero di gravi irregolarità o illegittimità degli atti adottati dal consiglio, il Ministro dello sviluppo economico può nominare, per un periodo non superiore ad un anno, un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri spettanti al presidente e al consiglio di amministrazione.

Al commissario straordinario è corrisposta un'indennità, con oneri a carico del bilancio del Banco, determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

In merito alla previsione relativa all'indennità commissariale, segnala come il parere del Consiglio di Stato suggerisca di inserire la clausola « nel rispetto dei limiti di legge ».

L'articolo 9, in tema di collegio dei revisori dei conti, reca disposizioni che sostanzialmente non innovano (se non per la previsione che per ciascun membro effettivo sia nominato un supplente) la disciplina posta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 222. Pertanto, il collegio dei revisori dei conti – nominato con

decreto del Ministro dello sviluppo economico — si compone di tre membri, designati:

uno dall'assemblea;

uno dal Ministero dello sviluppo economico;

uno, con funzioni di presidente, dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai sensi dei commi 2 e 3 il collegio resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta; la sua funzione è esercitare il controllo di regolarità amministrativa e contabile del Banco.

L'articolo 10, che non ha corrispettivo nel decreto del Presidente della Repubblica n. 222, ha per oggetto il comitato tecnico — nominato dall'assemblea tra i propri componenti — prevedendo che esso eserciti funzioni consultive sulle questioni tecniche attinenti l'attività del Banco.

Ai sensi del comma 2 il comitato dura in carica quattro anni ed è composto da cinque componenti, che eleggono al loro interno il presidente. Tra i componenti devono essere ricompresi i rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico e della difesa.

L'articolo 11 concerne il direttore generale del Banco. In merito rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 permane, al comma 1, la previsione secondo cui esso è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa (viene meno il Ministero dell'interno), su « proposta » (anziché « designazione ») del consiglio di amministrazione.

Al provvedimento di nomina accede un contratto di lavoro a tempo determinato, la cui forma e requisiti sono disciplinati dallo statuto.

Restano altresì invariate, ai commi da 2 a 4, le previsioni secondo cui il direttore generale:

è l'unico titolare di licenza di pubblica sicurezza per la detenzione di armi

comuni, licenza di fabbricazione di cartucce commerciali e da guerra e di collezione di armi da guerra;

propone al consiglio di amministrazione la nomina dei responsabili di settore;

è il responsabile della gestione del Banco;

assicura la funzionalità dell'ente e la continuità dell'esercizio dei relativi compiti di istituto;

partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del consiglio di amministrazione, svolgendo le funzioni di segretario.

Si aggiungono (rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 222) le previsioni, di cui ai commi 5 e 6, secondo le quali il direttore generale partecipa alle riunioni del comitato tecnico (al presidente del quale egli può chiederne la convocazione) ed è membro di diritto della delegazione italiana presso la Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1° luglio 1969.

L'articolo 12 disciplina le fonti di finanziamento del Banco, ricalcando senza variazioni il decreto del Presidente della Repubblica n. 222, salva la previsione di cui al comma 3, secondo cui eventuali utili debbano essere reinvestiti nelle attività del Banco.

Si ribadisce dunque, al comma 1, il principio che il Banco opera senza oneri a carico dello Stato, finanziando le proprie attività mediante:

a) contributi e tariffe determinate ai sensi dall'articolo 3 della legge n. 186 del 1960;

b) corrispettivi per prestazioni di servizi;

c) rendite del patrimonio;

d) donazioni, lasciti e liberalità, previa accettazione deliberata dal consiglio di amministrazione;

e) eventuali altre entrate.

Si ribadisce altresì, al comma 2, che le tariffe per le prove siano stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta del consiglio di amministrazione del Banco – e per le munizioni, previo parere della Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei ricorsi di cui all'articolo 8 della legge n. 509 del 1993, relativa al controllo sulle munizioni commerciali per uso civile.

La determinazione delle tariffe è condotta sulla base del costo economico del servizio, determinato dal costo tecnico e della quota delle spese generali ad esso imputabile (tale previsione ripete quanto statuito dal citato articolo 3 della legge n. 186 del 1986).

L'articolo 13 interviene sulla gestione finanziaria e del personale. Quanto alla gestione finanziaria, il comma 1 ribadisce (rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 222) che il Banco provvede all'autonoma gestione delle spese secondo la vigente normativa prevista dal codice civile, e che l'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Riguardo al personale, il comma 2 ribadisce che i rapporti di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dalle disposizioni civilistiche (libro V, titolo II, capo I del codice civile) e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

È altresì ribadito, al comma 3, il divieto di attendere a mansioni o disimpegnare incarichi incompatibili con le funzioni esercitate presso il Banco e, in particolare, di svolgere attività connesse con l'industria ed il commercio delle armi e delle munizioni.

L'articolo 14 prevede la vigilanza sul Banco del Ministero dello sviluppo economico, che, ai sensi del comma 1, approva i seguenti atti deliberativi:

lo statuto e le sue modificazioni (d'intesa con i Ministri dell'economia e della difesa);

i piani di attività deliberati dall'assemblea;

il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo (sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, come si viene ad aggiungere rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 222);

la determinazione dei contributi e delle tariffe;

la partecipazione a consorzi, società ed associazioni;

l'istituzione di sezioni locali del Banco;

i compensi del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti;

i regolamenti interni (sentito il Ministero della difesa, qualora abbiano natura tecnica);

il regolamento di amministrazione e contabilità (sentito il Ministero dell'economia e delle finanze).

Salvo qualche modifica formale, rimane invariato in merito l'assetto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 222.

Resta altresì fermo, al comma 2, il meccanismo del silenzio assenso ministeriale (salvo che per le deliberazioni incidenti sullo statuto), con un termine per l'esecutività di sessanta giorni (anziché novanta giorni come nel decreto del Presidente della Repubblica n. 222) dalla data di ricezione presso il Ministero (il quale può sospendere il termine per una sola volta, per una pari durata).

Ove non intenda approvare gli atti, il Ministero dello sviluppo economico ne dispone l'annullamento, ovvero il rinvio per il riesame.

Al comma 4 si prevede (come già nell'articolo 14, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222) che il Banco presenti semestralmente al Ministero vigilante una relazione sullo svolgimento dei compiti d'istituto, anche con riguardo « al processo di riordino e contenimento delle spese ».

Osserva peraltro come tale ultima previsione si riconnettesse, nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica

n. 222, a disposizioni (contenute nell'articolo 4) prescriventi una razionalizzazione o comunque criteri per delimitare la spesa complessiva del Banco o degli organi, le quali non sono riprese nello schema di decreto in esame.

L'articolo 15 reca le disposizioni transitorie, prevedendo, al comma 1, che gli organi del Banco siano costituiti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Ai sensi del comma 2 il nuovo statuto del Banco è deliberato dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Secondo il comma 3, in caso di mancata costituzione dell'assemblea o mancata deliberazione del nuovo statuto, è nominato (con decreto del Ministro dello sviluppo economico) un commissario straordinario per i relativi adempimenti.

In base al comma 4 il consiglio di amministrazione ed il presidente in carica alla data di entrata in vigore del regolamento restano in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione (fatto salvo il caso degli inadempimenti che diano adito alla nomina del commissario straordinario).

L'articolo 16 reca clausola di invarianza finanziaria (già presente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 222), mentre l'articolo 17 dispone talune abrogazioni.

Tra queste, figura l'abrogazione del regio decreto n. 2121 del 1924 (recante il regolamento «sull'obbligatorietà della prova delle armi da fuoco portatili»), emanato in applicazione del decreto-legge n. 3152 del 1923, il quale è stato poi sostituito dalla legge n. 186 del 1960, cui ha fatto seguito il regolamento contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964.

Rileva come il regolamento recato dal regio decreto n. 2121 del 1924 sia da ritenersi già abrogato, implicitamente, per la ricordata successione normativa (come segnala il parere espresso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto).

Le altre abrogazioni disposte dall'articolo riguardano:

gli articoli 8, 9, 12 e 15 del regio decreto n. 20 del 1910;

l'articolo 2 della legge n. 186 del 1960;

gli articoli da 1 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1612 del 1964;

l'articolo 10, comma 2, della legge n. 509 del 1993.

In merito a tali abrogazioni segnala come esse fossero già previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010. Sebbene il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 222 sia stato poi abrogato dalla legge n. 124 del 2017, si fa presente come l'abrogazione di una norma abrogativa non determini di per sé – in assenza di elementi che indichino una diversa volontà del legislatore da ultimo intervenuto – la reviviscenza delle norme abrogate (secondo quanto chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 2012): pertanto tale articolo dello schema parrebbe « inutilmente sopprimere ciò che è già stato abrogato », come rileva il parere del Consiglio di Stato, il quale ne suggerisce dunque l'espunzione.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere nella prossima settimana.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 34, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Atto n. 181.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 34, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (Atto n. 181).

Ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 7 luglio 2020, prorogabile di ulteriori 10 giorni.

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, segnala come lo schema di decreto sia stato adottato in attuazione dell'articolo 22 della legge n. 47 del 2017, recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, il quale prevede che, entro un mese dall'approvazione della medesima legge n. 47, si provvede all'adeguamento alle nuove norme dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535 (Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri).

L'articolo 22 non reca specifiche disposizioni in merito all'*iter* di adozione degli atti attuativi. In simili casi, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto in esame, in virtù del principio del *contrarius actus* le modifiche ad un atto vengono adottate mediante un nuovo atto emanato nel rispetto della fonte legislativa dell'atto che si intende modificare. Nel caso di specie, trattandosi di modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 6 e 7, del Testo unico dell'immigrazione, lo schema di decreto è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 (i citati commi 6 e 7 dispongono infatti che il regolamento di attuazione è emanato ai sensi del suddetto

articolo 17, comma 1, e che sullo stesso è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari).

Fa quindi presente che sullo schema sono stati acquisiti i pareri favorevoli della Conferenza Unificata e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché il parere del Consiglio di Stato, nel quale si evidenzia che non risultano acquisiti i concerti di tutte le amministrazioni concertanti rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.

Passando a illustrare il contenuto dello schema di decreto, che si compone di due articoli, esso introduce alcune modifiche ed integrazioni al già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, recante il regolamento di attuazione del Testo unico in materia di immigrazione, al fine di dare attuazione particolare alle novità introdotte dalla citata legge n. 47 del 2017 sulla disciplina relativa al rilascio dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati e alla conversione dei permessi di soggiorno al raggiungimento della maggiore età.

Rammenta, in generale, che la legge n. 47 del 2017 ha introdotto una serie di misure per il rafforzamento dei diritti e delle tutele in favore dei minori, a partire dalle fasi di accoglienza.

La legge n. 47, da un lato, introduce esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso. Dall'altro, essa modifica la disciplina relativa al divieto di espulsione dei minori stranieri che, in base alla normativa vigente, può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, stabilendo ulteriormente che, in ogni caso, il provvedimento di espulsione può essere adottato a condizione che non comporti « un rischio di danni gravi per il minore ». È altresì specificato che la decisione del tribunale per i minorenni, che ha la competenza in materia, deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni.

In tema di accoglienza, la legge n. 47 del 2017 ha introdotto significative modifiche ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo n. 142 del 2015 (cosiddetto « decreto accoglienza »), tra cui la disciplina di una articolata procedura di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati. La legge ha completato il percorso già avviato con la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), in base al quale tutti i minori stranieri non accompagnati, richiedenti o non la protezione internazionale, hanno la possibilità di accedere ai servizi di accoglienza all'interno del Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale (SPRAR), ridenominato SIPROIMI.

Per potenziare l'efficacia delle tutele nei confronti dei minori non accompagnati, la legge n. 47 del 2017 rende inoltre più celere l'attivazione delle indagini familiari del minore e introduce un criterio di preferenza dell'affidamento ai familiari rispetto al collocamento in comunità di accoglienza.

Inoltre, è stata modificata la competenza dell'organo deputato ad adottare i provvedimenti di rimpatrio assistito, trasferendola dal Ministero del lavoro al Tribunale per i minorenni, che decide anche in merito ai provvedimenti di espulsione.

Per favorire e promuovere gli istituti di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono (tutela e affidamento), la legge n. 47 ha assegnato agli enti locali il compito di sensibilizzare e formare affidatari per accogliere i minori, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza. Inoltre, si prevede, presso ogni Tribunale per i minorenni, l'istituzione da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza di un elenco in modalità informatica di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato.

Per implementare le attività di censimento e monitoraggio, la legge n. 47 ha previsto l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM), nel quale confluiscono le cartelle sociali dei minori non accompagnati, compilate dal personale qualificato che svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza.

Alcune disposizioni della legge sono poi finalizzate a rafforzare singoli diritti già riconosciuti ai minori non accompagnati.

In particolare:

è estesa la piena garanzia dell'assistenza sanitaria ai minori non accompagnati, prevedendo la loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale, che la normativa previgente considerava obbligatoria solo per i minori in possesso di un permesso di soggiorno, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, dopo il ritrovamento a seguito della segnalazione (resta comunque garantita a tutti i minori la tutela della salute);

è incentivata l'adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle regioni idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori;

sono implementate le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero, mediante la garanzia di assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati in ogni stato e grado del procedimento e il riconoscimento del diritto del minore di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento;

si prevede una particolare tutela per i minori non accompagnati vittime di tratta.

In tale contesto, l'articolo 10 della legge n. 47, con finalità di semplificazione, pre-

vede che i minori stranieri non accompagnati possano ricevere, quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, due tipi di permesso di soggiorno: il permesso per minore età e il permesso per motivi familiari.

Il permesso di soggiorno per minore età (di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 47) è rilasciato al minore non accompagnato in quanto soggetto nei confronti del quale sono in generale vietati l'espulsione e il respingimento e dunque, tale permesso si può richiedere per il solo fatto di essere minorenni. Per espressa previsione della legge, il permesso per minore età può essere rilasciato su richiesta dello stesso minore, anche direttamente e anche prima della nomina del tutore; tale permesso conserva validità fino al compimento della maggiore età.

In base alla legge, il permesso di soggiorno per motivi familiari (di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 47) può essere rilasciato in caso di minore straniero:

sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante e convivente con il tutore;

affidato a un cittadino italiano o a un cittadino straniero regolarmente soggiornante, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 184 del 1983;

affidato « di fatto » a parente entro il quarto grado (fratello/sorella, nonno/a, zio/zia, cugino/a) ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983.

Nell'operare tale semplificazione, la legge n. 47 ha, di fatto, superato la previsione relativa al permesso per integrazione sociale e civile del minore che era rilasciato ai sensi dell'articolo 32, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del Testo unico dell'immigrazione ai minori ammessi a partecipare ad un progetto sociale e civile per un periodo di almeno due anni.

Per quanto concerne le singole disposizioni dello schema di decreto, l'articolo 1 reca alcune modifiche ed integrazioni al

citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, recante il Regolamento di esecuzione del Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione.

Il cuore del provvedimento è rappresentato dalla lettera e) dell'articolo 1, la quale riscrive le lettere a) e a-*bis*) dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394, elencando le due principali tipologie di permesso di soggiorno che possono essere rilasciate ai minori non accompagnati, con la finalità di adeguare la normativa regolamentare alle disposizioni già introdotte a seguito dell'entrata in vigore della richiamata legge n. 47.

In dettaglio, il numero 1) della lettera e) sostituisce la lettera a) dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394, prevedendo il rilascio del permesso di soggiorno per minore età, rinviando direttamente « ai casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 47/2017 » e ribadendo che il permesso dura fino al compimento della maggiore età, salvo che ricorrano i presupposti per il rilascio per permesso per motivi familiari. Tale ultimo inciso, non presente nella legge n. 47 del 2017, ribadisce tuttavia il carattere residuale del permesso per minore età, che viene rilasciato qualora non possa essere rilasciato un altro titolo di soggiorno.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 47 del 2017, in caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ed è valido fino al compimento della maggiore età.

Il numero 2) della medesima lettera e) sostituisce interamente la lettera a-*bis*) dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394, senza tuttavia operare alcun rinvio espresso alle disposizioni della legge n. 47 del 2017, prevedendo il rilascio del permesso per motivi familiari al minore straniero non accom-

pagnato, purché affidato, includendo in tale ipotesi anche l'affidamento cosiddetto « di fatto » ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, ovvero sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante conviventi con il minore.

Ricorda che, nella formulazione vigente, la lettera *a-bis*) dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 fa invece riferimento al permesso di soggiorno per integrazione sociale e civile del minore e al permesso di soggiorno per affidamento, che sono contestualmente eliminate per effetto di quanto previsto dalla legge n. 47 del 2017.

La nuova formulazione della disposizione pare discostarsi da quella prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera *b*), della legge n. 47 del 2017, ai sensi della quale il permesso per motivi familiari, viene rilasciato al:

minore di quattordici anni affidato, anche in via « di fatto », e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente;

minore ultraquattordicenne affidato, anche in via « di fatto », e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

Come si evince dalla lettera delle due disposizioni, la norma contenuta nella legge n. 47 del 2017 distingue tra minori infraquattordicenni e ultraquattordicenni, prevedendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai minori di quattordici anni soltanto se affidati o sottoposti a tutela di un cittadino italiano convivente. Diversamente, lo schema in esame non sembra recepire tale distinzione prevista dalla legge n. 47, disponendo per tutti i minori la medesima disciplina, che presuppone ai fini del permesso di soggiorno per motivi familiari, la condizione di affidamento o tutela da parte sia di un cittadino italiano, sia di uno straniero regolarmente soggiornante,

purché in entrambi i casi conviventi con il minore.

Tale profilo è stato evidenziato nel parere reso dal Consiglio di Stato, in cui si evidenzia come la disposizione dello schema, nella parte in cui sostituisce la lettera *a-bis*) dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394, vada riformulata per renderla aderente alla norma primaria (articolo 10, comma 1, lettera *b*), della legge n. 47 del 2017), in ossequio al principio di gerarchia delle fonti, che non consente alla fonte secondaria di contraddire la fonte primaria.

In proposito, la relazione illustrativa allo schema di regolamento sottolinea la mancanza di rilievo concreto della distinzione tra minori di quattordici anni e minori ultraquattordicenni, « in quanto anche al minore di quattordici anni affidato ad un cittadino straniero è rilasciato un permesso di soggiorno individuale e non è più iscritto nel permesso di soggiorno dell'affidatario » per effetto dell'articolo 10 della legge europea 2015/2016 (legge n. 122 del 2016), che ha abrogato la disposizione che prevedeva l'iscrizione del minore di anni 14 nel permesso di soggiorno dell'affidatario straniero.

Nel parere il Consiglio di Stato, preso atto del tenore della relazione, soggiunge che tale motivazione non consente di superare il contrasto tra previsione legislativa e previsione regolamentare, in primo luogo in quanto dalla modifica normativa non discenderebbero gli effetti dichiarati e soprattutto perché la legge 47 del 2017 è norma successiva alla citata legge n. 122 del 2016.

Relativamente alle previsioni della lettera *e*), segnala pertanto l'opportunità di chiarire i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno in coerenza con le previsioni della legge n. 47 del 2017, di cui lo schema in esame costituisce attuazione, anche alla luce di quanto rilevato nel parere reso dal Consiglio di Stato.

Con riferimento alle ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 394, la lettera *a*) dell'articolo 1 dello schema novella il comma 6 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica

blica n. 394 del 1999, che disciplina la documentazione necessaria ai fini della richiesta del permesso di soggiorno.

La disposizione vigente esonera i richiedenti asilo e i destinatari di una protezione speciale o temporanea dall'obbligo di esibire il passaporto o un documento equipollente, nonché la documentazione, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza.

Con la modifica recata dalla lettera *a*) si propone di estendere tale disposizione anche ai minori stranieri non accompagnati, a fini del rilascio per permesso di soggiorno per età o per motivi familiari (mediante richiamo dell'articolo 28, comma 1, lettere *a*) e *a-bis*), come sostituite dalla lettera *e*) del comma in esame).

In tal modo, si « normativizza » in parte quanto già previsto in due circolari ministeriali per il permesso di soggiorno per minore età, ai sensi delle quali tale permesso deve essere rilasciato dalla Questura anche se il minore è privo di passaporto o altro documento equipollente, in attuazione del principio del « superiore interesse del minore » sancito dall'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Circolari del Ministero dell'interno del 24 marzo 2017 e del 28 agosto 2017).

La lettera *b*) sostituisce la lettera *c-sexies*) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 che, nell'elenco dei motivi per i quali viene rilasciato il permesso di soggiorno, include « l'integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico ».

Tale previsione s'intende difatti superata con l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2017, che, nel ridefinire le tipologie di permessi di soggiorno rilasciabili ai minori non accompagnati, ammette che nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-*bis* e 1-*ter* del Testo unico dell'immigrazione sia rilasciato al minore un permesso per minore età.

Ai sensi della disposizione oggetto di modifica, il permesso di soggiorno per integrazione sociale e civile del minore (di

cui all'articolo 28, comma 1, lettera *a-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, anch'esso modificato) è rilasciato in favore previo parere della Direzione generale del Ministero del lavoro.

Rammenta che tale tipologia di permesso è stata introdotta dall'articolo 25 della legge n. 189 del 2002 e prevede che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato al minore straniero non accompagnato che sia stato ammesso per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile e che si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni (condizioni di cui al citato articolo 32, comma 1-*bis* e 1-*ter*, del Testo unico dell'immigrazione).

La disposizione viene pertanto sostituita specificando che il permesso di soggiorno per integrazione è quello che viene rilasciato nei casi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 47 del 2017, ossia quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, viene affidato ai servizi sociali, con decreto motivato del tribunale per i minorenni, in quanto pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia (cosiddetto « prosieguo amministrativo »).

In questi casi, il tribunale per i minorenni può disporre l'affidamento ai servizi sociali, anche su richiesta di questi ultimi, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

Con la lettera *c*) sono introdotte tre modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, il quale disciplina in generale i casi di conversione dei permessi di soggiorno.

Il numero 1) della lettera *c*), di coordinamento normativo, sopprime, al comma 1, lettera *c*), del citato articolo 14, il riferimento al permesso di soggiorno per integrazione civile e sociale, di cui si è già detto, come permesso che consentirebbe l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo.

Ricorda che l'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 elenca le ipotesi in cui il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso.

Il numero 2) della lettera c) prevede, mediante l'inserimento di una lettera c-bis) nel richiamato articolo 14, comma 1, che il permesso di soggiorno per minore età e quello per motivi familiari (indicati mediante rinvio all'articolo 28, comma 1, lettere a) e a-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394) consentono di svolgere attività lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro nel rispetto delle norme sul lavoro minorile.

La disposizione specifica altresì che al compimento della maggiore età, trovano applicazione le disposizioni sulla conversione del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, commi 1 e 1-bis, del Testo unico dell'immigrazione.

In merito ricorda che l'articolo 32, comma 1-bis, del Testo unico dell'immigrazione prevede che ai minori stranieri non accompagnati, una volta che abbiano raggiunto la maggiore età, può essere concesso il permesso di soggiorno sempre che non sia stata attivata nel frattempo la procedura di rimpatrio assistito.

Le tipologie di permesso di soggiorno previste dalla legge sono le seguenti: studio; accesso al lavoro; lavoro subordinato; lavoro autonomo; cure mediche. Ad eccezione di quest'ultima tipologia, il rilascio del permesso di soggiorno è rilasciato al compimento della maggiore età: 1) a coloro che risultano affidati ad una famiglia o sottoposti a tutela, ovvero 2) ai minori stranieri non accompagnati che hanno partecipato ad un progetto di integrazione sociale e civile della durata di almeno 2 anni, gestito da un ente pubblico o privato riconosciuto.

Affinché la questura decida in merito all'istanza di conversione del titolo di soggiorno è necessario il parere positivo

della Direzione generale del Ministero del lavoro (in precedenza il Comitato per i minori stranieri) nelle ipotesi di cui al numero 1), ossia in cui a chiedere la conversione sia un minore che non ha partecipato ad un progetto di integrazione.

In tema di misure di accompagnamento verso la maggiore età e di integrazione di lungo periodo, ricorda che sul punto era intervenuta anche la legge n. 47 del 2017 (all'articolo 13, comma 1), disponendo che il mancato rilascio del parere positivo da parte della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri al compimento del diciottesimo anno di età, non potesse legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso. Si prevedeva altresì l'applicazione a tali procedimenti del silenzio assenso. Successivamente entrambe queste novità sono state abrogate dell'articolo 1, comma 1, lettera n-bis), del decreto-legge n. 113 del 2018.

La domanda di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per studio, lavoro o attesa occupazione ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico dell'immigrazione deve essere presentata alla Questura competente in base al domicilio del minore, 60 giorni prima del compimento dei 18 anni (in tal caso la domanda è presentata dal tutore) o comunque entro i 60 giorni successivi.

Alla domanda devono essere allegati: la richiesta di parere inoltrata alla DG Immigrazione e la sua eventuale risposta; gli stessi documenti allegati alla richiesta di parere inviata alla DG Immigrazione.

Il numero 3) della lettera c) integra la normativa regolamentare con la disciplina della conversione del permesso di soggiorno per richiesta di asilo rilasciato al minore non accompagnato: a tal fine, si aggiunge un comma 1-bis nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, prevedendo che il citato permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico dell'immigrazione, in caso

di diniego della protezione internazionale, « anche dopo il raggiungimento della maggiore età ».

La disposizione è infatti finalizzata, come si evince anche esplicitamente dalla relazione illustrativa, ad evitare che la possibilità di conversione resti preclusa per i tempi di esame della domanda di protezione internazionale. Si prevede pertanto che la richiesta di conversione possa essere presentata entro termini compatibili con la procedura amministrativa o giurisdizionale relativa alla domanda. In particolare, la domanda è presentata entro trenta giorni che decorrono:

dalla scadenza del termine dell'impugnazione del diniego della Commissione territoriale, ovvero;

dalla notifica del decreto non impugnabile con cui l'autorità giudiziaria nega la sospensione del provvedimento impugnato, ovvero;

dalla comunicazione del decreto di rigetto del ricorso.

Ancora in tema di conversione del permesso, la lettera d) inserisce un nuovo articolo 14-*bis* nel decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, interamente dedicato alla disciplina del parere richiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la conversione del permesso di soggiorno per minore età.

In base al comma 2 del nuovo articolo 14-*bis*, alla richiesta di parere, che può essere presentata non prima di novanta giorni prima del compimento della maggiore età e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno, devono essere allegati, oltre ai documenti attestanti l'identità del richiedente, copia del permesso di soggiorno per minore età e la documentazione che attesta il percorso di integrazione svolto o in corso.

Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 14-*bis*, fermo restando la valutazione caso per caso, ai fini del rilascio del parere del Ministero del lavoro, si tiene conto della durata della permanenza del minore nel territorio nazionale e dell'avvio di un percorso di integrazione.

Il comma 4 del nuovo articolo 14-*bis* definisce inoltre quattro casi in cui non deve richiesto il parere del Ministero per la conversione del permesso di soggiorno del minore:

per chi ha svolto il percorso di integrazione delineato dai commi 1-*bis* e 1-ter dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ossia è presente nel territorio nazionale da almeno tre anni ed ha partecipato per almeno due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile;

per la conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari;

per i minori che al compimento della maggiore età sono titolari di un permesso di soggiorno di protezione internazionale.

Il comma 5 del nuovo articolo 14-*bis* specifica che per i minori che al compimento della maggiore età sono affidati dal Tribunale per i minorenni ai servizi sociali per il proseguimento del percorso di inserimento sociale, il parere del Ministero del lavoro potrà essere richiesto al momento della conversione del permesso di soggiorno per integrazione in permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro salvo che non siano trascorsi tre anni dall'ingresso nel territorio nazionale ed il cittadino straniero abbia partecipato per almeno due anni ad un progetto di integrazione.

Ricorda che tale materia è oggi disciplinata dalle « Linee Guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età », adottate dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero dell'interno, con decreto direttoriale del 24 febbraio 2017, al fine di rendere uniforme sul territorio italiano l'attuazione dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del Testo unico dell'Immigrazione, in particolare per quanto concerne il rilascio del parere positivo da parte della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione per la conversione del permesso di sog-

giorno dei minori stranieri non accompagnati al compimento del 18esimo anno di età.

La disciplina contenuta nelle predette Linee guida è in larga parte sovrapponibile a quanto previsto dall'articolo 14-*bis*, che lo schema di regolamento intende introdurre. Per quanto di maggiore interesse, nelle Linee guida, fatta salva la necessità di valutare in concreto ogni situazione nel superiore interesse del minore, sono precisati i casi per i quali la richiesta di parere alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione non deve essere inviata:

per minori stranieri non accompagnati che risultino presenti in Italia da almeno tre anni, ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni;

per minori stranieri affidati a parenti entro il 4° grado, anche se in possesso del permesso di soggiorno per minore età;

per minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del 18esimo anno di età;

per minori stranieri non accompagnati che al compimento del 18esimo anno di età siano in possesso di un permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari.

Segnala inoltre come, in merito alle previsioni del nuovo articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 – e al rapporto con quanto stabilito dall'articolo 32 del Testo unico dell'immigrazione – il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema di decreto in esame, abbia rilevato come « la previsione del comma 1 dell'articolo 14-*bis* dello schema regolamentare in esame risulta non compatibile con la fonte primaria espressamente richiamata alla quale intenderebbe dare attuazione ». « Analoghe considerazioni attengono i commi 4 e 5 dell'articolo 14-*bis* ».

Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato come – per assicurare il rispetto del principio di gerarchia delle fonti – non possa essere permesso alla fonte regolamentare di generalizzare un parere obbligatorio e vincolante estendendolo a tutti i casi di rilascio di permesso di soggiorno al minore straniero non accompagnato, divenuto maggiorenne, per motivi di studio, accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo.

In particolare le disposizioni del nuovo articolo 14-*bis*, da un lato (al comma 1) avrebbero l'effetto di generalizzare il parere del Ministero dell'interno, estendendolo a tutti i casi di domanda di conversione, mentre le citate norme del Testo unico limitano il parere ai casi di richiesta da parte dei minori stranieri affidati o sottoposti a tutela. Dall'altro, prevederebbero alcune deroghe alla necessità del parere che non sono contemplate dal Testo unico (ai commi 4 e 5).

In tale contesto ricorda che l'articolo 32, comma 1-*bis*, del Testo unico dell'immigrazione testualmente dispone che il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del Testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.

Segnala l'opportunità di valutare le previsioni del comma 1 dell'articolo 14-*bis* dello schema di regolamento alla luce di quanto stabilito dall'articolo 32 del Testo unico dell'immigrazione, tenuto conto di quanto evidenziato nel parere del Consi-

glio di Stato e di quanto già disposto dalle richiamate Linee guida sulla materia.

L'articolo 2, con finalità di « manutenzione normativa », sostituisce nel regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione ogni riferimento al « Comitato per i minori stranieri », soppresso articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, sostituendolo con quello al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ricorda, in proposito, che il Comitato per i minori stranieri, organismo statale istituito ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998 per garantire la tutela dell'effettivo esercizio dei diritti dei minori stranieri non accompagnati, è stato soppresso dal citato articolo 12, comma 20, del decreto – legge n. 95 del 2012, con conseguente trasferimento dei compiti da questo svolti alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Rammenta al riguardo che l'articolo 33 del Testo unico aveva attribuito al Comitato per i minori stranieri compiti di vigilanza e coordinamento sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e funzioni di tutela dei relativi diritti. Il Comitato – disciplinato dal D.P.C.M. n. 535 del 1999 ed in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 – svolgeva le seguenti attività, trasferite alla Direzione generale:

compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori;

decisione in merito al provvedimento di rimpatrio assistito;

censimento dei minori presenti non accompagnati.

Svolgendo alcune considerazioni finali, fa notare che si tratta di un provvedimento che era atteso entro un mese dalla

data di entrata in vigore della richiamata legge n. 47 del 2017, avvenuta il 6 maggio 2017. Rileva dunque che con circa tre anni di ritardo è stata finalmente disposta l'attuazione della norma, anche a seguito di alcune interrogazioni parlamentari e delle diverse sollecitazioni dell'Autorità Garante per l'Infanzia.

Osserva quindi come l'atto in esame sia solo il primo dei tre provvedimenti attuativi previsti dalla legge n. 47 del 2017. Sono infatti attese anche le modifiche al DPCM n. 535 del 1999 (Regolamento concernente i compiti del comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998), previste anch'esse dall'articolo 22 della legge n. 47, e un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle procedure relative al primo colloquio con il minorenne a cura della struttura di accoglienza. Quest'ultimo atto, di fondamentale importanza, previsto dall'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, aggiunto dall'articolo 5 della legge n. 47, era atteso entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 47.

Considerato che l'intervento normativo in esame è stato più volte sollecitato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, in quanto necessario per dare concreta attuazione alla legge n. 47 del 2017, e rendere operativo il sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, ed avendo l'Italia ratificato nel 1991 la Convenzione di New York, ossia la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, che dispone quali siano gli obblighi degli Stati e della comunità internazionale nei confronti dell'infanzia, rileva che una rapida adozione di questo provvedimento porterebbe certamente a un avanzamento sul piano dei diritti delle persone di minore età.

Osserva, in conclusione, come lo schema di regolamento stabilisca una serie di importanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 che consentirebbero di tutelare più compiutamente i diritti dei minori non accompagnati e dei neomaggiorenni, supe-

rando quindi le disparità di trattamento e le prassi illegittime che, in assenza di chiare norme, sono purtroppo invalse in molte realtà.

Auspica dunque che l'intervento normativo, seguendo l'iter previsto, possa giungere quanto prima alla sua adozione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 25 giugno 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, dell'avvocato Gianpaolo Catanzariti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 474 Nesci, C. 1512 Bruno Bossio e C. 1630 Santelli, recanti modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di Pierluigi Portaluri, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università del Salento, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 474 Nesci, C. 1512 Bruno Bossio e C. 1630 Santelli, recanti modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Gianluca VINCI.

La seduta comincia alle 15.35.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2329 Brescia, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali ».

Audizione in videoconferenza di Antonio Floridia, direttore dell'Osservatorio elettorale e del settore « Politiche per la partecipazione » della Regione Toscana.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Antonio FLORIDIA, *direttore dell'Osservatorio elettorale e del settore « Politiche per la partecipazione » della Regione Toscana*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianluca VINCI, *presidente*, ringrazia il direttore Floridia per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione in videoconferenza di Carlo Fusaro, professore di diritto elettorale e parlamentare presso l'Università di Firenze.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la tra-

missione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Carlo FUSARO, *professore di diritto elettorale e parlamentare presso l'Università di Firenze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolge considerazioni e pone quesiti il deputato Stefano CECCANTI (PD), a cui risponde Carlo FUSARO, *professore di diritto elettorale e parlamentare presso l'Università di Firenze*.

Gianluca VINCI, *presidente*, ringrazia il professor Fusaro per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione in videoconferenza di Ksenija Dobrila, Presidente dell'Unione culturale economica slovena.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Ksenija DOBRILA, *Presidente dell'Unione culturale economica slovena*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianluca VINCI, *presidente*, ringrazia la presidente Dobrila per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di Peter Močnik, Presidente della Slovenska skupnost.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satelli-

tare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Peter MOČNIK, *Presidente della Slovenska skupnost*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianluca VINCI, *presidente*, ringrazia il presidente Mocnik per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di Walter Bandelj, Presidente della Confederazione delle Organizzazioni Slovene e di Maurizio Tremul, Presidente dell'Unione italiana.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Walter BANDELJ, *Presidente della Confederazione delle Organizzazioni Slovene*, e Maurizio TREMUL, *Presidente dell'Unione italiana*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Gianluca VINCI, *presidente*, ringrazia il presidente Bandelj e il presidente Tremul per i loro interventi e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di Stefano Passigli, già professore ordinario di Scienza della politica presso l'Università di Firenze.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la

trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano PASSIGLI, *già professore ordinario di Scienza della politica presso l'Università di Firenze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolge considerazioni e pone quesiti il deputato Francesco FORCINITI (M5S), a cui replica Stefano PASSIGLI, *già professore ordinario di Scienza della politica presso l'Università di Firenze*.

Pone un ulteriore quesito il deputato Francesco FORCINITI (M5S), a cui risponde Stefano PASSIGLI, *già professore ordinario di Scienza della politica presso l'Università di Firenze*.

Gianluca VINCI, *presidente*, ringrazia il professor Passigli per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia
C. 2123 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

ALLEGATO

Indagine conoscitiva in materia di transizione digitale della pubblica amministrazione.**PROGRAMMA DELL'INDAGINE**

La Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni intende approfondire, attraverso lo strumento dell'indagine conoscitiva, negli ambiti di propria competenza, lo stato dell'arte, le migliori pratiche e le prospettive future sul tema della «transizione digitale» della pubblica amministrazione e delle sue ricadute sul sistema generale dei servizi pubblici locali, anche in relazione alle misure intraprese per fronteggiare la crisi sanitaria da Covid-19.

L'indagine mira anzitutto a fotografare lo stato dell'arte circa l'uso di tecnologie digitali da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli enti che erogano servizi pubblici locali.

Inoltre l'attività conoscitiva mira a selezionare un campione di buone prassi in materia, affinché possano divenire un modello per altre amministrazioni.

Essa intende, infine, soffermarsi sullo stato di attuazione dei programmi di transizione digitale della PA già esistenti.

Nello specifico, l'indagine conoscitiva che si intenderebbe avviare offrirà l'occasione per:

1) individuare e approfondire i casi virtuosi di organizzazione ed erogazione di servizi pubblici digitali, nonché individuare modelli scalabili e replicabili di servizio pubblico digitale non inclusi nei piani nazionali;

2) approfondire il tema della conoscenza e delle competenze (*soft and hard skills*, nella letteratura anglosassone) necessarie alla pubblica amministrazione al fine di erogare servizi pubblici digitali: al tema della conoscenza e delle competenze

si lega quello della formazione del personale e della mappatura delle competenze, cui l'indagine conoscitiva mira a contribuire, offrendo soluzioni praticabili agli amministratori locali che intendano avviare percorsi di formazione e individuando le figure professionali di riferimento e le unità organizzative che erogano servizi pubblici digitali;

3) esaminare la disciplina del codice dell'amministrazione digitale e la normativa vigente in tema di enti locali, al fine di identificare le aree di miglioramento funzionali alla transizione digitale delle amministrazioni locali, anche al fine di valutare, di concerto con il Ministero dell'Interno, incentivi per favorire la transizione digitale nei piccoli comuni;

4) approfondire il ruolo che i dati aperti (*open data*) e i dati aggregati (*big data*) svolgono rispetto all'azione delle amministrazioni locali, il ruolo che essi svolgono nelle pratiche di *business intelligence*, i benefici che garantiscono relativamente a una migliore misurabilità dei risultati della PA, nonché quali benefici i dati aperti e i dati aggregati comportino per la comunità di interessi che gravita intorno alla pubblica amministrazione (comunità scientifica, società civile, *media* e imprenditori);

5) valutare l'avanzamento dei progetti già esistenti sul tema della transizione digitale della PA e individuare sotto questo specifico profilo proposte per facilitare l'attuazione:

a) dell'Agenda digitale Italia (all'interno del quadro dell'Agenda digitale europea);

b) della Strategia per la Crescita digitale 2014-2020;

c) del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021;

d) della Strategia per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese 2025;

e) del Quarto Piano d'azione nazionale per l'*Open government* 2019-2021;

f) del Piano triennale di razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni;

6) analizzare – e catalogare – le esperienze territoriali virtuose che fanno uso di strumenti digitali per incentivare la diffusione di informazioni e che incoraggiano la partecipazione della società civile alla definizione e attuazione delle politiche pubbliche: tra queste, si intendono in particolare analizzare i temi della « *gamification* » delle politiche pubbliche, dell'uso di incentivi comportamentali, dell'applicazione di *blockchain* a sistemi di voto, dello sviluppo di app funzionali all'interazione con la società civile, approfondendo la questione dell'impatto delle tecnologie civiche sulla percezione di fiducia nelle istituzioni e nelle aziende locali che offrono servizi pubblici;

7) approfondire le recenti misure relative ai punti precedenti in relazione all'emergenza coronavirus, anche se a carattere temporaneo: si segnalano al riguardo, senza pretesa di esaustività, le misure relative allo *smart working* della

pubblica amministrazione e ad altri aspetti concernenti il funzionamento e le procedure della PA.

L'indagine si avvarrebbe del prezioso lavoro svolto nelle precedenti legislature sulle tematiche in oggetto o comunque inerenti il tema dell'indagine, tra cui la Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione e sugli investimenti nel settore delle tecnologie.

L'indagine conoscitiva avrebbe una durata di 6 mesi e si articolerebbe nel seguente programma di audizioni:

Ministro per la Pubblica amministrazione;

Ministro per l'Innovazione e la digitalizzazione;

rappresentanti del Ministero dell'Interno;

rappresentanti del Dipartimento per la Trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica;

rappresentanti della Corte dei Conti;

rappresentanti di uffici ministeriali preposti alla transizione digitale;

rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali;

rappresentanti di società partecipate pubbliche e dei loro azionisti;

istituti di ricerca che si occupano di tematiche inerenti alla transizione digitale;

esperti delle materie oggetto dell'indagine.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. Nuovo testo C. 687 Delrio ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	31

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello. C. 2435 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.

C. 2537 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2020.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che non sono pervenute osservazioni al provvedimento in discussione.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. Nuovo testo C. 687 Delrio ed abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Soverini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il nuovo testo della proposta di legge C. 687, del collega Del Rio, adottata dalla Commissione XII come testo base per il prosieguo dell'esame e delle abbinare proposte di legge in materia (C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli), come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, e recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Nel descrivere brevemente il contenuto della proposta di legge (composta da cinque articoli), segnala che l'articolo 1 reca la delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Il medesimo articolo 1 detta i principi e criteri direttivi generali cui il Governo si deve attenere nell'esecuzione della delega, stabilendo tra l'altro che l'assegno sia concesso in forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma di denaro, che sia assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, che il suo ammontare sia modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare. Ulteriori principi e criteri direttivi di carattere specifico sono dettati all'articolo 2, tra i quali la previsione di una riduzione dell'assegno per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età, nonché di una maggiorazione, rispetto agli importi previsti per i figli minorenni e maggiorenni, per ciascun figlio con disabilità. Come stabilito dall'articolo 2-*bis*, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di delega di cui al provvedimento in esame, si provvederà nel

limite delle risorse rivenienti dall'abrogazione di una serie di misure e detrazioni fiscali previste dalla normativa vigente per i figli a carico, oltre che ricorrendo al Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, istituito dall'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'articolo 3-*bis* reca la clausola di salvaguardia, mentre il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi è definito dall'articolo 4.

Osserva che, con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, nell'ambito dei principi e criteri direttivi generali cui l'esercizio della delega deve attenersi, rileva la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1, che stabilisce che l'assegno è ripartito nella misura del cinquanta per cento tra i genitori o, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno è ripartito, in mancanza di accordo, nella misura del cinquanta per cento tra i genitori.

Sempre con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, segnala inoltre il comma 3 dell'articolo 1 che, al momento della registrazione della nascita, impegna l'ufficiale di stato civile ad informare le famiglie sul beneficio previsto dal provvedimento in esame, come fra l'altro previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Rammento a tale proposito che l'articolo 1 della citata legge è dedicato alla Carta della cittadinanza digitale e, per quanto qui interessa, prevede (alla lettera *h*), nell'ambito dei principi e criteri di delega al Governo per l'integrazione e la modifica del codice dell'amministrazione digitale, anche la semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti e dell'accesso ai servizi di interesse dei cittadini, fra i quali anche la conoscibilità della normativa e degli stru-

menti di sostegno della maternità e della genitorialità corrispondenti al profilo dei richiedenti, attraverso l'utilizzo del sito internet dell'Istituto nazionale della previdenza sociale collegato con i siti delle amministrazioni regionali e locali, attivabile al momento dell'iscrizione anagrafica della figlia o del figlio nato o adottato, secondo modalità e procedure che garantiscano la certezza e la riservatezza dei dati.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 giugno 2020.

Franco VAZIO, *presidente*, comunica che a seguito di un confronto per le vie brevi con i rappresentanti dei gruppi parlamentari è emersa, anche in considerazione della impossibilità di alcuni colleghi ad essere presenti nella giornata odierna, la difficoltà a concludere la discussione generale sui provvedimenti in esame, che peraltro era stata prevista per più sedute in questa settimana. Per tale ragione rinvia l'individuazione delle modalità del prosieguo dell'esame del provvedimento alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già previsto al termine della seduta, evidenziando sin-

d'ora come in tale sede proporrà di rinviare la discussione generale e la sua conclusione alla seduta del 30 giugno prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello.

C. 2435 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO, *presidente e relatore*, anche a nome del correlatore, onorevole Perantoni, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge di delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello, presentato alla Camera il 13 marzo 2020 (C. 2435). Osserva che, come riportato nella relazione introduttiva allegata, il provvedimento contiene modifiche normative che, secondo le aspettative del Governo, sono destinate a incidere profondamente, attraverso la successiva adozione di uno o più decreti legislativi da parte del Governo e per mezzo di alcune disposizioni immediatamente precettive, sul « sistema giustizia », con particolare riferimento al settore penale.

Segnala a tale proposito che, nonostante la generalizzata diminuzione dei procedimenti penali pendenti nel corso degli ultimi anni, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento sottolinea le difficoltà operative determinate dall'enorme carico di lavoro degli uffici giudiziari e l'elevato numero delle pendenze con riguardo a tutti i gradi di giudizio. Ulteriori criticità nel settore della giustizia penale permangono inoltre in riferimento alla durata dei procedimenti, come sotto-

lineato nella relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2019 del Primo Presidente della Corte di Cassazione. In tale periodo la durata media dei procedimenti in primo grado: è rimasta sostanzialmente stabile per il giudice di pace (-0,4 per cento: da 229 a 228 giorni); è cresciuta del 4 per cento per il tribunale (da 378 a 392 giorni).

Osserva che per il giudizio di appello, pur registrandosi una diminuzione della durata media (-2,4 per cento: da 861 a 840 giorni), i valori assoluti continuano ad attestarsi su livelli assai elevati (come confermato anche dall'alto tasso di prescrizioni che si verificano nel secondo grado di giudizio, pari a circa il 25 per cento dei procedimenti definiti dalle Corti di appello). La relazione evidenzia altresì lo scarso utilizzo dei riti alternativi al processo penale ordinario, sottolineando come soltanto l'11 per cento dei procedimenti viene definito attraverso il ricorso a giudizio abbreviato o patteggiamento (7 per cento) ovvero con l'emanazione di un decreto penale irrevocabile (4 per cento). Risulta evidente che, in un quadro così articolato, con criticità storiche ed evidenti, difficili da superare con interventi minimali, risulta necessario intervenire con una riforma ampia e di sistema che, senza pregiudicare i principi costituzionali di garanzia, affronti e risolva quei temi che, con accenti diversi, tutti gli attori della Giustizia non mancano di commentare e criticare.

Ritiene che il lavoro che dovrà essere svolto dalla Commissione, nel rispetto dei suddetti principi costituzionali, dovrà essere attento, prudente, ma nello stesso tempo coraggioso in quanto sul processo penale si gioca una partita fondamentale di modernità, giustizia ed equità del sistema Italia.

Ciò premesso, affrontando il contenuto del provvedimento, articolato in quattro capi, fa presente che il capo I (articoli da 1 a 13) contiene deleghe al Governo per l'efficienza del processo penale, che dovranno essere esercitate entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di delega nel rispetto del procedimento

delineato dall'articolo 1, novellando il codice di procedura penale, il codice penale e le leggi speciali e rivedendo il regime sanzionatorio delle contravvenzioni nel rispetto delle garanzie difensive e dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli del disegno di legge in relazione alle diverse materie di intervento.

Segnala che l'unico comma dell'articolo 2 reca principi e criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti attuativi della delega in tema di efficienza dei procedimenti penali, con riferimento innanzitutto alla disciplina del deposito degli atti e dei documenti prevedendo che, per tutti i procedimenti penali, in ogni stato e grado, esso possa essere effettuato anche con modalità telematiche (lettera *a*) e che in alcune ipotesi possa essere effettuato solo con tali modalità (lettera *b*)), ad eccezione dei casi in cui i sistemi informatici del dominio « giustizia » non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando comunque agli interessati conoscenza adeguata e tempestiva della circostanza, nonché del ripristino del sistema (lettera *c*). Si dovrà inoltre prevedere che il deposito telematico di atti e documenti possa avvenire anche mediante soluzioni tecnologiche che assicurino la generazione di un messaggio di avvenuto perfezionamento del deposito, (lettera *d*) e si consideri avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione (lettera *e*). Analogamente, si prevede che siano eseguite con modalità telematica, anche mediante soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, le comunicazioni e le notificazioni a persona diversa dall'imputato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (lettere *f* e *g*)), prevedendo che il sistema generi un messaggio di conferma dell'avvenuta trasmissione (lettera *h*). Si prevede inoltre che le notificazioni in oggetto si considerino avvenute nel momento in cui è generato il messaggio di conferma della trasmissione (lettera *i*). Ai sensi della lettera *l*) si dovrà prevedere che le noti-

ficazioni all'imputato non detenuto successive alla prima siano eseguite con modalità elettroniche mediante consegna al difensore. Inoltre, si dovranno prevedere le deroghe alle disposizioni relative alla notificazione mediante consegna di copia al difensore, al fine di garantire tempestivamente la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in particolare quando l'imputato sia assistito da un difensore d'ufficio e la prima notificazione non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona idonea a comunicare l'atto all'interessato (ad esempio la persona che con lui conviva, anche temporaneamente). Tale disciplina dovrà trovare applicazione al di fuori dei casi previsti dagli articoli 161 e 162 del codice di procedura penale recanti disciplina del domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni e la relativa comunicazione. Il primo atto notificato all'imputato, inoltre, secondo i principi e i criteri di cui alla lettera *m*), dovrà anche contenere un avviso per informare l'interessato che le notificazioni successive alla prima sono effettuate mediante consegna al difensore, anche con modalità telematiche, e che l'imputato abbia l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo, ed ogni successivo mutamento dello stesso, ove effettuare le comunicazioni. La lettera *o*) prevede, conseguentemente, che in sede di attuazione della delega si dovrà procedere al coordinamento tra la notificazione mediante consegna di copia al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche con specifico riguardo alle notificazioni all'imputato detenuto, ai sensi dell'articolo 156 del codice di procedura penale. Ai sensi della lettera *p*) si dovrà prevedere che, nel caso di impugnazione dell'imputato o di opposizione al decreto penale di condanna, tutte le notificazioni all'imputato siano effettuate mediante consegna di copia al difensore e si dovranno disciplinare, per tali casi, le modalità di notifica mediante la modalità telematica, anche con strumento diverso dalla PEC. Secondo quanto previsto dalla lettera *n*) si dovrà prevedere che l'omessa o

ritardata comunicazione all'assistito, per causa imputabile al medesimo assistito, non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore.

Rammenta che i principi e criteri direttivi per le modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini e di udienza preliminare sono enunciati dall'unico comma dell'articolo 3. In primo luogo, tramite la lettera *c*) del comma 1 il Governo è delegato a riformare i termini di durata delle indagini preliminari, rimodulandoli in funzione della gravità dei reati per cui si procede e stabilendo il seguente regime di durata ordinaria delle indagini: un anno per la generalità dei reati; sei mesi per le fattispecie punite con la sola sanzione pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni (sola o congiunta a pena pecuniaria); un anno e sei mesi per i procedimenti relativi ai delitti contemplati dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale. La lettera *d*) interviene invece sull'istituto della proroga, stabilendo che quest'ultima possa essere richiesta una volta soltanto, per un lasso di tempo non superiore a sei mesi. Alla durata massima delle indagini preliminari si ricollegano, sia pure indirettamente i principi e criteri espressi nella lettera *l*) con la quale si delega il Governo ad istituire un meccanismo di verifica giudiziale, su richiesta di parte, della tempestività nell'iscrizione delle notizie di reato da parte del pubblico ministero, al fine di rendere, come specificato nella relazione illustrativa, « ineludibile il termine di durata massima delle indagini preliminari ». Lo scopo della disposizione di delega è dunque ravvisabile nel tentativo di evitare che l'accusa ritardi nell'adempiere all'obbligo di tempestiva iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale. Le lettere *e*), *f*) e *g*), incidono sulla fase conclusiva delle indagini preliminari, con l'obiettivo da un lato di rafforzare le garanzie dell'indagato e della persona offesa e dall'altro di ridurre i momenti di stasi del processo. In particolare con la lettera *e*) si prevede l'introdu-

zione dell'obbligo a carico del pubblico ministero di notificare l'avviso del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato, nei casi in cui lo stesso pubblico ministero, entro determinati termini non abbia notificato l'avviso della conclusione delle indagini oppure non abbia richiesto l'archiviazione (lettera *e*). Come indicato nella medesima lettera *e*), i termini entro i quali il pubblico ministero deve attivarsi sono variabili a seconda della gravità astratta del reato per cui si procede. Oggetto della notifica deve essere, oltre all'avviso del deposito, anche l'avviso in merito alla facoltà della persona sottoposta alle indagini e del suo difensore nonché della persona offesa dal reato di prenderne visione ed estrarne copia. Secondo quanto previsto dalla lettera *f*), la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera *e*) in ordine all'obbligo di deposito degli atti di indagine entro i termini previsti comporterà responsabilità disciplinare del pubblico ministero quando sia addebitabile a negligenza inescusabile. La lettera *g*) stabilisce che il pubblico ministero, una volta notificato l'avviso di deposito degli atti, debba presentare richiesta di archiviazione o esercitare l'azione penale entro il termine di 30 giorni «dalla presentazione della richiesta del difensore della persona sottoposta alle indagini o della parte offesa». Anche tale obbligo comporterà responsabilità disciplinare del pubblico ministero in caso di negligenza inescusabile. Un ulteriore filone di intervento della riforma è rappresentato dall'obiettivo di deflazionare i ruoli dibattimentali. In particolare con le lettere *a*) e *i*) si delega il Governo a modificare rispettivamente l'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e l'articolo 405 del codice di procedura penale, al fine di prevedere che sia richiesta l'archiviazione da parte del pubblico ministero o che sia emessa dal giudice la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non consentano una ragionevole previ-

sione di accoglimento della prospettazione accusatoria in giudizio. Con riguardo all'archiviazione, la lettera *b*) è volta ad escludere l'obbligo di notificazione dell'avviso della richiesta dell'archiviazione stessa (articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale) alla persona offesa che abbia rimesso la querela. Infine la lettera *h*) interviene in materia di criteri per la selezione delle notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre. Allo scopo si delega il Governo a prevedere che: gli uffici del pubblico ministero individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica; l'elaborazione dei criteri sia affidata al procuratore della Repubblica previa interlocuzione con il Procuratore generale presso la Corte d'appello e con il Presidente del tribunale e tenga conto della specifica realtà criminale e territoriale, delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili e delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti.

Quanto all'articolo 4, segnala che esso detta principi e criteri direttivi per la riforma dei riti alternativi, finalizzati ad estenderne l'applicabilità con effetti deflativi del rito dibattimentale. In particolare, il Governo dovrà: intervenire sull'articolo 444 del codice di procedura, consentendo l'accesso al patteggiamento quando la pena detentiva risultante dopo l'applicazione delle circostanze e la diminuzione concordata non superi gli 8 anni, in luogo degli attuali 5, ed escludere questo rito per ulteriori delitti rispetto a quelli già previsti dal citato articolo 444 (strage; costrizione o induzione al matrimonio; maltrattamenti contro familiari e conviventi; omicidio; concorso in infanticidio; omicidio del consenziente aggravato; istigazione o aiuto al suicidio aggravato; lesione personale e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso aggravati; corruzione di minorenni, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), ma solo quando l'accordo dovesse determinare l'applica-

zione di una pena detentiva superiore a 5 anni (lettera *a*)); modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a una integrazione probatoria (articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale) per consentirlo se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se, nonostante l'integrazione, il rito speciale produce comunque un'economia processuale rispetto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale (lettera *b*)); aumentare le possibilità di accesso ai riti premiali a fronte del decreto del giudice per le indagini preliminari che dispone il giudizio immediato (lettera *c*) prevedendo che nel caso venga respinta la richiesta di giudizio abbreviato condizionato l'imputato possa avanzare richiesta di giudizio abbreviato senza integrazione probatoria (articolo 438, comma 1, del codice di procedura penale) o richiesta di patteggiamento (articolo 444 del codice di procedura penale). Ai sensi della medesima lettera, occorre inoltre prevedere che quando l'imputato intende richiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, ma non trova d'accordo il pubblico ministero, oppure quanto la richiesta di patteggiamento è rigettata dal giudice per le indagini preliminari, possa essere avanzata richiesta di giudizio abbreviato; intervenire sul procedimento per decreto estendendo da 6 mesi a un anno, il termine a disposizione del pubblico ministero per chiedere al giudice per le indagini preliminari l'emissione del decreto, stabilendo che presupposto dell'estinzione del reato sia, oltre al decorso dei termini, anche il pagamento della pena pecuniaria e prevedendo che se il condannato rinuncia all'opposizione può essere ammesso a pagare una pena pecuniaria ridotta (lettera *d*)).

Rileva che, con riguardo al giudizio dibattimentale, l'articolo 5 contiene le seguenti direttive specificamente rivolte all'obiettivo dell'accelerazione del procedimento: l'obbligo per i giudici di fissare e comunicare alle parti, laddove il dibattimento non possa concludersi in un'unica soluzione, un calendario organizzativo

delle udienze che si stimano necessarie tenere per lo svolgimento dell'istruzione probatoria e per la discussione (lettera *a*)); l'obbligo per tutte le parti di effettuare una relazione illustrativa sulla richiesta di prove dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento (lettera *b*)); la previsione concernente la rinuncia di una parte all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta che non deve essere più condizionata al consenso delle altre parti (lettera *c*)); il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito ferma restando la disciplina delle letture e dell'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione (lettera *d*)); l'estensione della regola – di cui all'articolo 190-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale consentendo una deroga all'obbligo di rinnovazione dibattimentale anche per i casi in cui, a causa di cambiamento fisico di uno dei componenti del collegio, debba essere esaminato un testimone o una persona imputata in un procedimento connesso, e questi abbiano già reso dichiarazioni nel dibattimento svolto innanzi al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate (lettera *e*)); l'introduzione dei processi relativi ai delitti colposi di comune pericolo tra quelli cui è assicurata priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi (lettera *f*)).

Sottolinea che, come previsto dalla lettera *a*) dell'articolo 6, il Governo dovrà inoltre intervenire sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica in cui l'esercizio dell'azione penale avviene con citazione diretta a giudizio (di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale), ossia nei procedimenti – per specifici reati – in cui non si fa luogo all'udienza preliminare, prevedendo lo svolgimento di un'udienza nella quale il giudice (diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il giudizio) valuta, sulla base degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, se il

dibattimento debba essere celebrato o se, al contrario, debba intervenire una pronuncia di sentenza di non luogo a procedere qualora: sussiste una causa di estinzione del reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita; il fatto non è previsto dalla legge come reato, se risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato; l'imputato è una persona non punibile per qualsiasi causa; gli elementi acquisiti risultano insufficienti o contraddittori o comunque non consentono, quand'anche confermati in giudizio, una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria. Nella suddetta udienza, il Governo è inoltre delegato a fissare il termine, a pena di decadenza, per la richiesta del giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta o per la domanda di oblazione. In analogia con quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, la lettera *b*) delega il Governo a prevedere l'impossibilità per il giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, se ritiene che dal proscioglimento debba conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. Infine, con la lettera *c*) il Governo è delegato ad estendere alla sentenza di non luogo a procedere pronunciata al termine dell'udienza « filtro » per i procedimenti a citazione diretta, l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti della sentenza (articolo 426 del codice di procedura penale), di condanna del querelante alle spese e ai danni (articolo 427 del codice di procedura penale) e di impugnazione della sentenza (articolo 428 del codice di procedura penale).

Per quanto riguarda invece la disciplina della presentazione dell'appello, chiarisce che l'articolo 7 prevede otto specifici principi e criteri direttivi. In particolare, la riforma dovrà consentire al difensore di appellare la sentenza solo se munito di uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza stessa (lettera *a*)), ed eliminare le disposizioni che consentono di presentare l'im-

pugnazione nella cancelleria di un ufficio giudiziario diverso da quello che ha emesso l'atto da impugnare e di procedere con telegramma o raccomandata, disciplinando invece il deposito telematico dell'impugnazione (lettera *b*)). Sottolinea che la delega non prevede un regime speciale per l'impugnazione della sentenza da parte del difensore dell'imputato assente. Inoltre, nell'esercizio della delega il Governo dovrà: estendere le attuali ipotesi di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere, alle pronunce relative a tutti i reati (contravvenzioni o delitti) puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, con specifiche e limitate esclusioni (lettera *c*)). Analogamente, dovranno essere estese le attuali ipotesi di inappellabilità delle sentenze di condanna alle sentenze che condannano al lavoro di pubblica utilità (lettera *d*)); disciplinare l'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere negli stessi termini previsti per le sentenze di proscioglimento (lettera *e*)); prevedere l'attribuzione di specifici giudizi di appello alla competenza della Corte d'appello in composizione monocratica e disciplinare un rito camerale non partecipato per lo svolgimento di tali giudizi (lettere *f*) e *g*)); prevedere l'applicazione del rito camerale non partecipato anche nei casi nei quali è oggi consentito il rito camerale purché ne faccia richiesta l'imputato o il suo difensore e non sia necessario rinnovare l'istruttoria dibattimentale nei casi in cui si procede con udienza in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 599 del codice di procedura penale (lettera *h*)).

Inoltre, precisa che, ai sensi dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, il Governo dovrà intervenire sulle condizioni di procedibilità, prevedendo la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni stradali colpose gravi (lettera *a*)), la remissione tacita della querela in caso di mancata comparizione del querelante all'udienza nella quale sia stato citato in qualità di testimone (lettera *c*)) e l'obbligo in sede di querela di dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni,

ammettendosi a tale fine anche l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (lettera *b*)).

Fa presente che ulteriori principi e criteri direttivi delegano il Governo a intervenire: sui criteri di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, prevedendo la rideterminazione dell'ammontare della pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva in un importo non superiore a 180 euro, in luogo dell'attuale misura di 250 euro (articolo 9); sulla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni, prevedendo, alla lettera *a*) dell'articolo 10 una causa di estinzione di alcune contravvenzioni, destinata a operare già nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata nonché la possibilità di sostituire il pagamento con la prestazione di lavoro di pubblica utilità o di attenuazione della pena in caso di adempimento tardivo. Ai sensi della lettera *b*) dell'articolo 10, il Governo, dovrà individuare le contravvenzioni per le quali consentire l'accesso alla causa di estinzione di cui alla lettera *a*) tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, salvo che concorrano con delitti, mentre la lettera *c*) prevede che l'Esecutivo dovrà mantenere fermo l'obbligo di riferire la notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale. La lettera *d*), da ultimo, delega il Governo a prevedere la sospensione del procedimento penale dal momento della iscrizione della notizia di reato nel registro delle notizie di reato fino al momento in cui il pubblico ministero riceve comunicazione dell'adempimento o dell'inadempimento delle prescrizioni e del pagamento della somma di denaro di cui alla lettera *a*) e la fissazione di un termine massimo per la comunicazione stessa; sul controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione, per dare seguito a una pronuncia della CEDU, prevedendo uno strumento di impugnazione del decreto di perquisizione o di convalida

della perquisizione, anche quando ad essa non consegua un provvedimento di sequestro (articolo 11).

Ricorda che il legislatore delegato dovrà inoltre ai sensi dell'articolo 12, introdurre termini di durata del processo penale, che il CSM potrà modificare – in relazione alle specificità di ciascun ufficio giudiziario – con cadenza biennale (lettera *b*) del comma 1). Ai sensi della lettera *a*) del medesimo comma 1, i singoli magistrati, nell'esercizio delle rispettive funzioni, dovranno adottare misure organizzative del proprio lavoro tali da assicurare la definizione dei processi penali nel rispetto: dei termini previsti dalla legge n. 89 del 2001 nei procedimenti per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione e l'economia; di un anno per il primo grado, due anni per il secondo grado, un anno per il giudizio di legittimità, nei procedimenti per i reati attribuiti alla competenza del tribunale in composizione monocratica; di 2 anni per il primo grado, due anni per l'appello e 1 anno per il giudizio in cassazione, per i reati attribuiti alla competenza del tribunale in composizione collegiale; la mancata adozione di tali misure (e non il mancato rispetto dei termini), se imputabile a negligenza inescusabile, potrà rilevare a titolo di responsabilità disciplinare (lettera *c*)); i termini di durata del processo, così delineati dal legislatore delegato, potranno essere variamente modificati dal Consiglio Superiore della Magistratura, sentito il Ministro della giustizia, ogni 2 anni, diversificando la durata del processo in relazione a ciascun ufficio giudiziario (lettera *b*)).

Osserva che, ai sensi dell'articolo 13, nell'esercizio dovranno essere individuati principi e criteri direttivi per la riforma dei giudizi di impugnazione delle sentenze di condanna. In particolare, il Governo dovrà disciplinare una istanza mediante la quale le parti, alla scadenza dei termini di durata del processo fissati in sede di riforma, possono sollecitare la trattazione del giudizio di impugnazione avverso la sentenza di condanna in primo grado. Dalla presentazione dell'istanza il processo

dovrà essere definito entro 6 mesi. Spetterà ai dirigenti degli uffici giudiziari e ai singoli magistrati assicurare il rispetto di tali termini dettando idonee misure organizzative. In caso di violazione del termine dovuta a negligenza inescusabile, potranno essere applicate sanzioni disciplinari, ma non prima del 1° gennaio 2024. Nel dettaglio il Governo dovrà consentire alle parti di presentare istanza di immediata definizione del processo quando siano decorsi i termini di durata dei giudizi in grado di appello e in cassazione stabiliti ai sensi dell'articolo 12. Allo spirare dei 2 anni previsti per l'appello, e dell'anno previsto per il giudizio di legittimità (o dei diversi termini fissati dal CSM anche in relazione allo specifico ufficio giudiziario), dunque, le parti potranno sollecitare la trattazione del giudizio (lettera *a*)); se è presentata l'istanza di immediata definizione del processo, lo stesso deve essere definito entro 6 mesi (lettera *b*)); tanto i termini di durata del processo (previsti dall'articolo 12 e richiamati dalla lettera *a*), quanto i 6 mesi previsti dopo l'istanza (previsti dalla lettera *b*)) potranno essere sospesi nelle ipotesi nelle quali si sospende la prescrizione ai sensi dell'articolo 159, primo comma, del codice penale (lettera *c*)); prevedere che il capo dell'ufficio giudiziario adotti delle misure organizzative idonee a consentire il rispetto del termine semestrale per la definizione del giudizio, una volta depositata l'istanza (lettera *d*)); qualificare come illecito disciplinare la violazione, dovuta a negligenza inescusabile (lettera *e*)); introdurre una disposizione transitoria per rimandare al 1° gennaio 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni sulla responsabilità disciplinare dei magistrati in caso di violazione del termine semestrale per la conclusione del giudizio – in grado d'appello o in cassazione – dalla presentazione dell'istanza (lettera *f*)).

Segnala che il Capo II, che reca modifiche al codice penale, è composto dal solo articolo 14, recante disposizioni in materia di sospensione della prescrizione. In questo caso, dunque, il disegno di legge non prevede una delega al Governo, ma

interviene direttamente sulla disciplina del codice penale con la finalità di: modificare l'istituto – introdotto dalla legge n. 3 del 2019 – che blocca la prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, prevedendo, dopo una sentenza di assoluzione, che il termine di prescrizione continui a decorrere e, dopo una sentenza di condanna, che il termine sia sospeso fino alla pronuncia definitiva (modifica del secondo comma dell'articolo 159 del codice penale), salva l'ipotesi di assoluzione in appello; consentire, in caso di assoluzione in appello dopo la condanna in primo grado, il computo dei periodi di sospensione della prescrizione maturati dopo la condanna (nuovo terzo comma dell'articolo 159 del codice penale); prevedere che, in caso di assoluzione in primo grado, se il termine di prescrizione scade entro un anno dal deposito della sentenza, che lo stesso sia sospeso per massimo un anno e mezzo, al fine di consentire il giudizio di appello, e per massimo 6 mesi, al fine di consentire il giudizio in cassazione (nuovo quarto comma dell'articolo 159 del codice penale). Se durante tali sospensioni, si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati e, in caso di conferma dell'assoluzione in appello, tali periodi di sospensione dovranno essere nuovamente computati (nuovo quinto comma dell'articolo 159 del codice penale). Infine, in base al nuovo sesto comma dell'articolo 159 del codice penale, in caso di concorso tra la causa di sospensione del quarto comma (per sentenza di assoluzione in prossimità dello spirare del termine di prescrizione) e le altre cause sospensive previste dal primo comma del medesimo articolo (autorizzazione a procedere, deferimento ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, assenza dell'imputato o rogatoria all'estero), il termine è prolungato per il periodo corrispondente.

Rammenta che il capo III (articoli 15 e 16) contiene norme immediatamente prelettive che prevedono misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti pendenti presso le corti di appello. L'articolo

15, il cui contenuto è stato anticipato nel decreto-legge n. 34 del 2020, in corso di conversione, introduce modifiche alla disciplina dei giudici ausiliari in appello. In particolare il comma 1, modifica gli articoli 62 e 63 del decreto-legge n. 69 del 2013, aumentandone il numero da 350 a 850 (lettera *b*) e consentendo il loro impiego anche nei procedimenti penali (lettera *a*). Il comma 2 prevede che, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, venga adottato il decreto di cui all'articolo 65, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, per la rideterminazione della pianta organica a esaurimento dei giudici ausiliari e per le modalità e i termini di presentazione delle domande, il comma 3 e il comma 4 dispongono la copertura degli oneri derivanti dai commi precedenti.

Fa presente che l'articolo 16 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F2 in aggiunta alla facoltà di assunzioni ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, con la specifica finalità di dare attuazione a un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari

pendenti, nonché per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale. In proposito, rilevo che l'articolo 255 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto rilancio), in corso di conversione ha autorizzato il Ministero della giustizia ad assumere un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1, in aggiunta alla facoltà di assunzioni ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, per le medesime finalità indicate dall'articolo in esame.

Evidenzia, in fine, che il capo IV (articoli 17 e 18) contiene le disposizioni finanziarie in particolare, l'articolo 17 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 15 e 16. Da ultimo, l'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2019. Doc. LXVII, n. 3 (<i>Esame, limitatamente alle parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 16.10.

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2019. Doc. LXVII, n. 3.

(Esame, limitatamente alle parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della Relazione in titolo.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che la presentazione annuale al Parlamento della Relazione in esame è prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 185 del 1990, e che il documento è stato presentato al Parlamento lo scorso 7 maggio.

Ricorda, inoltre, che l'esame della Relazione può concludersi con l'approvazione di una risoluzione, a norma dell'articolo 117 del Regolamento.

Simona SURIANO (M5S), *relatrice*, prima di passare all'esame della relazione, richiama brevemente le linee di tendenza internazionale dei trasferimenti internazionali di sistemi d'arma, così come lo ha autorevolmente delineato l'edizione 2019 dell'Annuario dell'Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (SIPRI).

Segnala che il SIPRI sottolinea una crescita costante nel volume dei trasferimenti che oggi ha raggiunto il livello più alto dalla fine della Guerra fredda.

Tale aumento conferma la tendenza ascendente iniziata nei primi anni 2000, segnata dalla presenza di cinque maggiori fornitori di armi (USA, Russia, Francia, Germania e Cina) che rappresentano il 75 per cento del volume totale delle esportazioni a livello globale.

Evidenzia che, a partire dal 1950, USA e Russia (o URSS, prima del 1992) sono sempre stati di gran lunga i maggiori fornitori di sistemi d'arma e, insieme a

quelli dell'Europa occidentale, hanno storicamente dominato la classifica dei primi dieci fornitori.

Asia e Oceania sono state le principali regioni d'importazione, rappresentando il 40 per cento del volume globale delle importazioni di sistemi d'arma nel 2014-2018, mentre Il Medio Oriente ha rappresentato il 35 per cento delle importazioni, con un flusso in aumento del 87 per cento tra 2009 ed il 2018.

Sottolinea che, al contrario, il flusso di armi verso tutte le altre regioni è diminuito tra i due periodi: del 36 per cento verso le Americhe, del 13 per cento verso l'Europa, del 6,7 per cento verso Asia e Oceania e del 6,5 per cento verso l'Africa.

I cinque maggiori importatori di armi sono stati Arabia Saudita, India, Egitto, Australia e Algeria, che insieme rappresentano il 35 per cento delle importazioni totali. Il gruppo dei principali importatori è più eterogeneo e ha visto più cambiamenti nel tempo rispetto a quello dei principali esportatori.

Passando al quadro normativo vigente in materia, definito principalmente dalla legge n. 185 del 1990, rileva che ai fini di questa legge rappresentano materiali di armamento quei prodotti che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

La citata legge n. 185 individua in via generale e preventiva alcune fattispecie di divieto a esportare ed importare i materiali d'armamento ed i requisiti indispensabili per poter operare nel settore e fissa dettagliatamente le modalità e le varie fasi dei procedimenti autorizzativi, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme.

Precisa, in particolare, che la richiamata normativa vieta l'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario di materiale d'armamento quando queste contrastino con il principio della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, con gli impegni assunti dal nostro Paese, con

gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei prodotti per la difesa.

Sottolinea che l'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali l'armamento sono altresì vietati quando il Paese destinatario è in stato di conflitto armato, in contrasto con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite; nel caso sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture di armi da parte di organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; quando la politica del Paese destinatario contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione; quando il Paese destinatario destini al bilancio militare risorse eccedenti le proprie esigenze di difesa.

La normativa consente l'effettuazione delle operazioni relative ai prodotti per la difesa, solo alle imprese iscritte nel registro delle imprese del settore della difesa.

Rileva che, al fine di recepire nell'ordinamento giuridico italiano il contenuto della direttiva 2009/43/CE, nel corso della precedente legislatura è stato emanato il decreto legislativo n. 105 del 2012, che ha novellato in più punti la legge n. 185.

L'aggiornamento della stessa legge n. 185 è stato realizzato per adeguare il sistema dei controlli ai cambiamenti intervenuti nel commercio di armi. Un settore su cui la globalizzazione ha provocato una serie di profonde trasformazioni a livello europeo e internazionale. Ricorda che modifiche alla legge n. 185 erano già intervenute con la legge 146 del 2003 che aveva profondamente semplificato gli scambi intracomunitari per i programmi di collaborazione governativa che vedano coinvolti più Stati.

Le modifiche sono intervenute su molte previsioni della legge n. 185 con l'estensione dei controlli a una serie di attività prima non previste, come ad esempio l'intermediazione e la delocalizzazione produttiva. I controlli previsti dalla legge n. 185 sono estesi alle armi da fuoco se

esportate a forze armate o di polizia. Sono state introdotte una serie di modifiche sostanziali al trasferimento di materiali d'armamento all'interno dell'Unione europea.

In sostanza, la disciplina prevede ora due canali di autorizzazioni: uno per i trasferimenti tra i Paesi dell'Unione ed una per tutti gli altri Stati.

Evidenzia, in particolare, che ai sensi del nuovo articolo 10-*bis* il trasferimento di materiali di armamento a destinatari stabiliti nel territorio dell'Unione europea può essere effettuato solo dai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 3 della legge n. 185 ed è soggetto ad autorizzazione preventiva.

Non è invece richiesta alcuna autorizzazione per l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero per il suo attraversamento, se tale trasferimento è stato autorizzato da un altro Stato membro della UE: l'unico limite risiede nella salvaguardia della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico.

I fornitori impegnati in tali trasferimenti intracomunitari utilizzeranno autorizzazioni di tipo generale, globale o individuale, mentre per la successiva eventuale esportazione verso destinatari residenti in Stati terzi potranno essere posti divieti o vincoli, e anche essere richieste garanzie sull'impiego dei materiali interessati.

Non è invece sottoposta a vincoli o divieti l'esportazione di componenti di materiali di armamento o di parti di ricambio di essi, qualora sia stata fornita da parte del destinatario una dichiarazione attestante che essi sono integrati nei propri prodotti, salvo i casi in cui tali trasferimenti possano nuocere gravemente alla sicurezza nazionale. Ricorda che si richiede autorizzazione preventiva anche per le operazioni di intermediazione commerciale di materiali di armamento che riguardino soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 della legge n. 185. È inoltre salvaguardata l'applicabilità delle norme che disciplinano il trasferimento di materiali di armamento classificati.

Segnala, nel quadro degli accordi definiti nell'ambito delle Nazioni Unite, il

Trattato sul commercio delle armi (ATT), adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nell'aprile 2013 ed entrato in vigore il 24 dicembre 2014. Tale trattato è stato ratificato dal nostro Paese – primo tra gli Stati membri dell'UE – in data 2 aprile 2014 sulla base della legge 4 ottobre 2013, n. 118.

Nel capo II della legge (articoli da 6 a 8) sono individuati i principali organismi di coordinamento e controllo in materia di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Nello specifico, evidenzia che l'articolo 7 istituisce presso il Ministero degli Affari esteri un comitato consultivo, composto da rappresentanti dello stesso ministero e da rappresentanti dei Ministeri dell'Interno, della Difesa, dello Sviluppo economico, dell'Economia e delle finanze e dell'Ambiente. Il comitato ha il compito di esprimere pareri al Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per gli scambi di materiali di armamento.

Rileva che all'interno del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) di cui all'articolo 7-*bis*, rappresenta l'autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni, per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla legge n. 185 del 1990.

L'articolo 5 della legge n. 185 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri riferisca al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

A tale documento sono allegate le relazioni sulle attività di competenza dei Ministri degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e dello Sviluppo economico.

La relazione contiene una serie d'indicazioni analitiche – per tipi, quantità e valori monetari – degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite in-

dicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla legge n. 185.

La relazione include, inoltre, la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 della legge, nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel Registro nazionale delle imprese.

Ricorda che è attualmente all'esame, in sede referente, delle Commissioni Affari esteri e Difesa del Senato il progetto di legge S. 1049, d'iniziativa dei senatori Ferrara ed altri finalizzato a modificare ampiamente la legge n. 185, adattandola al nuovo contesto strategico e geopolitico del nostro tempo.

Il coinvolgimento di armamenti italiani in conflitti non considerati legittimi, o non riconosciuti come tali dalla comunità internazionale, ha in effetti evidenziato i limiti della normativa.

Evidenzia che, sebbene si sia sostenuto, da più parti, che il trasferimento di materiali sia sempre avvenuto osservando pedissequamente il dettame normativo, è innegabile che alcune transazioni siano avvenute contravvenendo ai principi ispiratori della norma stessa, evidenziando alcune lacune che necessitano di essere colmate. I casi più evidenti, portati anche all'attenzione del Parlamento, sono stati quello del conflitto in Yemen e dell'offensiva turca in Siria.

Conseguentemente, la proposta di legge in esame mira ad imporre divieti, controlli e verifiche più stringenti, a rendere più trasparente la relazione annuale del Governo, ad assegnare maggiori poteri di indirizzo e controllo al Parlamento e a responsabilizzare il Governo sulla materia, istituendo il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), inizialmente previsto dal testo del 1990 e successivamente soppresso.

Rileva che la proposta di legge amplia inoltre i casi in cui l'esportazione di materiali di armamento debba essere vietata, imponendo che le esportazioni possano essere dirette solo a Paesi che, pur coinvolti in conflitto armato, si muovano nel rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite (e che, quindi, partecipino ad eventuali conflitti in ottemperanza alle disposizioni del Capitolo VII della Carta e dietro autorizzazione del Consiglio di Sicurezza).

Con questa modifica si fa riferimento – indirettamente – all'obbligo degli Stati al rispetto del principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto di soluzione pacifica delle controversie, codificato dal Capitolo VI della medesima Carta.

L'intervento normativo ha lo scopo di meglio definire quali siano i criteri per valutare l'esistenza di violazioni del diritto internazionale che, ai sensi della presente legge, implicherebbero un divieto all'esportazione di armamenti.

A tal fine, si prevede che l'accertamento delle violazioni possa avvenire anche tramite documenti non vincolanti – purché votati dagli organi competenti a livello internazionale o adottati dalle organizzazioni con accordo degli Stati membri.

Evidenzia che, inoltre, si espande il novero delle organizzazioni internazionali dalle quali tali documenti possono essere adottati, non più limitandolo alle Nazioni Unite, all'UE o al Consiglio d'Europa, ma aprendo, ad esempio, all'OSCE ed ai documenti anche non vincolanti del Parlamento Europeo.

Si introduce, inoltre, un divieto di esportazione verso i Paesi coinvolti in conflitti armati che non abbiano firmato il Trattato sul commercio delle armi del 2013, ma vengono, tuttavia, previste possibilità di deroga previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio. Un eventuale abuso di detti poteri viene mitigato dall'obbligo di specificare le motivazioni della deroga, obbligo che inserisce un'importante elemento di responsabilità politica

del Consiglio dei Ministri, volto a contro-bilanciare un potenziale uso indiscriminato dello strumento derogatorio.

Si assegna altresì al MAECI il compito d'individuare mediante decreto una lista di Paesi in conflitto verso i quali le esportazioni debbano essere vietate, stabilendo altresì le modalità di prima attuazione e le successive attività di monitoraggio e di aggiornamento della medesima lista.

L'aspetto innovativo delle modifiche inerenti i controlli è l'istituzione di un nucleo ispettivo interforze, composto da personale del Corpo della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, che opera sotto il coordinamento del CISD e del MAECI.

Venendo ora ai contenuti della Relazione 2019, trasmessa alle Camere il 7 maggio scorso, evidenzia che, per quanto riguarda i dati forniti dal MAECI, il valore complessivo delle autorizzazioni per movimentazioni di materiali d'armamento è stato di 5,38 miliardi di euro, di cui 5,17 miliardi in uscita dall'Italia e 215 milioni in entrata, escluse le comunicazioni intracomunitarie, UE/Spazio economico europeo.

Il valore totale delle autorizzazioni in uscita nel 2019 conferma il *trend* in discesa, iniziato a partire dal 2016, facendo registrare una variazione dell'1,38 per cento rispetto ai valori dell'anno precedente con delle variazioni ancora più marcate se confrontate con il valore del 2017 (-49,35 per cento, praticamente la metà) e del 2016 (- 65,30 per cento, cioè circa un terzo).

Il calo nel valore totale nel periodo 2016-2019 è principalmente imputabile alla diminuzione delle autorizzazioni individuali d'esportazione, sia in termini numerici di provvedimenti rilasciati – si passa dai 2.599 del 2016 ai 2.186 del 2019 (2.421 nel 2017 e 2.327 nel 2018) –, sia in termini di valori.

Osserva che in questa tipologia di operazioni le variazioni percentuali rispetto a ciascun anno sono anche maggiori rispetto a quelle totali di cui sopra: si va dal -14,50 per cento rispetto al valore 2018,

-57,05 per cento rispetto al 2017, fino al -72,09 per cento in confronto con il valore del 2016.

Per il 2019 la marcata diminuzione registrata nelle autorizzazioni individuali di esportazione viene solo in parte contrastata da un maggior utilizzo delle licenze globali e generali.

Nel periodo 2016- 2019, infatti, per queste tipologie si registra una crescita sia delle licenze in vigore sia dei valori dei materiali esportati. Il valore delle licenze globali di progetto (LGP) per programmi di cooperazione registrato nel 2019, pari a poco più di 462 milioni, è il 32,63 per cento in più di quello del 2018 (348 milioni), il 66,49 per cento in più di quello del 2017 (277 milioni) e poco meno del doppio (92,22 per cento in più) di quello del 2016 (240 milioni).

Evidenzia che il maggior ricorso all'utilizzo di licenze globali di progetto (LGP), introdotte come strumento di semplificazione a partire dal 2011, ha creato di contro un ricorso sempre minore alle autorizzazioni individuali per programmi di cooperazione.

Un discorso simile può ritenersi valido anche per le autorizzazioni globali e per quelle generali di trasferimento che iniziano praticamente il loro corso operativo nel biennio 2016-2017. Il valore delle autorizzazioni di intermediazione nel 2019, con un incremento rispetto al 2018 di un ordine (da 39 milioni a 457 milioni), contribuisce, insieme alle licenze generali e globali, a ridurre il marcato calo evidenziato per le autorizzazioni individuali.

Il numero dei Paesi destinatari delle licenze di esportazione nel 2019 è stato di 84 come nel 2018, rispetto agli 85 del 2017 (e 82 del 2016), a fronte di un numero medio degli Stati destinatari delle vendite nei quinquenni di riferimento 2011-2015, 2001-2005 e 1991-1995, rispettivamente di 78, 62 e 56 Stati.

Osserva che mentre nel 2018 un solo Stato è risultato destinatario di licenze di valore complessivo superiore al miliardo di Euro, nel 2019 nessun Paese ha superato tale soglia; ci sono stati 11 Paesi (7 nel 2018) con valori compresi tra 100 e

1.000 milioni di euro; 19 (23 nel 2018) con valori compresi tra 10 e 100 milioni; 22 (23 nel 2018) con valori compresi tra 1 e 10 milioni; 32 (30 nel 2018) con valori inferiori a 1 milione.

Nel 2019 il valore dei trasferimenti intracomunitari e delle esportazioni rispettivamente nei Paesi UE e NATO è stato pari al 37,3 per cento del totale (1.615 autorizzazioni); il rimanente 62,7 per cento ha interessato Paesi extra UE/NATO (571 autorizzazioni).

Nel 2018 tali valori erano stati pari rispettivamente al 27,2 per cento (1.731 autorizzazioni) e 72,8 per cento (596 autorizzazioni); nel 2017, al 42,5 per cento (1.843 autorizzazioni) e 57,5 per cento (578 autorizzazioni), nel 2016 al 36,9 per cento e 63,1 per cento.

Il MAECI sottolinea che sulla ripartizione dei dati del 2019 grava la consistenza dell'autorizzazione di circa 871 milioni di euro per una fornitura all'Egitto di 32 elicotteri (24 AW149 + 8 AW189), senza la quale la ripartizione dei valori sarebbe del 47,4 per cento verso i Paesi UE/NATO e del 52,6 per cento verso quelli extra UE/NATO.

Sottolinea che tra i primi venticinque Stati destinatari di licenze individuali di esportazione nel 2019, si nota che l'Egitto, decimo nel 2018, si colloca al primo posto con 871,7 milioni, seguito dal Turkmenistan (446,1 milioni), che nel 2018 non era stato destinatario di alcuna licenza.

Segue il Regno Unito, con 419,1 milioni, che torna così tra i primi sbocchi italiani nel settore dopo la flessione che l'aveva portato a essere nono nel 2018; – fra i primi 10, vi sono quattro Paesi NATO, dei quali due dell'UE, due dell'Africa settentrionale (Egitto e Algeria) e due asiatici (Turkmenistan e Corea del Sud), l'Australia, che da quattordicesima nel 2018 diventa sesta e il Brasile, che da trentesimo diventa decimo.

Nell'ambito della contrazione complessiva del valore delle autorizzazioni nel 2019, tutte le aree geografiche hanno fatto registrare incrementi ad eccezione dell'Africa settentrionale e Vicino Medio Oriente, con una quota sul totale mondiale

del 32,65 per cento (era stata il 48,27 per cento nel 2018), l'Asia con una quota sul totale mondiale dell'8,22 per cento (21,58 per cento nel 2018) e l'Africa centro-meridionale, con una quota sul totale mondiale dello 0,64 per cento (0,78 per cento nel 2018).

Osserva che la contrazione complessiva del valore delle autorizzazioni nel 2019 è essenzialmente legata al rilevante decremento nelle aree dell'Africa settentrionale e Vicino Medio Oriente e dell'area asiatica, oltre ad un calo più contenuto anche nell'area dell'Africa centro-meridionale.

Le altre aree geografiche, che pur hanno fatto registrare incrementi nei valori di esportazione, non compensano la contrazione totale di circa 700 mln tra il valore 2018 e quello 2019.

Evidenzia la lieve ripresa, rispetto al 2018, dei valori nell'UE, per continuità territoriale tradizionale primo mercato di sbocco per le autorizzazioni all'esportazione di materiali d'armamento italiani: nel 2019 il valore complessivo delle autorizzazioni individuali all'esportazione nell'UE/NATO è stato di 1,2 miliardi (in crescita rispetto agli 1,1 miliardi del 2018, ma sempre in diminuzione rispetto a 3,6 miliardi del 2017).

Fra i Paesi membri dell'UE, innanzitutto, nel Regno Unito il valore delle autorizzazioni sia stato pari a 419 milioni (in ripresa rispetto ai 99 milioni del 2018); in Germania a 213 milioni (sostanzialmente in linea con il dato dei 218 milioni del 2018); in Francia 274 milioni (in ripresa rispetto ai 144 milioni del 2018); in Spagna i 65 milioni del 2019 confermano il calo già evidenziato dai 100 milioni del 2018, rispetto ai 440 milioni del 2017.

Osserva che prosegue la contrazione nel valore delle autorizzazioni per programmi intergovernativi, con Regno Unito (10 milioni a fronte dei 19 del 2018 e di un miliardo nel 2017), Germania (32 milioni a fronte dei 56 del 2018 e dei 451 nel 2017), Spagna (1,4 milioni a fronte degli 11 del 2018 e dei 400 nel 2017) mentre si è rivelato in crescita il valore delle autorizzazioni per programmi intergovernativi

con la Francia (36 milioni a fronte dei 17 del 2018, ma sempre in calo rispetto agli 89 del 2017).

Le autorizzazioni all'esportazione relative a programmi/accordi intergovernativi nel 2019 hanno costituito il 4,6 per cento del valore totale, con un lieve incremento rispetto al 2018 (3,5 per cento), ma sempre in forte calo rispetto al dato del 2017 (21,8 per cento). Ricorda che, come già nel 2018, la quasi totalità di tali autorizzazioni è stata verso Paesi NATO-UE (76,57 per cento), con l'unica eccezione del programma Alenia/Aermacchi/Embraer AMX con il Brasile (23,43 per cento).

Anche nel 2019 la categoria « materiali » costituisce, sia per valore complessivo che per numero di articoli, la tipologia maggioritaria degli oggetti esportati (90,67 per cento), seguita dai « ricambi » (4,34 per cento), dalle « tecnologie » (2,85 per cento) e dai « servizi » (2,14 per cento).

Sempre secondo i dati prodotti dal MAECI, emerge che le prime quindici società esportatrici hanno un peso finanziario del 92,68 per cento sul totale del valore esportato con licenze individuali.

Rileva che i primi cinque operatori del settore sono stati nel 2019 Leonardo S.p.A. (58,06 per cento), Elettronica S.p.A. (5,51 per cento), Calzoni S.r.l. (4,35 per cento), Orizzonte sistemi navali (4,22 per cento) e IVECO *Defence Vehicles* S.p.A. (4,14 per cento), che hanno rappresentato il 76 per cento circa del valore. Tra esse, Leonardo è risultata destinataria del 32,80 per cento del totale delle autorizzazioni.

Per quanto attiene alle importazioni, evidenzia che il valore delle 191 licenze individuali di importazione è stato di 214,9 milioni, di cui il 68,19 per cento proviene dagli USA (-55,20 per cento rispetto al valore del 2018), mentre il 14,05 per cento proviene da Israele e l'8,67 per cento dalla Svizzera. Il dicastero rimarca come il quadro descritto non comprenda le importazioni da Paesi UE/SEE, non essendo le stesse soggette ad autorizzazione dell'UAMA.

Ricorda che l'UAMA si avvale, al fine del rilascio di autorizzazioni all'esportazione e importazione per/da Stati extra

NATO/UE, del parere di un Comitato consultivo, nominato dal MAECI, presieduto da un rappresentante del citato Ministero e del quale sono membri altresì i rappresentanti dei Ministeri dell'Interno, della Difesa, dello Sviluppo economico, dell'Economia e del Ministero dell'Ambiente nonché dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In tale veste viene espletata l'attività autorizzativa, sulla base delle valutazioni formulate da un costante monitoraggio della situazione geo-politica e strategica dei Paesi e delle aree regionali interessate dalle forniture dei materiali di armamento.

Osserva, inoltre, che detta attività riprende gli orientamenti e gli sviluppi registrati nei pertinenti fora internazionali (ONU, UE, OSCE, Intesa di Wassenaar e Trattato sul commercio delle armi), nonché le considerazioni riguardanti l'attuazione e la revoca di embarghi militari e l'applicazione di restrizioni all'esportazione verso Paesi responsabili di accertate gravi violazioni dei diritti umani.

In presenza di informazioni classificate, il Dipartimento informazioni per la sicurezza esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni alle trattative, delle autorizzazioni globali e delle autorizzazioni individuali per i trasferimenti intracomunitari, e delle autorizzazioni per le operazioni con paesi non appartenenti all'Unione europea.

A tale proposito ricorda che il direttore dell'UAMA, ministro plenipotenziario Cutillo, nell'audizione presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni del 3 marzo scorso ha precisato che, in relazione all'operazione di fornitura di due fregate *Fremm* all'Egitto, è intervenuta una prima autorizzazione alle trattative, ma in questa fase non è stata investita l'autorità politica, come aveva del resto già affermato in una precedente audizione presso la medesima Commissione, la Segretaria Generale del MAECI, Ambasciatore Belloni.

Non è stata quindi rilasciata un'autorizzazione all'esportazione in quanto l'azienda, la Fincantieri, non ha presentato

una domanda in tal senso né nel corso dell'istruttoria – riguardante soltanto la fase di avvio della negoziazione delle forniture – sono emerse limitazioni o controindicazioni parte del MAECI e del Ministero della Difesa. Per quanto attiene ai dati di competenza del Ministero dell'interno, si evince che, nel corso del 2019, non sono state rilasciate autorizzazioni all'importazione temporanea effettuata da imprese straniere per partecipare a fiere campionarie, mostre e attività dimostrative, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lett. e) della legge n. 185.

Sono stati rilasciati, invece, settanta nulla-osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero (articolo 2, comma 6, della legge n. 185).

Rileva che nell'ambito dei controlli e nelle procedure stabilite dalla legge n. 185, il Ministero della Difesa interviene sia nel rilascio di alcune peculiari autorizzazioni sia per fornire al MAECI il necessario parere tecnico-operativo sulle restanti tipologie di operazioni, rilasciato previa valutazione dei risvolti di natura politico-militare e di sicurezza delle operazioni.

Tale parere tiene conto, in particolare: dei vantaggi che possano derivare dalla conoscenza delle caratteristiche tecniche del materiale da parte del Paese acquirente; delle conseguenze che i materiali esportati potrebbero determinare negli equilibri dell'area strategica del Paese importatore; dell'impatto che la transazione può avere nei confronti di analoghi approvvigionamenti nazionali; della valutazione del livello dei contenuti tecnologici in relazione alle limitazioni e ai vincoli posti dai regimi di controllo sulle esportazioni previsti dalle intese internazionali cui l'Italia aderisce; dell'eventuale esistenza di accordi internazionali che possano vincolare l'esportazione o dell'esistenza di *royalties* a favore dell'Amministrazione della Difesa.

Alla data del 31 dicembre 2019 risultano iscritte al Registro Nazionale delle imprese e consorzi d'impresе 347 società. Segnala, infine, che le società esportatrici hanno depositato le loro liste dei materiali

comprendenti un totale di 161.613 voci. All'atto, le imprese italiane partecipano a ventitré programmi intergovernativi.

Rileva che tutte le transazioni bancarie e le attività di finanziamento, anche estero su estero, connesse con le operazioni disciplinate dalla legge devono essere comunicate al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), che svolge anche una specifica funzione sanzionatoria nei confronti degli istituti di credito inosservanti dell'obbligo di comunicare tempestivamente i dati normativamente richiesti.

Il MEF acquisisce dagli istituti di credito, in via telematica, i dati relativi allo svolgimento di transazioni bancarie attinenti a operazioni di importazione, esportazione e transito di materiali di armamento che siano state preventivamente autorizzate da UAMA o dal Ministero della Difesa ovvero siano sottoposte ad autorizzazione al trasferimento da parte di altro Stato membro dell'UE in caso di importazioni intracomunitarie.

Poiché a partire dal 2018 non è più richiesto, per l'ingresso in Italia di materiali di armamento provenienti da altro Stato membro della Comunità Europea, il rilascio di alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità nazionale-UAMA – essendo sufficiente l'autorizzazione al trasferimento rilasciata dallo Stato membro –, il MEF ha provveduto ad aggiornare l'applicativo utilizzato per le comunicazioni concernenti le operazioni di importazione intracomunitaria di materiali di armamento.

Nel corso del 2019 il predetto applicativo è stato ulteriormente perfezionato, in particolare per raffinare la capacità di raccolta dati del sistema e la loro successiva elaborazione.

Durante l'anno di riferimento sono state effettuate, dagli operatori bancari, 17.678 segnalazioni inerenti a transazioni bancarie per operazioni di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento soggette alla disciplina della legge, per un importo complessivamente movimentato pari a oltre 10 mdi di euro.

Osserva che dal confronto con i dati del 2018 emerge che nel 2019 il numero delle

segnalazioni è sensibilmente aumentato, passando da 16.101 a 17.678 (+9,79 per cento), a conferma del pieno coinvolgimento degli istituti di credito nell'utilizzo dell'applicativo.

Anche il volume complessivo delle transazioni oggetto di segnalazione è aumentato rispetto all'anno precedente (10,3 miliardi di euro nel 2019 contro 9 miliardi di euro nel 2018), facendo esse riferimento a numerose operazioni autorizzate anche in epoca precedente al 2019 ed ancora in corso di validità temporale.

Nell'anno 2019 oltre il 67 per cento delle transazioni per introiti riferibili ad esportazioni definitive, senza includere gli importi accessori (vale a dire la concessione e gestione di garanzie e finanziamenti), è stato negoziato da tre istituti di credito.

Segnala, infine, che nell'anno in esame gli importi afferenti operazioni imputabili a licenze globali di programma di cooperazione hanno raggiunto un totale di oltre 626 milioni di euro, con una variazione pari a +60,33 per cento rispetto al 2018 (poco meno di 391 milioni di euro).

Per quanto riguarda la comunicazione, da parte d'istituti di credito e d'intermediari finanziari, di comunicare ogni attività di finanziamento, anche estero su estero, connessa con le operazioni di cui alla legge n. 185, nel 2019 sono pervenute quindici segnalazioni per un importo complessivo di oltre 39 milioni di euro. Nel 2018 erano invece pervenute diciassette segnalazioni per un importo complessivo di oltre 23 milioni di euro.

Conclusivamente, rileva l'opportunità di un accurato esame della relazione in titolo, eventualmente integrato da un breve ciclo di audizioni, auspicabilmente da svolgere assieme ai colleghi della IV Commissione, al fine di approfondire le grandi scelte strategiche sottese alle operazioni

concernenti l'import/export dei materiali d'armamento, per discutere i profili innovativi che dovrà assumere la disciplina di settore – il cui percorso di riforma è già stato avviato, come detto, dall'altro ramo del Parlamento – nonché per avviare il dibattito sulla riconversione dell'industria bellica.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO si associa alle considerazioni della relatrice, con particolare riguardo all'opportunità di procedere alla revisione della legge n. 185 del 1990, a trent'anni dalla sua entrata in vigore, ricordando che presso il Senato è già in corso l'esame di una proposta di legge finalizzata a questo scopo. Dichiara altresì la disponibilità del Governo a partecipare al ciclo di audizioni.

Erasmus PALAZZOTTO (LEU), associandosi alle riflessioni della relatrice, chiede di inserire tra i soggetti da audire anche i rappresentanti di *Amnesty international*, al fine di approfondire la situazione dei diritti umani in taluni Paesi destinatari delle nostre esportazioni di materiali di armamento.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 25 giugno 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.30.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	51
DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	51
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	54
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-04130 Maria Tripodi: Sul trasferimento all'aeroporto militare di Amendoloa (Foggia) dei velivoli F-35 B a decollo verticale	52
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	55
5-04131 Galantino: Sul concorso straordinario per marescialli riservato al personale arruolati ai sensi della legge n. 958/1986	52
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	57
5-04132 Ermellino: Sulle assunzioni di personale tecnico destinato agli arsenali e agli stabilimenti militari	53
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	59
5-04134 Ferrari: Sui velivoli F-35 B a decollo verticale	53
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	60

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 9.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà garantita anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.

C. 2537 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 24 giugno 2020.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Giulio CALVISI, con riferimento alla richiesta di chiarimenti

sui fondi utilizzati per finanziare il provvedimento, avanzata nella precedente seduta dal deputato Ferrari, conferma che le risorse sono state attinte da fondi del bilancio della Difesa, in considerazione della loro capienza e della contenuta esigenza finanziaria. Pertanto, esse non intaccano né le altre attività in programmazione, né quelle future. Quanto, invece, alle considerazioni della deputata Ferro, sullo scorrimento della graduatoria, evidenza che la novella apportata all'articolo 8 del decreto-legge n. 18 del 2020 rappresenta, di fatto, un ampliamento numerico delle previsioni assunzionali contenute nella norma che, dunque, corrisponde a uno scorrimento delle precedenti selezioni. Tutto ciò precisato, dichiara di condividere la proposta di parere.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) ringrazia il Sottosegretario Calvisi per le precisazioni fornite che, nonostante chiariscano che non verranno intaccate le attività volte a mantenere in efficienza lo strumento militare, confermano tuttavia che le risorse verranno comunque attinte dal bilancio della Difesa. Condivide l'esigenza di specificare, mediante l'osservazione apposta alla proposta di parere, che si proceda al conferimento degli incarichi a tempo determinato relativi al profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica tramite lo scorrimento della graduatoria della selezione per titoli e colloquio, già espletata e conclusa. Tuttavia – per le ragioni già esposte – preannuncia un voto contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, a maggioranza, approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 16.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-04130 Maria Tripodi: Sul trasferimento all'aeroporto militare di Amendolola (Foggia) dei velivoli F-35 B a decollo verticale.

Maria TRIPODI (FI) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Angelo TOFALO vi risponde nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Maria TRIPODI (FI) ringrazia il Sottosegretario Tofalo per la puntualità della risposta che dà contezza degli sforzi compiuti dal dicastero della Difesa, anche se rimangono vive le preoccupazioni per la possibile perdita di occupazione nel distretto tarantino. Si dichiara, dunque, parzialmente soddisfatta e formula l'auspicio che il Governo riesca a trovare una soluzione, mantenendo alto il livello di specializzazione delle nostre Forze armate.

5-04131 Galantino: Sul concorso straordinario per marescialli riservato al personale arruolati ai sensi della legge n. 958/1986.

Davide GALANTINO (FdI), illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Angelo TOFALO vi risponde nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Davide GALANTINO (FdI) osserva, con rammarico, come, a volte, i nostri militari debbano appellarsi alla politica per vedere riconosciuti i loro diritti. Ricorda, quindi, che il gruppo di Fratelli d'Italia ha più volte sollecitato il Governo ad assicurare identiche progressioni di carriera a tutto il personale e assicura che manterrà alta

l'attenzione su questo tema. Si dichiara, pertanto, parzialmente soddisfatto e auspica che possano essere presto adottate le opportune misure correttive.

5-04132 Ermellino: Sulle assunzioni di personale tecnico destinato agli arsenali e agli stabilimenti militari.

Alessandra ERMELLINO (M5S) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Angelo TOFALO vi risponde nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Alessandra ERMELLINO (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta che ribadisce la volontà del dicastero della Difesa di procedere anche in autonomia al fine di dare seguito alle assunzioni di personale tecnico degli arsenali e degli stabilimenti militari. Evidenzia, tuttavia, che rimangono incerte sia le stesse assunzioni sia i tempi nei quali queste avverranno. Ritene che questa situazione non sia compatibile con lo stato di criticità, quasi insostenibile, che la città di Taranto patisce ed auspica che l'Esecutivo voglia passare dalle parole ai fatti, poiché il territorio è oramai stanco di sentire solo annunci.

5-04134 Ferrari: Sui velivoli F-35 B a decollo verticale.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Angelo TOFALO vi risponde nei termini riportati (*vedi allegato 5*).

Erik Umberto PRETTO (LEGA), in qualità di cofirmatario, rileva che la risposta lascia aperti i dubbi sollevati nell'interrogazione, poiché conferma che è ancora in corso una riflessione sulla ripartizione del numero dei velivoli F-35B da assegnare all'Aeronautica, da un lato, e alla Marina militare, dall'altro. Rammenta che il gruppo della Lega ha sempre sostenuto tale programma di armamento e sottolinea come l'assegnazione alla Marina di un numero di velivoli inferiore a quello programmato potrebbe riflettersi negativamente sulle proprie capacità operative.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che l'interrogazione a risposta immediata n. 5-04133 a prima firma dell'onorevole Tondo, già rinviata nella seduta del 11 giugno, verrà trasformata e svolta in sede di interrogazioni ordinarie in Commissione. Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.35.

ALLEGATO 1

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 (C. 2537 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione Difesa,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2;

considerato il crescente impegno del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio nell'attuale fase emergenziale, che comporta un incremento della diagnostica molecolare e delle attività di studio sulla genomica virale, nonché il sostegno della rete militare di diagnostica e di sorveglianza per le malattie diffuse emergenti e riemergenti, risulta necessario poter disporre di unità aggiuntive di personale qualificato atto a garantire sia gli aspetti qualitativi che quantitativi relativi allo svolgimento delle attività in oggetto;

considerato altresì che la necessità di potenziare il suddetto personale risponde alle finalità di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, di garantire i livelli essenziali di assistenza e di sostenere e supportare le altre strutture del Servizio sanitario nazionale;

l'articolo 1-*bis*, di particolare interesse per la IV Commissione, novella l'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, aumentando da sei a quindici unità il numero massimo di incarichi individuali a tempo determinato, relativi al profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, che il Ministero della difesa può conferire in relazione all'incremento delle prestazioni a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

ai fini delle assunzioni previste dall'articolo 1-*bis* del provvedimento in esame, si proceda al conferimento dei suddetti incarichi mediante scorrimento della graduatoria della selezione per titoli e colloquio, già espletata e conclusa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04130 Maria Tripodi: Sul trasferimento all'aeroporto militare di Amendoloa (Foggia) dei velivoli F-35 B a decollo verticale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo al destino dei Gruppi di Volo attualmente insistenti nella base di Grottaglie, mi preme innanzitutto dare assicurazione del fatto che la Difesa intende mantenere la propria presenza nella località tarantina.

Su Grottaglie, infatti, la Stazione Aeromobili della Marina Militare continuerà ad ospitare il 4° gruppo di volo elicotteri, con i relativi supporti logistici; rappresenta, altresì, che sono in atto interlocuzioni in ambito governativo finalizzate a coinvolgere alcune realtà industriali nazionali già operanti nell'area e che hanno manifestato interesse a continuare nello sviluppo ulteriore – in loco – delle proprie attività. Al riguardo, preme evidenziare il progetto relativo allo « Spazioporto » per i voli suborbitali ed il polo industriale, sia con lo stabilimento Leonardo che con la piattaforma europea per la sperimentazione dei voli senza pilota.

Inoltre, il Dicastero ha sviluppato e individuato numerose progettualità funzionali per il rilancio della Città di Taranto e della relativa occupazione, nella prospettiva di acquisire vantaggi estesi e duraturi sull'intero territorio. Tali progettualità si stanno sviluppando attraverso l'istituto dell'ormai noto Contratto Istituzionale di Sviluppo di Taranto (CIS-Taranto) e del redigendo decreto « Cantiere Taranto », strumenti che potranno consentire una ripresa del territorio, in termini di investimenti ed occupazione, avviando, al contempo, la sua riconversione ambientale. Mi riferisco, solo a titolo di esempio, alla valorizzazione turistico-culturale di alcuni siti dell'Arse-

nale Marittimo Militare, all'ammodernamento del Ponte Girevole di Taranto che consente l'accesso delle navi in Mar Piccolo, alla manutenzione del Castello Aragonese e all'ammodernamento dell'Arsenale Marittimo Militare e della Caserma « Castrogiovanni » per la realizzazione della Scuola Allievi Carabinieri.

Relativamente alla dislocazione della componente STOVL (*Short Take Off and Vertical Landing*) dei velivoli F-35, il tema è connotato da implicazioni di natura operativa, organica, logistica ed infrastrutturale tali da aver reso necessarie, da parte della Difesa, valutazioni protratte, approfondite ed articolate che – è opportuno evidenziarlo – sono state effettuate anche ad opera di precedenti compagini governative e risalgono in buona parte a trascorse legislature. A riprova di ciò, i lavori inizialmente previsti sulla base di Grottaglie – peraltro effettuati solo in una minima parte, comunque funzionale ai futuri impieghi della base – furono sospesi già nel 2016.

I criteri adottati sono – da tempo – una linea guida estesa a tutti i programmi di riorganizzazione della componente operativa dello strumento militare, che a fattor comune perseguono i criteri di razionalizzazione, integrazione interforze e riduzione del peso logistico, allo scopo di consentire flessibilità e agilità di impiego, criteri, peraltro, ripresi dalle linee di indirizzo del Ministro della difesa.

Per quanto attiene al tema della dislocazione delle due componenti a decollo verticale, esso è da tempo oggetto di

un approfondimento, guidato dallo Stato Maggiore della Difesa unitamente alle Forze Armate interessate e condotto nell'ottica di favorire il processo di integra-

zione e la ottimizzazione nell'utilizzo della preziosa capacità STOVL, nel rispetto delle peculiarità di impiego proprie di ciascuna delle due Forze Armate.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-04131 Galantino: Sul concorso straordinario per marescialli riservato al personale arruolati ai sensi della legge n. 958/1986.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La risposta all'interrogazione oggi in discussione riprende i contenuti di un precedente intervento del Governo, dinanzi a questa Commissione, in data 13 febbraio 2020, sul medesimo argomento.

Il concorso straordinario per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è stato previsto, per il solo anno 2018, dal provvedimento di riordino dei ruoli e delle carriere, emanato con il Decreto legislativo n. 94/2017 che, novellando il Codice dell'Ordinamento Militare con l'articolo 2197-ter, ha disposto tale specifica forma di reclutamento.

Il provvedimento trova la sua *ratio* nella disciplina transitoria del Decreto legislativo n. 196/1995 che prevedeva, per il personale arruolato ai sensi della legge 958/1986 (anche per quello in congedo da un limitato periodo di tempo), una serie graduale di opportunità di progressione di carriera, calibrate in relazione alle anzianità di servizio maturate e alle eventuali selezioni superate, a compensazione del pregiudizio sofferto in conseguenza della sopravvenuta istituzione di ruoli distinti per Sergenti e Marescialli e della conseguente limitazione nell'avanzamento professionale.

Infatti:

i Sergenti di complemento che avevano superato le selezioni per la partecipazione al corso (per la successiva ammissione al concorso ai sensi della legge 212/1983) sono stati inquadrati nel servizio permanente (articolo 34, comma 12, del decreto legislativo 196/95);

i Sergenti e i Volontari che non avevano invece ancora superato tali selezioni e che avevano maturato una determinata anzianità di grado sono stati ammessi a concorsi straordinari sulla base dell'anzianità di servizio maturata (articoli 35 e 36 del decreto legislativo 196/95);

i Sergenti e Volontari con una minore anzianità di servizio (meno di due anni) e quindi con minori aspettative, hanno avuto comunque la possibilità di partecipare ai concorsi sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 37 del decreto legislativo 196/1995.

Il legislatore, con il riordino del 2017, ha quindi fatto proprie le linee tracciate nel 1995, prevedendo il concorso straordinario esclusivamente per coloro che avevano maggiori anzianità di servizio (e quindi maggiori aspettative), adottando il requisito del titolo di studio all'epoca previsto dalla legge n. 212 del 1983 (scuola dell'obbligo).

Diversamente, l'allargamento della procedura concorsuale a tutto il personale arruolato ai sensi della legge n. 958 del 1986 avrebbe determinato un eccessivo *favor* – privo di un solido fondamento razionale e censurabile anche in sede di contenzioso – in un contesto normativo che già oggi consente una progressione interna verso il ruolo marescialli per il personale appartenente ai ruoli sottostanti.

Alla luce di quanto rappresentato, l'individuazione della platea dei destinatari della procedura straordinaria di recluta-

mento dei Marescialli e le correlate modalità di selezione risultano pienamente conformi al disposto dell'articolo 2197-ter del Codice dell'Ordinamento Militare.

Relativamente, infine, alla illegittimità dell'esclusione di alcuni militari dalle procedure concorsuali « conseguenza di un'errata interpretazione del bando », la competente Direzione Generale del Personale Militare ha riferito che a seguito di verifiche svolte sull'intera procedura concorsuale sono effettivamente emersi 3 casi di esclusioni di personale appartenente alla Marina Militare che, in ragione dell'incompleta trascrizione risultante nei relativi Fogli matricolari, erano stati inizialmente esclusi dalla procedura stessa.

In tale contesto, accertata la sussistenza dei requisiti previsti, tutti i militari sono

stati riammessi al concorso in argomento e, quindi, dichiarati vincitori e immessi nel Ruolo Marescialli, di cui:

n. 2 candidati, con Decreto n. 31/1D del 23 dicembre 2019 emanato di concerto con Autorità di pari rango del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Corpo;

n. 1 candidato, con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0176062 del 6 maggio 2020.

Per quanto precede, la procedura concorsuale in argomento si è definitivamente conclusa, conformemente alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-04132 Ermellino: Sulle assunzioni di personale tecnico destinato agli arsenali e agli stabilimenti militari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A premessa, ricordo che gli Arsenali della Marina Militare si pongono come vere e proprie industrie del settore della manutenzione navale, costituendo fattore di stabilità e di equilibrio sul territorio, in aree che vivono, in generale, situazioni economiche e, in particolare, occupazionali sensibilmente critiche.

In tale contesto il Piano Industriale 2020-2025, orientandosi ad una valorizzazione tanto degli assetti produttivi e del correlato patrimonio storico e socio-culturale quanto delle capacità *in house* già acquisite/da sviluppare, prevede, in aderenza ai compiti d'istituto assegnati, ai vincoli finanziari e al quadro normativo in vigore, tra l'altro, il ripianamento delle tabelle organiche ordinarie previste da Decreti Ministeriali di struttura (attraverso lo sblocco del *turn over* del personale civile). Quanto precede, fermo restando che, una volta individuato il contingente massimo di assunzioni consentito dal vigente quadro normativo, la successiva ripartizione tra le Forze Armate non potrà prescindere da una valutazione complessiva e coordinata che tenga in debita considerazione le esigenze funzionali prospettate dalle singole Forze Armate medesime ad esito, altresì, di un più ampio e proficuo confronto interforze, sotto la guida tecnica dello Stato Maggiore della Difesa.

In merito alle ulteriori assunzioni straordinarie autorizzate con l'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, così come precisato dagli interroganti, nel mese di maggio 2020, in consi-

derazione dell'urgente esigenza del Dicastero Difesa di reclutare personale qualificato e specializzato per il ripianamento di posizioni strategiche, la Direzione Generale per il personale civile ha chiesto al Dipartimento della Funzione pubblica l'autorizzazione a svolgere in proprio le relative procedure concorsuali, in deroga al concorso unico, ai sensi dell'articolo 4 comma 3-*quinquies* del decreto-legge 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

In merito, poi, all'approvazione dell'importante provvedimento di iniziativa governativa denominato « Pacchetto Taranto », è di tutta evidenza che le tempistiche di approvazione hanno subito gli effetti derivanti dall'attuale situazione emergenziale dovuta al COVID-19.

Nella piena consapevolezza della rilevanza nazionale del provvedimento e della discendente ricaduta sociale ed economica sul territorio, il Dicastero porrà in essere tutte le azioni necessarie per la definizione dello stesso.

Voglio rappresentare, in conclusione, che l'area tecnico-industriale è di prioritaria importanza per la Difesa e, pertanto, tenuto conto dei rilevanti numeri di pensionamenti fra il personale civile del Dicastero, su mandato del Vertice politico gli organi tecnici sono stati incaricati di predisporre, con proiezione fino al 31 dicembre 2024, una programmazione strategica delle esigenze funzionali di personale civile, già comprensiva delle assegnazioni, suddivise per aree e per profilo, agli enti in carenza di organico.

ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-04134 Ferrari: Sui velivoli F-35 B
a decollo verticale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Quello della componente STOVL (*Short Take Off and Vertical Landing*) dei velivoli F-35 è un tema connotato da implicazioni di natura operativa, organica, logistica ed infrastrutturale tali da rendere necessarie, da parte della Difesa, valutazioni protrate, approfondite ed articolate che – è opportuno evidenziarlo – sono state effettuate anche ad opera di precedenti compagini governative e risalgono in buona parte a trascorse legislature.

Il programma, nel suo complesso, è destinato alla sostituzione di due linee di volo dell'Aeronautica Militare (AMX e TORNADO) e la linea volo imbarcata della Marina Militare (AV8B) che hanno già terminato o sono prossime al termine della loro vita operativa. In particolare, la decisione di dotare entrambe le Forze Armate della versione a decollo verticale F35B risale al 2009 e il tema della dislocazione degli F-35 STOVL (15 dell'Aeronautica Militare e 15 della Marina Militare) è stato oggetto di valutazioni tecnico-operative già dal 2015.

In tale quadro va inoltre considerato che – da tempo – tutti i programmi di riorganizzazione della componente operativa dello strumento militare perseguono i criteri di razionalizzazione, integrazione interforze e riduzione del peso logistico, allo scopo di consentire flessibilità e agilità di impiego, criteri peraltro ripresi dalle linee di indirizzo del Ministro della Difesa.

La pianificazione prevista conferma il conseguimento della capacità operativa STOVL per entrambe le Forze Armate.

In particolare, le attività svolte dalla Difesa, concretizzatesi in una serie di disposizioni tese ad assicurare l'implementazione di una moderna capacità nazionale di proiezione in senso interforze (così detta JOINT FORCE STOVL), si pongono l'obiettivo di consentire al Paese di disporre di uno strumento operativo quanto più flessibile e prontamente impiegabile in tutto lo spettro capacitivo, da quello fondamentale della difesa nazionale a quello di proiezione.

Circa la sequenza delle assegnazioni, aspetto eminentemente tecnico, si tratta di una prerogativa del vertice tecnico-militare, che terrà in considerazione la necessità di mantenimento della capacità operativa portaerei, un obiettivo che sarà raggiunto e successivamente consolidato, anche in considerazione dell'avvio – recentemente deciso – della fase 2 del programma di acquisizione.

Per quanto attiene, infine, al tema della dislocazione delle due componenti a decollo verticale, esso è da tempo oggetto di riflessione ed approfondimento, guidati dallo Stato Maggiore della Difesa unitamente alle Forze Armate interessate e condotti nell'ottica di favorire il processo di integrazione e la ottimizzazione nell'utilizzo della preziosa capacità STOVL, nel rispetto delle peculiarità di impiego proprie di ciascuna delle due Forze Armate.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	61
ALLEGATO (Proposte emendative dei relatori)	68
AVVERTENZA	67

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Antonio Misiani.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

C. 2500 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 giugno 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, comunica che la deputata Mura sottoscrive le proposte emendative Gariglio 199.06, 200.07 e 201.02; i deputati Gallinella, Gagnarli e Maglione sottoscrivono l'emendamento Grimaldi 31.9; il deputato Trizzino sottoscrive l'emendamento Muroni 1.54.

Sospende brevemente la seduta in attesa della presentazione di proposte emendative dei relatori, il cui deposito, secondo quanto acquisito per le vie brevi, sarebbe in corso di perfezionamento.

La seduta, sospesa alle 15.50, riprende alle 16.20.

Claudio BORGHI, *presidente*, conferma che sono state presentate le proposte emendative 1.101, 2.014, 25.033, 27.22, 29.023, 35.026, 65.016, 72.122, 84.126, 84.014, 119.088, 122.034, 127.028, 136.6, 199.026, 206.6, 208.016, 223.8, 227.18, 237.03, 238.018 e 260.09 dei relatori (*vedi allegato*), delle quali si riserva di valutare l'ammissibilità. Comunica che, orientativamente, il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti a tali proposte emendative potrebbe essere fissato alle ore 16 di domenica 28 giugno. Si riserva di confermare tale termine nel corso della seduta di domani.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori e in considerazione del rapporto di rispetto che dovrebbe intercorrere tra tutti i membri della Commissione, chiede una valutazione

dei colleghi del MoVimento 5 Stelle sulle dichiarazioni dell'onorevole Trizzino, che, in un *post* su Facebook relativo all'audizione del Ministro Gualtieri svoltasi nella giornata di ieri in Commissione, ha definito i deputati della Lega trogloditi e incolti, aggiungendo che, in confronto a loro, i deputati di Fratelli d'Italia potevano ritenersi dei « signori ». Confermando la volontà del suo gruppo di proseguire i lavori della Commissione in modo sereno e nel rispetto reciproco, auspica una ferma smentita di tali dichiarazioni.

Claudio MANCINI (PD), esprimendo solidarietà al collega Trizzino, stigmatizza il comportamento dei deputati del gruppo Lega durante l'audizione del Ministro Gualtieri. Ritene, infatti, che in tale occasione la Lega abbia organizzato una gazzarra teppistica, avallata, a suo avviso, dal Presidente della Commissione e dal presidente di gruppo Molinari, e che ciò non possa considerarsi una buona premessa affinché vi sia un clima sereno e di rispetto reciproco. In proposito, crede che quanto accaduto durante l'audizione del Ministro Gualtieri abbia posto fine alla funzione di garanzia esercitata dal Presidente Borghi.

Claudio BORGHI, *presidente*, nel registrare l'opinione del deputato Mancini, rivendica di aver svolto le proprie funzioni con imparzialità e correttezza.

Ylenja LUCASELLI (FDI), pur volendo stemperare i toni del dibattito, crede che ciò non sia possibile dopo l'intervento dell'onorevole Mancini. Crede, infatti, che i colleghi della Lega abbiano manifestato il proprio legittimo dissenso rispetto all'intervento del Ministro. D'altra parte, ritiene sia doveroso da parte delle opposizioni far sentire la propria voce. Reputa, invece, più elegante evitare commenti sulle dichiarazioni dell'onorevole Trizzino, ricordando che, a ruoli invertiti, i deputati del MoVimento 5 Stelle avrebbero espresso il proprio dissenso con le stesse modalità adottate dai colleghi del gruppo Lega.

Cosimo ADELIZZI (M5S), stigmatizzando da un punto di vista politico il comportamento che taluni deputati della Lega hanno tenuto durante l'audizione del Ministro Gualtieri, esprime, altresì, un giudizio negativo, da un punto di vista umano e a titolo personale, sulle parole utilizzate dal collega Trizzino nei confronti dei deputati della Lega, se confermate, e sull'intervento dell'onorevole Mancini riguardo alla presunta parzialità del Presidente Borghi, a cui esprime la propria solidarietà. Ricorda che la Commissione sta esaminando un provvedimento importante, che ha l'obiettivo di dare risposte ai cittadini in questo momento difficile. Pertanto, ritiene necessario proseguire i lavori della Commissione in modo sereno e in un clima di rispetto reciproco.

Roberto OCCHIUTO (FI), nel ricordare che il suo gruppo ha mantenuto un atteggiamento sereno durante l'audizione del Ministro Gualtieri, non ritiene comunque inappropriato l'atteggiamento di opposizione più dura portato avanti dai deputati della Lega. Al riguardo, ricorda che in passato i deputati del MoVimento 5 Stelle hanno dato vita ad atti di opposizione ben più incisivi, al limite dell'intemperanza. Fa presente, inoltre, che la Commissione non è la sede opportuna per un giudizio in merito all'atteggiamento tenuto dai deputati della Lega durante l'audizione del Ministro, ma che questo, semmai, dovrebbe essere demandato al Collegio dei deputati Questori. Ritenendo che sia necessario creare le condizioni perché vi sia un rapporto di reciproca collaborazione tra maggioranza e opposizione, ritiene inopportuno l'intervento dell'onorevole Mancini.

Rebecca FRASSINI (LEGA) ritiene che un clima di rispetto e di collaborazione sia necessario per proseguire i lavori della Commissione. In proposito, ricorda che la collaborazione delle opposizioni è necessaria affinché l'esame del provvedimento venga concluso regolarmente. Pur rispettando l'opinione dell'onorevole Mancini, ritiene che quanto da lui affermato sia

molto grave. Pertanto, si unisce alla richiesta dell'onorevole Garavaglia, affinché dai gruppi di maggioranza possano essere espresse voci e opinioni diverse da quelle degli onorevoli Trizzino e Mancini.

Claudio MANCINI (PD), nel ribadire quanto in precedenza affermato, fa presente di aver espresso considerazioni politiche. Ribadendo che, a suo avviso, il Presidente Borghi esercita le proprie funzioni in modo fazioso, dichiara di non accettare lezioni di morale da parte di chi ha messo in atto atteggiamenti aggressivi durante l'audizione del Ministro di ieri.

Paolo TRANCASSINI (FDI), in merito alle richiamate dichiarazioni dell'onorevole Trizzino, ritiene che queste denotino un'incomprensibile pretesa di superiorità rispetto ai colleghi. Pertanto, affinché sia ristabilito un rapporto collaborativo e di rispetto, chiede che il MoVimento 5 Stelle sostituisca il deputato Trizzino all'interno della Commissione. Quanto all'intervento dell'onorevole Mancini, ritiene che non si possano dare lezioni di correttezza al Presidente Borghi, considerato come il Vicepresidente della Camera Rosato ha gestito recentemente i lavori dell'Assemblea.

Leonardo DONNO (M5S), nel ritenere che l'atteggiamento tenuto dai deputati della Lega durante l'audizione del Ministro Gualtieri vada stigmatizzato e che sarebbe stato opportuno intervenire prima della seduta, come da lui auspicato, fa presente che le dichiarazioni espresse sui *social network*, che spesso sono inopportune sia che provengano da deputati della maggioranza sia che provengano da deputati dell'opposizione, non hanno lo stesso peso di quelle espresse nelle sedi parlamentari. Rispetto a queste ultime, segnala che il MoVimento 5 Stelle non avalla atteggiamenti offensivi. Prende comunque le distanze dalle dichiarazioni dell'onorevole Trizzino, di cui auspica egli voglia assumersi la responsabilità, ma non ritiene opportuna la sua sostituzione in Commissione. Nel ricordare l'importanza del prov-

vedimento all'esame della Commissione per dare rilancio all'economia del Paese, auspica che i lavori possano proseguire in modo collaborativo e sereno.

Giorgio TRIZZINO (M5S), nell'esprimere il proprio imbarazzo, dichiara che, a seguito degli episodi verificatisi ieri durante l'audizione del Ministro Gualtieri, la sua valutazione sulla correttezza nelle aule parlamentari è profondamente cambiata, poiché il Presidente Borghi, a causa del comportamento di alcuni deputati, è stato costretto a sospendere la seduta per tre volte e a far allontanare dall'aula tre deputati. Nel ricordare la sua professione di direttore sanitario di un ospedale pediatrico, dichiara di essere abituato a un dialogo che si esprime in forme diverse da quelle cui ha assistito nella giornata di ieri, che sono sfociate in uno scontro violento, quasi fisico, lontano dal suo modo di essere. Seppure negli anni il dialogo politico sia stato caratterizzato da parole offensive provenienti da ogni gruppo parlamentare, compreso il MoVimento 5 Stelle, ritiene che ciò non possa giustificare un suo momento di debolezza, in cui era al colmo dell'esasperazione. Pertanto, se le sue parole hanno offeso la sensibilità dei colleghi, non ha timore a chiedere scusa, poiché ritiene che riconoscere i propri errori sia la stella polare che deve guidare la convivenza umana. Ammette che il suo sfogo è stato esagerato, sebbene la storia dei dibattiti parlamentari gli dia la consapevolezza di essere in buona compagnia.

Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C!-AC), nell'apprezzare le parole dell'onorevole Trizzino, desidera sottolineare che la difesa del ruolo imparziale del Presidente della Commissione non è una questione personale riferita al Presidente Borghi. In proposito, segnala che deve stare a cuore a tutti i deputati che la funzione del Presidente della Commissione sia esercitata con imparzialità, come, a suo avviso, ha fatto il Presidente Borghi.

Andrea MANDELLI (FI) rinnova la richiesta di accantonare direttamente una

proposta emendativa in materia di turismo per ciascun gruppo, senza necessità di una preventiva discussione, allo scopo di lasciare aperta la possibilità di una riformulazione congiunta di queste proposte emendative, a testimonianza dell'interesse manifestato da tutti i gruppi per la grave crisi del comparto.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, ritiene condivisibile lo spirito di quanto evidenziato dall'onorevole Mandelli e ricorda come, nell'audizione di ieri, anche il Ministro dell'economia e delle finanze abbia riconosciuto la gravissima situazione nella quale versa il turismo in Italia. Segnala comunque che, come evidenziato dallo stesso Ministro, nel presente provvedimento non sarà possibile intervenire per il sostegno di questo settore e, pertanto, invita i gruppi a presentare ordini del giorno, con i quali si potrebbero proporre soluzioni e strumenti da inserire nel provvedimento che verrà presto adottato e che impiegherà le risorse derivanti da un'ulteriore richiesta di aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Paolo TRANCASSINI (FDI) esprime grande delusione per l'audizione di ieri del Ministro dell'economia e delle finanze, che era stata prospettata come la soluzione dei nodi emersi nel corso dell'esame del provvedimento, con una definitiva presa in carico dei problemi irrisolti.

Non comprende il motivo per il quale si proponga di rinviare la questione del turismo a un decreto successivo, come se l'attuale non fosse abbastanza ampio e multisettoriale e non avesse una dotazione finanziaria sufficiente. Chiede quindi la ragione per la quale si è deciso di intervenire prima sulle consulenze del Ministro Fioramonti piuttosto che sulla crisi del comparto turistico, osservando anche come questo settore, caratterizzato da una forte stagionalità, richieda interventi da realizzare assolutamente entro i mesi di luglio e agosto.

Riferendosi ancora all'audizione del Ministro Gualtieri, stigmatizza lo scarso

rispetto da questi mostrato nei confronti del Parlamento in generale e dell'opposizione in particolare, quando ha affermato che la difesa del turismo da parte dell'opposizione sarebbe solo un atteggiamento propagandistico e che i deputati che si battono per ottenere maggiori risorse per questo settore starebbero solo recitando un ruolo.

Concludendo, ritiene irricevibile la proposta del relatore Marattin e giudica inadeguata la presentazione di ordini del giorno per risolvere l'attuale situazione di profonda crisi.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ringrazia l'onorevole Trizzino per le scuse presentate e assicura di considerare superato l'incidente.

Condivide la delusione dell'onorevole Trancassini per la mancanza di risposte da parte del Ministro dell'economia e delle finanze in merito alla crisi che ha colpito il turismo italiano. Concorda, altresì, sulla necessità di risolvere il problema durante questa stagione estiva.

Preannunciando di voler ampiamente intervenire nel corso della presente seduta per illustrare le problematiche relative a questo importantissimo comparto dell'economia italiana, evidenzia innanzitutto l'inefficacia del *bonus* turismo, in quanto destinato ai titolari di redditi al di sotto di una certa soglia e, pertanto, a un segmento della popolazione che, proprio a causa dello scarso reddito disponibile, non dispone della serenità finanziaria necessaria per programmare vacanze estive. In proposito, ritiene che sarebbe stata molto più efficace una riduzione dell'IVA.

Claudio MANCINI (PD) condivide la proposta del relatore Marattin di trasformare in ordini del giorno gli emendamenti finalizzati al rilancio del settore turistico, anche allo scopo di suggerire al Governo l'introduzione di nuovi strumenti.

Al riguardo, giudica positivamente l'idea del *bonus* turismo e ricorda come l'ex Ministro Centinaio ne abbia rivendicato la paternità. Ritiene, peraltro, che questo strumento potrebbe essere meglio attuato

e, comunque, come non appare sufficiente a colmare la carenza di turisti stranieri con elevata capacità di spesa nelle città d'arte.

Infine, in merito alla polemica portata avanti dall'onorevole Trancassini sul commissariamento dell'ENIT, chiede se il motivo di tanta attenzione risieda in qualche particolare interesse del gruppo Fratelli d'Italia per coloro che attualmente occupano i vertici dell'Ente.

Lorenzo FIORAMONTI (MISTO), ricordando di non essere più Ministro da diversi mesi, desidera sapere a quali consulenze da lui disposte si riferisse l'onorevole Trancassini e chiede che il collega ritiri le insinuazioni formulate.

Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E), pur ricordando di aver visto nel corso della sua vita politica accesi confronti tra maggioranza e opposizione, sottolinea come lo scadimento attuale sia innegabile e oggettivo e come la responsabilità di questo gravi su tutti i gruppi parlamentari. Cogliendo l'occasione per apprezzare le scuse portate dall'onorevole Trizzino e la conduzione della Commissione da parte del presidente di opposizione Borghi, segnala come sarebbe buona educazione non intervenire polemicamente quando si partecipa ad audizioni in Commissioni diverse da quelle di appartenenza. Eccetto l'onorevole Garavaglia, il cui atteggiamento critico si è mantenuto entro i limiti della correttezza, ritiene che alcuni deputati presenti all'audizione di ieri abbiano espresso eccessive contestazioni nei confronti della relazione, senza dubbio generica, del Ministro Gualtieri.

Lamenta, quindi, la lentezza dei lavori, che potrebbe rendere impossibile, se non si dovesse arrivare a un cambio di passo, modificare il decreto-legge e comporterebbe la rinuncia all'inserimento di misure a suo giudizio opportune, come il sostegno alle scuole paritarie.

Svolge poi alcune considerazioni sulle ragioni che hanno condotto alla crisi del turismo e che sono da rintracciare, a suo parere, nella paura del contagio, tuttora

presente anche dopo la soppressione delle limitazioni alle attività economiche, che potrebbe cambiare in misura profonda i nostri modelli di vita.

Di fronte a un evento di tale impatto a livello mondiale, ritiene non abbia senso lo scontro continuo tra maggioranza e opposizione che si registra in Commissione e che viene amplificato nei *social media*, allontanando sempre di più i cittadini dalla politica.

Claudio BORGHI, *presidente*, replicando al deputato Tabacci, osserva che, proprio per il fatto di non appartenere alla maggioranza che sostiene il Governo, è forse agevolato nell'assumere un atteggiamento più severo nei confronti dei deputati delle opposizioni.

Roberto PELLA (FI) condivide le considerazioni svolte dal collega Garavaglia e osserva che, se i lavori della Commissione procedono lentamente, non è possibile imputare ciò ai gruppi di opposizione, dal momento che la maggioranza non ha finora fornito alcuna risposta ai principali temi che sono stati sollevati. Inoltre, a distanza di più di tre mesi dall'insorgere della pandemia da Coronavirus, non c'è ancora una chiara indicazione, da parte del Governo, su come affrontare le varie problematiche che l'emergenza epidemiologica ha provocato. Sottolinea come molti degli emendamenti presentati dalle opposizioni abbiano carattere propositivo e non ostruzionistico; tuttavia, la maggioranza sembra non volersi confrontare sui temi posti all'attenzione. Rileva come neanche la presenza del Ministro Gualtieri, nella seduta di ieri, abbia consentito di far entrare la discussione in una fase più avanzata e ribadisce le critiche per un atteggiamento di chiusura verso le richieste delle opposizioni. Conclude chiedendo al Governo conferma dello stanziamento di 3 miliardi di euro in favore degli enti locali, finora soltanto annunciato.

Claudio BORGHI, *presidente*, prende atto dell'andamento a rilento delle votazioni e prospetta la possibilità di consul-

tarsi con i gruppi sulle modalità di prosecuzione dell'esame.

Paolo TRANCASSINI (FDI) apprezza le scuse del collega Trizzino e, a sua volta, si scusa per le affermazioni riferite all'ex Ministro Fioramonti.

La Commissione respinge l'emendamento Gelmini 176.59.

Ylenia LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Lollobrigida 176.70, sottolinea come l'esigenza di ampliare la platea dei fruitori del *bonus* vacanze sia stato uno dei temi fondamentali che il gruppo di Fratelli d'Italia ha sollevato sin dall'inizio dell'esame. Rileva come il decreto-legge abbia preso in scarsa considerazione le problematiche del settore del turismo, che riguarda un'economia molto complessa, non riconducibile esclusivamente all'attività ricettiva. Considera, quindi, non risolutiva la misura prevista dal Governo e ritiene necessario elevare la soglia del reddito ISEE prevista per potere usufruire del *bonus*, anche perché l'attuale soglia appare del tutto insufficiente a promuovere la ripresa del turismo alberghiero, non incidendo sulle presenze di turisti provenienti dall'estero.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel rammentare preliminarmente che anche l'ex Ministro Centinaio si era espresso in senso favorevole all'introduzione del cosiddetto *bonus* vacanza, tiene tuttavia a sottolineare che il contesto dell'epoca era totalmente difforme rispetto all'attuale e che l'intento dell'iniziativa era quello di incentivare il turismo nel nostro Paese. Con riguardo alla situazione presente, fa notare come, a seguito dell'emergenza sanitaria ed economica da Coronavirus, molti lavoratori siano in cassa integrazione e, di conseguenza, nutrendo grandi e comprensibili preoccupazioni per il loro futuro, non pensino certamente ad andare in vacanza. Sulla base di tali premesse, ritiene pertanto che l'introduzione del *bonus* nella situazione attuale rappresenti una decisione sbagliata, essendo preferi-

bile destinare le relative risorse, pari ad un miliardo e 700 milioni di euro, direttamente alle imprese del settore, che rappresentano il 13 per cento del PIL. Nel preannunciare che, a fine anno, il Ministro Franceschini si troverà con molte risorse inutilizzate, in considerazione del fatto che molte famiglie non avranno fatto ricorso al *bonus* vacanze, sottolinea l'esigenza prioritaria di difendere il lavoro, venendo incontro alle grandi difficoltà che le imprese del settore stanno sperimentando. Con riguardo alle considerazioni del collega Tabacci, ben consapevole dei vincoli del provvedimento in esame, ribadisce che la misura in questione è strutturata male e non sortirà gli effetti sperati.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel rammaricarsi per la temporanea assenza del collega Mancini, ritiene necessario comunque svolgere alcune considerazioni anche prendendo spunto dall'intervento dell'onorevole Tabacci. A tale proposito, nel precisare che Fratelli d'Italia non è in alcun modo preoccupato per l'eventuale cambiamento del consiglio di amministrazione dell'ENIT, sottolinea che il suo gruppo ha invece ritenuto di porre una questione importante, evidenziando come il decreto in esame contenga diverse misure non rilevanti e sicuramente non prioritarie. Nel condividere l'esigenza avanzata dalla maggioranza di limitare la portata del provvedimento, rinviando ad una fase successiva ulteriori riflessioni, manifesta il suo disappunto per la presenza di disposizioni non necessarie quali, oltre alla citata questione dell'ENIT, anche la chiamata diretta di consulenti presso i ministeri. A quest'ultimo proposito, rivolgendosi in particolare al MoVimento 5 Stelle che della purezza e della trasparenza ha fatto una bandiera, evidenzia che tale disposizione rappresenta l'antitesi della meritocrazia e delle pari opportunità. Ritiene pertanto che non sia il momento di introdurre misure di questa natura che rischiano di svilire un intervento che dovrebbe essere efficace e tempestivo, rilevando come sia stato lo stesso comparto del turismo a chiedere alla maggioranza di

non occuparsi di ENIT. Ribadisce pertanto che il decreto in esame dovrebbe costituire un'occasione per finanziare il lavoro, ritenendo che puntare soltanto alla proroga della cassa integrazione rappresenti un limite e rilevando che le stesse somme potrebbero invece essere destinate alle imprese come forme di premialità. Nell'esprimere inoltre la convinzione che il *bonus* vacanze non rappresenti una risposta adeguata, rammenta ai colleghi l'allarme lanciato nel corso delle audizioni dalle categorie interessate che, dati alla mano, hanno evidenziato il fondato rischio di penetrazione dell'usura e della malavita nel mondo delle imprese. Con riguardo alle considerazioni svolte dal collega Tabacci sulle esigenze di sicurezza sanitaria nel nostro Paese, nel dichiararsi d'accordo, sottolinea tuttavia la necessità di combattere la paura, invece che con 600.000 controllori destinati a verificare il rispetto delle distanze, attraverso messaggi intelligenti, in grado di dare a tutti la forza per convivere con l'emergenza in atto. Sempre con riferimento all'intervento dell'onorevole Tabacci, ritiene che non si stia perdendo tempo, dal momento che la spe-

ranza è che le riflessioni dell'opposizione raggiungano il Governo, sottolineando come il settore del turismo abbia bisogno di risposte immediate, che non possono essere svilite attraverso gli ordini del giorno.

Claudio BORGHI, *presidente*, sospende la seduta per consentire lo svolgimento di una riunione informale con i rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 18.10, riprende alle 19.20.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 C. 2500 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 1.101, 2.014, 25.033, 27.22, 29.023, 35.026, 65.016, 72.122, 84.126, 84.014, 119.088, 122.034, 127.028, 136.6, 199.026, 206.6, 208.016, 223.8, 227.18, 237.03, 238.018 e 260.09 DEI RELATORI

ART. 1.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I citati servizi di assistenza domiciliare integrata devono essere autorizzati e accreditati dal Servizio sanitario nazionale ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-*quinquies*, comma 1, lettera *b*), dopo la parola: « ambulatoriali » sono inserite le seguenti: « e domiciliari »;

b) all'articolo 8-*ter*, comma 2, dopo le parole: « L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta » sono inserite le seguenti: « per i percorsi di cure domiciliari ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, nonché ».

1. 101. I Relatori.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*

(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*novies*, secondo periodo, le parole: « della legge regionale » sono sostituite dalle seguenti: « della presente disposizione »;

b) al comma 4-*duodecies*, le parole: « esercitate non in regime d'impresa » sono sostituite dalle seguenti: « anche se esercitate in regime d'impresa ».

2. 014. I Relatori.

ART. 25.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-*bis*.

(Fondo per il finanziamento delle attività di Patronato e compensi spettanti per assistenza fiscale)

1. Le risorse del Fondo per il finanziamento delle attività di patronato di cui

alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Dopo la lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è inserita la seguente:

«*c-bis*) effettuano il riscontro della corrispondenza dei dati dei redditi fondiari indicati nella dichiarazione con quelli risultanti dalle banche dati dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione della presente lettera;».

3. All'articolo 1, comma 591, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 100 milioni di euro per l'anno 2019, di 90 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ».

25. 033. I Relatori.

ART. 27.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Una quota parte delle risorse del Patrimonio Destinato, pari a 2 miliardi di euro delle risorse previste dal primo periodo del comma 17 del presente articolo, è impiegata, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo, per il sostegno, il rilancio e lo sviluppo di operazioni di mercato effettuate tramite Fondi per il *Venture Capital*, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

27. 22. I Relatori.

ART. 29.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-*bis*.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente: « 1-*ter*. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 3, lettera *d)*, negli interventi di demolizione e ricostruzione la deroga alle distanze minime previste da leggi e regolamenti è consentita nel rispetto della sagoma e della volumetria preesistenti »;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, dopo le parole: « fatte salve le sole », sono aggiunte le seguenti: « volumetrie aggiuntive previste o consentite da leggi e regolamenti e le sole ».

29. 023. I Relatori.

ART. 35.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in materia di riassetto della SACE S.p.A.)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *e)*, dopo la parola: « imprese, » sono inserite le seguenti: « ivi comprese le decisioni relative alla Simest S.p.A., inclusa la nomina dei suoi organi sociali, »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, da adottare previo accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP S.p.A., è determinato il riassetto del gruppo SACE, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2 e del presente articolo. A tale fine può essere destinata alla copertura di operazioni di trasferimento delle partecipazioni azionarie una quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Con il decreto di cui al primo periodo è altresì determinato il valore di trasferimento delle partecipazioni interessate ritenuto congruo dalle parti. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per l'attuazione del presente comma sono esenti da ogni tassa e imposta, diretta e indiretta.

3-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le attività previste dal comma 3-ter, può avvalersi della consulenza e dell'assistenza di esperti di provata esperienza, nel limite complessivo di spesa di 75.000 euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. »

35. 026. I Relatori.

ART. 65.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

(Sisma Abruzzo. Proroga di termini)

1. In considerazione delle difficoltà incontrate dalle imprese a causa dell'emergenza da COVID-19 nello svolgimento delle

attività necessarie alla presentazione dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e di eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite, all'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: « entro il 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2020 ».

2. In deroga all'articolo 48, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il termine di venticinque giorni previsto dall'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 è stabilito in novanta giorni.

65. 016. I Relatori.

ART. 72.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: ai centri con funzione educativa e ricreativa inserire le seguenti: , a strutture o spazi normalmente destinati ad attività agrituristiche, di fattoria didattica o di agricoltura sociale, idonei ad essere utilizzati come centri per attività educative e ricreative estive, purché le attività di centro estivo siano soggette al coordinamento da parte di almeno un educatore professionista,.

72. 122. I Relatori.

ART. 84.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Non concorrono altresì alla formazione del reddito imponibile ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, le prestazioni di sostegno al reddito e di supporto all'attività professionale autonomamente riconosciute ai propri iscritti dagli enti di previdenza di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

84. 126. I Relatori.

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

(Utilizzo di risorse finanziarie già disponibili)

1. Al fine di contribuire a fronteggiare la crisi economica legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rendendo immediatamente utilizzabili le risorse finanziarie già disponibili, di cui al comma 7, le misure delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ridefinite, anche allo scopo di una maggiore armonizzazione con gli analoghi istituti retributivi spettanti alle corrispondenti qualifiche del personale delle Forze di polizia, valorizzando i rispettivi livelli di responsabilità e l'esperienza professionale maturata. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita, rispettivamente a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022, dalle tabelle C di cui agli allegati n. 1-bis, n. 1-ter e n. 1-quater al presente decreto, che disciplinano, a decorrere dalle predette date, le misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile, dell'assegno di specificità e della retribuzione di rischio e di posizione quota fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della suddetta tabella C costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennità di rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, è riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennità di rischio e indicate nella relativa tabella C.

2. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all'attività di soccorso tecnico urgente e alle ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è incrementata di 32.694 ore per l'anno 2020, di 227.241 ore per l'anno 2021 e di 622.750 ore annue a decorrere dall'anno 2022. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 1.500.000 dal 1° gennaio 2020, di euro 4.500.000 dal 1° gennaio 2021 e di euro 15.000.000 annui a decorrere dal 1° gennaio 2022. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2020, con le risorse, indicate nell'allegato n. 1-quinquies al presente decreto, che residuano a seguito dell'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 8 del presente articolo.

3. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennità spettanti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche con quello del personale delle Forze di polizia, le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono incrementate:

a) per il settore aeronavigante, di euro 387.133 per l'anno 2020, di euro

1.161.399 per l'anno 2021 e di euro 3.871.331 annui a decorrere dall'anno 2022;

b) per il settore dei sommozzatori, di euro 133.384 per l'anno 2020, di euro 400.153 per l'anno 2021 e di euro 1.333.843 annui a decorrere dall'anno 2022;

c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro 184.192 per l'anno 2020, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 annui a decorrere dall'anno 2022.

4. All'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) la previsione di benefici economici al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche laddove non abbia diritto alla relativa indennità mensile ».

5. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che matura nell'anno 2021 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto *una tantum* un assegno di euro 300. Al medesimo personale che matura nell'anno 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto *una tantum* un assegno di euro 400.

6. Il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:

a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione, di euro

53.997 dal 1° gennaio 2020, di euro 161.990 dal 1° gennaio 2021 e di euro 539.967 annui a decorrere dal 1° gennaio 2022;

b) per la retribuzione di risultato, di euro 23.987 dal 1° gennaio 2020, di euro 71.962 dal 1° gennaio 2021 e di euro 239.874 annui a decorrere dal 1° gennaio 2022.

7. Il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:

a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione, di euro 14.892 dal 1° gennaio 2020, di euro 44.675 dal 1° gennaio 2021 e di euro 148.918 annui a decorrere dal 1° gennaio 2022;

b) per la retribuzione di risultato, di euro 4.787 dal 1° gennaio 2020, di euro 14.362 dal 1° gennaio 2021 e di euro 47.874 annui a decorrere dal 1° gennaio 2022.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-*bis*, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttività del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 401.960 dal 1° gennaio 2020, di euro 1.205.879 dal 1° gennaio 2021 e di euro 4.019.597 annui a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per il finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

9. L'articolo 14-*sexies* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli 124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo

n. 217 del 2005. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo consegue, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto della suddetta applicazione, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno *ad personam* pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno 2021 e a euro 164,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli effetti giuridici ed economici delle disposizioni del presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020.

84. 014. I Relatori.

ART. 119.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-bis.

(Procedure esecutive su immobili in regime di edilizia residenziale pubblica)

1. Le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione mediante posta elettronica certificata agli uffici competenti del comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili e all'ente territorialmente competente erogatore del finanziamento. La nullità è rilevabile d'ufficio o su iniziativa delle parti, degli organi di vigilanza ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società sottoposta alla procedura esecutiva.

2. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il giudice dell'esecuzione sospende il procedimento esecutivo di cui al comma 1 stabilendo un termine per consentire ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e di sospendere la vendita degli stessi.

3. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio sia la corrispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sia l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale azionata.

4. Qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano pendenti procedure concorsuali in relazione ad immobili di cui al presente articolo, il giudice delegato sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche prescritte dal presente articolo.

119. 088. I Relatori.

ART. 122.

Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernenti il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 191, le parole: « Il credito d'imposta non può formare oggetto di

cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.» sono soppresse;

b) al comma 204, le parole: « Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.» sono soppresse;

c) dopo il comma 208 è inserito il seguente:

« 208-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 207 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

122. 034. I Relatori.

ART. 127.

Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Articolo 127-bis.

(Proroga della sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 agosto 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 » e le parole: « emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo » sono sostituite dalle seguenti: « emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva nel medesimo intervallo temporale sono sospesi per lo stesso periodo »;

b) al comma 3, le parole: « 31 agosto 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

127. 028. I Relatori.

ART. 136.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: il comma 101, ultimo periodo, con le seguenti: al comma 101, primo periodo, le parole: « in ciascun anno solare, a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « in ciascun anno solare, a 150.000 euro » e l'ultimo periodo.

136. 6. I Relatori.

ART. 199.

Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico)

1. Per « incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati », di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, si intendono esclusivamente le cariche di presidente con deleghe e poteri gestionali diretti espressamente attribuiti a tale figura dallo statuto o dal consiglio di amministrazione dell'ente di diritto privato. Analogamente, per « attività professionali » ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, alinea, si intendono quelle implicanti lo svolgimento stabile di attività di consulenza o assistenza a favore dell'ente.

199. 026. I Relatori.

ART. 206.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di favorire il rilancio degli investimenti relativi alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade statali o le autostrade gestite dall'ANAS s.p.a. o da società concessionarie autostradali, di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.

7-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono altresì approvate apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le infrastrutture stradali diverse da quelle di cui al comma 1, nonché di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.

7-quater. Fino all'adozione dei decreti di cui ai commi *7-bis* e *7-ter*, continuano ad applicarsi le regole tecniche in materia di ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali, vigenti alla data del 1° gennaio 2020.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Interventi ur-

genti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017 ed altre disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle gallerie stradali ed autostradali.

206. 6. I Relatori.

ART. 208.

Dopo l'articolo 208, aggiungere il seguente:

Art. 208-bis.

(Disposizioni urgenti per l'attivazione degli interventi infrastrutturali necessari per lo svolgimento della Ryder Cup 2022)

1. Al fine di garantire l'immediata disponibilità delle risorse per la tempestiva realizzazione delle dotazioni infrastrutturali per la Ryder Cup 2022, al comma 19 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « riservato » è sostituita dalla seguente: « autorizzato »;

b) le parole: « a valere » sono sostituite dalle seguenti: « con corrispondente riduzione delle ».

208. 016. I Relatori.

ART. 223.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nel Registro telematico istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015 *con le seguenti:* nella dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione vitivinicola ovvero, per i soci di cantine cooperative, nell'attestato di consegna sostitutivo della dichiarazione di raccolta delle uve.

223. 8. I Relatori.

ART. 227.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. In attuazione dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i territori dei parchi nazionali sono considerati zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, o zone economiche ambientali, di cui all'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, in attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, approvata con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 108/2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2018, per la parte relativa alle seguenti aree strategiche: « Arrestare la perdita di biodiversità », « Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali » e « Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali ».

3-ter. L'efficacia delle misure previste dai commi 3 e 3-bis del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

227. 18. I Relatori.

ART. 237.

Dopo l'articolo 237, aggiungere il seguente:

Art. 237-bis.

(Ulteriori misure urgenti per la continuità delle attività del sistema universitario)

1. In considerazione dell'impatto determinato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla programmazione triennale degli atenei 2019-2021, le risorse destinate alla programmazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 ottobre 2019, n. 989, relative agli anni 2019 e

2020, sono assegnate agli atenei statali e non statali in proporzione alla quota del finanziamento ordinario non vincolato nella destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, rispettivamente negli anni 2019 e 2020.

2. Le risorse destinate al Piano lauree scientifiche e ai Piani per l'orientamento e il tutorato, relative agli anni 2019 e 2020, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 ottobre 2019, n. 989, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e dall'articolo 1, commi 290, 292 e 293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ripartite tra le università statali in proporzione al numero dei soggetti immatricolati ai corsi di laurea nell'anno accademico 2019/2020 e destinate al sostegno di progetti di orientamento autonomamente elaborati dagli atenei al fine di promuovere le immatricolazioni all'anno accademico 2020/2021.

3. Entro il 31 gennaio 2021, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti le linee generali di indirizzo della programmazione delle università e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati per il triennio 2021-2023, in sostituzione di quelli previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 ottobre 2019, n. 989, e sono altresì fissati i criteri per la destinazione delle relative risorse per gli anni 2021, 2022 e 2023.

4. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il termine di dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio relativo alla promozione dei tirocini formativi e di orientamento non curriculari a favore dei soggetti neo-diplomati o neo-laureati che

hanno conseguito il titolo nel periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 è prorogato di sette mesi.

5. Limitatamente all'anno accademico 2020/2021, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'importo delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2001, possono considerare come fuori sede lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o di enti, anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purché non inferiore a quattro mesi. Le disposizioni del presente comma si applicano, ove possibile, anche nell'anno accademico in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: « entro il 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2021 ».

237. 03. I Relatori.

ART. 238.

Dopo l'articolo 238, aggiungere il seguente:

Art. 238-bis.

(Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di supporto alla ricerca scientifica in ambito sanitario)

1. All'articolo 6 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Per lo studio e il contrasto di specifiche patologie, nel rispetto della nor-

mativa nazionale ed europea, possono essere adottate dal Ministero della salute, dal Ministero dell'università e della ricerca e dalle regioni, misure finanziarie in favore di progetti promossi dalla Fondazione per la ricerca scientifica termale (FORST), di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 17 ottobre 2019, sull'Accordo nazionale delle prestazioni termali per il triennio 2019-2021. Tali progetti, realizzati anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica, di educazione sanitaria e di divulgazione, anche con obiettivi di interesse sanitario generale, ivi compresi la prevenzione e il controllo dei rischi epidemiologici e la formazione professionale degli operatori. Le risorse pubbliche, destinate ai progetti e rivenienti da fondi europei e nazionali, sono concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o altre forme agevolative di finanziamento, ai soggetti beneficiari come individuati dalla FORST tramite apposite procedure di selezione. In materia restano ferme le competenze del Ministro dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

1-ter. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa nel triennio 2019-2021, per l'abbattimento delle liste d'attesa e il contenimento della spesa sanitaria, garantendo agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto na-

zionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). I medesimi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19 ».

238. 018. I Relatori.

ART. 260.

Dopo l'articolo 260, aggiungere il seguente:

Art. 260-bis.

(Modifiche alle Tabelle A dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 335 e 337 del 1982)

1. Alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, le parole: « dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; », sono sostituite dalle seguenti: « dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonché di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza; »;

b) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente:

1) le parole: « nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni » sono sostituite dalle seguenti: « nonché a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni »;

2) dopo le parole: « vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni », sono aggiunte le seguenti: « vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza; »;

c) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto:

1) dopo le parole: « dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza » sono aggiunte le seguenti: « di significativa rilevanza »;

2) dopo le parole: « vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato » sono aggiunte le seguenti: « di significativa rilevanza »;

3) le parole: « dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione investigativa periferica di significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata »;

4) le parole: « dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto mobile o di reparto speciale » sono sostituite dalle seguenti: « dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale »;

5) le parole: « direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di istruzione » sono sostituite dalle seguenti: « direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione »;

d) nella colonna di destra, alla riga relativa alla qualifica di sostituto commissario, la parola: « 5.720 » è sostituita dalla seguente: « 5.643 »;

e) la parola: « gabinetto », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « centro »;

2. Alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla voce « CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA » sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: « direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico » sono sostituite dalle seguenti: « direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico »; nella colonna attinente ai posti in organico, le parole: « Posti in organico » sono sostituite dalle seguenti: « Posti di funzione » e, alla riga relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, la

parola: « 102 » è sostituita dalla seguente: « 135 »;

b) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: « direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico » sono sostituite dalle seguenti: « direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico » e, nella colonna relativa ai posti di funzione, alle righe relative alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, le parole: « 100 (120) » sono sostituite dalle seguenti: « 115 (135) ».

3. All'articolo 2, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: « Nella sostituzione » sono sostituite dalle seguenti: « Se titolari del relativo incarico, nonché nella sostituzione ».

260. 09. I Relatori.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 e abb (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	81
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	83
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	95
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa. (COM(2020)37 final).	
Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione. (COM(2020)440 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. (Doc. LXXXVI, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	97
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti la definizione agevolata di imposte, atti di accertamento e riscossione e contenzioso tributario, per favorire la ripresa economica nazionale a seguito dell'epidemia di COVID-19. C. 2457 Martino (<i>Esame e rinvio</i>)	88
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	92
5-04240 Bitonci: Misure per la definizione agevolata dei debiti tributari	92
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	99
5-04237 Topo: Prossimi interventi legislativi di riforma del sistema fiscale	93
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	101
5-04238 Martino: Possibile proroga del meccanismo dello <i>split payment</i> .	
5-04239 Osnato: Possibile proroga del meccanismo dello <i>split payment</i>	93
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	102
5-04241 Currò: Chiarimenti in ordine alle nuove disposizioni in materia di riscatto dei periodi relativi ai corsi di laurea	93
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	104
5-04242 Ungaro: Sospensione del versamento dei canoni concessori da parte degli operatori del settore del <i>vending</i>	94
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	106

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 25 giugno 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35 e dalle 14.45 alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del Presidente Raffaele TRANO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.55.

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi.

C. 687 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole).

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, rammentando che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame — ai fini del parere (*ex* articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) da rendere alla Commissione Affari sociali — della proposta di legge C. 687 Delrio, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la proposta di legge intende superare l'attuale frammentazione delle misure a sostegno della genitorialità (prestazioni sociali agevolate, assegni familiari, detrazioni fiscali) mediante una complessiva razionalizzazione e una parziale soppressione degli istituti vigenti, finalizzando le risorse così reperite all'istituzione del-

l'assegno unico e universale. Ciò al fine di contrastare la ridotta partecipazione delle donne al mercato del lavoro, promuovere la parità di genere, sostenere la natalità e combattere la povertà, anche minorile.

La proposta di legge in commento è composta, nel testo modificato dalla XII Commissione in sede referente, da cinque articoli.

L'articolo 1 si sofferma sull'oggetto e sui principi e criteri direttivi generali della delega al Governo.

Il comma 1 stabilisce che il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, adotti uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Il comma 2 specifica i principi e criteri direttivi generali che i decreti legislativi di cui al comma 1 devono osservare: l'accesso all'assegno è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività; l'ammontare dell'assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare; il computo dell'assegno può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino ad azzerarsi; l'assegno è pienamente compatibile con il reddito di cittadinanza; l'assegno non è considerato per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate in favore dei figli con disabilità; l'assegno è ripartito nella misura del 50 per cento tra i genitori.

Di particolare interesse per la Commissione Finanze è la lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, secondo la quale l'assegno può essere concesso in alternativa o sotto forma di erogazione mensile di una somma di denaro ovvero in forma di credito d'imposta.

È istituito, infine, un organismo, aperto alla partecipazione delle associazioni a tutela della famiglia, per monitorare l'attuazione del beneficio di cui al comma 1.

L'articolo 2 si sofferma sull'assegno unico e universale per i figli a carico, specificando al comma 1 i principi e i criteri direttivi specifici che i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono rispettare.

In particolare: viene riconosciuto un assegno per ciascun figlio minore a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza; viene riconosciuto un assegno per ciascun figlio maggiorenne a carico, di importo inferiore e solo in specifiche circostanze, fino al compimento del 21° anno di età; viene riconosciuto un assegno di importo maggiorato per ciascun figlio con disabilità e il mantenimento delle misure in vigore per il coniuge o altri familiari a carico; si stabilisce che il richiedente l'assegno deve possedere cumulativamente alcuni requisiti relativi alla cittadinanza e alla residenza, deve essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia, vivere con i figli a carico nel nostro Paese, essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni ovvero in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (possono essere concesse specifiche deroghe da una Commissione nazionale, costituita d'intesa dal Ministro con delega alla famiglia e dal Ministro del Lavoro).

Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati, il provvedimento attua una parziale soppressione degli istituti vigenti. Viene infatti stabilito, tra l'altro: il progressivo superamento della contribuzione per gli assegni familiari a carico del datore di lavoro; la soppressione del Fondo di sostegno alla natalità (di cui all'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232); l'eliminazione del premio alla nascita (di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Di particolare interesse per la Commissione Finanze è l'articolo 2-bis, avente ad oggetto le disposizioni finanziarie, nel quale si stabilisce che all'attuazione delle disposizioni di delega si provvede nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della Legge di Bilancio per il 2020, nonché attraverso le risorse rivenienti dall'abrogazione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi e dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, con-

vertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 1988, n. 153, nonché degli assegni previsti dal Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Segnala che l'articolo 3, relativo alla dote unica per i servizi a favore dei figli a carico, è stato soppresso dalla XII Commissione durante l'esame in sede referente. Il tema sarà esaminato nel corso dell'esame del disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio di ministri cosiddetto «*Family Act*».

L'articolo 3-bis reca la clausola di salvaguardia relativa all'applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l'articolo 4 disciplina, infine, il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi.

Formula quindi una proposta di parere favorevole, che auspica possa essere posta in votazione già nella seduta odierna, consapevole della necessità di una razionalizzazione del sistema di sussidi dello Stato, soprattutto con riferimento a quelli destinati alle famiglie.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, sottolineata la condivisione delle misure recate dalla proposta di legge, riterrebbe opportuno rinviare ad una prossima seduta la votazione del parere, tenuto conto della necessità di valutare il testo del provvedimento anche alla luce dei contenuti del disegno di legge cosiddetto «*Family Act*», di prossima presentazione alle Camere.

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, rileva come il provvedimento cui fa riferimento il Sottosegretario non sia oggetto di esame in questa sede e riterrebbe pertanto opportuno non sovrapporre due distinte discussioni.

Marco OSNATO (FDI) ritiene difficile comprendere come una proposta di legge, firmata dal capogruppo alla Camera del Partito Democratico, possa non essere in

linea con un provvedimento del Ministro dell'Economia, appartenente al medesimo gruppo politico.

Quanto ai contenuti del provvedimento, dichiara la propria posizione in linea di principio favorevole, sebbene esprima forti perplessità in ordine alle possibilità di copertura delle norme previste, tenuto conto del fatto che necessiterebbero di risorse pari a circa 15 miliardi di euro; ricorda che i temi della natalità e dell'aiuto alle famiglie sono infatti tra i problemi più gravi e urgenti del Paese.

Raffaele TOPO (PD) rammenta che Parlamento e Governo sono ancora, fortunatamente, due organi distinti. Essendo la proposta di legge in discussione di iniziativa parlamentare, ritiene quindi naturale che vi possa essere l'esigenza di un coordinamento con i provvedimenti di iniziativa governativa vertenti sulle medesime materie.

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, chiede alla Presidenza di consentire una breve sospensione della seduta, al fine di svolgere una rapida verifica della questione.

Raffaele TRANO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 15.05 è ripresa alle 15.15.

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, sottolinea come vi sia un chiaro accordo politico per esprimere una valutazione sul provvedimento in discussione nella sua attuale formulazione; ove non sussistano impedimenti da parte del Governo, insiste per procedere già nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere favorevole formulata.

Marco OSNATO (FDI) preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata, in considerazione della forte incertezza riguardante la copertura finanziaria del medesimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

C. 2500 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno scorso.

Raffaele TRANO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 giugno scorso il relatore Migliorino ha illustrato il contenuto del provvedimento e che nella seduta del 23 giugno ha formulato una proposta di parere favorevole con un'osservazione.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) propone che nella osservazione formulata dal relatore sia specificato che la scadenza per il pagamento dei saldi e degli acconti IRPEF, IRES e IVA sia posticipata sino al 30 settembre 2020. Ove tale proposta di modifica fosse accolta, il Gruppo della Lega potrebbe votare a favore della proposta di parere.

Raffaele TOPO (PD) ritiene che l'osservazione rivolta alla Commissione di merito non debba essere eccessivamente puntuale: occorre cioè, a suo avviso, segnalare l'esigenza di una proroga, senza tuttavia indicare sin d'ora termini e modalità, che potranno essere più opportunamente definiti in una fase successiva dalla V Commissione e dal Governo, e che potrebbero anche andare oltre la data del 30 settembre. Auspica, più in generale, il ritorno di un clima costruttivo e di dialogo sul prov-

vedimento tra Governo e Parlamento, tra maggioranza e opposizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), anche alla luce di quanto detto dal collega Topo, invita i colleghi a valutare l'opportunità di precisare, nella osservazione, che la scadenza per il pagamento sia prorogata « almeno » sino al 30 settembre 2020. In tal senso, del resto, si è già espresso il MoVimento 5 Stelle, attraverso la presentazione di uno specifico emendamento, nonché lo stesso Sottosegretario in un recente comunicato. Analoga posizione hanno assunto le categorie professionali convenute in audizione dinnanzi alla Commissione Bilancio, quali, tra gli altri, Confesercenti, Confedilizia, i rappresentanti dell'ordine dei commercialisti e i rappresentanti delle associazioni rappresentative degli artigiani.

Ritiene che l'approvazione di un parere così modificato, ampiamente condiviso, sarebbe un risultato positivo, che tra l'altro dimostrerebbe la compattezza della Commissione Finanze, che nella legislatura in corso ha sempre lavorato in un clima costruttivo e di particolare collaborazione tra i gruppi.

Il Sottosegretario Alessio VILLAROSA ritiene sensata l'opinione espressa dal collega Topo e condivide l'obiettivo di rinviare la scadenza almeno fino al 30 settembre, o anche oltre, al fine di dare maggiore respiro alle imprese; non farebbe tuttavia riferimento ad una data precisa, onde garantire la necessaria flessibilità, anche di natura tecnica, alle successive decisioni del Governo. Suggestisce piuttosto – sempre nel massimo rispetto delle prerogative della Commissione – che si individui una formulazione più generica, che faccia riferimento, senza indicare una specifica data, alla opportunità di prorogare i termini di pagamento il più avanti possibile.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) ribadisce che l'indicazione della scadenza dovrebbe, a suo avviso, essere chiara, come del resto è stata chiara l'indicazione dello stesso Sottosegretario Villarosa che nelle

sue precedenti dichiarazioni ha fatto riferimento proprio alla data del 30 settembre 2020.

Luca PASTORINO (LEU) suggerisce di modificare il parere nel senso di prevedere una « congrua » proroga dei termini di versamento.

Nicola GRIMALDI (M5S), sottolineato come la maggioranza sia sempre stata aperta al confronto e disponibile rispetto alle istanze dell'opposizione, come peraltro dimostrato dal contenuto dell'osservazione inserita nel parere, ritiene opportuno non specificare una data, come già detto dai colleghi della maggioranza e dal Sottosegretario.

Luca MIGLIORINO (M5S), *relatore*, chiede che il parere sia posto in votazione nella sua attuale formulazione.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) preannuncia che il gruppo della Lega, in tal caso, non prenderà parte alla votazione, anche perché nella sua attuale formulazione l'osservazione non aggiunge nulla rispetto a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in corso di emanazione, che già provvede a prorogare i termini di versamento al 20 luglio 2020.

Raffaele TOPO (PD) ritiene si tratti di due misure distinte, perché la richiesta contenuta nell'osservazione differisce i termini senza specificare una data per la proroga, mentre il DPCM annunciato dal Ministro Gualtieri rinvia le scadenze al 20 luglio.

Massimo UNGARO (IV) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Italia Viva sul provvedimento, sottolineando come si tratti della più grande legge mai discussa nella storia della Repubblica. Ricorda infatti ai colleghi che il decreto-legge « Rilancio » consente l'erogazione in Italia di contributi a fondo perduto e interviene significativamente in favore dei lavoratori, prorogando di ulteriori nove settimane la

cassa integrazione. Si tratta di uno sforzo poderoso, della più forte risposta espansiva che si registra in Europa dopo quella della Germania, che consentirà una notevole crescita del PIL e porrà le basi per la ripresa del Paese. Ritiene tuttavia un vero peccato, esprimendo al riguardo rammarico, che la Commissione Finanze non abbia potuto approfondire adeguatamente i numerosissimi e rilevanti temi di propria competenza affrontati dal provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) conferma che i deputati della Lega non parteciperanno alla votazione della proposta di parere e stigmatizza il fatto che alla Commissione non sia stata data la possibilità di lavorare sul provvedimento come avrebbe dovuto, sia perché non si è svolta l'audizione del Ministro dell'Economia, sia perché non vi è stato alcun vero confronto sul merito delle disposizioni recate dal decreto.

Esprime, in conclusione, un giudizio negativo sul decreto-legge, che presenta criticità evidenti – anche con riferimento a diverse categorie che sono state escluse dagli aiuti – e si presenta come un insieme di interventi « *spot* » che poco serviranno al rilancio dell'economia del Paese.

Marco OSNATO (FDI) preannuncia che neanche i deputati del gruppo di Fratello d'Italia prenderanno parte alla votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 15.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del Presidente Raffaele TRANO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 15.35.

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa.
(COM(2020)37 final).

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione.
(COM(2020)440 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020.

(Doc. LXXXVI, n. 3).

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Davide ZANICHELLI (M5S), *relatore*, rammenta che la Commissione Finanze avvia nella seduta odierna l'esame congiunto – ai fini del parere da rendere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea – degli atti di programmazione, a livello nazionale ed europeo, delle politiche dell'Unione per il 2020.

Si tratta, in primo luogo, della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE nell'anno 2020, presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, nella quale sono indicati gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire con riguardo al processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'UE.

La VI Commissione è chiamata ad esaminare tale relazione congiuntamente con il Programma di lavoro per il 2020 della Commissione europea (COM(2020)37), presentato il 29 gennaio 2020, dal titolo « Un'Unione più ambiziosa », che elenca, nei cinque allegati di cui è composto: le nuove iniziative che la Commissione prevede di presentare (All. I); le iniziative REFIT – il programma della Commissione di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (All. II); le proposte prioritarie in sospeso (All. III); le proposte ritirate (All. IV); le abrogazioni (All. V).

Oggetto di esame è, infine, anche il Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440), che la Commissione europea, alla luce del mutato contesto prodottosi nell'Unione in conseguenza della crisi per la pandemia del Covid-19, ha presentato il 27 maggio 2020, contestualmente all'adozione del Piano della ripresa europea. È la prima volta che il programma di lavoro annuale della Commissione europea viene modificato. Le modifiche riguardano principalmente la scansione temporale di alcune delle iniziative preannunciate.

Con riferimento alle tematiche di competenza della Commissione Finanze affrontate dai documenti, merita in primo luogo ricordare la materia della fiscalità e dell'unione doganale.

In tale ambito, la Relazione programmatica del Governo indica le seguenti priorità per il 2020:

contribuire alle attività dell'Unione europea volte a riformare le regole attuali di tassazione, con la finalità di rispondere alle sfide poste dalla digitalizzazione e globalizzazione dell'economia;

proseguire nella direzione di una sempre maggiore aderenza dell'ordinamento interno a quello dell'UE, mediante la predisposizione di specifiche disposizioni che consentano il pieno recepimento della normativa europea in materia fiscale e prevedano un celere ed esaustivo scambio di informazioni tra i diversi Enti facenti parte dell'amministrazione fiscale italiana;

nel settore delle imposte indirette, provvedere a rafforzare il contrasto alle frodi all'IVA adoperando strumenti quali il network « Eurofisc » e i controlli multilaterali con le Amministrazioni fiscali degli altri Paesi membri dell'UE;

sostenere la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale.

Nel medesimo ambito, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2020 afferma che la Commissione:

presenterà una comunicazione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo, incentrata sugli aspetti fiscali rilevanti nel mercato unico, che sarà integrata da un piano d'azione per combattere l'evasione fiscale e semplificare il sistema fiscale;

adotterà un piano d'azione sull'unione doganale che verterà su tre pilastri: garantire la protezione delle frontiere, promuovere il rispetto delle norme e migliorare la governance dell'unione doganale. Sarà inoltre adottata una proposta legislativa relativa a uno sportello unico doganale, volta a rafforzare la protezione delle frontiere e a semplificare le procedure amministrative per le imprese.

Un secondo importante ambito di intervento affrontato dai tre documenti è quello delle politiche macroeconomiche.

In tale settore, la Relazione programmatica del Governo indica, tra l'altro, le seguenti priorità per il 2020:

continuare ad essere protagonista e a giocare un ruolo propositivo e propulsivo nel completamento dell'Unione monetaria e nella definizione delle politiche economiche dell'Unione europea, con l'obiettivo di promuovere riforme e strategie che rilancino crescita economica e occupazione, favoriscano uno sviluppo economico inclusivo e sostenibile, riducendo disegualianze e favorendo la convergenza economica tra Paesi e regioni dell'UE;

partecipare attivamente al dibattito sull'istituzione di un Bilancio dell'Area Euro che favorisca la crescita di lungo termine e la convergenza tra i Paesi, auspicando un'adequata ambizione in termini di risorse e di obiettivi;

sostenere la continuazione del confronto sulla creazione di una funzione di stabilizzazione macroeconomica comune, per esempio tramite uno schema di assicurazione europeo contro la disoccupazione;

rispetto alla riforma dell'architettura dell'Area Euro, continuare a fornire il proprio contributo ai lavori finalizzati al completamento dell'Unione bancaria e alla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità.

Il Governo intende, in particolare, contribuire alla riflessione sulle attuali regole fiscali nell'ambito della più ampia discussione sul completamento dell'UEM e del miglioramento del quadro di *governance* economica dell'UE. A fronte di una loro possibile semplificazione, l'Italia si impegnerà perché ciò non si traduca in un'applicazione meccanica dei vincoli fiscali e perché eventuali regole più semplici siano applicate in modo flessibile ed economicamente ragionato, tenendo anche conto della situazione specifica dei singoli paesi, e a supporto di una programmazione di medio-lungo termine.

Anche il Programma di lavoro della Commissione per il 2020 indica tra le priorità il completamento dell'Unione bancaria, che giudica ancora più importante dopo il recesso del Regno Unito.

Un ulteriore ambito di intervento riguarda le politiche per il mercato dell'Unione.

Nella Relazione programmatica, il Governo indica per il 2020 le seguenti priorità:

contribuire al completamento del mercato unico digitale, portando avanti le molteplici iniziative europee tese a promuovere gli investimenti innovativi nelle reti ad alta capacità e nei servizi digitali (Banda Ultralarga, 5G, WiFi, IOT, Intelligenza Artificiale e *Blockchain*);

seguire con attenzione le iniziative della Commissione europea in materia di protezione dei consumatori e di sicurezza dei prodotti, con particolare riferimento al commercio *on-line*;

continuare la collaborazione in sede europea circa la definizione di standard comuni per favorire gli acquisti pubblici (*public procurement*), l'interoperabilità e la sicurezza delle reti informatiche e di comunicazione;

impegnarsi per favorire un efficace completamento dell'attuazione del mercato unico digitale, nelle sedi europee, anche sotto il profilo connesso al diritto d'autore e alle politiche per il cinema e l'audiovisivo.

Il Governo ritiene, in particolare, altamente auspicabile l'introduzione di regole fiscali omogenee in tutti gli stati membri, per evitare le paradossali situazioni di elusione fiscale da parte dei colossi del web, che si avvalgono degli inaccettabili vantaggi fiscali stabiliti da alcuni dei Paesi membri.

Nel 2015 la Commissione europea ha avviato il Piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali (UMC), quale iniziativa volta ad ampliare ed integrare i mercati dei capitali dei ventotto Stati membri dell'Unione Europea. La posizione italiana sinora espressa sul progetto complessivo della UMC è stata in generale positiva, come confermato dal contributo strategico fornito in occasione della revisione di medio termine della UMC.

Nel Programma di lavoro della Commissione per il 2020 si ribadisce che il piano d'azione sull'Unione dei mercati dei capitali mira a una migliore integrazione dei mercati nazionali dei capitali e ad assicurare la parità di accesso agli investimenti e alle opportunità di finanziamento a cittadini e imprese in tutta l'UE, anche attraverso un'iniziativa volta a rafforzare la tutela degli investimenti intra-UE. La Commissione inoltre afferma che i relativi lavori, insieme al completamento dell'Unione bancaria, saranno ancora più importanti dopo il recesso del Regno Unito e saranno uno strumento essenziale che concorrerà al consolidamento del ruolo internazionale dell'euro.

Per garantire l'integrità del sistema finanziario europeo e ridurre i rischi di instabilità, un nuovo piano d'azione anti-riciclaggio mirerà a migliorare il sistema di vigilanza e il rispetto delle norme.

Merita infine di essere segnalato, infine, con riferimento alle priorità indicate dalla Relazione programmatica del Governo per il 2020, che, in materia tutela degli inte-

ressi finanziari e lotta contro la frode, per quanto concerne la revisione del regolamento UE 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) il Governo, ha svolto e continuerà a svolgere un'azione di fondamentale supporto nei confronti della Commissione europea, contribuendo con proprie specifiche e puntuali proposte al difficile percorso del negoziato tuttora in corso, volto ad emendare l'attuale quadro normativo, concernente le indagini svolte dall'Ufficio europeo lotta antifrode in collaborazione con le competenti Autorità dei vari stati membri.

Alla luce di quanto esposto, illustra una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del Presidente Raffaele TRANO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni concernenti la definizione agevolata di imposte, atti di accertamento e riscossione e contenzioso tributario, per favorire la ripresa economica nazionale a seguito dell'epidemia di COVID-19.

C. 2457 Martino.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio MARTINO (FI), *relatore*, ricorda che la proposta di legge della quale è primo firmatario e della quale la Commissione Finanze avvia oggi l'esame intende intervenire per fronteggiare la

drammatica situazione economica che in questo momento – a causa dello stato di emergenza sanitaria in atto – stanno vivendo migliaia di contribuenti, professionisti, lavoratori autonomi, giovani imprenditori e titolari di aziende, di qualunque dimensione, proponendo nuove misure di « pace fiscale » che consentano a ciascun contribuente di definire la propria posizione con il fisco in modo nuovo e realmente sostenibile.

Si consente, in particolare, ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti arti e professioni e ai soggetti che producono redditi in forma associata di aderire a una definizione « automatica » di specifici redditi – tra cui redditi di impresa, di lavoro autonomo e redditi imputati in qualità di soci – relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018.

Le maggiori entrate rinvenienti dalla definizione automatica affluiscono al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Più in dettaglio, l'articolo 1, comma 1, consente ai soggetti titolari di reddito di impresa, agli esercenti arti e professioni, nonché ai soggetti che percepiscono redditi prodotti in forma associata (ovvero redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato) di aderire a un meccanismo per la definizione automatica dei predetti redditi, se relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018.

La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi di imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'IVA e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi, come determinati sulla base di specifici criteri e metodologie di calcolo, stabiliti dalle norme secondarie (ai sensi dei successivi commi 11, 12 e 13 dell'articolo 1), e con modalità che ne consentano l'eventuale rateizzazione.

Il comma 2 consente di effettuare la definizione automatica anche agli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario (ai sensi dell'articolo 32 del TUIR), nonché alle imprese di allevamento e ha effetto ai fini dell'IVA e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tali soggetti, per aderire alla definizione automatica, corrispondono un importo che deve essere determinato, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo definita dalle norme secondarie (sempre ai sensi dei commi 11, 12 e 13), che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini IVA.

Il comma 3 esclude la definizione automatica per alcune categorie di soggetti:

coloro che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero che non hanno indicato nella medesima il reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito « dominicale » di cui all'articolo 29 del TUIR;

coloro che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

coloro ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato un processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero un avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché un invito al contraddittorio innanzi all'amministrazione fiscale, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione automatica;

coloro nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati tributari, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

Il comma 4 prevede poi che, in caso di avvisi di accertamento parziale per le imposte dirette relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento parziale a fini IVA, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è

ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

Per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli parziali, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.

Ai sensi del comma 5, la definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa è effettuata dai soggetti esclusi; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

Il 6 comma disciplina gli effetti fiscali della definizione automatica che, per i redditi di impresa o di lavoro autonomo, esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

Ai fini dei contributi previdenziali, il comma 7 prevede che la definizione automatica rilevi nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale, ovvero per la parte eccedente il dichiarato, se superiore al minimale stesso; non sono dovuti interessi e sanzioni.

In ordine all'accertamento tributario, ai sensi del comma 8 la definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, fatte salve le

disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di accertamento in materia di imposte sui redditi e in materia di IVA. La definizione automatica esclude inoltre l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, a fini di accertamento IVA.

L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.

Il comma 9 chiarisce che la definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e non rileva ai fini penali ed extra tributari, salvo quanto previsto dal comma 6.

Inoltre si stabilisce, al comma 10, che la definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione, con riferimento alla spettanza delle deduzioni e delle agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale delle dichiarazioni nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni dell'IVA. Inoltre, le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'IVA e dell'IRAP.

Il comma 11 affida a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, il compito di definire le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per l'individuazione degli importi da versare per aderire alla definizione agevolata, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori

imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo d'imposta.

Il comma 12 affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni concernenti la definizione automatica da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 ottobre 2020, e le modalità di versamento da effettuare. I versamenti seguono i seguenti criteri:

versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020, con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;

versamento mediante rateizzazione mensile nei successivi cinque anni, con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;

versamento mediante rateizzazione mensile nei successivi venti anni, con applicazione di un tasso di interesse del 2 per cento.

Il comma 13 dispone che, a garanzia della rateizzazione di cui al comma 12, il contribuente può presentare all'Agenzia delle entrate una polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti all'apposito albo, fino a quando non si è conclusa la procedura di definizione.

Ai sensi del comma 14, i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2020 una dichiarazione integrativa a favore (da cui deriva un minor debito o un maggior credito) possono avvalersi della definizione automatica sulla base delle dichiarazioni originariamente presentate; in caso esercitino tale facoltà, rinunciano agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

Il comma 15 consente di estendere le disposizioni in esame, secondo i criteri e le modalità da stabilire ai sensi dei commi

11, 12 e 13 (dunque con provvedimento di rango secondario):

all'integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2018;

alla definizione agevolata delle imposte indirette, di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione, sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e per le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2018, nonché per le denunce e per le dichiarazioni presentate entro la medesima data;

alla definizione di carichi di ruolo pregressi affidati agli agenti della riscossione;

alla definizione di tributi locali con riferimento ai tributi propri di regioni, città metropolitane, province e comuni;

alla regolarizzazione delle scritture contabili;

alla definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;

alla definizione delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.

L'articolo 2 della proposta destina le maggiori entrate rivenienti dalle norme in esame, nell'ambito di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Alle predette considerazioni tiene ad aggiungere, sotto un profilo politico, che una delle piaghe dell'economia italiana e uno dei fattori cui si dà la colpa dell'elevato debito pubblico del Paese è senza

alcun dubbio, come ampiamente rilevato nell'ambito dei lavori della Commissione, l'evasione fiscale.

Sovente quando la politica cerca di « fare cassa », si nomina l'evasione fiscale come possibile soluzione, perché in Italia i debiti fiscali dei contribuenti ammontano più o meno a 950 miliardi.

Effettivamente, se si pensa all'enfasi con cui il Presidente del Consiglio Conte e i suoi ministri hanno presentato il decreto-legge « Cura Italia » e poi il decreto-legge « Rilancio », come « maxi-manovre » per un ammontare complessivo pari a circa 80 miliardi (25 miliardi il Cura Italia e 55 miliardi il Rilancio), ci si rende conto che tali cifre non possono essere confrontate con quelle dell'evasione fiscale, enormemente più alte. Eppure dei 950 miliardi di evasione, solo poco più del 10 per cento può essere recuperato.

Evidenzia come quanto appena evidenziato corrisponda a quanto detto da Ernesto Ruffini, Direttore dell'Agenzia delle Entrate, audito proprio ieri presso la Commissione Finanze sull'evoluzione dello strumento dello strumento della fatturazione elettronica.

Se l'Italia recuperasse tutti gli oltre 900 miliardi di evasione fiscale, i conti pubblici sarebbero a posto. Il fatto è che molti di questi crediti che il fisco vanta nei confronti dei contribuenti, sono inesigibili, cioè difficilmente o addirittura impossibili da recuperare. Questo è ciò che sostiene il direttore Ruffini. Solo un decimo, più o meno il 10 per cento dei crediti del Fisco possono essere recuperati.

Si tratta di ben poca cosa se si pensa che l'evasione fiscale italiana vale quasi 1.000 miliardi, ma è pur sempre una cifra considerevole, perché si parla di un centinaio di miliardi di euro, mentre si continua a tenere in sospeso l'Italia fra Mes, *Recovery Fund* e altre risorse di chiara derivazione europea.

Ci sarebbe un cassetto fiscale di almeno 100 miliardi di euro da far emergere, che consentirebbe di affrontare concretamente la crisi in atto, che sta devastando sempre più violentemente famiglie e imprese del nostro Paese.

Considerata la complessità dei contenuti della proposta di legge in discussione, ma consapevole dell'alto senso di responsabilità e, soprattutto, della disponibilità delle forze di maggioranza e opposizione ad affrontare la sfida di un lavoro intriso di vero spirito di coesione sociale, al di là del bandiere per il bene del Paese, per l'interesse di tutti e di migliaia di imprenditori e lavoratori italiani, auspica la massima convergenza sul progetto di legge in esame e l'avvio di un nutrito ciclo di audizioni, finalizzate ad implementare al meglio e perfezionare gli effetti applicativi di questa iniziativa fortemente voluta da Forza Italia.

Ritiene si debba superare quell'atteggiamento miope che impedisce di affermare che una vera pace fiscale può salvare migliaia di imprese; perché salvare migliaia di imprese significa salvare milioni posti di lavoro; perché l'articolo 1 della Carta Costituzionale recita «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro», perché il lavoro non è qualcosa che si tratta nei tavoli di persone tanto mondane quanto mediocri che non conoscono cosa sia il sudore delle fabbriche e degli stabilimenti, ma è l'entusiasmo del nuovo, della produzione, per tentare di rilanciare lo sviluppo del Paese. Tutte cose a cui le persone serie hanno sempre dedicato tutta la loro vita ed è giusto, sacrosanto, che vengano sostenute attraverso un vero patto fiscale tra Stato e persone.

Auspica, in conclusione che si possa lavorare proficuamente, in maniera condivisa da tutti i gruppi, per dare sostegno al sistema Paese.

Raffaele TRANO, *presidente*, evidenzia come il provvedimento in esame meriti di essere approfondito e valutato con accuratezza, poiché dalle misure in esso contenute può dipendere la vita di tante imprese.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA dichiara che il Governo affronterà con estrema attenzione il provvedimento in esame.

Raffaele TRANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Alberto GUSMEROLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia VILAROSA.

La seduta comincia alle 15.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che l'interrogazione Currò n. 5-04241, è stata sottoscritta dai deputati Giuliodori e Zanichelli.

5-04240 Bitonci: Misure per la definizione agevolata dei debiti tributari.

Massimo BITONCI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Precisa che l'ammontare dello stralcio in termini di gettito – richiesto dall'interrogante – è un dato che gli uffici dell'Amministrazione finanziaria non hanno ancora fornito, ma si riserva di comunicarlo non appena in suo possesso.

Massimo BITONCI (LEGA) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, che chiarisce definitivamente che l'estinzione delle cartelle va valutata per singolo importo e consentirà di cancellare una parte importante del contenzioso. Ritiene, in ogni

caso, che l'ammontare complessivo relativo alla pacificazione sarà superiore a quello sinora indicato.

Per quanto riguarda la « pace fiscale 2 », sollecita il Governo e la Commissione ad esaminare le proposte di legge volte ad attuarla, soprattutto in un momento così difficile quale è quello attuale. Il contenzioso con ogni probabilità aumenterà e dunque provvedimenti di questo tipo contribuirebbero a diminuire il contenzioso e rappresenterebbero uno strumento estremamente utile a vantaggio dei contribuenti e delle imprese.

5-04237 Topo: Prossimi interventi legislativi di riforma del sistema fiscale.

Raffaele TOPO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Raffaele TOPO (PD) condivide la riflessione di ordine generale contenuta nella risposta fornita dal Sottosegretario, tuttavia avrebbe auspicato maggiori indicazioni concrete rispetto ai tempi previsti per l'emanazione del disegno di legge volto ad attuare una complessiva riforma del sistema fiscale, provvedimento che confida venga emanato in tempi brevi.

5-04238 Martino: Possibile proroga del meccanismo dello *split payment*.

5-04239 Osnato: Possibile proroga del meccanismo dello *split payment*.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, di analogo contenuto, saranno svolte congiuntamente.

Augusta MONTARULI (FDI) illustra l'interrogazione Osnato 5-04239.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). In rappresentanza del Governo, condivide peraltro lo spirito degli interroganti, attenti alle difficoltà incontrate dal mondo produttivo e ritiene giusto che Governo e maggioranza svolgano una riflessione sulle questioni sollevate.

Augusta MONTARULI (FDI) ringrazia il Sottosegretario ma si dichiara assolutamente insoddisfatta della risposta fornita. Ricorda che proprio ieri il Ministro Patuanelli, alla presenza dei rappresentanti di Ance, ha affermato inequivocabilmente di ritenere giusta, a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica, l'abolizione dello *split payment*, senza tutti gli equilibrismi adottati oggi dal Sottosegretario, che si è probabilmente espresso in tal modo perché oggi l'Ance non è presente. Auspica a nome del suo gruppo che il Governo si fermi, svolga una riflessione e faccia un passo indietro e, anche alla luce grave emergenza che le aziende stanno vivendo, compia un ulteriore sforzo a favore delle imprese, abolendo un istituto che non ha più alcun senso.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA sottolinea come non vi sia alcuna contraddizione tra le sue parole e quanto sostenuto dal Ministro Patuanelli e dal capo politico del movimento di cui fa parte, che si è espresso oggi nei medesimi termini. Fa in ogni caso notare che quanto riportato nell'interrogazione non ha alcuna base scientifica e invita la collega a non attribuirgli parole e posizioni che non ha mai espresso.

5-04241 Currò: Chiarimenti in ordine alle nuove disposizioni in materia di riscatto dei periodi relativi ai corsi di laurea.

Davide ZANICHELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Davide ZANICHELLI (M5S) si dichiara pienamente soddisfatto della risposta fornita dal Governo.

5-04242 Ungaro: Sospensione del versamento dei canoni concessori da parte degli operatori del settore del *vending*.

Cosimo Maria FERRI (IV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Cosimo Maria FERRI (IV) ringrazia il Sottosegretario per aver riconosciuto le criticità che affliggono il settore del *ven-*

ding nel momento attuale, tuttavia non ritiene condivisibili le preoccupazioni del Governo in ordine alla discriminazione nei confronti delle altre categorie di concessionari. Sottolinea che la chiusura di scuole, università e stadi attuata nel periodo appena trascorso di emergenza sanitaria dovrebbe automaticamente comportare la sospensione del pagamento dei canoni e che il Ministero dell'economia dovrebbe, a suo avviso, emanare una circolare indirizzata alle Amministrazioni pubbliche, volta a rideterminare l'entità dei canoni stessi. Si tratta di un principio che va difeso, se si vuole impedire il fallimento delle imprese del nostro Paese.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.30.

ALLEGATO 1

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2500, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

ricordato che il provvedimento reca numerose misure in tema di sanità per il complessivo rafforzamento del Servizio sanitario nazionale; a sostegno del lavoro, principalmente mediante la proroga degli ammortizzatori sociali; in favore degli enti territoriali, con l'obiettivo di far fronte alla riduzione delle entrate connessa alla crisi economica; rivolte all'attività delle pubbliche amministrazioni, accelerando e semplificando i procedimenti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici; a sostegno dei settori della cultura, dello spettacolo e dello sport, nonché del trasporto aereo, della mobilità sostenibile e del trasporto pubblico locale; in materia di immigrazione vengono introdotte nuove procedure di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati nei settori dell'agricoltura, della cura della persona e del lavoro domestico;

evidenziati inoltre gli interventi in favore del sistema scolastico, volti alla ripresa delle attività nell'anno scolastico 2020/2021; in particolare, l'articolo 231 del decreto-legge dispone lo stanziamento, per le istituzioni scolastiche statali e paritarie,

sede di esame di Stato, di risorse finanziarie – pari a 39,23 milioni di euro nel 2020 – per il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare la pulizia degli ambienti e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale durante le attività in presenza; in precedenza l'articolo 77 del decreto-legge 18/2020 (L. 27/2020) ha autorizzato la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali nonché di dispositivi di protezione e igiene personali; tali risorse, con il decreto ministeriale 20 marzo 2020, n. 186, sono state destinate a tutte le scuole (e non solo a quelle pubbliche) del sistema nazionale di istruzione, indicando i criteri di riparto; evidenziata in tale quadro l'opportunità che le risorse stanziare per la scuola siano destinate con assoluta priorità alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche, concentrando altresì la quota degli stanziamenti destinata alle scuole paritarie sul segmento 0-6 anni degli asili nido e della scuola dell'infanzia;

ricordato altresì che il provvedimento contiene un complesso e articolato sistema di misure fiscali e di sostegno finanziario alle imprese, tra cui l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto dell'IRAP 2020; un credito d'imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie; la definitiva soppressione delle c.d. clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA

e accise; l'esonero, fino al 31 ottobre 2020, per gli esercizi di ristorazione, dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap); l'incremento del Fondo per le garanzie rilasciate da SACE; il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI; il recepimento della nuova disciplina degli aiuti di Stato; un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa, variabile in relazione al fatturato; misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese; misure specifiche per il sostegno del turismo;

rammentato che, nell'anno d'imposta 2019, con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. « Crescita », convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, la scadenza ordinaria per il pagamento di saldo e primo acconto Irpef è stata prorogata al 30 settembre per i titolari di partita IVA che esercitavano attività per le quali erano stati approvati gli ISA; la proroga si applica anche a cosiddetti « minimi » e ai forfettari;

considerato che tale proroga fu disposta lo scorso anno per il ritardo dell'amministrazione finanziaria nell'indivi-

duazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in sostituzione dei precedenti studi di settore; *a fortiori*, dato l'eccezionale stato di emergenza, e considerato che le imprese, e in generale tutti i contribuenti, nel corso del primo semestre 2020 hanno subito una significativa riduzione di liquidità, si ritiene essenziale replicare le proroghe e le modalità di versamento di saldo e acconto IRPEF e IRES previste nel 2019, al fine di non pregiudicare, in particolare, la continuità aziendale con inevitabile ricadute sul gettito e quindi sui saldi di finanza pubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

in relazione alla grave crisi economica e di liquidità delle imprese e in generale di tutti i contribuenti, conseguente all'emergenza epidemiologica in corso, valuti la Commissione di merito l'opportunità di disporre la proroga dei termini di versamento relativi alle dichiarazioni dei redditi ai fini del calcolo delle imposte dovute a saldo per il 2019 e per il primo acconto relativo all'anno 2020.

ALLEGATO 2

**Programma di lavoro della Commissione per il 2020
– Un’Unione più ambiziosa. (COM(2020)37 final).**

**Programma di lavoro adattato 2020
della Commissione. (COM(2020)440 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea nell’anno 2020. (Doc. LXXXVI, n. 3).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminati congiuntamente il Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un’Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final), il Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final), e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3);

evidenziato che i documenti affrontano ambiti di diretto interesse della Commissione Finanze, quali la materia della fiscalità e dell’unione doganale, le politiche macroeconomiche e le politiche per il mercato dell’Unione;

in tali ambiti la Relazione programmatica del Governo individua alcune priorità, tra le quali meritano di essere segnalate:

contribuire alle attività dell’Unione europea volte a riformare le regole attuali di tassazione, con la finalità di rispondere alle sfide poste dalla digitalizzazione e globalizzazione dell’economia;

proseguire nella direzione di una sempre maggiore aderenza dell’ordinamento interno a quello dell’UE in materia fiscale;

provvedere a rafforzare il contrasto alle frodi all’IVA nel settore delle imposte

indirette, adoperando strumenti quali il *network* « Eurofisc » e i controlli multilaterali con le Amministrazioni fiscali degli altri Paesi membri dell’UE;

sostenere la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale;

giocare un ruolo propositivo e propulsivo e nella definizione delle politiche economiche dell’Unione europea, con l’obiettivo di promuovere riforme e strategie che rilancino crescita economica e occupazione, favoriscano uno sviluppo economico inclusivo e sostenibile, riducendo diseguaglianze e favorendo la convergenza economica tra Paesi e regioni dell’UE;

partecipare attivamente al dibattito sull’istituzione di un Bilancio dell’Area Euro che favorisca la crescita di lungo termine e la convergenza tra i Paesi, auspicando un’adeguata ambizione in termini di risorse e di obiettivi;

sostenere la continuazione del confronto sulla creazione di una funzione di stabilizzazione macroeconomica comune, per esempio tramite uno schema di assicurazione europeo contro la disoccupazione;

rispetto alla riforma dell'architettura dell'Area Euro, continuare a fornire il proprio contributo ai lavori finalizzati al completamento dell'Unione bancaria in particolare rispetto allo Schema di Tutela dei Depositi Europeo, contribuendo inoltre alla riflessione sulle attuali regole fiscali nell'ambito della più ampia discussione sul completamento dell'UEM e del miglioramento del quadro di *governance* economica dell'UE;

sottolineato come il Governo ritenga, in particolare, altamente auspicabile l'introduzione di regole fiscali omogenee in tutti gli stati membri, per evitare le paradossali situazioni di elusione fiscale da parte dei colossi del *web*, che si avvalgono degli inaccettabili vantaggi fiscali stabiliti da alcuni dei Paesi membri;

segnalato, infine, con riferimento alle priorità indicate dalla Relazione programmatica del Governo per il 2020, che, in materia di tutela degli interessi finanziari e lotta contro la frode, per quanto concerne la revisione del regolamento UE 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) il Governo, ha svolto e continuerà a svolgere un'azione di fondamentale supporto nei confronti della Commissione europea, contribuendo con proprie specifiche e puntuali proposte al difficile percorso del negoziato tuttora in corso, volto ad emendare l'attuale quadro normativo,

concernente le indagini svolte dall'Ufficio europeo lotta antifrode in collaborazione con le competenti Autorità dei vari stati membri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di considerare in sede comunitaria, nell'ambito delle attività dell'Unione europea volte a rivedere le regole attuali di tassazione, interventi in grado di uniformare in tutti gli Stati membri l'imposizione fiscale delle transazioni finanziarie, includendo tra queste anche la cosiddetta operatività *intraday* (transazioni, la cui durata non supera un giorno), attualmente esente dall'imposta sulle transazioni finanziarie c.d. *toxin tax* e, al contempo, valuti altresì l'esigenza di introdurre criteri di progressività nelle imposizioni fiscali applicate alle attività finanziarie finalizzate alla difesa del risparmio, distinguendole da quelle invece aventi carattere speculativo, al fine di premiare i comportamenti finanziari maggiormente ancorati ai fondamentali dell'economia e differenziarli rispetto a quelli altamente speculativi governati talvolta anche da algoritmi automatici, garantendo dunque un'applicazione uniforme in tutto il contesto comunitario.

ALLEGATO 3

5-04240 Bitonci: Misure per la definizione agevolata dei debiti tributari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli fanno riferimento allo stralcio delle cosiddette « minicartelle » previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018 che dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro, comprensivo di capitali, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

In particolare, gli Onorevoli interroganti richiamano l'ordinanza 11187/202 con cui la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il cennato stralcio delle cd. mini-cartelle opera per singola partita e « non con riferimento all'ammontare della cartella ».

Tanto premesso, gli interroganti chiedono « se in quali termini il Governo intenda dare attuazione all'ordinanza della Cassazione provvedendo alla cancellazione delle cartelle di importo complessivo superiore ai mille euro ma contenenti singole partite inferiori ed a quanto ammonti tale stralcio in termini di gettito e di contribuenti coinvolti, nonché quali intendimenti il Governo abbia in merito al concepimento di una seconda pacificazione fiscale, ad iniziare con uno stralcio delle mini cartelle 2011/2015.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018 ha disposto l'annullamento automatico (cosiddetto stralcio) dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del citato decreto (24 ottobre 2018), fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e

sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

In merito alla richiesta degli Onorevoli interroganti di dare attuazione alla richiamata ordinanza della Corte di Cassazione con cui si chiarisce che conformemente alla ratio del legislatore del 2018 « lo stralcio delle cd. mini-cartelle debba operare per singola partita, giova, peraltro, richiamare la circolare n. 2 del 2017 dell'Agenzia delle entrate emanata con riferimento alla prima definizione agevolata prevista dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 (cui hanno fatto seguito le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017 e all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018).

Nel menzionato documento di prassi si precisa che « per singolo carico deve intendersi la singola partita di ruolo. La « partita » costituisce dunque l'unità non frazionabile di riferimento per la definizione ».

Il singolo carico si identifica non con la cartella di pagamento ma con la singola partita di ruolo formata dall'ente creditore al fine di affidare all'Agente della riscossione la riscossione coattiva delle somme dovute dal contribuente sulla base di uno specifico presupposto (ad esempio liquidazione articolo 36-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione ed altre tipologie di attività di controllo).

Tale affermazione appare, del resto, coerente anche con la circostanza che la cartella di pagamento, per sua natura, può

contenere debiti relativi a diversi enti creditori e quindi diverse partite riferibili ad enti creditori diversi.

Coerentemente con il contesto normativo e con la prassi indicata dall'Agenzia delle Entrate, l'Agente della riscossione – nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali

– ha provveduto ad annullare le partite di importo non superiore a mille euro indipendentemente dall'inserimento in una cartella contenente la sola partita o più partite e dalla circostanza che in tale ultimo caso la cartella risultasse di importo superiore a mille euro.

ALLEGATO 4

5-04237 Topo: Prossimi interventi legislativi di riforma del sistema fiscale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che la riduzione del cuneo fiscale è un primo passo verso la complessiva riforma del sistema impositivo, ormai necessaria e improrogabile, anche alla luce della pesante crisi economica determinata dal Covid-19, al fine di restituire equità e progressività al sistema di tassazione e rilanciare produttività e sviluppo.

Al riguardo, gli Onorevoli interroganti chiedono pertanto di sapere quali siano i tempi per l'emanazione dell'annunciato disegno di legge del sistema fiscale volto a contrastando seriamente l'evasione, che produce effetti distorsivi tali da scoraggiare innovazione e nuovi investimenti, anche attraverso l'incentivo alla diffusione di mezzi di pagamento tracciabili e l'utilizzo delle nuove tecnologie.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Occorre anzitutto sottolineare come l'attività dell'Amministrazione finanziaria sia contrassegnata dall'impegno nel consolidamento del nuovo modello di cooperazione tra l'Amministrazione stessa e il contribuente, basato su una maggiore trasparenza, una più incisiva semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti nonché una maggiore qualità dei servizi erogati nell'ottica di innalzare il livello di adempimento spontaneo.

In tal senso, l'Amministrazione finanziaria sta proseguendo con il processo di riassetto dei servizi di assistenza, di consulenza e controllo attraverso procedure telematiche innovative e forme di comunicazione più avanzate, assicurando adeguate forme di semplificazione delle procedure amministrative al fine di attribuire mag-

giore competitività alle imprese italiane e favorire l'attrattività di investimenti delle imprese estere nel territorio nazionale.

Il contrasto all'evasione fiscale verrà rafforzato promuovendo l'uso di pagamenti digitali e migliorando ulteriormente le risorse tecnologiche, organizzative e umane delle agenzie fiscali e delle autorità di controllo.

Grazie anche alla valorizzazione del patrimonio informativo a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, l'attività di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale è caratterizzata da un miglioramento qualitativo verso controlli più mirati e finalizzati a far emergere la reale capacità contributiva dei soggetti attraverso l'utilizzo di sistemi di analisi e valutazione funzionali ad una mirata scelta delle tipologie di controllo da effettuare nei confronti dei contribuenti meno collaborativi e trasparenti che strutturano complessi sistemi di evasione e frode, o comunque ritenuti maggiormente a rischio.

Tali linee di intervento sono azioni importanti per stimolare la crescita e per costruire un Paese più moderno ed equo.

Punti chiave della riforma saranno la semplificazione e la riduzione e rimodulazione delle aliquote fiscali. Allo stesso tempo le scelte fiscali dovranno supportare la politica industriale nel processo di riconversione successivo alla crisi sanitaria e accompagnare il cambiamento, agevolando le produzioni in quei settori dove l'emergenza epidemiologica ha evidenziato una carenza produttiva a fronte di una evidente necessità per gli approvvigionamenti nazionali.

ALLEGATO 5

5-04238 Martino: Possibile proroga del meccanismo dello *split payment*.

5-04239 Osnato: Possibile proroga del meccanismo dello *split payment*.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento al meccanismo dello *split payment*, chiedono di sapere se non si intenda escluderne un'ulteriore proroga nell'applicazione anche in considerazione della crescita dei crediti IVA in capo alle imprese e dei ritardi con i quali vengono erogati i rimborsi con conseguente perdita di liquidità per le imprese, situazione peraltro in contrasto con la necessità di sostenere le imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Le analisi *ex-post* effettuate dall'Agenzia delle entrate con riferimento al meccanismo della scissione dei pagamenti hanno dimostrato che il recupero strutturale complessivo di gettito evaso conseguito mediante lo *split payment* è di circa 4,6 miliardi di euro.

L'efficacia della misura nel generare un significativo aumento dei versamenti IVA deriva dallo spostamento dell'obbligo del versamento dai fornitori, che hanno un « tasso di inadempimento fiscale » elevato, agli acquirenti, più affidabili dal punto di vista fiscale.

Grazie all'introduzione dello *split payment*, il tasso di « inadempimento fiscale », stimato prima dell'introduzione della misura tra il 16,24 per cento e il 33,02 per cento, si è ridotto al 5,7 per cento.

In un momento così difficile per l'Italia, non si è ritenuto opportuno rinunciare al gettito aggiuntivo assicurato dall'elevata

efficacia della misura nel contrasto all'evasione, anche perché il costo in termini di minore liquidità per le imprese fornitrici della PA è stato ridotto fin dall'introduzione della misura, prevedendo che le imprese fornitrici di soggetti in *split payment* abbiano diritto a ricevere in via prioritaria il rimborso dei relativi crediti IVA. Mediante una richiesta di rimborso è istruita in circa 67 giorni e il tempo medio per l'effettiva erogazione a favore del beneficiario è di 7 giorni.

In riferimento all'osservazione degli Onorevoli interroganti secondo la quale l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, consentendo di individuare celermente eventuali frodi IVA o altre forme di abusi o evasione fiscale, renderebbe non necessaria la proroga dello *split payment*, si precisa che l'efficacia dello *split payment* risiede nel fatto che lo strumento agisce in modo preventivo rispetto ai fenomeni di evasione, assicurando un recupero di gettito maggiore rispetto alla fatturazione elettronica, la quale, al contrario, richiede un'attività di controllo *ex-post* e offre al contribuente un maggior lasso temporale nel quale porre in essere ulteriori azioni elusive degli obblighi.

Sebbene la fatturazione elettronica obbligatoria consenta di controllare tempestivamente la corrispondenza tra il fatturato e l'IVA dichiarata sfruttando le potenzialità di incrocio di dati e informazioni su larga scala, non è detto che il gettito sia effettivamente recuperato per-

ché il contribuente può rendersi irrintracciabile cessando l'attività d'impresa o rendere difficile l'effettiva riscossione a causa della propria incapienza patrimoniale. In ogni caso, il costo di un'attività di controllo pervasiva e tempestiva sarebbe troppo oneroso per l'Amministrazione fiscale.

Lo *split payment*, invece, imponendo l'obbligo del versamento dell'imposta al soggetto fiscalmente più affidabile, impedisce direttamente il mancato versamento, escludendo del tutto che l'IVA dovuta possa essere sottratta e resa di fatto irrecuperabile.

I due strumenti, in sintesi, agiscono su due fenomeni di evasione differenti: l'evasione da omessa dichiarazione per la fatturazione elettronica obbligatoria, l'evasione da omesso versamento per lo *split payment*.

Mentre quindi la fatturazione elettronica contribuisce alla lotta alle frodi IVA, rappresentando, altresì uno strumento di semplificazione degli adempimenti fiscali, di efficientamento della riscossione nonché di modernizzazione del settore pro-

duttivo italiano con conseguente riduzione dei costi amministrativi per le imprese, diversamente il meccanismo della scissione dei pagamenti garantisce che l'IVA dovuta sulle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni o di soggetti da esse partecipate, nonché nei confronti di società quotate affluisca tempestivamente alle casse erariali.

In ultimo, con riferimento alla disciplina della scissione dei pagamenti, si fa presente che il 22 giugno 2020 è stata pubblicata la « Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784 che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto », COM (2020) 242.

La proposta accoglie la richiesta dell'Italia di proroga integrale della misura di deroga in scadenza differendo il termine al 30 giugno 2023. La proposta dovrà essere ora adottata dal Consiglio.

ALLEGATO 6

5-04241 Currò: Chiarimenti in ordine alle nuove disposizioni in materia di riscatto dei periodi relativi ai corsi di laurea.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, con riferimento alla deducibilità dell'onere corrisposto per il riscatto del corso legale di laurea di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997 chiede di sapere, con particolare riferimento agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, in quali casi di accoglimento di una domanda di riscatto sia applicabile la deducibilità dell'onere, determinato ai sensi delle nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2019, n. 26, ha introdotto per alcune categorie di soggetti la facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, estendendo tale facoltà anche ai periodi compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo, parificandoli a periodi di lavoro non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione.

Lo stesso decreto-legge n. 4, con riferimento ai corsi di studio universitari, prevede che è consentita la facoltà di riscatto dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, «l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche del-

l'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda ».

In relazione alle novità introdotte dalle disposizioni in commento, l'INPS, con circolare del 25 luglio 2019, n. 106, ha precisato che il comma 5-*quater* dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997, introdotto dall'articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2019, non ha istituito una nuova tipologia di riscatto, ma ha soltanto introdotto un diverso criterio di calcolo dell'onere di riscatto del corso di studi universitari, che si colloca nel sistema contributivo della futura pensione.

Resta immutato il quadro normativo di riferimento per tutti gli altri profili non interessati dal citato comma 5-*quater* e sono, quindi, confermate le istruzioni fornite dall'istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia di riscatto del corso legale di studi effettuato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 184 del 1997.

Ai fini fiscali, pertanto, in via ordinaria, si fa presente che gli oneri contributivi sostenuti per il riscatto degli anni di laurea possono essere interamente dedotti dal reddito complessivo fino a concorrenza del medesimo, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Come chiarito con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 29/E del 20 marzo 2001, sono compresi tra i contributi versati facoltativamente, a partire dal 1° gennaio 2001, quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli per la ricongiunzione di

differenti periodi assicurativi, qualunque sia la causa da cui origina il versamento.

Se i contributi, invece, sono versati a favore degli « inoccupati » da familiari di cui gli stessi risultino « fiscalmente a carico », a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19 per cento dei contributi medesimi (cfr. la circolare 31 maggio 2019, n. 13/E).

Per completezza, si segnala che, nell'ipotesi in cui si eserciti l'opzione per il cosiddetto regime forfettario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, non è ammessa nessuna deduzione o detrazione dell'onere contributivo sostenuto. Espres-

samente, l'articolo 1, comma 64, della stessa legge n. 190 del 2014 dispone che sono deducibili dal reddito forfettario « i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge » escludendo, pertanto, i contributi versati facoltativamente.

Tuttavia, se il soggetto beneficiario, oltre che del reddito derivante dall'attività in regime forfettario, risulti titolare anche di altri redditi soggetti ad IRPEF, lo stesso potrebbe fruire della deduzione (*ex* articolo 10, comma 1, lettera *e*), del TUIR) o della detrazione dell'onere sostenuto dall'imposta lorda.

ALLEGATO 7

5-04242 Ungaro: Sospensione del versamento dei canoni concessori da parte degli operatori del settore del *vending*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al servizio di ristoro tramite distributori automatici situati presso istituti scolastici, università e uffici ed in particolare, chiedono se il Ministro dell'economia e delle finanze intenda adottare iniziative volte a sospendere l'obbligo di versamento dei canoni concessori da parte degli operatori di tale comparto per tutto il periodo di efficacia delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'affidamento a soggetti terzi da parte delle amministrazioni pubbliche di tutti i servizi funzionali e strumentali alle attività istituzionali, ivi compreso il servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande, avviene generalmente, previo espletamento di procedura selettiva per la individuazione del contraente ai sensi del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante sottoscrizione di un contratto di concessione di servizi e contestuale concessione in uso temporaneo degli spazi all'interno dell'immobile condotto dalle pubbliche amministrazioni, a fronte del pagamento di un canone.

Non sono state adottate con i decreti legge emanati per fronteggiare l'emergenza Covid-19, disposizioni speciali che regolamentano tale specifica fattispecie prevedendo la sospensione o esenzione del canone concessorio per gli operatori economici titolari dei contratti di concessione di che trattasi.

Tanto premesso, l'Agenzia del Demanio ritiene opportuno evidenziare che, per

quanto riguarda gli immobili di proprietà dello Stato assegnati in uso governativo ad amministrazioni statali ovvero per gli immobili di proprietà privata in locazione passiva ad amministrazioni statali per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono le singole Amministrazioni usuarie/conduttrici che procedono autonomamente alla stipula dell'atto di concessione con i singoli concessionari (individuati tramite procedura di gara) ai fini dell'affidamento di servizi di varia natura all'interno dei medesimi immobili, tra i quali quelli erogati tramite distributori automatici.

Le stesse Amministrazioni concedenti potranno attivare la procedura di revisione del piano economico finanziario di cui all'articolo 165, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016 al fine di rideeterminare, per il solo periodo interessato dall'emergenza sanitaria in corso, le condizioni di equilibrio economico delle concessioni qualora ritengano sussistere i presupposti e previa valutazione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità.

L'Agenzia del demanio segnala, infine, che la misura di favore auspicata dagli Onorevoli interroganti è comunque suscettibile di recare una disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di concessionari che potrebbero trovarsi nelle medesime difficoltà correlate alla riduzione del loro fatturato generatosi nei periodi interessati dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01910 Zolezzi: Sull'attività della Fondazione Palazzo Te a Mantova	108
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	112
5-03361 Baldini: Sul complesso museale di Capodimonte	108
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	114
5-03466 Gallo: Sulle istituzioni concertistico-orchestrali	108
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	117
5-04151 Perantoni: Sulla valorizzazione della civiltà nuragica e prenuragica	108
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	119

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04229 Mollicone: Sullo spostamento della stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo	109
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	127
5-04225 Piccoli Nardelli: Sulla necessità di individuare nuovi spazi per l'Archivio centrale dello Stato	109
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	128
5-04226 Toccafondi: Sui vincoli normativi che ostano all'ammodernamento dello stadio Artemio Franchi di Firenze	110
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	130
5-04227 Belotti: Sui <i>voucher</i> rilasciati agli acquirenti di biglietti per eventi cancellati a causa della pandemia da Covid-19	110
<i>ALLEGATO 8 (Testo integrale della risposta)</i>	132
5-04228 Aprea: Sulle misure a sostegno dello spettacolo dal vivo e sulla promozione della diffusione culturale	110
<i>ALLEGATO 9 (Testo integrale della risposta)</i>	133
5-04230 Del Sesto: Sulla necessità di interventi di salvaguardia del sito paleontologico di Tora e Piccilli in provincia di Caserta	111
<i>ALLEGATO 10 (Testo integrale della risposta)</i>	134

COMITATO RISTRETTO:

Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca. Esame C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1608 Melicchio e C. 2218 Piccoli Nardelli	111
---	-----

INTERROGAZIONI

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene la sot-

tosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

La seduta comincia alle 14.20.

5-01910 Zolezzi: Sull'attività della Fondazione Palazzo Te a Mantova.

La sottosegretaria Anna Laura ORRICO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alberto ZOLEZZI (M5S), replicando, dopo aver ricordato alcuni dei principali eventi curati dalla Fondazione Palazzo Te, nata nel 2018, a dimostrazione dell'importanza e della potenzialità della stessa, osserva di non ravvisare particolari vantaggi nella gestione privata di beni culturali della rilevanza di Palazzo Te. A suo avviso, infatti, esperienze analoghe condotte presso il Palazzo della Ragione di Mantova non hanno dato esito positivo, in quanto i privati non hanno dato prova di capacità di un'efficace attività di valorizzazione. Pertanto, si dichiara preoccupato alla prospettiva di una gestione privata ventennale della Fondazione Palazzo Te, soprattutto in assenza di una procedura concorsuale per l'affidamento dell'appalto.

5-03361 Baldini: Sul complesso museale di Capodimonte.

La sottosegretaria Anna Laura ORRICO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Teresa BALDINI (FDI), replicando, ricorda che la chiusura del complesso museale di Capodimonte in ragione dell'emergenza epidemiologica ha esasperato le fragilità gestionali, organizzative ed operative preesistenti. Ricorda altresì che la penuria di personale ha condotto al ritardo della riapertura del museo, innescando un'aspra *querelle* tra il direttore, il sindaco di Napoli e i sindacati e rendendo evidente una forte correlazione tra corretta gestione museale e potenzialità artistico-culturali della struttura, soprattutto in un momento in cui si registra una fisiologica contrazione degli accessi. Sottolinea che, in questo drammatico momento storico, la condizione imprescindibile

è la condivisione di obiettivi su cui convergere per creare le basi di un rilancio necessario ed inderogabile dell'Italia e delle sue potenzialità artistiche e artigianali, oltre che turistiche. Ritiene importante che il Ministero faccia da garante ed intervenga fornendo gli opportuni riscontri e delineando quei correttivi – in termini di reclutamento del personale e di sicurezza, da un lato, e in termini di promozione artistico-artigianale dall'altro – senza i quali è impensabile una pianificazione del rilancio di Capodimonte e della piena e meritevole amplificazione del *made in Italy* ceramico di eccellenza.

5-03466 Gallo: Sulle istituzioni concertistico-orchestrale.

La sottosegretaria Anna Laura ORRICO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta, con la quale il Governo conferma l'esistenza di problemi relativi alla distribuzione delle risorse finanziarie sui territori. Ritiene che la vigente disciplina non tenga conto del quadro emergenziale e delle difficili condizioni attuali, che rendono quasi impossibile alle istituzioni concertistico-orchestrale il rispetto dei vincoli di legge e delle misure precauzionali. Auspica quindi l'adozione di un piano – come prospettato anche dal Maestro Riccardo Muti e dal Ministro Franceschini – per permettere una maggiore diffusione delle ICO. Dopo aver ricordato che tali importanti istituzioni, che favoriscono la promozione della musica classica, sono mancanti in molte regioni, esprime l'auspicio che il Ministero si attivi per una loro maggiore diffusione.

5-04151 Perantoni: Sulla valorizzazione della civiltà nuragica e prenuragica.

La sottosegretaria Anna Laura ORRICO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mario PERANTONI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto per la tempestiva e puntuale risposta. Apprezza in particolare l'intenzione del Ministero di integrare le risorse a disposizione delle Soprintendenze anche al fine di permettere loro di procedere ad un piano di assunzioni. Prende atto favorevolmente del riconoscimento della particolare importanza del patrimonio archeologico della Sardegna, dove, ricorda, è capillarmente diffusa la civiltà nuragica, con siti riconosciuti patrimonio UNESCO, e ci sono tracce diffuse di civiltà prenuragiche. Sottolinea tuttavia che molti di questi siti, versando in stato di abbandono, non possono essere né fruiti, né valorizzati. Aggiunge che in alcuni casi la pur encomiabile attività delle Soprintendenze si scontra con interessi economici forti che spingono per una trasformazione di tali siti, a dispetto di ogni tradizione e di valore per il territorio. Auspica che le risorse previste dal Ministero possano essere specificamente destinate al finanziamento di progetti comunali finalizzati alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio nuragico e prenuragico al fine di favorire la migliore fruizioni di questi importanti siti.

Luigi GALLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

La seduta comincia alle 15.05.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-04229 Mollicone: Sullo spostamento della stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo.

Paola FRASSINETTI (FDI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Anna Laura ORRICO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Paola FRASSINETTI (FDI), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta. Ritiene che lo spostamento della manifestazione operistica da una sede storica come le Terme di Caracalla rischi di pregiudicarne lo spirito, oltre a determinare un aggravio di spese per la Fondazione. Auspica pertanto una soluzione diversa, che consenta di riportare la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma nel sul luogo ideale.

5-04225 Piccoli Nardelli: Sulla necessità di individuare nuovi spazi per l'Archivio centrale dello Stato.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Anna Laura ORRICO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, che offre un quadro rassicurante, non solo per il rinvenimento di strutture per i documenti cartacei, ma anche e soprattutto per il lavoro in vista del passaggio al supporto digitale nella conservazione del materiale archivistico. Apprezza gli importanti risultati raggiunti illustrati nella risposta, che certamente faciliteranno il settore della ricerca, per la quale resta di fondamentale importanza la facilità nel reperimento delle fonti. Auspica pertanto che il progetto che rende fruibile il patrimonio archivistico prosegua il suo percorso.

5-04226 Toccafondi: Sui vincoli normativi che ostano all'ammodernamento dello stadio Artemio Franchi di Firenze.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Anna Laura ORRICO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Gabriele TOCCAFONDI (IV), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta, in quanto ritiene che sia rimasta inevasa la domanda principale contenuta nella sua interrogazione, con la quale si chiedeva una modifica della disciplina normativa e dei vincoli sugli impianti sportivi di oltre 70 anni. Apprezza tuttavia l'apertura sulla possibilità di individuare un equilibrio tra le esigenze di tutela dello stadio e quelle connesse alla realizzazione di un impianto moderno ed efficiente. Prende atto, con favore, che non sono stati ancora presentati alla competente Soprintendenza specifici progetti. Esprime quindi la preoccupazione che, in mancanza di una revisione dei vincoli normativi sussistenti, vengano meno i finanziamenti privati per la gestione dell'impianto e che esso, pur restando di interesse storico e culturale, possa essere ricordato solo per un passato che non c'è più.

5-04227 Belotti: Sui voucher rilasciati agli acquirenti di biglietti per eventi cancellati a causa della pandemia da COVID-19.

Cristina PATELLI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Anna Laura ORRICO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Cristina PATELLI (LEGA), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta. Esprime la convinzione che la questione dei voucher e dei rimborsi possa trovare soluzione a questo punto solo in tribunale. Conclude

riportando il seguente comunicato di Paul McCartney, che a suo avviso esprime il punto di vista di tutti gli acquirenti di biglietti: « è veramente scandaloso che coloro che hanno pagato un biglietto per uno *show* non possano riavere i loro soldi. Senza i *fan* non ci sarebbe musica dal vivo. Siamo fortemente in disaccordo con ciò che il governo italiano e Assomusica hanno fatto. A tutti i *fan* degli altri Paesi che avremmo visitato quest'estate è stato offerto il rimborso completo. L'organizzatore italiano dei nostri spettacoli e i legislatori italiani devono fare la cosa giusta in questo caso. Siamo tutti estremamente dispiaciuti del fatto che gli spettacoli non possano avvenire, ma questo è un vero insulto per i *fan* ».

5-04228 Aprea: Sulle misure a sostegno dello spettacolo dal vivo e sulla promozione della diffusione culturale.

Luigi CASCIELLO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Anna Laura ORRICO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Luigi CASCIELLO (FI), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta. Ricorda che gli operatori dello spettacolo, circa 290.000 lavoratori, sono ridotti ormai alla fame e che, dei tanti milioni annunciati a loro sostegno, è arrivato poco o nulla. Sottolinea che il Ministero ha più volte assicurato attenzione per il settore, tuttavia essa sembra concretizzarsi solo in risorse per il FUS. Le risorse del FUS però vanno ad enti, non a lavoratori. E gli enti spesso devono impiegarle in primo luogo per risolvere le loro situazioni debitorie. Sottolinea, inoltre, che il Governo, in sede di esame del decreto « rilancio » non ha accolto nessun emendamento presentato dal suo gruppo in favore degli operatori del settore. Dopo aver evidenziato che lo spettacolo dal vivo non può essere sostenuto soltanto attraverso un incremento del FUS – le cui risorse, come è noto, vengono

ripartite sempre in favore delle stesse associazioni – conclude ribadendo ampia insoddisfazione e manifestando una forte preoccupazione per il futuro del settore.

5-04230 Del Sesto: Sulla necessità di interventi di salvaguardia del sito paleontologico di Tora e Picilli in provincia di Caserta.

Margherita DEL SESTO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Anna Laura ORRICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Margherita DEL SESTO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta e auspica che il Ministero metta in campo tutte le azioni possibili per preservare e trasmettere lo straordinario patrimonio culturale rappresentato dal sito paleontologico in titolo, che costituisce un « *unicum* » a livello mondiale. Ricorda, in proposito, che la sua caratteristica più importante è l'ubicazione delle successioni di orme umane fossili su una superficie fortemente inclinata, che rende possibili analisi di carattere paleontologico, paleoantropologico e biomeccanico non conducibili in nessun altro geosito. Rammarricandosi che fino ad oggi non siano state prodotte azioni concrete per la salvaguar-

dia del sito, rimarca che la sua conservazione è basilare per poterne fare un attrattore turistico: essendo ubicato a ridosso di una delle maggiori direttrici di transito, in un contesto naturalistico di assoluta bellezza e di grande ricchezza demoetnoantropologica, sarebbe un'attrazione di primaria importanza, capace di innescare flussi turistici di particolare entità numerica, in grado di dare luogo ad un circuito virtuoso di crescita economico-sociale dei territori interessati.

Luigi GALLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 25 giugno 2020.

Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca.

Esame C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1608 Melicchio e C. 2218 Piccoli Nardelli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.45 alle 16.30.

ALLEGATO 1

5-01910 Zolezzi: Sull'attività della Fondazione Palazzo Te a Mantova.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Zolezzi, chiede «...quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per rivedere la normativa che regola la gestione dei beni culturali anche non direttamente amministrati dal Ministero...».

Vorrei premettere che la Fondazione Palazzo Te ha tra i propri obiettivi statuari quello di promuovere la conoscenza, l'interpretazione e la positiva percezione di Palazzo Te, della città di Mantova, della sua storia e della sua attualità presso il pubblico locale, nazionale e internazionale. Per raggiungere tale scopo la Fondazione dovrà gestire il complesso monumentale di Palazzo Te e delle opere in esso custodite.

Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie della gestione «privata» di un bene pubblico destinato alla fruizione, occorre tenere presente che il Codice dei beni culturali e del paesaggio contempla diverse ipotesi di concessione in uso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, che trovano la propria disciplina negli articoli 57-bis, 106 e 112, che peraltro trovano applicazione in aderenza al principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione.

In particolare, per la Fondazione Palazzo Te, la disciplina più opportuna appare quella contemplata dall'articolo 51-bis.

Quest'ultima trova applicazione nei casi in cui si intenda attuare la valorizzazione in senso proprio (ossia ai sensi dell'articolo 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) di un bene appartenente al c.d. demanio culturale, laddove non possa farsi riferimento né alle particolari forme di

partenariato pubblico-privato previste dall'articolo 112, né al solo istituto generale della concessione di uso individuale di cui all'articolo 106 dello stesso Codice.

L'applicazione delle suddette disposizioni avviene comunque nella comune cornice costituita dalle disposizioni generali dettate nella Parte Prima del Codice, e in particolare:

(i) dell'articolo 2, comma 4, in base al «quale i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela»;

(ii) dell'articolo 6, che declina la valorizzazione come l'insieme delle attività «dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica» al fine di promuovere lo sviluppo della cultura (comma 1), stabilendo, inoltre, che «La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale» (comma 3);

(iii) dell'articolo 7, comma 2, in base al quale «Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici».

Si consideri inoltre l'evoluzione in atto del quadro normativo concernente la valorizzazione del patrimonio culturale che ha visto l'emersione di ulteriori norme di

cooperazione, poste al di fuori del Codice di settore, intervenute a regolare i rapporti tra pubblico e privato in materia, quali ad esempio quelle relative alle speciali forme di partenariato pubblico-privato del Codice dei contratti pubblici e alla possibilità di valorizzazione dei beni immobili pubblici da parte dei soggetti appartenenti al Terzo Settore.

L'atto di concessione deve essere adottato nel rispetto del complesso di cautele degli articoli del Codice. L'atto di concessione è infatti subordinato alle prescrizioni e le condizioni del Soprintendente. Dette prescrizioni sono trascritte nei registri im-

mobiliari. Inoltre, l'eventuale inosservanza, da parte del concessionario, delle prescrizioni e condizioni suddette, è sanzionata con la revoca della concessione o la risoluzione del contratto, senza indennizzo.

In termini generali, alla luce delle stringenti procedure e controlli illustrati, posso rassicurare l'onorevole interrogante circa il fatto che la normativa di settore garantisce pienamente che l'eventuale partecipazione dei privati alla gestione del patrimonio culturale è conforme alle finalità di tutela e di valorizzazione costituzionalmente affidate a questa Amministrazione.

ALLEGATO 2

5-03361 Baldini: Sul complesso museale di Capodimonte**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Baldini, ha richiesto quali iniziative il Ministero intenda intraprendere per la salvaguardia del Complesso monumentale di Capodimonte anche con riferimento alle potenzialità artigianali.

A tale proposito il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte ha precisato che il complesso di Capodimonte, nato nel 2014 dall'unione del Museo e del Real Bosco di Capodimonte, è un articolato intreccio di eccellenze, quali le risorse paesaggistiche, botaniche, storico-artistiche, architettoniche e di attività produttive, storicamente radicate. Si sviluppa su una superficie di 134 ettari, all'interno della quale sono presenti la Reggia, che custodisce 47 mila opere d'arte esposte su tre piani, per un totale di 124 sale, con collezioni che vanno dal XII secolo all'arte contemporanea e ben 17 edifici risalenti al XVIII- XIX secolo, originariamente a servizio delle attività produttive del Territorio.

Ed in effetti la Direzione, nel corso di questi anni, sta affrontando la difficile sfida di trasformare il sito in un attrattore non soltanto per i turisti, ma anche e soprattutto per la comunità locale.

L'ambizioso progetto che si intende perseguire è quello di trasformare la Reggia - Museo in un Campus Culturale multidisciplinare, che prevede un rilancio congiunto della Reggia e del Bosco. A tal fine, per la tutela e la valorizzazione della Reggia, del Bosco e degli edifici in esso ubicati, è stato immaginato un MasterPlan, presentato al Ministro nel febbraio del 2016 e successivamente confermato ed

approvato nel settembre 2019, finanziato con uno stanziamento di 105 milioni di euro.

Purtroppo Capodimonte, pur avendo caratteristiche uniche nel suo genere in Italia, ha in comune con gli altri luoghi della cultura del nostro Paese, importanti carenze di organico.

Le attuali 145 unità reggono il funzionamento dell'intera struttura unitamente al personale di supporto ALES e a pochi consulenti privati che tuttavia, come noto, non possono assumere responsabilità formali ed incarichi di RUP. Figura notoriamente indispensabile soprattutto per le procedure relative agli interventi finanziati con fondi CIPE ed FSC.

In attesa che le nuove procedure concorsuali completino il loro *iter* e che si perfezionino ulteriori iniziative di reclutamento di personale, la mancanza di personale in tutti i profili e aree si attesta sulle 88 unità.

Quali misure alternative, ma non sostitutive adottate dall'istituto, per far fronte alla carenza di personale, si possono annoverare:

un'organizzazione più efficace del lavoro, con la creazione di una struttura di *team*, in modo da consentire una rapida circolazione delle informazioni ed una maggiore distribuzione delle competenze;

la definizione di una diversa e più razionale organizzazione degli spazi lavorativi, accorpando gli uffici per competenze e che tenga quanto più conto possibile delle esigenze espresse dagli stessi dipendenti;

il ricorso al Servizio Civile, agli *stages* con le Università, al progetto « Alternanza Scuola Lavoro », agli accordi con l'École du Louvre, l'Accademia di Belle Arti di Napoli, l'Istituto di Studi Politici di Parigi (Sciences Po);

l'associazione « American Friends of Capodimonte » che finanzia una collaborazione della durata di due anni di un curatore statunitense che ha così modo di studiare da vicino le collezioni ed entrare in contatto con la realtà museale italiana, introducendo, a sua volta, l'uso della lingua inglese nella conduzione del lavoro;

l'incarico *ex* articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 conferito a seguito di un concorso per titoli e colloquio, ad un professionista, per la direzione della digitalizzazione del patrimonio artistico e la realizzazione delle fotografie ad alta definizione disponibili per la consultazione del sito *internet*;

gli incarichi individuali di lavoro autonomo della durata biennale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per la costituzione di una segreteria tecnica ed in particolare, di uno specialista nell'area legale amministrativa e di uno specialista per il supporto giuridico amministrativo ai contratti pubblici;

ai sensi dell'articolo 7 comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 l'incarico professionale per attività di supporto al Dipartimento curatoriale, cura e gestione delle collezioni, studio-didattica e ricerca del Museo di Capodimonte, della durata biennale;

oltre al personale di supporto ALES presente negli Uffici del Museo e *Reai* Bosco di Capodimonte, che fornisce un valido e prezioso sostegno all'attività amministrativa, il personale di vigilanza fornito dalla medesima società;

il servizio di vigilanza non armata presso il Parco e Real Bosco di Capodimonte tramite il MEPA, ai sensi dell'articolo 31 comma 11 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con l'impiego di 4 vigilanti

durante la settimana e di 6 vigilanti nel fine settimana, affinché sia garantita e l'apertura in sicurezza del Bosco;

al fine di agevolare il lavoro del personale di vigilanza ed accoglienza e contemporaneamente garantire l'apertura di tutti gli spazi museali, l'installazione di un sofisticato sistema di videosorveglianza ed i lavori di adeguamento alla Centrale Operativa di Controllo. Tutto il personale ha ricevuto idonea formazione all'utilizzo del nuovo sistema.

Purtroppo la carenza di organico che interessa tutto il Ministero non ha a tutt'oggi consentito una positiva conclusione dei procedimenti di interpello avviati dalla Direzione del Museo.

Dalla data della presentazione dell'atto parlamentare ad oggi, onorevole Baldini, sono accaduti fatti a lei ben noti che non hanno consentito una dinamica accelerazione di tutte quelle attività che ci eravamo prefissati di porre in essere per dare corpo e operatività alla riforma del Ministero.

Abbiamo ripreso i lavori e li completeremo.

Concludo con un cenno all'Istituto Superiore Statale « Giovanni Caselli », che ovviamente dipende dal Ministero dell'Istruzione.

Nel Comitato Scientifico dell'Istituto siede tuttavia quale componente il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte; egli sostiene il Dirigente scolastico nel progetto teso ad incrementare il livello artistico dell'Istituto, attraverso la collaborazione con artisti di fama internazionale. Una collaborazione spontanea e naturale che non potrà che accrescere le potenzialità del complesso.

Vorrei rammentare che, nel quadro di tale collaborazione, sono state già realizzate:

la mostra « Whisper Only to You » (12/10/2019-13/01/2020), la prima personale in Italia dell'artista sud-coreana Ye-sookyung, che ha utilizzato, anche porcellane create dagli studenti;

la mostra dell'architetto spagnolo Santiago Calatrava, dal titolo « Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli » (06/12/2019-10/05/2020), con l'esposizione di ce-

ramiche realizzate dal grande architetto presso il forno del « Caselli » destinate ad essere esposte a Pasqua nella chiesa di San Gennaro, all'interno del Bosco;

nel *bookshop* della mostra « Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica » (21 settembre 2019-30 settembre 2020) sono esposte creazioni degli studenti.

ALLEGATO 3

5-03466 Gallo: Sulle istituzioni concertistico-orchestrali.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Premetto che, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 800 del 1967, le istituzioni concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive Province. In base a tale disposizione, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentita la Commissione Consultiva per la Musica, può con proprio decreto riconoscere la qualifica di « istituzione concertistica orchestrale » alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività. Il riconoscimento è effettuato su istanza dell'organismo interessato, che ritiene di essere in possesso dei requisiti previsti appunto dall'articolo 28 della legge n. 800 del 1967 nonché dall'articolo 19 del DM 27 luglio 2017, per poter accedere al finanziamento statale a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.

L'accesso al contributo statale a valere sul Fondo unico per lo spettacolo avviene a seguito di apposita istanza (progetto triennale e programma annuale) presentato dall'organismo già « riconosciuto » quale Istituzione concertistico-orchestrale con apposito decreto ministeriale.

L'articolo 19 del decreto ministeriale del 27 luglio 2017 prevede infatti, per l'accesso al contributo FUS alcuni requisiti specifici, in particolare:

a) lo svolgimento nell'anno di almeno 5000 giornate lavorative, come definite nell'allegato D del predetto DM 27 luglio 2017;

b) La presenza di organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al 50 per cento, da personale inserito stabil-

mente con contratti a tempo indeterminato o determinato nell'organico medesimo, con riferimento alle giornate lavorative;

c) l'impiego di almeno 35 elementi d'orchestra per non meno del sessanta per cento del programma presentato;

d) lo svolgimento di almeno 55 concerti in minimo cinque mesi di attività;

e) entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al quaranta per cento del contributo ministeriale.

Concludo precisando che, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del decreto ministeriale 27 luglio 2017, la Direzione Spettacolo già finanzia con fondi FUS, sentita la competente Commissione Consultiva per la Musica, i complessi strumentali giovanili che abbiano presentato progetti triennali a valere sul triennio 2018 - 2020. Per il citato triennio risultano già finanziati sette organismi dislocati in sei regioni (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia e Toscana).

Questo dell'avvio di un percorso virtuoso che inizi dai complessi strumentali giovanili ben potrebbe essere la fase iniziale per lo sviluppo di istituzioni concertistiche orchestrali che acquisiscano poi i requisiti necessari per l'accesso al contributo.

Ribadisco un fatto ben noto ovvero che in base alla legge n. 800 del 1967, Ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali, lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la for-

mazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale ed è per la tutela e lo sviluppo di tali attività che lo Stato stesso interviene con idonee provvidenze per incoraggiare iniziative e progetti. Occorre però che le iniziative e i progetti siano espressione delle dinamiche sociali e culturali delle realtà in cui sorgono. Solo così possono essere effettivamente volano di crescita di quella collettività.

Si conviene con l'onorevole interrogante sul disequilibrio a svantaggio delle regioni del Sud che scontano spesso, così come in altri settori, una minor fruizione delle iniziative culturali in generale e musicali in particolare.

L'attività di promozione è uno degli obiettivi del Ministero. Rammento che l'articolo 5 della legge 175/2017 ha ampliato la platea dei soggetti operanti nel settore dello spettacolo ammessi a ricevere il sostegno di privati attraverso erogazioni

liberali che danno diritto, all'erogante, di usufruire del credito di imposta del 65 per cento, il cosiddetto « Art Bonus ». L'agevolazione è riconosciuta per le erogazioni effettuate a sostegno, tra gli altri soggetti, delle Istituzioni concertistico orchestrali.

Anche qui purtroppo alcune Regioni restano in una posizione svantaggiata rispetto alle altre nonostante l'attività di promozione.

Una apposita sezione del sito della Direzione generale dello Spettacolo aggiorna continuamente le istituzioni interessate non solo dei termini entro i quali le domande di accesso ai contributi ordinari del Fondo Unico dello Spettacolo vanno presentate ma anche di tutte le novità di contributi extra FUS che, ciclicamente possono essere previsti da norme straordinarie, fornendo opportuni chiarimenti.

ALLEGATO 4

5-04151 Perantoni: Sulla valorizzazione della civiltà nuragica e prenuragica.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Perantoni chiede quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere in atto per la promozione e valorizzazione del patrimonio nuragico e prenuragico in Sardegna.

Le premetto, onorevole Perantoni, che la relazione al riguardo sarebbe molto lunga pertanto, se lei è d'accordo, io ometterei i dettagli delle relazioni tecniche trasmesse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, che la competente Direzione ha recepito e assunto come proprie, fornendole l'elenco degli interventi ed il loro importo in una scheda a parte.

Il patrimonio archeologico della Sardegna riveste un'importanza particolare in ragione del suo stato di conservazione e dell'estrema densità dei monumenti sul territorio, conservatisi grazie alla ridotta antropizzazione della regione, eccezion fatta per le aree urbane e per le loro periferie, e all'assenza di fenomeni di natura sismica. Nella complessa e pluristratificata occupazione del territorio, i fenomeni dell'ipogeismo funerario del Neolitico e lo sviluppo della civiltà nuragica nell'età del Bronzo hanno lasciato testimonianze materiali e monumentali di rilievo eccezionale e peculiare rispetto al panorama nazionale e mediterraneo. Un patrimonio archeologico di tale consistenza richiede un impegno importante di risorse umane ed economiche per provvedere alla manutenzione e alla conserva-

zione di siti e monumenti e per dare corso ad attività di valorizzazione. L'impegno delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e Paesaggio nella tutela, nella conservazione e nella valorizzazione dei monumenti archeologici è costante e si sostanzia in numerosi interventi di tutela e valorizzazione intrapresi a valere su diverse tipologie di fondi messi a disposizione, anche nell'ambito delle attività legate agli interventi pubblici o di pubblica utilità, e grazie alla collaborazione con gli Enti locali.

Si forniranno nelle schede i dettagli delle attività intraprese dalle sopracitate Soprintendenze e si riferisce inoltre quanto segue.

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e sud Sardegna.

A fronte di un elevato numero di siti archeologici gestiti (le aree archeologiche di pertinenza della Soprintendenza di Cagliari sono 24, gestite e organizzate con servizi di accompagnamento e visite guidate, i musei civici archeologici sono 21), insistono nei territori di competenza un consistente numero di siti archeologici interrati o altri oggetto di intervento che richiedono una costante attività di sorveglianza in collaborazione con le altre istituzioni preposte, nonché interventi di manutenzione e conservazione, per i quali la Soprintendenza mette a disposizione le competenze tecniche e in taluni casi anche le risorse economiche. Nell'ambito dell'At-

tività di divulgazione la Soprintendenza cura ogni anno l'edizione della rivista *Quaderni di archeologia* (diventata digitale e pertanto facilmente accessibile), e supporta le iniziative volte alla conoscenza di larga diffusione. A titolo esemplificativo si cita il supporto fornito per la realizzazione di trasmissioni televisive durante il periodo dell'emergenza epidemiologica, anche sulle reti nazionali.

La Soprintendenza promuove anche convegni scientifici e pubblicazioni editoriali. Il volume « Antonio Taramelli e l'archeologia della Sardegna », che da conto degli interventi del medesimo convegno tenutosi ad Abbasanta nel maggio del 2019, doveva essere presentato a Roma nei mesi scorsi, e sarà proposto al pubblico appena le disposizioni relative al Covid-19 lo consentiranno.

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

La Soprintendenza è impegnata nella collaborazione istituzionale con la Regione Autonoma Sardegna, dal 2006 dotata del Piano Paesaggistico Regionale, che prevede la co-pianificazione con gli Uffici periferici del MiBACT per l'individuazione e per le misure di protezione relative ai beni culturali sia rispetto al PPR, sia per quanto riguarda l'adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al PPR stesso. Grazie a tale attività tutte le presenze archeologiche note (ivi inserite) vengono protette con rigide disposizioni che fanno parte integrante delle norme dei PUC.

Il lavoro di censimento e di inserimento di beni archeologici non può dirsi ancora completato, e sono infatti molto frequenti le nuove scoperte di siti e monumenti ancora non noti, frutto di segnalazioni o di osservazioni effettuate nel corso dei sopralluoghi da parte del personale preposto, che devono quindi essere favoriti, nonostante le difficoltà organizzative e le scarse risorse a disposizione. Tra gli esiti di sopralluoghi e verifiche si segnala purtroppo anche la scoperta e la segnalazione di scavi clandestini.

Per quanto attiene all'individuazione dei beni archeologici, dal 2009 all'anno in corso i decreti di tutela del territorio di competenza, solo per i monumenti preistorici e protostorici, ammontano a ben 163.

Numerosi sono inoltre i decreti in istruttoria, per i quali è stato avviato il procedimento o sono in fase conclusiva.

Nell'ambito dell'Attività di divulgazione e valorizzazione, per quanto riguarda la condivisione dei risultati dei lavori e degli studi con le comunità locali e con la comunità scientifica, l'attività didattica con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, l'accoglimento di *stage* e tirocini universitari la Soprintendenza è da sempre impegnata e testimonianza di ciò sono le esperienze, gli eventi e le manifestazioni di cui si dà notizia sul *sito web* e sulla pagina ufficiale Facebook.

A titolo esemplificativo si riportano i dati comunicati per il controllo di gestione del terzo quadrimestre del 2019, l'ultimo prima dell'emergenza sanitaria, periodo in cui la Soprintendenza ha direttamente organizzato in collaborazione con numerosi partner istituzionali 12 mostre e 34 eventi e manifestazioni per il pubblico a tema archeologico. Le attività didattiche e per il pubblico e l'organizzazione di mostre si sono protratte fino ai giorni immediatamente a ridosso della chiusura per l'emergenza, sempre con puntuale riscontro sul *sito web* e sulla pagina Facebook della Soprintendenza.

Per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, allo stato attuale sono proprio queste ultime attività che risentono delle limitazioni imposte dalle disposizioni sul distanziamento sociale. Sono in fase di studio forme differenti di attività, privilegiando quelle da svolgersi all'aperto e per un numero limitato di partecipanti, al fine di non interrompere il contatto con il pubblico e con il territorio.

Il costante impegno all'informazione e alla promozione del territorio non solo è proseguito mediante i canali ufficiali sopra citati, ma è stato fortemente incrementato nel corso dell'emergenza, favorendo l'interazione e la partecipazione diretta del

pubblico con la rubrica « CondividiAMO la bellezza », promuovendo numerose iniziative *online* di istituti e luoghi della cultura nazionali e regionali, tra i quali si veda l'iniziativa, ripresa dal Museo Nazionale di Villa Giulia, *#lartetisomigliaSardegna*.

A seguito della fase 2, all'avvio delle riaperture di istituti e luoghi della cultura e alla ripresa dei cantieri sui beni culturali è stata data puntuale comunicazione e risalto sulla pagina, con un grande coinvolgimento di pubblico. A titolo di esempio si segnala che negli ultimi 28 giorni, dal 22 maggio al 18 giugno, la pagina ha raggiunto circa 90.000 utenti e registrato 27.000 reazioni sui 48 post pubblicati.

Il lavoro agile svolto durante l'emergenza ed in parte ancora in essere fino a nuove disposizioni ha consentito di assicurare lo svolgimento di tutti i procedimenti che possono essere trattati a distanza. Nella fase attuale sono riprese le attività sul territorio e si stanno seguendo i vari cantieri che in vario modo riguardano i beni di competenza.

Nel complesso quadro degli impegni, solo brevemente riassunto, tuttavia, è doveroso sottolineare che le Soprintendenze operano in una situazione di costante depauperamento delle risorse umane in servizio, che, come abbiamo già evidenziato anche in questa sede, interessa tutti

gli Uffici del Ministero ed al quale si sta ponendo parziale rimedio con le recenti assunzioni di funzionari di varie qualifiche tecnico-scientifiche, estremamente qualificati.

È in corso, infatti, un importante piano di assunzioni avviato nel 2019 ed interesserà, appunto, il triennio 2019/2021 e che, si prevede, potrà ovviare alle difficoltà degli Uffici che operano sul territorio.

Concludo precisando, con riguardo all'impegno assunto dal Governo nell'ordine del giorno 9/2305/205 che, come apparirà evidente nelle schede degli interventi, sono stati ingenti i finanziamenti di progetti realizzati ai sensi della legge 190 del 2014 (pari a circa 3 milioni di euro)

E con riguardo all'ordine del giorno 9/2461-AR/54, preciso che con il decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), all'articolo 184, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione del patrimonio culturale. Su tale stanziamento ben potranno essere fatti valere anche i progetti riferiti al patrimonio nuragico e prenuragico.

ALLEGATO

Interventi finanziati con fondi statali:

Programma degli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali da finanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 338, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) anni 2016-2019 - importo euro 3.500.000,00 Sistema museale delle aree archeologiche della Sardegna centro-meridionale - Carbonia, Iglesias, Cagliari e Oristano. Prevede la realizzazione di un itinerario con interventi nei seguenti siti: Cuccuru Nuraxi-Settimo San Pietro, Nuraghe Diana-Quartu Sant'Elena, Pani Lo-

riga-Santadi, nuraghe Antigori-Sarroch, Comus-Cuglieri, anfiteatro-Sant'Antioco, pozzo nuragico di Is Pirois-Villaputzu, Santa Vittoria-Serri, Tharros-Cabras, Bithia-Domus de Maria, Monte Prama-Cabras; nuraghe Piscu-Suelli, nuraghe Santu Miali-Pompu;

Programma Triennale ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10 della L. 23/12/2014, n. 190 (206-208) - euro 1.500.000,00. Consolidamenti, restauro delle strutture archeologiche e valorizzazione del sistema dei siti e delle necropoli puniche della Sardegna meridionale finalizzati alla co-

stituzione della candidatura alla lista dei siti UNESCO. Sono in corso di svolgimento interventi di scavo e restauro a Bithia-Domus de Maria, nella necropoli di Sant'Antioco, a Monte Sirai-Carbonia;

Sistemazione dei siti e delle necropoli puniche della Sardegna meridionale. Programmazione interventi L. 232/2016, articolo 1, c. 140, rimodulazione DM 19/02/2018 euro 600.000. Sono in fase di appalto Vallermosa (SU), villaggio nuragico e pozzi sacri di Matzanni a Vallermosa, nuraghe di Domu e s'Orku di Sarroch, l'area di Mura Mannu a Tharros-Cabras;

Cagliari, Area archeologica di Tuvixeddu. Intervento di messa in sicurezza, recupero, consolidamento e restauro. Euro 800.000. È in fase di progettazione e prevede l'acquisizione delle aree ancora in proprietà privata e il restauro delle tombe all'interno della necropoli;

Programma interventi finanziato con le risorse derivanti dalla Legge 11/12/2016 n. 232, articolo 1 c. 140, approvato con decreto ministeriale 19/02/2018. Importo E 400.000,00. Lavori complementari. Cuglieri (OR), complesso paleocristiano di Comus;

lavori di « Completamento dello scavo, consolidamento, restauro e valorizzazione ai fini della fruizione culturale turistica ». L'appalto è quasi concluso;

Pula. Area archeologica di Nara. Ripristino di strutture archeologiche danneggiate dagli eventi atmosferici del 10-11 ottobre 2018. Fondi di emergenza 2018. Piano stralcio degli interventi per la riduzione del rischio residuo e o il ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche ai sensi del DPCM 27.02.2019. È in corso di esecuzione il restauro delle strutture danneggiate dagli eventi meteo marini del 2018.

Cagliari - Intervento di pulizia, scavo e di trattamenti conservativi della struttura e delle decorazioni a stucco e dipinte della tomba romana e di decorazioni a stucco e dipinte di altre tombe monumen-

tali della necropoli di Tuvixeddu. Fondi Arcus A.F. 2011, euro 300.000,00. L'intervento è in fase di completamento.

Interventi a valere sull'Otto per mille:

Area archeologica di Santa Maria delle Vittorie, nel territorio di Serri (SU). Scavo, consolidamento, restauro e valorizzazione del recinto delle feste. Euro 111.557,18. L'intervento è stato eseguito e si è in attesa dell'autorizzazione per l'utilizzo dei ribassi d'asta al fine di concludere l'intervento;

Pula (Ca), Nora. Interventi finalizzati alla conservazione delle strutture antiche e al miglioramento della sicurezza e della fruibilità del sito (Euro 500.000,00). È in fase di gara. Sarà eseguito il restauro di alcuni degli edifici termali;

Tharros. Cabras. Consolidamento delle mura di cinta dell'antica città punica dette "Su Muru Mannu". Otto per mille ell'Irpef a diretta gestione statale. decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2016 di ripartizione dell'Irpef 2014. Importo Euro 414.293,00.

Con i fondi della tutela archeologica la Soprintendenza sta eseguendo interventi di urgenza al fine di mettere in sicurezza i beni a rischio perdita, ottenendo anche importanti risultati scientifici. Si segnalano i saggi eseguiti:

Mont'e Prama-Cabras che hanno consentito il recupero di nuove statue e modelli di nuraghe;

lo scavo e il restauro di una domus romana venuta in luce a Cagliari, in via Corso Vittorio Emanuele, durante lavori stradali;

i restauri effettuati nelle capanne di Su Nuraxi a Barumini e nel villaggio di Bruncu Maduli di Gesturi;

i saggi archeologici in località Sa Cresiedda a Villasor, che hanno portato alla luce i resti di un insediamento pluristratificato;

a Settimo San Pietro, in loc. San Giovanni è stata indagata una Villa romana con mosaico. E in corso il restauro di tre arcosoli a Sant'Antioco.

Complesso scultoreo di Mont'e Prama:

sono in capo alla Soprintendenza tutte le procedure per la Delibera CIPE n. 93 del 03.08.2012. Punto n. 3: Progettazione e realizzazione dell'allestimento e dei contenuti museali (importo Euro 200.000). La Soprintendenza sta seguendo la realizzazione del progetto da parte dei tecnici incaricati cui fornisce anche l'opportuno supporto tecnico-scientifico;

la Soprintendenza ha progettato con personale tecnico interno il restauro delle statue e modelli di nuraghe rinvenuti nelle indagini archeologiche condotte sul sito tra il 2014 e il 2016, che dal momento del rinvenimento a oggi sono sottoposti a un costante monitoraggio delle condizioni conservative unitamente alle statue già restaurate ed attualmente esposte. Il restauro si svolgerà presso il laboratorio di restauro della Soprintendenza, di recente completamento e allestimento;

si precisa inoltre che nell'ambito della programmazione finanziaria 2021-2030 sono state richieste risorse finanziarie che ammontano complessivamente a 4.950.000 Euro finalizzate alla valorizzazione delle aree archeologiche di Mont'e Prama, ivi compreso il complesso scultoreo di competenza, e di Tharros. Le attività che si prevede di realizzare consistono in interventi di restauro dei reperti mobili, restauro e consolidamento delle evidenze archeologiche in situ, scavo e messa in sicurezza dei percorsi di visita;

la Soprintendenza è parte attiva del Progetto strategico « Archeologia di Mont'e Prama (2016-2018) »; Protocollo d'intesa autorizzato dalla Direzione Generale Archeologia (prot. n. 1811 del 26.02.2016) e sottoscritto il 15 marzo 2016 tra Soprintendenza, Università di Sassari, Consorzio UNO di Oristano, Comune di Cabras e Casa Circondariale di Oristano; Finanziamento Fondazione di Sardegna per tre

annualità di € 75.000 ciascuna. È stata svolta solo una delle tre campagne di scavo previste (settembre-ottobre 2017); nel 2018 e nel 2019 non sono state effettuati interventi di scavo, in quanto si attende che l'Università di Sassari comunichi l'avvio di scavi per l'annualità 2020;

la Soprintendenza fornisce opportuno supporto tecnico al comune per i seguenti progetti: « Piano regionale straordinario di scavi archeologici e interventi di valorizzazione nei siti archeologici. Programmazione risorse annualità 2018. Missione 05 Programma 01 Capitolo SC03.5076 (Delib.G.R. n. 57/48 del 21.11.2018, Tabella 1). Intervento di scavo/restauro/valorizzazione del complesso archeologico di Mont'e Prama: euro 280.000,00, a favore del Comune di Cabras;

Fondi Regionali, LR 48/2018, articolo 11, c. 15 (Legge di Stabilità). Intervento di adeguamento e valorizzazione del sito archeologico di Mont'e Prama: euro 500.000,00, a favore del Comune di Cabras.

Si precisa che gli ultimi interventi di scavo effettuati dalla Soprintendenza nella località di Mont'e Prama risalgono al 2018: Interventi di manutenzione, tutela e controllo del patrimonio archeologico delle province di Cagliari e Oristano (A.F. 2015, cap. 7433/2, importo euro 100.000,00). Perizia di spesa n. 1 del 20.09.2016 (CUP F26G15000980001 - CIG ZE8 1 B4D96B). Importo dei lavori euro 15.077,38 compresi oneri della sicurezza, più IVA di legge. L'intervento è consistito nell'esecuzione di diversi saggi stratigrafici nei terreni confinanti a sud e a ovest dell'area fino ad allora interessata dalle ricerche, volti ad approfondire la conoscenza dei limiti e dell'estensione del deposito archeologico.

Interventi finanziati con fondi statali.

Per quanto riguarda i progetti e i lavori di scavo, restauro e valorizzazione, la Soprintendenza promuove costantemente

numerosi interventi, anche in accordo col Segretariato Regionale.

Tra i più recenti in ambito preistorico, si segnalano:

salvaguardia e fruizione della necropoli a *domus de janas* di Sa Pala Larga, Bonorva (SS), tomba 7;

finanziamento decreto ministeriale 12/11/2014, con fondi ordinari, importo euro 150.000,00; a tali risorse si sono aggiunti fondi;

da rimodulazione, decreto ministeriale 25/09/2017, per l'importo di euro 143.000,00;

scavo, restauro ed incremento dell'offerta al pubblico, con possibilità di visite notturne, del nuraghe e del villaggio Palmavera di Alghero (SS), con risorse derivanti dall'articolo 1, comma 9 della L. 23/12/2014 n. 190. decreto ministeriale 28 gennaio 2016, importo di euro 750.000,00, e con il programma finanziato con le risorse derivanti dalla Legge n. 232/2016, decreto ministeriale n. 106 del 19.02.2018, importo euro 300.000,00;

messa in sicurezza del nuraghe Alvu di Pozzomaggiore (SS), sostenuto con fondi ordinari della Soprintendenza per un importo di 115.000,00, con un ulteriore finanziamento di euro 100.000,00 in capo al Comune per il prosieguo della messa in sicurezza del nuraghe, destinato alla pubblica fruizione; è in fase di progettazione l'intervento per un restauro completo del monumento con risorse derivanti dall'articolo 1, commi anche 9 e 10 della L. 23/12/2014 n. 190, importo euro 700.000,00.

Grazie all'azione della Soprintendenza e agli accordi con i vari Comuni interessati, si sono definiti vari interventi, in fase di progettazione o di esecuzione:

scavi e restauri presso il sito pluristratificato, dal Neolitico al Medioevo, di Soroeni, finanziamento del comune di Lodine, importo euro 100.000;

attività di ricerca e valorizzazione programmate presso il sito megalitico prenuragico di Sos Settles, fondi del Comune di Oniferi, importo euro 120.000;

messa in sicurezza del Nuraghe Aieri di Tertenia, con un finanziamento di euro 74.182,98 su fondi comunali. Con la Programmazione degli interventi a valere sul « Piano strategico grandi progetti beni culturali », annualità 2020 e residui annualità 2014-2019, sono stati finanziati i seguenti interventi da realizzare tra il 2021 e il 2033:

Nulvi (SS), pozzo sacro di Irru, per un totale di euro 500.000,00;

Ossi (SS), Sa mandra 'e sa giva, villaggio nuragico, per un totale di euro 150.000,00;

Ozieri (SS), Sa mandra 'e sa giva, villaggio nuragico, per un totale di euro 150.000,00;

Dorgali e comuni vari (NU), aree archeologiche e santuari, per un totale di euro 400.000,00;

Alghero (SS), necropoli di Anghelu Ruiu, per un totale di euro 1.500.000,00, con un ulteriore finanziamento di euro 450.000,00 in capo al Segretariato Regionale del MiBACT.

Con la programmazione del PON « Cultura e Sviluppo » - FESR 2014-2020 e PO « Cultura e Turismo Programmazione Complementare » (POC) 2014-2020 - FSC 2014-2020. Programmazione strategica nazionale e comunitaria del MiBACT, la Soprintendenza ha proposto una serie di interventi, di cui si è avuto riscontro solo per Olbia Belvehile:

Olbia (SS), Scavo, restauro e musealizzazione del villaggio e nuraghe Belvehile, euro 1.000.000,00;

Santa Teresa Gallura (SS), fruizione e musealizzazione dei monumenti archeologici dell'isola di Munnica, E 500.000,00;

Buddusò (SS), Scavo e restauro del Nuraghe Loelle E 700.000,00;

Tuia (SS), Scavo e restauro del complesso nuragico di Sa Mandra Manna euro 500.000,00;

Giave (SS), Nuraghe Oes e Torralba Nuraghe S. Antine, E 2.044.000,00;

Ogliastra (siti di Gennacili - Lanusei, S'Ortali e su Monte- Tortoli, S'arcu is forros e Carcaredda Villagrande Strisaili, Serbissi-Gairo), E 2.250.000,00;

Pozzomaggiore (SS), completamento Nuraghe Alvu per la valorizzazione, euro 2.000.000,00;

Alghero (SS), S. Imbenia, villaggio nuragico e villa romana euro 3.000.000,00;

Dorgali (NU), Archeologia a Dorgali: tutela per la fruizione, euro 700.000,00;

Irgoli (NU), Percorsi turistici archeologici, euro 700.000,00.

Con la programmazione ordinaria del Programma triennale 2018-2020 e 2019-2021 si sono proposti i seguenti interventi:

Mores (SS), Dolmen Sa Coveccada. Completamento del restauro, euro 580.000,00;

Olbia (SS), Nuraghe di Cabu Abbas-Restauro e consolidamento E 390.000,00;

Irgoli (NU), Santuario nuragico di Janna 'e Pruna-Recupero e ripristino strutturale, euro 290.000,00;

Fonni (NU), Santuario di Gremanu e Tombe di Giganti di Madau/ Consolidamento e restauri, E 100.000,00;

Lodine (NU), Area archeologica di Soroeni / Consolidamento e restauri, euro 150.000,00;

Borore (NU), Nuraghe Porcarzos. Interventi urgenti, euro 765.000,00;

Orani (NU) Nuraghe Nurdole, Consolidamento e restauro, euro 150.000,00;

Nuoro, Complesso archeologico di Noddule. Consolidamento e restauri, euro 150.000,00;

Alghero (SS), Necropoli di Anghelu Rujù. Interventi urgenti di conservazione, euro 200.000,00;

Torralba, Nuraghe S. Antine, euro 400.000,00;

Bonorva (SS), Località Pala Larga. Completamento del restauro, euro 143.400,00;

Siligo (SS), Santuario nuragico di Monte Sant'Antonio. Recupero, restauro e valorizzazione, euro 1.000.000,00;

Putifigari (SS), Domus de Janas S'incantu, euro 61.901,76;

Ossi (SS) Necropoli ipogeica di Mesu 'e Montes. Completamento interventi di indagine e restauro, euro 208.500,00;

Alà dei Sardi (SS), Santuario nuragico di Sos Nurattolos-Consolidamento e restauro euro 270.000,00;

Teti (NU) Abini, santuario nuragico, scavi e restauri, euro 150.000,00.

Con la Programmazione ai sensi della L. 190/2014, articolo 1, comma 9 e 10 si sono proposti i seguenti interventi:

Fonni (NU) - Santuario di Gremanu e Tombe di Giganti di Madaul Consolidamento e restauro, euro 100.000,00;

Bortigali (NU) Area archeologica Carrarzu Iddia. Scavo e restauro, euro 765.000,00;

Borore (NU): Nuraghe Porcarzos. Interventi urgenti, euro 765.000,00;

Orani (NU): Nuraghe Nurdole consolidamento e restauro, euro 150.000,00;

Irgoli (NU): Santuario nuragico di Janna 'e Pruna-Recupero e ripristino strutturale, euro 290.000,00;

Paesaggio archeologico dell'Ogliastra: interventi di valorizzazione e miglioramento delle condizioni di

fruizione di vari siti euro 570.000,00;

Siligo (SS): santuario nuragico di Monte Sant'Antonio. Recupero, restauro e valorizzazione, euro 500.000,00.

Per quanto riguarda la programmazione straordinaria di scavi e restauri promossa dal 2017 per due annualità di finanziamenti dalla Regione Autonoma Sardegna, la Soprintendenza, per il tramite del Segretariato Regionale, ha individuato e proposto numerosi interventi, con un ordine dettato dalle esigenze prioritarie di tutela, tuttavia gli Uffici periferici del MiBACT non sono partecipi delle procedure per la scelta degli interventi da finanziare a vantaggio dei singoli Comuni interessati. A valle dei procedimenti la Soprintendenza riceve e approva i progetti dei lavori e svolge il compito di direzione scientifica degli scavi archeologici e di alta sorveglianza per i restauri delle strutture.

Si rammenta che massima attenzione è dedicata alla tutela preventiva dei beni archeologici nell'ambito di lavori pubblici, con riferimento all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., che prevede la verifica preventiva dell'interesse archeologico, i saggi preventivi di controllo, la sorveglianza da parte di archeologi degli sterri in corso d'opera, che in tale fattispecie riguardano circa l'80 per cento dei casi.

In occasione di tali lavori sono emersi complessi archeologici di rilevante importanza, tali da comportare la dichiarazione

di importante interesse archeologico, la modifica delle opere progettate e interlocuzioni con gli Enti Locali per la loro valorizzazione.

Interventi di restauro

La Soprintendenza è, inoltre, impegnata nelle attività di monitoraggio dello stato di conservazione delle superfici decorate e in interventi diretti a cura del personale del proprio Centro di restauro e conservazione, con particolare attenzione, in ambito preistorico, alle superfici dipinte e scolpite delle tombe ipogee cd. *domus de janas*, ma anche con la collaborazione alla direzione dei lavori di scavo e restauro di età nuragica. Al Centro di restauro fanno capo le attività post-scavo relative alla documentazione, diagnostica e conservazione dei materiali ritrovati negli scavi, vasellame, bronzi, oggetti in pietra, reperti in materiale organico. Si rammenta che presso il Centro di restauro della Soprintendenza si sono svolti i lavori di documentazione e di restauro del complesso delle statue di Monte Prama, Cabras (OR), che hanno permesso la ricomposizione degli esemplari provenienti dai vecchi scavi ed attualmente esposti nei Musei Archeologici di Cagliari e di Cabras, a seguito dell'analisi di oltre 5.000 frammenti di sculture.

ALLEGATO 5

5-04229 Mollicone: Sullo spostamento della stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Mollicone, unitamente all'On.le Frassinetti, chiedono notizie in merito alla decisione del Teatro dell'Opera di Roma di spostare il consueto cartellone della stagione estiva dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo.

Al riguardo, si fa presente che, nel corso di questo periodo di emergenza, le Fondazioni lirico-sinfoniche, hanno posto in essere misure di salvaguardia ed iniziative utili al contenimento dei danni economici derivanti dall'emergenza epidemiologica al fine di salvaguardare il futuro delle Istituzioni e dei lavoratori. Iniziativa questa che appare meritoria proprio per conciliare il proseguimento dell'attività con le cause di forza maggiore che potrebbero impedirla.

Indubbiamente la cornice archeologica delle Terme contribuisce a rendere suggestiva ogni rappresentazione ma occorre ricordare che la stagione estiva del Teatro

dell'Opera non si è tenuta alle Terme di Caracalla dal 1993 al 2001, per consentire importantissimi restauri delle murature romane. In quegli anni il Teatro dell'Opera, anche allora per causa di forza maggiore, ha trasferito gli spettacoli estivi in altre sedi, diverse dall'area archeologica del Circo Massimo, come ad esempio lo Stadio Olimpico.

Rammento da ultimo, per quanto attiene sia le decisioni sullo spostamento delle rappresentazioni che i costi dell'iniziativa, che le Fondazioni liriche sono autonome nel definire la programmazione artistica annuale, fermi restando il rispetto del vincolo di bilancio e gli aspetti di sostenibilità economico-finanziaria, che sono oggetto di esame e di valutazione da parte degli Organi di indirizzo, di gestione e di controllo dei medesimi Teatri d'Opera.

ALLEGATO 6

5-04225 Piccoli Nardelli: Sulla necessità di individuare nuovi spazi per l'Archivio centrale dello Stato.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Piccoli Nardelli, unitamente ad altri colleghi onorevoli del medesimo gruppo, ha richiesto se il Ministero non ritenga di individuare ulteriori spazi per l'Archivio centrale dello Stato per garantire la possibilità di nuovi versamenti.

La possibilità di disporre di immobili idonei per consistenza e dotazione strutturale e impiantistica riguarda in particolare modo gli Archivi di Stato, in ragione della propria missione istituzionale che riguarda la conservazione e la tutela del patrimonio archivistico, tenuto conto sia del numero di sedi diffuse sull'intero territorio nazionale, sia del costante fabbisogno di spazi in espansione, atteso il continuo accrescimento della produzione documentaria.

Le criticità determinate dall'insufficienza di spazi da adibire a deposito dell'Archivio centrale dello Stato sono da tempo ben note, così come la conseguente impossibilità da parte dell'istituto ad accogliere i versamenti delle Amministrazioni centrali dello Stato.

La competente Direzione generale Archivi si è adoperata pertanto per superarle con soluzioni organiche, che permettessero anche di dismettere le locazioni passive presso privati, quale quella attualmente in essere a Pomezia.

Non può negarsi, peraltro, che il reperimento di immobili idonei per tipologia e caratteristiche implichi una ricerca difficoltosa e, all'esito positivo di questa, una pianificazione e successiva attuazione di interventi di adeguamento funzionale e impiantistico connotati da un'estrema complessità.

Nonostante ciò per quanto riguarda l'Archivio Centrale dello Stato è stato possibile conseguire in tempi recenti un importante risultato con la consegna al Ministero, per i propri fini istituzionali, del compendio demaniale dell'ex Magazzino dell'Aeronautica Militare in via dei Papareschi a Roma, formalizzata il 13 maggio 2020, che darà modo di allocare convenientemente parte dei depositi dell'Archivio centrale dello Stato, eliminando gli oneri di locazione passiva del deposito di Pomezia, oltre alla sede sussidiaria e al deposito dell'Archivio di Stato di Roma.

Il complesso immobiliare, caratterizzato da una rilevante estensione (circa 18.000 mq) e già idoneo, sotto il profilo strutturale, all'utilizzo quale sede archivistica, era stato inserito in un'operazione di cartolarizzazione ai sensi del Decreto del MEF del 28 giugno del 2019 (rubricato: Individuazione, su proposta dell'Agenzia del demanio, degli immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali, da ricomprendere nel piano di cessione di immobili pubblici, ai sensi del comma 423, articolo 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145); successivamente veniva espunto dal suddetto Decreto, su proposta della stessa Agenzia del Demanio, in ragione della necessità di utilizzo per finalità istituzionali da parte della nostra Direzione generale Archivi.

Si tratta di un risultato di eccezionale rilevanza ottenuto grazie alla fattiva cooperazione intercorsa tra le Amministrazioni coinvolte: il compendio di via dei Papareschi risulta, peraltro, particolarmente confacente a un tale utilizzo in ragione delle sue caratteristiche intrinse-

che (la portata dei solai, già oggetto di recenti verifiche, risulta idonea all'allestimento di scaffalatura compattabile), della consistenza e della posizione, prossima sia al quartiere dell'EUR che alla città storica; ed è con orgoglio che si rappresenta che il suo recupero consentirà di assicurare le ottimali condizioni di conservazione di un patrimonio documentario di grande valore, costituendo al tempo stesso un'importante operazione di riqualificazione architettonica e urbana dell'area ex industriale nei pressi del Tevere.

Il Segretariato regionale del Lazio è già stato individuato come stazione appaltante ed è in fase di predisposizione il Documento di indirizzo alla progettazione.

Accogliamo il suggerimento dell'On.le Piccoli Nardelli per uno studio circa la possibilità di «riaccorpate negli immobili prossimi alla sede dell'EUR la documentazione oggi depositata altrove».

Concludo rammentando che uno degli obiettivi della recente riorganizzazione del Ministero è quello di rafforzare le competenze del Mibact sul campo del digitale quale tema del futuro e che interessa in larga misura anche il settore degli archivi.

In tal senso è stato creato l'istituto per la digitalizzazione del patrimonio - *Digital Library*, che cura il coordinamento e promuove programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero ed avrà il compito di coordinare ogni iniziativa del Ministero in questo settore. Alla *Digital Library*, vigilata dalla Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali, fanno riferimento i 4 istituti centrali del Mibact con competenze di catalogazione e ricerca in materia di archivi, biblioteche, catalogo e beni sonori nonché, nel nostro caso, la Direzione generale Archivi.

ALLEGATO 7

5-04226 Toccafondi: Sui vincoli normativi che ostano all'ammodernamento dello stadio Artemio Franchi di Firenze.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Toccafondi richiede notizie in merito alla situazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze ed accenna, in premessa, alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di tutela.

Permettetemi di precisare che tutti gli edifici di proprietà pubblica aventi più di 70 anni e di autore non più vivente sono sottoposti alle disposizioni di tutela fino a quando non sia effettuata una verifica sul loro effettivo interesse culturale.

Ed appunto lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, progettato da Pier Luigi Nervi, è una delle più importanti opere di architettura del Novecento, riportata in tutti i libri di storia dell'architettura non solo italiani.

Su tale presupposto, il procedimento di verifica dell'interesse culturale si è concluso con un espresso provvedimento di tutela (rep. n. 15 del 20 maggio 2020) motivato dal fatto che l'immobile presenta « un rilevantisimo interesse culturale in quanto testimonia un incessante ricerca sul rapporto tra programma funzionale, applicazione del calcolo strutturale e invenzione della forma. La sintesi tra questi tre fattori ha prodotto un'architettura che, per le sue notevoli innovazioni tecniche e per le significative soluzioni estetiche, ha contribuito al rinnovamento della cultura del progetto, avvenuto negli anni Venti del Novecento in Italia e nel mondo.

Nel merito specifico dello stadio fiorentino, l'articolazione della struttura in cemento armato in blocchi separati, 24 in totale, non introduce distinzioni o separa-

zioni tra la continuità dei telai portanti, che definiscono nella loro reiterata successione l'aspetto esterno dello stadio, la cui immagine appare comunque fortemente qualificata dagli elementi formalmente e strutturalmente più complessi, ovvero la sottile, snella pensilina a copertura della tribuna centrale, le scale elicoidali di accesso alla Maratona e alle curve (Fiesole e Ferrovia) e la torre di Maratona.

L'ampia fortuna critica dello stadio « Artemio Franchi » è testimoniata da un'estesa e persistente continuità di studi e di contributi critici, in Italia e all'estero, su questa opera di Pier Luigi Nervi, come attestano i brevi riferimenti bibliografici allegati, sintesi di un'« amplissima letteratura dedicata alla figura di Nervi ».

Tanto premesso si precisa che la legge di stabilità 2014, la n. 147 del 2013, detta anche « legge stadi » in riferimento ai commi 303 e 305 dell'articolo 1, è norma di carattere generale che non può prescindere dal rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004, « Codice dei beni culturali e del paesaggio », che, come noto, è norma posta a tutela di interessi pubblici prevalenti.

La competenza del Ministero per i beni culturali non può essere che quella di valutare gli aspetti di tutela e non i fattori economici ed occupazionali che, seppure importanti, afferiscono alla competenza di altre istituzioni. Ora, il fatto che lo Stadio Artemio Franchi sia sottoposto alle disposizioni di tutela non lo « congela » in una condizione di non utilizzo, ma comporta che tutti gli interventi che coinvolgeranno

quest'opera, siano essi di conservazione e restauro che di adeguamento a motivate esigenze funzionali, dovranno essere accuratamente progettati al fine di garantire, unitamente al suo adeguamento, la trasmissione alle generazioni future di quei valori storici e culturali che ne hanno giustificato il vincolo.

Permettetemi da ultimo di sottolineare che non è vero che si crea un « contrasto » tra le norme di tutela e la realizzazione di un impianto moderno ed efficiente perché

nell'ambito di un progetto di qualità è possibile trovare un giusto equilibrio tra tutela e sviluppo.

Da notizie assunte presso la competente Direzione generale comunque abbiamo appreso che, ad oggi, pur essendoci stati incontri interlocutori, non è stato ancora presentato alla competente Soprintendenza alcun progetto per le autorizzazioni di competenza.

Il Ministero non ha pertanto formulato, al riguardo, nessun parere formale.

ALLEGATO 8

5-04227 Belotti: Sui *voucher* rilasciati agli acquirenti di biglietti per eventi cancellati a causa della pandemia da Covid-19.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Belotti, unitamente ad altri onorevoli colleghi del medesimo Gruppo sottolinea la situazione, di recente verificatasi, e determinata dall'annullamento degli eventi *live* a causa della pandemia Covid-19, che ha coinvolto molti acquirenti dei biglietti dei concerti poi annullati.

In buona sostanza agli acquirenti non è stato restituito l'importo speso per l'acquisto dei biglietti ma è stato loro offerto un *voucher* in sostituzione.

La circostanza segnalata è nota al Ministero, e si ringrazia l'Onorevole Belotti per averla sottolineata.

Come è noto è all'esame del Parlamento il disegno di legge di conversione del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio) ed in questa

sede il Governo ha già dato parere favorevole ad alcuni emendamenti migliorativi che prevedono l'estensione di misure di sostegno a favore del settore della cultura.

Per tali emendamenti vi è una previsione a favore dei consumatori che consiste nel rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto di biglietti di concerti di musica leggera laddove la prestazione originariamente programmata dell'artista sia stata poi annullata senza rinvio ad altra data. È in corso di valutazione una precisazione ulteriore diretta a stabilire che, in caso di rinvio, la nuova data debba essere comunque compresa nel periodo di validità del *voucher* eventualmente emesso.

ALLEGATO 9

5-04228 Aprea: Sulle misure a sostegno dello spettacolo dal vivo e sulla promozione della diffusione culturale.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Aprea, unitamente ad altri onorevoli colleghi del medesimo Gruppo, ha richiesto quali iniziative il Ministero intenda adottare a sostegno dello spettacolo dal vivo e delle altre forme di espressione artistica e culturale.

L'Italia è stata tra i primi paesi in Europa a muoversi con misure di sostegno dei lavoratori del settore, con diversi interventi in questa direzione. In particolare con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. «Decreto Rilancio» al Titolo VIII sono previste norme di carattere emergenziale relative alla cultura, data l'urgente necessità di far fronte, soprattutto in tali settori, ai danni subiti a causa della diffusione del Covid-19. Misure che vanno ad aggiungersi alle altre di carattere speciale già disposte coi i precedenti provvedimenti d'urgenza.

In particolare, gli articoli 183, 184 e 185 del c.d. «Decreto rilancio» sono quelli dedicati al settore culturale.

L'articolo 183, specificatamente, incrementa la dotazione del Fondo per le emergenze dedicato ai settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, da 130 a 245 milioni di euro e istituisce un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro per l'anno 2020, per il sostegno al settore delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria e dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, oltre che per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Inoltre prevede un anticipo del contributo del FUS in favore degli organismi, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, finanziati a valere sul Fondo stesso, per il triennio 2018-2020, pari all'80 per cento

dell'importo riconosciuto per l'anno 2019 e la possibilità di utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sempre sul Fondo unico dello spettacolo anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti.

Per quanto riguarda, invece, il cd. *art bonus*, viene estesa la misura del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti, al fine di non lasciare indietro alcun comparto della filiera culturale nazionale.

A tali misure, già oggi vigenti, in sede di conversione del decreto-legge "Rilancio" il Governo ha dato parere favorevole ad alcuni emendamenti migliorativi che prevedono l'estensione di queste misure di sostegno anche alle industrie fonografiche ed editoriali musicali.

Tra gli emendamenti approvati vi è infine una previsione a favore dei consumatori che consiste nel rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto di biglietti di concerti di musica leggera laddove la prestazione originariamente programmata dell'artista sia stata poi annullata senza rinvio ad altra data. È in corso di valutazione una precisazione ulteriore diretta a stabilire che, in caso di rinvio, la nuova data debba essere comunque compresa nel periodo di validità del *voucher* eventualmente emesso.

Concludo sottolineando che tutte queste misure hanno come unico obiettivo quello di sostenere tempestivamente e fattivamente il settore della cultura, in tutte le sue diverse forme di espressione.

ALLEGATO 10

5-04230 Del Sesto: Sulla necessità di interventi di salvaguardia del sito paleontologico di Tora e Piccilli in provincia di Caserta.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

L'onorevole Del Sesto, unitamente ad altri onorevoli colleghi del medesimo Gruppo, ha richiesto quali iniziative il Ministero intenda adottare per la salvaguardia del sito paleontologico « Ciampate del Diavolo » site in provincia di Caserta.

La questione è seguita con grande attenzione dal Ministero ed in particolare dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, competente per territorio.

Al fine di affrontare le complesse problematiche relative alla salvaguardia del sito « Ciampate del Diavolo », che conserva orme di ominidi del Pleistocene medio (781.000-126.000 anni fa), soggette a progressivo deterioramento a causa di agenti atmosferici e microbiologici, la Soprintendenza ha avviato negli ultimi mesi del 2019 la definizione di un protocollo d'intesa con il Comune di Torà e Piccirilli, con il Dipartimento di Geoscienze dell'Università degli Studi di Padova, con il Laboratorio di Ricerche Storiche e Archeologiche dell'Antichità dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con l'Istituto Italiano di Paleontologia Umana, del Parco Regionale « Roccamorfina-Foce del Garigliano », con la Comunità Montana « Monte Santa Croce di Roccamorfina » e con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta. Tale protocollo è finalizzato a individuare soluzioni per un'adeguata protezione delle orme, che non incidano negativamente sul delicato equilibrio del geosito.

Tra gli interventi da adottare nell'immediato, inoltre, vi è la realizzazione di una recinzione per evitare l'accesso alle piste di orme da parte di escursionisti o, anche, bestiame.

L'iter di sottoscrizione del protocollo d'intesa, così come la realizzazione della recinzione, sono stati interrotti nei mesi tra marzo e maggio a causa dell'emergenza Covid-19.

Grazie alla recente ripresa della gestione ordinaria delle attività degli Uffici periferici del Ministero, la Soprintendenza ha riattivato l'interlocuzione finalizzata alla definitiva stipula del protocollo e previsto per il prossimo venerdì 26 giugno un sopralluogo concordato con il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Torà e Piccirilli, per programmare e realizzare la recinzione, intervento reso più urgente a seguito del danneggiamento di una delle impronte nel corso del *lockdown*, già adeguatamente segnalato al locale Comando del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale dei Carabinieri.

Per quanto riguarda più in generale il tema della tutela dei beni e dei siti paleontologici, che necessita di adeguati e aggiornati strumenti di intervento, la competente Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi dell'Istituto Centrale per l'Archeologia, ha avviato a partire dal 2018 una ricognizione, condotta con rappresentanti delle Soprintendenze, degli Istituti autonomi con competenze su beni paleontologici e degli Enti di ricerca, finalizzata alla costituzione di un Gruppo di lavoro che affronti e predisponga nuove linee guida per la materia.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	143
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013. C. 2373 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	144
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016. C. 2521 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	145
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016. C. 2523 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	146
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa. (COM(2020)37 final).	
Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione. (COM(2020)440 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. Doc. LXXXVI, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	137
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	147
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Individuare e affrontare le barriere al mercato unico. COM(2020) 93 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico. COM(2020) 94 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova strategia industriale per l'Europa. COM(2020) 102 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale. COM(2020) 103 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	137

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni per la promozione del turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese operanti nel settore turistico, nonché deleghe al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici. C. 1743 Zucconi (*Seguito esame e rinvio*) 138

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04231 Alemanno: Sulle iniziative a sostegno delle imprese operanti nel settore della ristorazione collettiva 141
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 149
 5-04232 Benamati: Sulla situazione dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto 141
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 151
 5-04233 Dara: Sulla crisi dell'azienda Corneliani 141
ALLEGATO 8 (Testo della risposta) 153
 5-04234 Torromino: Sulle misure a sostegno delle aziende operanti nel mercato elettrico . 142
ALLEGATO 9 (Testo della risposta) 155
 5-04235 Baldini: Sulle iniziative per salvaguardare l'attività delle imprese che detengono concessioni di pertinenza demaniali marittime 142
ALLEGATO 10 (Testo della risposta) 157

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.

C. 2121 Governo, approvato dal Senato.
 (Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 giugno 2020.

Maria Soave ALEMANNI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.

C. 2373 Governo, approvato dal Senato.
 (Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 giugno 2020

Marco RIZZONE (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016.

C. 2521 Governo, approvato dal Senato.
 (Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 giugno 2020.

Gavino MANCA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.

C. 2523 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 giugno 2020.

Gavino MANCA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 14.25.

Programma di lavoro della Commissione per il 2020

– Un'Unione più ambiziosa.

(COM(2020)37 final).

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione.

(COM(2020)440 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020.

Doc. LXXXVI, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 giugno 2020.

Angela MASI (M5S), *relatrice*, illustra un parere favorevole con osservazioni sui documenti in titolo (*vedi allegato 5*).

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta elaborata dalla relatrice giudicando non particolarmente incisive le osservazioni in esso proposte. Al riguardo ritiene che, alla luce della grave crisi economica che investe tutti i principali settori produttivi del Paese e del dibattito svoltosi presso la commissione di merito, la X Commissione avrebbe potuto esprimere un orientamento più chiaro ed efficace sui rilevanti profili di competenza.

Luca SQUERI (FI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo non tanto per il merito della proposta di parere in esame che appare condivisibile, quanto sul metodo non costruttivo che la maggioranza ha scelto di adottare non accogliendo alcune proposte di rilievo di assoluto buon senso formulate in via informale dal suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 5*).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Individuare e affrontare le barriere al mercato unico. COM(2020) 93 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico. COM(2020) 94 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova strategia industriale per l'Europa. COM(2020) 102 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale. COM(2020) 103 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 giugno 2020.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, ricorda che nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza si è convenuto sull'opportunità di svolgere una serie limitata di audizioni di soggetti qualificati al fine di approfondire i profili più rilevanti relativi ai documenti in esame e di elaborare un documento finale articolato da inviare alle Istituzioni europee. Auspica pertanto che le audizioni possano svolgersi in tempi rapidi dichiarando fin da ora la propria disponibilità ad accogliere le sollecitazioni dei colleghi che emergeranno nel prosieguo del dibattito.

Luca CARABETTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta precisando che l'inizio delle audizioni, concordate nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, è previsto a partire dalla prossima settimana.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i Beni e le attività culturali e per il turismo Lorenza Bonaccorsi.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni per la promozione del turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese operanti nel settore turistico, nonché deleghe al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici. C. 1743 Zucconi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 novembre 2019.

Luca CARABETTA, *presidente*, ricorda che nella scorsa settimana sono state inviate a tutti i deputati le memorie scritte relative al provvedimento in esame trasmesse dai soggetti indicati dai gruppi parlamentari.

Avverte quindi che, come convenuto nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la seduta odierna è dedicata al seguito del dibattito, anche alla luce del contenuto dell'ampia documentazione pervenuta alla Commissione.

Riccardo ZUCCONI (FDI), *relatore*, osserva preliminarmente come la proposta di legge a sua prima firma, nonostante sia stata presentata e incardinata in Commissione ormai molti mesi fa, presenti profili di assoluta attualità ed urgenza anche alla luce della grave crisi economica che ha colpito il settore del turismo a seguito dell'emergenza sanitaria. Evidenzia infatti come, al di là delle singole misure previste nell'articolato, sia necessario un intervento organico per il settore del turismo quanto

mai urgente anche alla luce di quanto dichiarato dal Ministro Franceschini nel corso della recente audizione. Al riguardo, fa presente che il Ministro ha prospettato una tempistica non soddisfacente relativa agli interventi a favore del settore pur avendo comunque preannunciato la presentazione di un Piano strategico per il turismo. Più in generale ritiene che, dal momento che nel decreto-legge Rilancio attualmente all'esame della Camera dei deputati non è possibile inserire interventi di particolare rilevanza per il settore del turismo, le misure contenute nella proposta di legge a sua prima firma mantengono una loro attualità sottolineando che la proposta di legge resta inserita nel Programma trimestrale dell'Assemblea. Si tratta a suo giudizio di un settore economico assai rilevante per la ripresa economica e di una materia rientrante nei profili di competenza della Commissione che dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione.

Ricorda brevemente come la proposta di legge a sua prima firma preveda in particolare tre filoni di intervento: l'istituzione di un ministero autonomo per il turismo, una serie di misure destinate alla promozione del turismo e alla gestione di tale delicato settore nonché misure a sostegno delle imprese e delle attività ricettive. In particolare per quanto concerne l'ambito della promozione del turismo ricorda interventi quali un canale dedicato della Rai, l'utilizzo di strumenti tecnologici all'avanguardia per la promozione dell'offerta turistica e misure specifiche per la contrattualistica del settore che presenta una specificità da non sottovalutare dal momento che si tratta perlopiù di imprese a carattere stagionale. Con riferimento alle specifiche misure a sostegno delle attività ricettive segnala l'urgenza di interventi di riqualificazione al fine di salvaguardare i flussi turistici e di scongiurare il rischio di chiusura di numerosi alberghi.

Al riguardo, ricorda che l'Italia si trova al quinto posto dal punto di vista dei flussi turistici e che si tratta di una posizione non solo da tutelare ma eventualmente anche da migliorare. Nel ribadire che la

proposta di legge in esame è all'attenzione della Commissione da molto tempo ribadisce l'importanza di un intervento organico destinato a tutta la filiera del turismo che tenga conto anche del grave impatto che hanno subito le imprese del settore a seguito dell'emergenza. Evidenzia altresì l'opportunità di prevedere interventi di natura fiscale non solo relativi alle prossime scadenze ma anche immaginando misure volte a ridurre il cuneo fiscale, intervento giudicato percorribile anche dal Ministro Franceschini, nonché la previsione di strumenti innovativi quali ad esempio il finanziamento virtuale. Ribadisce pertanto la necessità che la Commissione possa proseguire nell'esame della proposta di legge che riguarda temi assai rilevanti auspicabilmente con il contributo di tutte le forze politiche. Segnala infine che sono stati presentati alcuni emendamenti anche di natura non onerosa al decreto-legge Rilancio che prevedono specifici interventi a favore del turismo e che forse meriterebbero la giusta considerazione.

Martina NARDI (PD) desidera ringraziare preliminarmente il collega Zucconi per aver sottoposto all'attenzione della Commissione un tema così rilevante anche nella fase precedente all'emergenza sanitaria. Giudica meritevoli di attenzione tutti i profili contenuti nell'articolato che certamente meritano il dovuto approfondimento anche alla luce delle dichiarazioni svolte dal Ministro Franceschini nella recente audizione. Ritiene peraltro opportuno osservare come rispetto alla data di presentazione della proposta di legge si è di fronte ad una fase assai diversa, per certi aspetti più drammatica, che richiede un ragionamento approfondito al fine di costruire un intervento organico ed efficace. Ritiene che il settore del turismo stia pagando e pagherà un prezzo molto elevato a causa dell'emergenza sanitaria ma si chiede se non sia quindi più utile affrontare con tempi adeguati l'esame della proposta di legge anche acquisendo maggiori informazioni sull'utilizzo delle risorse europee e valutando l'andamento

della stagione turistica che si è appena aperta. Riterrebbe quindi più opportuno proporre alla Commissione di continuare a monitorare gli effetti della crisi economica sul settore del turismo acquisendo tutti gli elementi conoscitivi necessari al fine di poter giungere alla costruzione di un articolato che preveda un insieme di misure ed interventi realmente efficaci. Sottolinea pertanto la necessità di rinviare l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea evitando qualsivoglia contrapposizione politica dal momento che si è di fronte ad un altro tempo ed una fase del tutto diversa.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) ringrazia il collega Zucconi per il suo intervento e per aver posto la questione del turismo con grande passione e determinazione. Condivide peraltro quanto detto da chi l'ha preceduta e cioè che se ci si trova di fronte ad uno scenario del tutto nuovo che probabilmente richiede di ripensare l'intervento normativo nel suo complesso. Ricorda che il settore del turismo si è completamente fermato da molti mesi e richiede un'attenzione particolare al fine di individuare le misure più efficaci. Nel giudicare assai utili le memorie fin qui trasmesse dai soggetti individuati dalla Commissione, ritiene opportuno svolgere un confronto ulteriore con i principali soggetti rappresentativi del settore del turismo includendo fra questi anche le regioni la cui competenza è prevista e rafforzata nell'articolato in esame. Auspica quindi che la Commissione possa disporre di tempi e spazi adeguati al fine di compiere un lavoro serio e approfondito allo scopo di elaborare un intervento normativo organico per un settore in continua evoluzione evitando inutili accelerazioni. Non ritenendo in questa fase di entrare nel merito delle singole misure previste dalla proposta di legge in esame, ribadisce l'importanza che la X Commissione possa svolgere un lavoro approfondito su tutti i rilevanti profili che riguardano il rilancio del settore del turismo con il contributo di tutte le forze politiche.

Luca SQUERI (FI) nell'esprimere apprezzamento per la passione e la caparbia del collega Zucconi nell'aver voluto sottoporre alla Commissione un tema così rilevante, condivide senz'altro la necessità di un esame approfondito che tenga conto non solo delle necessità del settore preesistenti ma anche delle conseguenze sul piano dell'offerta turistica dovute all'emergenza sanitaria. Si tratta, a suo giudizio, di identificare gli strumenti più adeguati nel rispetto delle competenze delle regioni. Auspicando che vi siano tutte le condizioni per poter raggiungere l'obiettivo di un intervento normativo organico, evidenzia come la grave crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria abbia confermato la strategicità e l'importanza del settore del turismo per il rilancio e lo sviluppo del sistema economico-produttivo.

Angela MASI (M5S) nel ringraziare il collega Zucconi per il suo intervento che ha fornito certamente preziosi spunti di riflessione alla Commissione, giudica assai condivisibili molti degli interventi previsti nella proposta di legge in esame ricordando che anche il Ministro Franceschini ha riconosciuto l'urgenza e la necessità di un intervento organico a favore del settore del turismo. Giudica, altresì, assai utili le memorie fin qui trasmesse alla Commissione ma che forse è opportuno immaginare un'ulteriore interlocuzione al fine di valutare con il giusto approfondimento il grave impatto negativo che l'emergenza sanitaria ha prodotto su di un settore già in difficoltà. Ritiene che un'efficace sinergia tra i gruppi di maggioranza ed opposizione possa consentire di raggiungere il risultato di sostenere e riqualificare l'offerta turistica italiana.

Luca CARABETTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo Sviluppo economico Alessia Morani.

La seduta comincia alle 15.15.

Luca CARABETTA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti televisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04231 Alemanno: Sulle iniziative a sostegno delle imprese operanti nel settore della ristorazione collettiva.

Maria Soave ALEMANNINO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Alessia MORANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Maria Soave ALEMANNINO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dalla rappresentante del governo ed in particolare per le misure fin qui adottate a cominciare dalla convocazione del tavolo di confronto con le diverse associazioni di categoria. Nel giudicare assai rilevanti le specifiche misure previste nel decreto-legge rilancio attualmente in discussione nonché nel decreto-legge liquidità auspica che nel confronto con il governo sia possibile individuare ulteriori interventi normativi volti a tutelare un settore gravemente colpito dalle misure di *lockdown* come quello della ristorazione collettiva.

5-04232 Benamati: Sulla situazione dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto.

Gianluca BENAMATI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Alessia MORANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del governo che certamente contiene degli elementi importanti di riflessione. Ribadisce forti preoccupazioni circa il rilancio del settore della siderurgia quale settore strategico di una politica industriale realmente efficace. Esprime apprezzamento per la posizione del governo enunciata nella recente informativa del ministro Patuanelli e ribadita in questa sede circa la volontà di difendere la produzione dell'acciaio compatibilmente con una chiara difesa dell'ambiente. Nel sottolineare l'importanza del coinvolgimento e della partecipazione delle parti sociali nella definizione degli accordi con la nuova proprietà degli stabilimenti ex-Ilva, auspica un forte impegno del governo affinché Arcelor Mittal possa rispettare gli impegni assunti negli accordi di marzo il cui adempimento è stato certamente reso più complicato dalla pandemia e dalla conseguente emergenza sanitaria. Ricorda come rispetto a qualche mese fa le istituzioni europee hanno assunto un orientamento più flessibile riguardo alla questione degli aiuti di Stato e all'eventuale presenza pubblica nell'ambito del settore della produzione siderurgica. Ritiene pertanto cruciale che vi sia un'effettiva volontà di rilancio e non di mera sopravvivenza di tale industria italiana per la quale servono urgenti interventi di investimento non solo di manutenzione ma anche di processo.

5-04233 Dara: Sulla crisi dell'azienda Corneliani.

Andrea DARA (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Alessia MORANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Andrea DARA (LEGA), replicando, prende atto della risposta fornita dalla rappresentante del governo evidenziando come le misure fin qui adottate evidentemente non sono state sufficienti ad evitare il deposito dei libri contabili in tribunale. Auspica pertanto una tempestiva convocazione del tavolo tecnico con le parti sociali già sollecitato nel novembre scorso in un precedente atto di sindacato ispettivo, al fine di tutelare un territorio e un *brand* di rilievo per il sistema economico italiano.

5-04234 Torromino: Sulle misure a sostegno delle aziende operanti nel mercato elettrico.

Sergio TORROMINO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Alessia MORANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Sergio TORROMINO (FI), replicando, prende atto della risposta fornita dalla rappresentante del governo ribadendo come, per le imprese ad alta intensità energetica operanti in Italia, il costo di

produzione dell'energia sia estremamente elevato rispetto ai principali paesi europei.

5-04235 Baldini: Sulle iniziative per salvaguardare l'attività delle imprese che detengono concessioni di pertinenza demaniali marittime.

Maria Teresa BALDINI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Alessia MORANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Maria Teresa BALDINI (FDI), replicando, prende atto della risposta fornita dalla rappresentante del governo ribadendo l'urgenza di un intervento normativo risolutivo volto a salvaguardare la sopravvivenza delle imprese che detengono le concessioni di pertinenza demaniali marittime.

Luca CARABETTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017. C. 2121 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017 » (C. 2121 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013. C. 2373 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013 » (C. 2373 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016. C. 2521 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016 » (C. 2521 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016. C. 2523 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016 » (C. 2523 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un’Unione più ambiziosa. (COM(2020)37 final).

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione. (COM(2020)440 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2020. (Doc. LXXXVI, n. 3).

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2020 – Un’Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final), il Programma di lavoro adattato per il 2020 della Commissione europea (COM(2020)440) e la Relazione Programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3);

ricordato che, in materia di aiuti di Stato, la Commissione europea, in considerazione delle esigenze legate alla politica di concorrenza, ha avviato un’ampia e articolata revisione del processo al quale stanno partecipando tutti gli Stati membri, al fine di verificare le misure adottate in materia di aiuti di Stato con le conseguenti ricadute sul mercato;

rilevata, al riguardo, l’opportunità di operare una revisione della legislazione sugli aiuti di Stato a favore della sostenibilità, rivolta in particolare alle PMI nonché la realizzazione di una *governance* economica europea coerente con la transizione ecologica;

rilevato che occorrerebbe concedere uno spazio fiscale per gli investimenti pubblici, prevedendo una compensazione mirata degli investimenti ecologici rispetto alle regole del Patto di stabilità e crescita

ed auspicata, più in generale, l’introduzione da un lato di un sistema equo di tassazione effettiva della cosiddetta economia digitale e, dall’altro, di regole fiscali omogenee in tutti gli Stati membri per evitare indebiti vantaggi fiscali e fenomeni elusivi;

sottolineato che i danni provocati dalla pandemia da covid-19 colpiranno in particolar modo il settore turistico di gran parte degli Stati europei per un periodo probabilmente lungo e che sarebbe opportuno, al riguardo, prevedere un fondo di emergenza del turismo *ad hoc*, teso a rinnovare e ampliare l’offerta turistica attraverso un sostegno economico e sgravi fiscali per permettere alle imprese di predisporre un’offerta sostenibile e digitale;

evidenziata l’opportunità di tutelare al meglio il settore produttivo culturale e creativo anche prevedendo l’allocazione di fondi all’interno del Piano *Next Generation* e aumentando le risorse all’interno del *budget* 2021-2027;

sottolineata l’importanza di continuare a favorire lo sviluppo dell’economia circolare con l’obiettivo di supportare le PMI;

evidenziata, al riguardo, l’opportunità di intervenire prioritariamente nei settori alimentare, tessile, delle costruzioni, della mobilità e del turismo;

rilevata, l'opportunità, di continuare a collaborare in sede europea per la definizione di standard comuni negli acquisti pubblici (*public procurement*) nonché l'interoperabilità e la sicurezza delle reti informatiche e di comunicazione;

sottolineata l'opportunità di effettuare un'analisi degli effetti della cosiddetta direttiva servizi al fine di verificare se occorra, a livello europeo, allargare il campo delle relative esenzioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di operare una revisione della legislazione sugli aiuti di Stato a favore della sostenibilità, rivolta in particolare alle PMI nonché la realizzazione di una *governance* economica europea coerente con la transizione ecologica;

b) si valuti l'opportunità di prevedere un fondo di emergenza del turismo *ad hoc*, finalizzato a rinnovare e ampliare l'offerta turistica;

c) si valuti l'opportunità di continuare a favorire lo sviluppo dell'economia circolare con l'obiettivo di supportare le PMI, intervenendo prioritariamente nei settori alimentare, tessile, delle costruzioni, della mobilità e del turismo.

ALLEGATO 6

5-04231 Alemanno: Sulle iniziative a sostegno delle imprese operanti nel settore della ristorazione collettiva.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il *question time* in oggetto riguarda la crisi economica che sta attraversando il settore della ristorazione, a seguito delle misure di *lockdown* che il Governo ha attuato per fronteggiare la pandemia da Covid-19.

Consapevole delle difficoltà che il citato settore sta incontrando nel risollevarsi, come ricordato dagli Onorevoli interroganti, il Governo ha convocato un Tavolo di confronto interministeriale con le diverse associazioni di categoria. Il citato tavolo si è tenuto qualche settimana fa in videoconferenza e ha visto la partecipazione del Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, insieme a quella della Ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova.

Dal confronto avviato, sono emerse le numerose necessità, cui occorre far fronte in modo celere per garantire la sopravvivenza di tante imprese del settore e accompagnare la ripartenza delle loro attività, anche alla luce delle diverse misure di sicurezza che ciascun operatore-ristoratore è tenuto ad adottare ogni giorno (distanziamento, igienizzazione, riformulazione del servizio hanno, infatti, imposto una forte diminuzione della capacità ricettiva delle strutture e, di conseguenza, del fatturato).

Va sottolineato, infatti, che le aziende che operano nel comparto in questione vanno da una dimensione di micro-impresa a quella di multinazionale, e impiegano, tra lavoratori diretti e indiretti, circa due milioni di persone (tra pubblici esercizi, ristorazione collettiva, commerciale e mense). Ne consegue la differenziazione

dei servizi offerti dalle varie componenti ed un diverso modo di fronteggiare l'emergenza.

Una delle richieste maggiormente espresse al tavolo ha riguardato la cassa integrazione. In questo ambito, è stato annunciato l'avvio di una consultazione interministeriale, con il coinvolgimento anche di altri dicasteri e, in particolare della Ministra del lavoro, Nunzia Catalfo.

È stata, altresì, richiesta l'introduzione di specifici incentivi fiscali – oltre a quanto già previsto nell'immediato per l'Irap – nonché un aumento della percentuale del credito di imposta per gli affitti, al fine di dare maggiore respiro alle imprese in difficoltà a seguito del *lockdown*. In tale ambito, ci si è impegnati ad interloquire con il Ministero competente (ossia il Ministero dell'economia e delle finanze) e si rimette al dibattito parlamentare la presentazione di ulteriori e specifiche proposte normative a favore del settore.

Voglio ricordare, infatti, che già con il Decreto Liquidità e con il Decreto Rilancio sono state introdotte alcune misure pensando in maniera esplicita alle difficoltà delle imprese italiane dopo il periodo di *lockdown*.

In particolare, il Decreto Liquidità (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23) ha previsto per tutte le categorie merceologiche – anche per le imprese che operano nella filiera della ristorazione e dei pubblici servizi – una procedura semplificata e di immediato accesso al Fondo di garanzia per le PMI, con lo scopo di permettere a chi svolge attività d'impresa di reperire immediatamente la liquidità necessaria per far fronte all'emergenza in atto.

Con il Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), inoltre, sono state recepite una serie di richieste provenienti dal mondo dell'impresa italiana, come:

il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (pari al 60 per cento);

la riduzione degli oneri delle bollette per le utenze elettriche connesse in bassa tensione per uso non domestico;

il credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000, in rela-

zione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus, compresi gli interventi edilizi per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.

In conclusione, tengo a precisare che il tavolo della ristorazione rappresenta la sede istituzionale in cui gli operatori del settore potranno dar finalmente voce alle proprie esigenze, e vedrà coinvolti tutti i Ministri competenti per materia, affinché si continui a collaborare al fine di offrire ulteriori strumenti di sostegno all'intera filiera della ristorazione.

ALLEGATO 7

5-04232 Benamati: Sulla situazione dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si vuole evidenziare preliminarmente che il settore siderurgico è considerato senz'altro strategico, in quanto costituisce un elemento imprescindibile delle attività produttive del nostro Paese, dando lavoro a circa 70 mila addetti diretti e a quasi il doppio in modo indiretto.

Nel 2019, il fatturato dell'intero comparto è stato stimato in circa 40 miliardi di euro e un'importante quota è stata rappresentata dall'attività sui mercati esteri (attualmente il 34 per cento della quota di mercato). Al contempo è noto, purtroppo, che da anni è in corso una perdurante crisi della siderurgia (in Europa, prima ancora che in Italia); le cause di tale crisi risiedono in una molteplicità di fattori, ne cito alcuni: la concorrenza con altri Paesi, il cui basso costo della manodopera incide sul prezzo finale del prodotto siderurgico; gli standard e la regolamentazione in materia di emissioni, che essendo diversi tra l'Unione europea ed il resto del mondo, fanno sì che le imprese che producono all'interno dell'UE debbano scontare regole più rigide per la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.

Come ha avuto modo di affermare il Ministro Patuanelli durante un'apposita informativa a riguardo, il rilancio del settore deve necessariamente passare da una profonda e radicale ristrutturazione, che ne aumenti la competitività, puntando su un acciaio di qualità e sulle filiere che ne fanno uso (come l'industria elettrotecnica, la meccanica di precisione e altre similari), al fine di garantire all'Italia una

produzione siderurgica che non sia solo legata a prodotti di base, ma anche a quelli ad alto valore aggiunto.

Nello specifico degli stabilimenti dell'ex Ilva, come è noto, lo scorso 4 marzo è stato perfezionato un accordo di modifica del contratto di affitto dei rami d'azienda, con obbligo di acquisto, originariamente stipulato il 28 giugno 2017 e già oggetto di precedenti modifiche. I punti qualificanti del nuovo assetto contrattuale sono i seguenti:

l'anticipazione del termine entro cui dovrebbero verificarsi le condizioni a cui è subordinato l'obbligo di Arcelor Mittal di acquisire i complessi aziendali di Ilva (precisamente dall'agosto 2023 al maggio 2022);

l'impegno ad attuare un piano industriale che sia improntato alla graduale decarbonizzazione dell'attività produttiva dello stabilimento di Taranto;

l'adozione di un piano ambientale coerente con l'assetto produttivo previsto dal nuovo piano industriale;

l'impegno delle parti a collaborare per la ricerca di soluzioni per la gestione del personale (fermi restando i risultati raggiunti su questo fronte con l'accordo sindacale sottoscritto nel settembre 2018);

la previsione dell'ingresso di investitori terzi nel capitale della società Arcelor Mittal, con facoltà per quest'ultima di recedere dal contratto in caso in cui il relativo accordo di co-investimento non venga stipulato entro il 30 novembre 2020

e a condizione che in tale evenienza Arcelor Mittal versi una multa penitenziale di 500 milioni di euro.

Ebbene, Arcelor Mittal ha comunicato ai commissari e ai rappresentanti delle istituzioni che il sopraggiungere della pandemia da COVID-19 e le misure di contenimento adottate dal Governo hanno fortemente inciso sull'attività produttiva dello stabilimento di Taranto e – di conseguenza – vi era la necessità di una rivisitazione del Piano industriale. Attualmente la trattativa sta proseguendo e Arcelor Mittal ha dichiarato che gli « accordi di Marzo » sono vincolanti e intende rispettarli, seppure il Governo abbia bocciato quanto presentato dalla stessa lo

scorso 5 giugno. Com'è noto, si sta lavorando contemporaneamente alla nuova compagine societaria e si sta valutando anche un intervento pubblico, ove ne sussistano le condizioni.

In conclusione, il Governo si aspettava un piano industriale che non rimettesse in discussione l'esito dei complessi negoziati culminati con gli accordi del 4 marzo scorso, con i quali erano stati prospettati grandi investimenti. È importante chiarire, infatti, che parlare di Ilva non è esclusivamente dibattere su uno stabilimento siderurgico, bensì è parlare di una visione industriale del nostro Paese, dove la siderurgia non può che essere al centro e vedere un grande atto di responsabilità da parte di tutte le forze politiche.

ALLEGATO 8

5-04233 Dara: Sulla crisi dell'azienda Corneliani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come correttamente ricordano gli Onorevoli interroganti, la Corneliani S.r.l. è un'importante azienda del settore della moda e dell'abbigliamento maschile di lusso, controllata al 51 per cento dal fondo Investcorp e per il resto dalla famiglia Corneliani, che impiega oltre mille dipendenti tra le sedi di Mantova e Milano, le filiali estere in Cina e negli Stati Uniti, gli stabilimenti produttivi esteri e il *retail* diretto.

Il Ministero dello sviluppo economico sta seguendo la difficile situazione dell'azienda in parola e sta tenendo contatti con l'azienda, con i sindacati nazionali di categoria e con la Regione Lombardia.

Come noto, infatti, l'azienda ha visto un riassetto ai vertici e ha avviato un piano di riorganizzazione volto a restituire competitività al *brand* italiano, con l'obiettivo di aumentare le vendite. Purtroppo, l'obiettivo della crescita non è stato ancora raggiunto e la situazione di difficoltà dell'azienda è stata ulteriormente aggravata dalle conseguenze economico-finanziarie derivanti dalla crisi pandemica da Covid-2019.

Il consiglio di amministrazione ha pertanto presentato domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva.

Ebbene, è solo in data 24 giugno 2020 che è arrivata, da parte delle organizzazioni sindacali locali, una richiesta di attivazione di un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico.

Alla luce della situazione riguardante la Corneliani, tengo a precisare che la ricerca di una soluzione a livello regionale sembrerebbe auspicabile, sebbene confermi la disponibilità del Ministero dello sviluppo

economico ad attivare un tavolo a livello ministeriale, laddove a livello regionale non si riuscisse ad addivenire ad una composizione della vertenza.

Ciò detto, si vogliono ricordare gli interventi messi in campo dal Ministero dello sviluppo economico a supporto del settore tessile e moda nel suo complesso.

Tra questi voglio ricordare il Progetto Pilota sull'applicazione della tecnologia *Blockchain* al settore tessile, che consente di ottenere la piena tracciabilità dei prodotti tessili in tutte le fasi di produzione e di garantire sia la corretta certificazione al consumatore sulla loro provenienza, sia il contrasto al fenomeno della contraffazione.

Infine, si ricordano le misure trasversali che il Governo ha messo in campo a tutela delle imprese nazionali, a seguito dell'emergenza da Covid-19.

In primis si ricorda il Piano Transizione 4.0, approvato con legge di bilancio 2020, il quale ha operato una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al «Piano nazionale Impresa 4.0», rimodulando le misure di sostegno agli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati e rendendo la misura fruibile anche per le imprese che a fine anno non conseguiranno un utile di bilancio. Sul punto si ricorda che il Piano ha introdotto anche un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di *design* e innovazione estetica, particolarmente interessante per il settore in parola.

Infine, si richiama il «Decreto Liquidità» con il quale è stato potenziato il

Fondo di garanzia per le PMI per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti. Nello specifico, sono state semplificate le procedure di accesso, si è previsto un incremento delle coperture della garanzia ed è stata estesa la platea dei beneficiari. Il

medesimo decreto, inoltre, ha introdotto un nuovo strumento straordinario per sostenere, attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, la concessione di finanziamenti alle attività economiche e d'impresa danneggiate dall'emergenza in corso.

ALLEGATO 9

5-04234 Torromino: Sulle misure a sostegno delle aziende operanti nel mercato elettrico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Occorre premettere che l'insieme dei temi indicati con l'atto in discussione rientra in una politica energetica che, in questi anni e ancora adesso, si pone l'obiettivo di perseguire un equilibrio tra l'esigenza di favorire la transizione energetica in condizioni di sicurezza, continuando ad assicurare la competitività del sistema produttivo nazionale e creando le condizioni di ampliamento e maggiore efficienza del mercato dell'energia elettrica.

Andando nel dettaglio dei temi sollevati rilevo che:

le agevolazioni a favore delle imprese energivore sono ormai pienamente operative e consentono ai beneficiari di ridurre il *gap* di costo rispetto ai propri *competitors*, così da promuovere la competitività dell'industria nazionale nel contesto europeo. Le imprese in possesso di specifici requisiti presentano ogni anno una dichiarazione sulla base delle quali la Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA) elabora l'elenco di soggetti agevolabili per l'anno successivo. Vorrei evidenziare che, con la deliberazione 217/2020/Reel, l'ARERA ha previsto l'istituzione di una « sessione suppletiva », in modo da venire incontro alle imprese che non rispettano il termine attualmente stabilito per la presentazione della dichiarazione, necessaria per l'aggiornamento dell'elenco per l'anno successivo;

il servizio di interrompibilità del carico elettrico è utile per il mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico e, in tal senso, valorizza il contributo che le imprese con determinate caratteristiche di carico possono dare, ac-

cettando la disponibilità al distacco nei casi di criticità del sistema. Il servizio, dunque, è considerato parte integrante del sistema di difesa della rete nazionale per mitigare il rischio di disalimentazioni diffuse in presenza di eventi improvvisi.

la misura nota come « *interconnector virtuale* » è stata introdotta dal Legislatore con la legge 99/09 per dare impulso alla realizzazione di nuove linee di importazione di energia dall'estero per 2.500 MW, in coerenza con gli obiettivi di creazione del mercato unico che si poneva la Commissione Europea all'epoca, attraverso il coinvolgimento attivo di clienti finali grandi consumatori di energia nel finanziare nuovi elettrodotti. Il riconoscimento del vantaggio per le singole imprese, in termini di riduzione del prezzo dell'energia, è correlato al finanziamento dell'opera e alla remunerazione dell'investimento e dei relativi rischi. Ricordo che la misura premiante – inizialmente per 6 anni – è stata già oggetto di una proroga per pari durata e dovrebbe andare in scadenza nel 2021. Al momento, il Ministero dello sviluppo economico e Terna sono impegnati a completare i procedimenti di autorizzazione delle linee e riconoscimento dell'esenzione dal diritto di accesso di terzi, nell'ottica di dare piena attuazione al programma iniziale degli impegni assunti da parte delle imprese; ciò consentirà di verificare la concreta possibilità di realizzazione delle linee ancora non costruite, anche considerando le posizioni dei gestori delle reti dei Paesi interessati, e dunque

di avere maggiori elementi di valutazione anche sulla richiesta di proroga sollevata dagli Onorevoli interroganti;

infine, come richiamato nell'atto in parola, il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, (convertito in legge 2 novembre 2019, n. 128), ha istituito all'articolo 13 il Fondo per la transizione energetica nei settori industriali. In occasione del recepimento della direttiva (UE) 2018/410 sul nuovo sistema ETS, l'articolo 23 del recentissimo decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di attuazione della citata direttiva ha integrato la precedente disposizione, confermando che « la quota annua

dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 », al « Fondo per la transizione energetica nel settore industriale » di cui al successivo articolo 29, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale. A tal punto tengo a precisare che, una volta definito il quadro normativo di riferimento, il MiSE procederà a dare corretta attuazione alla norma nazionale, seguendo – in parallelo – il processo comunitario di definizione delle nuove Linee guida in materia di ETS.

ALLEGATO 10

5-04235 Baldini: Sulle iniziative per salvaguardare l'attività delle imprese che detengono concessioni di pertinenza demaniali marittime.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto in discussione pone l'attenzione sulla materia dei canoni delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative e sulle criticità che potrebbero derivare alle imprese che ne detengono la pertinenza.

A riguardo, premesso che la competenza sul riordino sistematico dei canoni di tali concessioni non rientra nelle competenze specifiche del Ministero dello sviluppo economico, tengo a precisare che uno degli obiettivi principali del MiSE è proprio quello di tutelare l'attività produttiva di tutte imprese che operano sul territorio, tra cui le imprese di un settore, come quello turistico, fortemente strategico per il sistema Paese.

A tal fine, appare necessario assicurare liquidità alle imprese coinvolte, le quali devono sostenere costi gravosi, per salvaguardare la produttività, da un lato, e garantire i livelli occupazionali, dall'altro.

Ebbene, nell'ambito delle proprie competenze, vari sono gli strumenti che il MiSE ha messo a disposizione per aiutare le imprese dopo l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, ai seguenti:

l'accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, potenziato già con la legge di bilancio 2020 e da ultimo semplificato e integrato con il DL Liquidità (decreto-legge 23/2020, convertito in L. 40/2020);

alle misure relative al Piano Impresa 4.0, il quale prevede incentivi fiscali di

interesse per l'intera filiera turistica (dagli arredi alla ristorazione alle forniture e alle nuove tecnologie informatiche);

alla misura « Formazione 4.0 », volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale;

alle misure di semplificazione procedimentale (in fase di redazione) per accelerare i procedimenti amministrativi e sgravare le imprese da oneri burocratici eccessivi.

Si rappresenta, infine, che le competenze in materia di turismo sono state nuovamente attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), il quale ha allo studio l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), con particolare attenzione a quanto ivi disposto in materia di concessioni demaniali marittime e della proroga triennale delle concessioni stesse (articolo 1, commi 675-684).

Inoltre, con il Decreto Rilancio (articolo 182, comma 2 del Decreto-legge n. 34 del 2020) sono state introdotte ulteriori misure di sostegno per il settore turistico volte ad assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, e concernenti altresì la questione dei canoni concessori con particolare riguardo ai contenziosi in atto. Come noto, tale provvedimento è ora in fase di conversione e sono stati proposti numerosi emendamenti che sono oggi in fase di discussione.

È dunque massimo l'impegno del Governo anche per il comparto in parola, e ciascuna Amministrazione – nell'ambito delle proprie competenze – attualmente ha allo studio una serie di misure volte ad evitare ulteriori difficoltà per le imprese coinvolte nonché a garantire i lavoratori interessati.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Nuovo testo C. 687 Delrio e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 159

SEDE REFERENTE:

DL 52/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. C. 2544 Governo (*Esame e rinvio*) 161

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 163

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04243 Giannone: Ritardi nell'erogazione della cassa integrazione guadagni ai dipendenti di aziende titolari di contratti pubblici nella regione Puglia 164

5-04245 Gribaudo: Salvaguardia dell'occupazione nel comparto industriale dell'*automotive*, con particolare riguardo ai lavoratori dello stabilimento Gkn Driveline di Campi Bisenzio (FI) . 164

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 166

5-04244 Rizzetto: Superamento dei gravi problemi di gestione dell'ANPAL 164

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 168

5-04246 Murelli: Semplificazione delle procedure per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in seguito all'emergenza da Covid-19 e altre misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali 165

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 170

5-04247 Barzotti: Iniziative per promuovere il lavoro agile e per affrontare i rischi ad esso relativi 165

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 171

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del Presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Nuovo testo C. 687 Delrio e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in

sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla XII Commissione (Affari sociali), del nuovo testo della proposta di legge C. 687 Delrio e abbinate, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Invita, quindi, la relatrice, onorevole Mura, a svolgere la sua relazione.

Romina MURA (PD), *relatrice*, segnala preliminarmente che la proposta di legge, in stretta connessione con il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 11 giugno (il cosiddetto « *family act* »), è volta a rafforzare il sostegno alle famiglie, attraverso la razionalizzazione e unificazione degli istituti economici già previsti dalla legislazione vigente in un unico strumento universale, rafforzato e modulato sulla base delle reali esigenze dei nuclei familiari.

Il progetto, che si compone di cinque articoli, dispone, all'articolo 1, la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono elencati al comma 2: accesso all'assegno per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività (lettera *a*)); modulazione dell'ammontare dell'assegno sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'ISEE, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare (lettera *b*)); possibilità di differenziare, fino all'eventuale azzeramento, il computo dell'assegno ai fini dell'accesso e per il calcolo delle altre prestazioni sociali agevolate (lettera *c*)); compatibilità dell'assegno con la percezione del Reddito di cittadinanza (lettera *d*)); sterilizzazione dell'assegno ai fini della richiesta e del calcolo delle prestazioni in favore dei figli con disabilità (lettera *e*)); ripartizione dell'assegno nella misura del 50 per cento tra i genitori (lettera *f*)); concessione dell'assegno in forma di cre-

dito d'imposta, ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro (lettera *g*)); monitoraggio dell'attuazione e verifica degli effetti del beneficio attraverso l'istituzione di un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni a tutela della famiglia maggiormente rappresentative (lettera *h*)).

L'articolo 2 introduce ulteriori principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega: assegno per ciascun figlio minore a carico, fin dal settimo mese di gravidanza, maggiorato per i figli successivi al secondo (comma 1, lettera *a*)); assegno per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al ventunesimo anno di età, solo nel caso in cui sia impegnato in un percorso di istruzione o formazione professionale, sia alla ricerca di occupazione attraverso un centro per l'impiego o svolga il servizio civile universale (comma 1, lettera *b*)); maggiorazione dell'importo dell'assegno mensile in ragione della disabilità del figlio, corrisposto, senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora rimanga a carico (comma 1, lettera *c*)); conferma delle misure e degli importi vigenti in relazione agli altri familiari a carico (comma 1, lettera *d*)); possesso della cittadinanza italiana o europea o del permesso di soggiorno di lungo periodo o per motivi di lavoro di durata almeno annuale, assoggettamento al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia, vivere con i figli a carico in Italia, residenza in Italia almeno biennale o possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata almeno biennale (comma 1, lettera *e*)); possibilità di derogare ai requisiti di cittadinanza e residenza, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali, con decisione di una Commissione nazionale, costituita d'intesa dal Ministro con delega alla famiglia e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (comma 1, lettera *e-bis*)); progressivo superamento della contribuzione per gli assegni familiari a carico del datore di lavoro (comma 1, lettera *f*)); abrogazione delle esistenti misure aventi le medesime finalità (assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori; assegno di nata-

lità; premio alla nascita; fondo di sostegno alla natalità; detrazioni fiscali per i figli minori; assegno per il nucleo familiare) (comma 1, lettera g)).

L'articolo 2-*bis* reca le disposizioni finanziarie, prevedendo la copertura degli interventi introdotti dal provvedimento nei limiti delle risorse rinvenienti dall'abrogazione degli istituti e delle misure vigenti. Segnala, inoltre, che la norma dispone che, in caso di insufficienza di tali risorse, i decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che stanziino i finanziamenti occorrenti.

L'articolo 3-*bis* reca la clausola di salvaguardia per l'applicazione delle disposizioni in esame nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 4, infine, reca la disciplina del procedimento per l'adozione dei decreti legislativi.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, nel corso della quale la Commissione procederà all'espressione del parere.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del Presidente Andrea GIACCONE. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 52/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.

C. 2544 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la Commissione avvia l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2544 Governo, di conversione del decreto-legge n. 52 del 2020, recante misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Invidia, a illustrare il contenuto del provvedimento.

Niccolò INVIDIA (M5S), *relatore*, segnala preliminarmente che il decreto-legge consta di cinque articoli e che, come si legge nella relazione illustrativa, è finalizzato a garantire un sostegno ulteriore al mondo del lavoro, che continua a soffrire gli effetti negativi generati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, consentendo alle imprese di riavviare gradualmente l'attività produttiva grazie alla possibilità di fruire in modo continuativo degli ammortizzatori sociali previsti nel cosiddetto decreto-legge « Rilancio ».

Rileva che il Governo ha presentato un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020 (C. 2500 Governo), attualmente all'esame della Commissione bilancio, di contenuto analogo a quello del decreto-legge in esame.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, introduce una maggiore flessibilità nell'utilizzo degli ammortizzatori sociali concessi e disciplinati dal decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, nonché dal citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Ricorda, infatti, che, in base alla normativa vigente introdotta per fare fronte all'emergenza sanitaria da quest'ultimo provvedimento, i datori di lavoro possono accedere a un ulteriore periodo di nove settimane di ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga), che si aggiunge al periodo già autorizzato dal de-

creto-legge n. 18 del 2020, per complessive diciotto settimane. Tuttavia, all'esaurimento delle prime cinque settimane, il datore di lavoro interessato avrebbe potuto, sulla base del decreto-legge n. 34 del 2020, accedere all'ulteriore periodo di quattro settimane solo a decorrere dal 1° settembre 2020. Il decreto-legge in esame, pertanto, provvede ad eliminare tale soluzione di continuità, consentendo, nel limite di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, di godere continuativamente del periodo di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti il 1° settembre 2020.

Il comma 2 dell'articolo 1 introduce una disciplina derogatoria della normativa vigente relativa alla procedura di presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga. Esse, infatti, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. La norma, inoltre, introduce una disciplina per la correzione degli errori materiali delle domande presentate.

Passa al comma 3 del medesimo articolo 1, che, con riferimento ai casi di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, prevede l'obbligo per il datore di lavoro di trasmettere all'Istituto, entro il mese successivo al periodo di integrazione salariale o entro il termine di trenta giorni dalla concessione, tutti i dati necessari per il pagamento o il saldo dei trattamenti. In caso di mancato rispetto dei termini, la norma pone a carico del datore di lavoro inadempiente il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi.

Osserva che l'articolo 2 proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2020 il termine per la presentazione della domanda di accesso al

Reddito di emergenza, previsto dall'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Allo stesso modo, l'articolo 3 proroga dal 15 luglio al 15 agosto 2020 la possibilità di presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo, di cui all'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020.

L'articolo 4 reca disposizioni di natura contabile per consentire l'efficiente allocazione delle risorse disponibili per il finanziamento delle misure introdotte dai decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020, prevedendo, in particolare, che sulla base degli esiti del monitoraggio di tali risorse, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, sentiti i Ministri competenti, ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di tesoreria rimodulando le risorse medesime.

L'articolo 5, infine, reca l'entrata in vigore del provvedimento.

Andrea GIACCONE, *presidente*, dà la parola alla rappresentante del Governo, che ha chiesto di intervenire.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI, ricorda che, come già segnalato dal relatore, il Governo ha presentato l'emendamento 68.137 al disegno di legge C. 2500, in corso di esame presso la V Commissione, che reca contenuto analogo a quello del decreto-legge in esame e ne dispone l'abrogazione. Pertanto, preannuncia che, in caso di approvazione di tale emendamento, il Governo rinuncerà alla conversione in legge del provvedimento in esame.

Andrea GIACCONE, *presidente*, alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, invita il relatore a formulare una proposta in ordine alle modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Niccolò INVIDIA (M5S), *relatore*, considerando le dichiarazioni rese dal rap-

presentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, per attendere l'esito dell'esame dell'emendamento 68.137 Governo al disegno di legge C. 2500, presentato presso la V Commissione.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del Presidente Andrea GIACCONE. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione di mercoledì 24 giugno 2020 dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2020

Giugno:

seguito dell'esame degli argomenti avviati;

risoluzione 7-00495 Serracchiani, concernente i sistemi di protezione sociale per i lavoratori.

Luglio:

C. 1423 Costanzo: Disposizioni in materia di società cooperative, appalto, somministrazione di lavoro e distacco di lavoratori;

C. 1818 Murelli: Disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività;

C. 1063 Ungaro: Istituzione e disciplina del tirocinio curricolare per l'orientamento e la formazione dei giovani (Commissioni riunite VII e XI) (previa intesa con la VII Commissione);

risoluzione 7-00156 Rizzetto concernente i problemi conseguenti all'applicazione della normativa in materia di contratti a tempo determinato introdotta dal cosiddetto decreto-legge « Dignità »;

C. 1823 Serracchiani e Viscomi: Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza;

C. 1033 Tripiedi: Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini;

risoluzione 7-00407 Moschioni, concernente la situazione lavorativa del personale civile impiegato presso la base militare di Aviano.

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti legge; i progetti di legge assegnati in sede consultiva; gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata a esprimere un parere.

Avrà altresì luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta in Commissione e di interrogazioni a risposta immediata in Commissione (*question-time*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del Vicepresidente Davide TRIPIEDI. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

La seduta comincia alle 14.50.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati.

5-04243 Giannone: Ritardi nell'erogazione della cassa integrazione guadagni ai dipendenti di aziende titolari di contratti pubblici nella regione Puglia.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'interrogazione in titolo. S'intende che vi abbia rinunciato.

5-04245 Gribaudo: Salvaguardia dell'occupazione nel comparto industriale dell'automotive, con particolare riguardo ai lavoratori dello stabilimento Gkn Driveline di Campi Bisenzio (FI).

Chiara GRIBAUDO (PD) rinuncia a illustrare la sua interrogazione.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Chiara GRIBAUDO (PD), ringraziando la sottosegretaria per l'accurata ricostruzione della cornice normativa in cui si inserisce la problematica dei lavoratori con contratto di *staff leasing* dello stabilimento Gkn Driveline di Campi Bisenzio, ritiene che debba essere affrontato al più presto il nodo dell'estensione della sospensione dei licenziamenti, prevista dalle disposizioni adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria tutelando i livelli occupazionali, anche alle tipologie dei con-

tratti di lavoro in somministrazione e di *staff leasing* nel settore dell'*automotive*. In ogni caso, appare necessario porre allo studio soluzioni per garantire tutela a tutte le tipologie di lavoratori con contratti di lavoro atipici, prevedendo, ad esempio, la proroga degli ammortizzatori sociali, incentivi alla stabilizzazione, anche attraverso la cosiddetta «staffetta generazionale», la precedenza nelle assunzioni da parte dell'azienda presso la quale essi hanno prestato servizio. L'adozione di misure di tale tenore, comunque, non può prescindere da massicci investimenti nelle politiche attive del lavoro, settore nel quale, purtroppo, l'Italia è in forte ritardo, anche per l'inerzia dell'ANPAL, che, al contrario, dovrebbe avere un ruolo propulsore nell'individuazione dei problemi e nella proposta delle soluzioni.

5-04244 Rizzetto: Superamento dei gravi problemi di gestione dell'ANPAL.

Walter RIZZETTO (FDI) illustra la sua interrogazione, con la quale intende sapere dal Governo se progetta una futura incorporazione dell'ANPAL nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla luce dell'inerzia dell'Agenzia, causata dalle irregolarità delle decisioni del suo presidente, più volte segnalate in Parlamento e sulla stampa.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), sottolineando l'importante ruolo dell'ANPAL nel coordinamento e nell'omogeneizzazione delle politiche attive del lavoro che, sulla base del disegno costituzionale, sono di competenza regionale. Rileva, inoltre, che il Governo si è impegnato nel rilancio delle politiche attive del lavoro, prevedendo nel cosiddetto decreto «Rilancio» l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Osservatorio del mercato del lavoro.

Walter RIZZETTO (FDI), pur ringraziandola, rileva che la Sottosegretaria non

ha risposto alla sua domanda sulla possibilità di un accorpamento dell'ANPAL nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Anche i dettagli forniti nella risposta della rappresentante del Governo hanno eluso le questioni più spinose relative alla gestione dell'Agenzia da parte dell'attuale presidente, da ultimo sconfessato anche dalla direttrice generale. Ritiene, pertanto, necessaria una risoluta azione della Ministra Catalfo, alla luce anche della recente richiesta di dimissioni del presidente di ANPAL da parte di alcuni parlamentari della maggioranza, allo scopo di rilanciare le politiche attive del lavoro e permettere all'Italia di allinearsi agli *standard* richiesti dall'Unione europea.

5-04246 Murelli: Semplificazione delle procedure per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in seguito all'emergenza da Covid-19 e altre misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Elena MURELLI (LEGA) illustra la sua interrogazione, richiamandosi al testo depositato.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elena MURELLI (LEGA), prendendo atto della risposta della Sottosegretaria, ribadisce la richiesta della Lega di modifiche normative volte a snellire e velocizzare la procedura di concessione degli

ammortizzatori sociali, formalizzata in specifici emendamenti presentati al cosiddetto decreto «Rilancio», attualmente all'esame della V Commissione.

5-04247 Barzotti: Iniziative per promuovere il lavoro agile e per affrontare i rischi ad esso relativi.

Valentina BARZOTTI (M5S) illustra la sua interrogazione, volta a sapere quali iniziative il Governo intende adottare per assicurare la diffusione del lavoro agile, tutelando, nel contempo, i diritti dei lavoratori.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Valentina BARZOTTI (M5S), ringraziando la Sottosegretaria, si dichiara pienamente soddisfatta della risposta, che certifica l'impegno del Governo a fare tesoro dell'esperienza maturata nel periodo dell'emergenza. Registra con piacere l'intenzione dell'esecutivo di mantenere al centro del progetto il lavoratore e il suo benessere, riconoscendo il diritto alla disconnessione e introducendo misure concrete per lo svolgimento della prestazione in mobilità.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-04245 Gribaudo: Salvaguardia dell'occupazione nel comparto industriale dell'automotive, con particolare riguardo ai lavoratori dello stabilimento Gkn Driveline di Campi Bisenzio (FI).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla situazione di crisi in cui versa la GKn Driveline spa di Campi Bisenzio (Firenze).

Al riguardo, sentito anche il Ministero dello sviluppo economico, voglio evidenziare come il settore automotive sia tra quelli maggiormente penalizzati dagli effetti dell'emergenza sanitaria da nuovo coronavirus: da inizio anno, le immatricolazioni sono diminuite del 50,7 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019. Sulla base delle stime meno negative, a fine anno si registrerà un calo di circa 300 mila unità; lo scenario più pessimistico prevede una contrazione di 600 mila vetture.

La crisi, peraltro, si è innestata in una fase di profonda trasformazione del settore che aveva già richiesto ingenti investimenti in ricerca e sviluppo necessari per riconvertire le produzioni verso modelli elettrici e a basse emissioni, anche in previsione della necessità di rispettare i limiti ambientali introdotti dalla normativa europea e da quella nazionale.

Il lockdown ha amplificato una dinamica negativa che era già in atto in precedenza, come certificato dal -7 per cento delle immatricolazioni riscontrato anche nel primo bimestre dell'anno. Se poi si allarga ulteriormente il periodo di osservazione, nel corso dell'ultimo anno le auto immatricolate sono state poco meno di 2 milioni, in continuità con il 2018, ma con ben 600 mila immatricolazioni in meno rispetto al 2007. Il crollo del mercato dei primi mesi dell'anno ha generato

uno stock di auto invendute pari a circa 350 mila unità, per un valore immobilizzato stimato in quasi 7 miliardi di euro.

Il Governo è ben consapevole delle difficoltà attraversate in questo momento dal settore *automotive* e ritiene necessario integrare le misure già in essere a sostegno della liquidità, con nuove misure in grado di sostenere la domanda: le recenti stime Istat stimano, infatti, un crollo dell'8,7 per cento delle spese delle famiglie nel corso del 2020.

Al riguardo, il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto che tra le misure attualmente allo studio, si stanno valutando sia possibili modifiche al cd. *ecobonus*, che potranno portare significativi benefici al recupero della domanda, sia la possibilità di incentivare per la restante parte dell'anno in corso e per il 2021, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, l'acquisto dei veicoli invenduti anche se dotati di motore endotermico, purché siano in linea con le più stringenti normative europee in fatto di emissioni inquinanti (Euro 6).

In questo contesto, occorre comunque mantenere fermi gli obiettivi di innovazione e riconversione del settore. Il Piano Transizione 4.0 approvato in legge di bilancio 2020 ha operato una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al « Piano nazionale Impresa 4.0 », rimodulando le misure di sostegno agli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati. In particolare, in questa fase di sofferenza della filiera, la trasformazione dello strumento agevolativo da una maggiorazione del costo fiscale

ai fini dell'ammortamento a un credito d'imposta, ha reso la misura fruibile anche per le imprese che a fine anno non conseguiranno un utile di bilancio. Le imprese che intendono ammodernare e innovare possono compensare, a partire dal prossimo mese di gennaio, fino al 40 per cento del costo dei macchinari acquistati.

Il percorso di riconversione delle produzioni rischia di subire una forte decelerazione a causa della crisi in corso; nel ribadirne l'ineluttabilità e per scongiurare tale rischio, nel cd. « Decreto Rilancio » il Governo ha stanziato 20 milioni di euro per la creazione di un polo di eccellenza nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive.

Ciò premesso, per quanto riguarda più specificamente la società GKN Driveline spa, faccio presente che il Ministero del lavoro non ha finora ricevuto alcuna comunicazione in merito, né richieste di intervento. In ogni caso, reputo importante

precisare che la disdetta, da parte della Società, del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (c.d. *staff leasing*) attiene ad un rapporto di natura commerciale con l'agenzia di lavoro interinale. E come tale non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dal Governo per la fase emergenziale connessa alla pandemia da COVID-19.

Diversamente, continua a rimanere in essere il contratto di lavoro a tempo indeterminato (c.d. *contratto di lavoro somministrato*) concluso tra l'agenzia interinale e i lavoratori somministrati i quali, pertanto, rimangono alle dipendenze di quest'ultima pur in presenza di eventuali disdette da parte dei soggetti utilizzatori.

Concludo, ribadendo ancora una volta il massimo impegno del Ministero che rappresento nell'adozione di iniziative volte a salvaguardare l'occupazione soprattutto in quei settori duramente colpiti dall'emergenza sanitaria.

ALLEGATO 2

5-04244 Rizzetto: Superamento dei gravi problemi di gestione dell'ANPAL.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sull'ANPAL.

Preliminarmente, va evidenziato che, con riferimento ad eventuali «incarichi fiduciari», l'Anpal non ha mai stipulato contratti di collaborazione. Al personale dipendente, proveniente in parte dai ruoli del Ministero del Lavoro e in parte dall'INAPP, si applicano le previsioni di cui ai rispettivi CCNL di categoria.

A tale riguardo, voglio precisare che gli incarichi di responsabilità, vengono affidati nella massima trasparenza, previa individuazione, nell'ambito della contrattazione integrativa con le OOSS, delle posizioni di responsabilità e delle relative indennità e a seguito di interpello interno e valutazione delle candidature da parte di una apposita commissione.

Per quanto concerne le attività, l'ANPAL in esecuzione dei compiti istituzionali previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, svolge una serie di attività di importanza strategica nell'ambito delle politiche attive del lavoro.

Voglio ricordare brevemente le attività più importanti svolte da ANPAL. In primo luogo, il Coordinamento dei servizi e delle misure di politica attiva e sviluppo e gestione integrata del Sistema Unico Informativo. In particolare, nell'attuazione della misura del reddito di cittadinanza, ANPAL è responsabile della apposita piattaforma dedicata, che consente l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e garantisce il coordinamento dei centri per l'impiego nell'attuazione del Rdc. Di recente, nell'ambito dell'attività di coordi-

namiento, è stato rilasciato il sistema informativo di incontro domanda e offerta di lavoro (DOL) che consente a Cittadini, Aziende e Intermediari (quindi operatori dei centri per l'impiego, consulenti del Lavoro e Agenzie per il Lavoro) di inserire tutte le informazioni relative alla domanda e all'offerta di lavoro. Merita inoltre una menzione particolare, anche l'incentivo «IOLavoro», la nuova agevolazione contributiva prevista da ANPAL a valere su risorse del FSE ed erogata in favore dei datori di lavoro che assumano – per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 – con contratto di lavoro a tempo indeterminato, giovani disoccupati o soggetti considerati «lavoratori svantaggiati».

Altra attività di fondamentale importanza è la Gestione di Programmi Operativi Nazionali di Fondo Sociale Europeo, in particolare il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG) e il Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (PON SPAO). In tale ambito, nell'attuale periodo emergenziale, Anpal, in qualità di Capofila del Fondo Sociale Europeo, sta coordinando gli interventi di tutti i programmi operativi FSE, nazionali e regionali, al fine di sfruttare al massimo le opportunità offerte dalla Commissione Europea per far fronte all'emergenza Covid 19.

Con riferimento a quanto rilevato dall'interrogante in relazione alla figura del Presidente di ANPAL, che riveste contestualmente anche la carica di Amministratore Unico di ANPAL Servizi s.p.a., si evidenzia che lo Statuto di ANPAL Servizi S.p.A., approvato dall'ente vigilante AN-

PAL, prevede all'articolo 13 che: « All'Amministratore Unico spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate in relazione alla carica ». I criteri e le modalità di corresponsione dei rimborsi spese dell'Amministratore Unico di ANPAL Servizi sono definiti nel relativo Regolamento, che è stato discusso nella riunione del 12 giugno 2019 del Consiglio di Amministrazione di ANPAL, che ne ha preso atto e, sono state, pertanto, adottate dall'Organo Amministrativo di ANPAL Servizi. Tale Regolamento, definito sulla base del « Regolamento concernente il rimborso delle spese sostenute dal Presidente, dai Componenti e dal Segretario Generale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione », disciplina i rimborsi delle spese sostenute dall'Amministratore Unico di ANPAL Servizi s.p.a. per l'espletamento del suo incarico – spese indifferenziate e pertanto sostenute anche nell'interesse dell'amministrazione vigilante ANPAL.

Tali spese, in coerenza con una ripartizione dei costi tra ANPAL e ANPAL Servizi e in continuità con quanto avvenuto con il precedente Amministratore Unico, saranno redistribuite tra i due enti con modalità ancora non formalizzate. Pertanto, tutte le spese dell'attuale Amministratore Unico sono state sostenute con le modalità e nei limiti indicati nel vigente Regolamento.

Per quanto riguarda i costi sostenuti, paventati dall'interrogante, posso precisare

che, per quanto riguarda il trasporto aereo, il Regolamento recepisce quanto espressamente previsto dall'articolo 468 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento ai voli transcontinentali di durata superiore alle cinque ore.

Inoltre, per quanto riguarda l'alloggio, le regole in uso nelle Pubbliche Amministrazioni, ivi compresa l'ANAC e la stessa ANPAL, prevedono il riconoscimento ai dirigenti o ai componenti degli organi amministrativi del rimborso di un albergo di categoria non superiore a 4 stelle e, nei casi di trasferte continuative nella medesima località, il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza alberghiera o similare, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo. Il Regolamento di ANPAL Servizi recepisce tali indicazioni e prevede la possibilità di rimborsare, in alternativa al costo giornaliero di un hotel a 4 stelle, un canone di locazione nel limite complessivo di euro 3.000 mensili. Tale calcolo è stato effettuato anche con riferimento alle spese di alloggio sostenute dal precedente Amministratore Unico.

Il Ministero che rappresento continuerà a svolgere una stringente vigilanza e a trarre dai suoi esiti spunti per dare indicazioni all'ente vigilato al fine di una ottimizzazione delle proprie attività e della propria gestione.

ALLEGATO 3

5-04246 Murelli: Semplificazione delle procedure per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in seguito all'emergenza da Covid-19 e altre misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante chiede quali siano le iniziative che il Ministero del Lavoro intende intraprendere per semplificare e snellire le procedure per il riconoscimento della cassa integrazione causa Covid-19 e quali misure siano allo studio a tutela dei livelli occupazionali.

Al riguardo voglio evidenziare l'estrema rilevanza che l'istituto della cassa integrazione guadagni ha rivestito nell'ambito di questa eccezionale fase emergenziale. Bisogna, infatti, ricordare che gli ammortizzatori sociali hanno svolto un ruolo essenziale per far fronte alle gravi conseguenze derivanti da questa epidemia a livello globale, che è giunta per tutti in modo totalmente inaspettato.

Fin dall'insediamento di questo governo è stata avvertita la necessità di rivedere l'attuale disciplina degli ammortizzatori sociali al fine di renderla più semplice, omogenea e accessibile per le aziende e per i lavoratori. Infatti, gli attuali meccanismi della cassa integrazione, regolati dalla disciplina vigente, nati come strumenti atti a regolare crisi di altra natura e portata non si attagliano perfettamente alle esigenze di celerità e semplificazione imposte dall'attuale situazione emergenziale. Tuttavia, il Governo ha cercato di utilizzare al meglio le misure a disposizione per contenere al massimo gli effetti negativi della pandemia ed evitare soprattutto che gli stessi si ripercuotessero sui cittadini.

In questo senso, un primo passo verso la razionalizzazione degli interventi a sostegno del reddito è stato compiuto attraverso il decreto-legge n. 34 del 2020 che

ha previsto la semplificazione della procedura della Cassa Integrazione in deroga prospettando un sistema teso ad assicurare certezza e celerità alla liquidazione concreta delle misure di sostegno al reddito, prevedendo anche una anticipazione, corrisposta dall'INPS, calcolata sulla base del 40 per cento delle ore autorizzate.

Successivamente, il 16 giugno scorso è stato varato il decreto-legge n. 52 del 2020, in base al quale le aziende – che rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni in deroga e che hanno già fruito delle 14 settimane previste dal « decreto Cura Italia » e dal « decreto Rilancio » – possono godere immediatamente di ulteriori 4 settimane di trattamento di integrazione salariale. Mi sembra dunque che l'introduzione di questa nuova previsione dimostra come il Governo abbia evidenziato di essere sensibile ed attento nel rispondere prontamente alle mutevoli esigenze delle imprese e dei lavoratori.

Voglio rassicurare gli odierni interroganti che sono allo studio nuove misure per prolungare l'erogazione della cassa integrazione guadagni rispetto a quanto attualmente previsto, in modo tale da sostenere e accompagnare le imprese alla ripresa completa delle attività, anche ricorrendo alle risorse messe a disposizione dalla Commissione europea con il programma SURE.

Posso riferire che questo governo ha in programma di realizzare una profonda e organica revisione della disciplina attualmente vigente in tema di ammortizzatori sociali al fine di semplificare e snellire le procedure per l'accesso e l'erogazione degli strumenti di sostegno al reddito.

ALLEGATO 4

5-04247 Barzotti: Iniziative per promuovere il lavoro agile e per affrontare i rischi ad esso relativi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante chiede quali siano le iniziative che il Ministero del Lavoro intende intraprendere per promuovere lo smart working e al tempo stesso per limitare i rischi di una prestazione lavorativa effettuata da remoto.

Il lavoro agile, recepito nel nostro ordinamento da circa tre anni, ha conosciuto un utilizzo senza precedenti a causa della situazione emergenziale verificatasi a seguito della diffusione del virus Covid-19. Infatti tale strumento ha consentito la prosecuzione di tutte quelle attività lavorative eseguibili a distanza, con innegabili benefici per l'intera collettività realizzando il contemperamento delle esigenze di tutela della salute pubblica e di salvaguardia dell'economia nazionale. In tale situazione contingente, il Governo si è trovato nella necessità di adottare temporanee misure derogatorie di semplificazione, che hanno permesso il ricorso al lavoro agile anche in assenza dei presupposti previsti dalla legge n. 81 del 2017. Infatti l'articolo 19, comma 1, della legge in discorso, individua i tempi di riposo dei lavoratori e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche quali necessari aspetti di natura organizzativa legati allo svolgimento delle prestazioni in modalità agile.

Il diritto alla disconnessione invocata dall'interrogante, che garantisce che il lavoro agile non si trasformi in uno strumento di controllo e di pressione da parte del datore di lavoro è già contemplato nella normativa attualmente vigente. Diversamente, per quanto riguarda il pub-

blico impiego, in questo settore il lavoro agile è stato definito dall'articolo 87 del decreto n. 18 del 2020, quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione di lavoro fino alla cessazione dell'emergenza da COVID-19. Successivamente, con l'articolo 263 del DL n. 34/2020, cosiddetto «decreto Rilancio», proprio nella prospettiva di suggerire un cambio di passo al termine dell'emergenza, al fine di dare nuovi indirizzi e risposte strutturali sul tema, è stato stabilito che le pubbliche amministrazioni provvedano ad organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità degli orari di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale e introducendo modalità di interlocuzione programmata anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Per il medesimo scopo è previsto che ulteriori modalità organizzative, che potrebbero comprendere anche quelle evidenziate dall'onorevole interrogante, siano individuate con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione.

In conclusione, il Governo è pienamente consapevole dei potenziali vantaggi connessi all'utilizzo diffuso del lavoro agile, che si potrebbe tradurre in benefici sia per i lavoratori, in termini di miglioramento della conciliazione vita-lavoro, sia per le aziende in termini di aumento della produttività, fermo restando la tutela delle donne lavoratrici, che non devono essere penalizzate da questa modalità di lavoro.

È dunque intenzione di questo Governo quello di riformare l'attuale disciplina del lavoro agile, promuovendo la diffusione dello strumento affinché sia possibile de-

terminare in maniera più oggettiva performance e produttività del lavoro, garantendo, al contempo, l'effettività del diritto alla disconnessione e un'adeguata formazione per i lavoratori. L'obiettivo priori-

tario è quello di aggiornare il quadro delle regole e delle tutele, affinché il lavoro agile possa costituire una componente essenziale per un mondo del lavoro più moderno, inclusivo e flessibile.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa. COM(2020)37 final.	
Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione. COM(2020)440 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. Doc. LXXXVI, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e conclusione. – Parere favorevole</i>)	173
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	179
SEDE REFERENTE:	
DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 14.15.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, intervenendo sull'ordine dei lavori, propone un'inversione dei punti all'ordine del giorno della Commissione, nel senso di svolgere prima la seduta, in sede di esame di Atti dell'Unione europea, e a seguire la sede referente, in attesa dell'espressione del parere della II Commissione (Giustizia) sull'Atto Camera 2537.

La Commissione concorda.

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa. COM(2020)37 final.

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione.

COM(2020)440 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020.

Doc. LXXXVI, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e conclusione. – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla XIV Commissione sulle parti di competenza della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3), sul Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020) 37 final) e sul Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione

(COM(2020)440 final). Il diffondersi della pandemia di COVID-19 e il veloce deterioramento della situazione economica europea hanno infatti indotto la Commissione ad aggiornare il proprio programma di lavoro.

Si tratta di documenti molto articolati, che illustrano gli indirizzi politici seguiti dal Governo italiano e dalla Commissione europea nel corso del 2020. Ricorda, altresì, che gli ultimi due documenti, rappresentano i primi atti programmatici della nuova Commissione.

Partendo, quindi, dalla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020, ricorda che, sulla base dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, il Governo presenta al Parlamento due relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'UE, una programmatica e una consuntiva. Nella Relazione programmatica, da presentarsi entro il 31 dicembre, sono indicati gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riguardo al processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'UE, nonché in merito agli specifici progetti di atti inseriti nel Programma di lavoro della Commissione europea, dando altresì conto della strategia di formazione e comunicazione del Governo sulla partecipazione italiana alle attività dell'UE.

La Relazione si articola in cinque parti: sviluppo del processo di integrazione europea e questioni istituzionali; principali politiche orizzontali e settoriali; l'Italia e la dimensione esterna dell'UE; comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea; il coordinamento nazionale delle politiche europee.

Passando, quindi, alle parti di maggiore interesse per la XII Commissione, segnala che, nella parte seconda, il capitolo 12, relativo agli affari sociali investe le materie di nostra competenza nei primi due paragrafi relativi, rispettivamente a Politiche sociali, lotta alla povertà e all'esclusione sociale e alle Politiche per la famiglia e le disabilità.

Per quanto riguarda le misure di inclusione sociale, le Raccomandazioni ri-

volte quest'anno all'Italia dal Consiglio europeo investono l'area di intervento del miglioramento dell'efficienza del mercato del lavoro e delle politiche sociali finalizzate in particolare a raggiungere i giovani e le persone vulnerabili. In coerenza con tale Raccomandazione e in ossequio alle Raccomandazioni rivolte all'Italia nel 2013 (e in forma attenuata nel 2014) si inserisce il reddito di cittadinanza. Nell'ambito del Programma operativo nazionale inclusione – Programmazione 2014/2020 il Governo è stato chiamato a contribuire all'attuazione di politiche di intervento, su scala nazionale, che dovranno favorire una maggiore inclusione sociale di quelle fasce della popolazione tra le quali si registrano condizioni di vita svantaggiate perché colpite da povertà e/o da forme di discriminazione. A questo proposito, nel 2020 il Governo prevede di proseguire le azioni di valorizzazione dei modelli e delle esperienze riscontrate nel settore dell'economia sociale ai fini dell'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e vulnerabili e di promozione e valorizzazione della cultura e delle iniziative sulla responsabilità sociale delle imprese.

In linea con quanto stabilito dal Pilastro europeo dei Diritti sociali, il Governo si impegnerà nell'attuazione di politiche a sostegno delle famiglie e dei loro figli, anche attraverso nuove misure per favorire la conciliazione vita-lavoro. Nel 2020 il Governo Italiano, attraverso il cosiddetto « *Family Act* », intende garantire l'accesso gratuito ai nidi per i bambini appartenenti alla fascia 0 – 3 anni e un incremento dei giorni di congedo parentale per i padri.

In tema di disabilità la Relazione richiama, tra l'altro, le risorse stanziare con la legge di bilancio per il 2020 sul Fondo per le non autosufficienze e il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

La Relazione include il capitolo 13 dedicato alla tutela della salute, con un approfondimento specifico al secondo paragrafo sulla prevenzione. Segnalo che il documento è stato redatto al termine dello scorso anno, quindi prima dell'emergenza sanitaria causata dal coronavirus. Il do-

cumento ricorda che proseguirà la collaborazione con l'Unione europea per rafforzare l'approccio intersettoriale e *multistakeholder* per garantire ai cittadini un futuro all'insegna di uno sviluppo in salute e più sostenibile, affrontando tutti i fattori socio-culturali, ambientali, relazionali ed emotivi che influenzano la salute, con una programmazione condivisa e partecipata con il coinvolgimento attivo delle comunità locali nei processi decisionali. Tale impegno sarà perseguito anche attraverso il nuovo Piano nazionale della prevenzione 2020 – 2025 che prevede un rinnovato impegno nel campo della promozione della salute e della prevenzione delle malattie e che considera il contrasto alle disuguaglianze di salute un impegno prioritario e trasversale a tutti gli obiettivi. A supporto di politiche e strategie sarà garantito l'eventuale debito informativo nei confronti dell'UE, in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, attraverso la disponibilità di dati epidemiologici affidabili e comparabili. Il Governo continuerà a partecipare alle attività a livello europeo di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive, ivi compresa l'attività di preparazione e risposta alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero, alle attività di contrasto al fenomeno dell'antimicrobico-resistenza, con un approccio « *One Health* », nonché alle iniziative finalizzate al miglioramento delle coperture ed all'armonizzazione dei calendari vaccinali all'interno della UE.

La Relazione contiene inoltre paragrafi specifici dedicati alla Comunicazione e rapporti europei e internazionali, alla Sicurezza alimentare, ai Farmaci, dispositivi medici, diagnosi in vitro, biocidi, cosmetici, alla Sanità animale e farmaci veterinari e alla Ricerca sanitaria.

Passando al Programma di lavoro della Commissione per il 2020, segnala che il tema della salute è inserito nel contesto del paragrafo 2.5, relativo alla promozione dello stile di vita europeo partendo dalla premessa che esso è costruito attorno ai valori di solidarietà, uguaglianza ed equità, sostegno alle persone più vulnerabili della

società e sostegno all'inclusione. Il documento precisa che l'Unione europea svolge un ruolo importante nell'aiutare i suoi cittadini a prendersi cura della propria salute. La Commissione presenterà un piano europeo di lotta contro il cancro per sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la prevenzione e la cura del cancro e avvierà inoltre una strategia farmaceutica per l'Europa tesa a continuare a garantire medicinali di qualità e sicuri e a consolidare la competitività globale del settore. L'Europa dovrebbe inoltre garantire che tutti i pazienti possano trarre vantaggio dall'innovazione e resistere alla pressione dell'aumento dei costi dei medicinali.

Inoltre, all'interno del paragrafo 2.6, relativo al nuovo slancio per la democrazia europea si segnala che la Commissione presenterà una relazione sull'impatto dei cambiamenti demografici, che esaminerà il modo in cui le nuove realtà demografiche incidono su tutti gli aspetti, inclusa la politica sociale e la sanità. La Commissione intende predisporre un Libro verde sull'invecchiamento.

Nell'aggiornamento del Programma di lavoro, redatto in seguito al determinarsi dell'emergenza sanitaria in corso, la Commissione ha dato conto del suo impegno finalizzato a proteggere le vite umane e a garantire i mezzi di sussistenza, a partire dallo stanziamento di tutti i fondi rimanenti del bilancio dell'UE fino alla costituzione di una riserva di attrezzature mediche, facendo anche ricorso come mai prima alla flessibilità delle norme in materia di bilancio e aiuti di Stato. Tali proposte diventeranno poi parte integrante del programma completo di lavoro della Commissione per il 2021, che sarà adottato nell'ottobre prossimo.

Il documento ricorda che, nello spazio di qualche settimana, l'Europa ha dovuto affrontare una sfida immediata e senza precedenti che ha colpito, in diversa misura, tutti i paesi, tutte le regioni e tutte le persone. I sistemi sanitari sono stati sollecitati al limite estremo delle loro capacità e gli operatori in prima linea hanno dovuto lavorare in condizioni che possono

essere definite « eroiche ». Sono state adottate misure senza precedenti per bloccare le attività sociali ed economiche e limitare la diffusione del virus. Le azioni rapide e ad ampio spettro intraprese a livello dell'UE hanno contribuito ad attenuare le conseguenze.

Ad oggi, la Commissione ha adottato 291 decisioni e altri atti dall'inizio della crisi, la maggioranza dei quali non era prevista né figurava nel Programma di lavoro della Commissione per il 2020. Ciò testimonia l'urgenza e la natura drammatica della situazione, così come la rapidità con cui la Commissione ha dovuto riadattare il proprio lavoro, dal conseguire obiettivi a lungo termine alla gestione immediata della crisi.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) ricorda che la Lega è da sempre scettica nei confronti dell'Unione europea, non in quanto istituzione in sé ma sulla base delle decisioni che vengono assunte in quella sede, che spesso rappresentano una mera imposizione di vincoli per il Paese. In relazione al Programma di lavoro, osserva che esso appare come una raccolta di buone intenzioni.

Nel rilevare che l'Italia si pone solitamente in una posizione subalterna, ritiene sia giunto il momento di far valere i propri diritti, anche in qualità di terzo contribuente e di Paese fondatore. Sottolinea che l'Unione europea non è stata in grado di dare contributi immediati agli Stati più colpiti dall'emergenza sanitaria, sostenendo in maniera adeguata le imprese, le famiglie e tutti cittadini. Esprime pertanto una valutazione negativa da parte del suo gruppo rispetto ai documenti all'esame della Commissione.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, alla luce delle considerazioni da lei svolte nella relazione illustrativa, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.

C. 2537 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 giugno 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che sul provvedimento sono pervenuti, oltre al parere del Comitato per la legislazione, ai pareri favorevoli delle Commissioni VIII, IX, XI e al parere favorevole, con osservazione, della I Commissione, già comunicati nella seduta di ieri, il parere favorevole, con osservazione, della IV Commissione e il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La V Commissione esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea e la XIV Commissione ha comunicato che non esprimerà il parere di competenza.

Silvana NAPPI (M5S) reputa fondamentale lo svolgimento di un'indagine epidemiologica per poter avere a disposizione dati validi per tutto il territorio nazionale in relazione alla dinamica di diffusione del virus, alla sua virulenza e permanenza. Rileva che in tal modo si acquisisce uno strumento idoneo a promuovere prassi più efficienti nell'individuazione dei casi, nel tracciamento dei contatti e nell'avvio al trattamento. Segnala, in proposito, che un'analisi basata esclusivamente sull'utilizzo di tamponi può fornire risultati ingannevoli.

Osserva che sarebbe stato preferibile contenere i costi dell'indagine, anche utilizzando risorse già a disposizione, come quelle rappresentate dai medici di medicina generale. Sulla base delle considerazioni svolte, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore.

Rossana BOLDI (LEGA) ritiene opportuno ribadire alcune delle considerazioni critiche svolte dal collega Panizzut in fase di discussione, pur ritenendo doverosa un'indagine epidemiologica sul *coronavirus*. Rileva che, ancora una volta, il Governo ha di fatto esautorato il Parlamento, come dimostrato anche dal fatto che il bando relativo allo svolgimento dei test è stato adottato quasi un mese prima della emanazione del decreto-legge in esame. Si interroga, inoltre, su aspetti problematici legati al rispetto delle norme sulla concorrenza.

Pur dichiarando la propria considerazione rispetto all'operato della Croce Rossa Italiana, segnala che, con la scelta operata dal Governo, sono state escluse strutture che avrebbero avuto una competenza primaria rispetto allo svolgimento dell'indagine, quali i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali. Dichiaro di non comprendere le ragioni che hanno portato alla previsione di contratti di lavoro specifici per lo svolgimento dell'indagine, posto che l'Istat, con oltre 2.000 dipendenti, dovrebbe essere in grado di svolgere tale compito con il personale a disposizione. Individua, inoltre, tra le criticità nello svolgimento dell'indagine, quella relativa all'assenza di garanzie rispetto a una rapida effettuazione del tampone e soprattutto a un'immediata comunicazione del risultato dello stesso, in caso di esito positivo dell'esame sierologico. Ricorda, infatti, che molte persone hanno serie difficoltà, in questa difficile fase economica, a subire una potenziale ulteriore sospensione dell'attività lavorativa.

Sottolinea che le criticità evidenziate devono essere tenute in considerazione

nell'eventualità, da lei ritenuta auspicabile, di un'ulteriore indagine epidemiologica da svolgersi nei prossimi mesi.

Fatte queste premesse, preannuncia il voto contrario del gruppo della Lega sul conferimento del mandato al relatore.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ad integrazione dell'intervento della collega Nappi, pone in evidenza una problematica relativa alla gestione di dati estremamente sensibili derivante da una non corretta formulazione di quanto previsto in proposito dal protocollo adottato per lo svolgimento dell'indagine. Esprime al riguardo il proprio timore circa un possibile utilizzo di dati personali, potenzialmente anche a fini di lucro. In linea generale, invita a non sottovalutare i problemi derivanti dall'affidare esclusivamente ai tecnici la gestione di aspetti delicati rispetto alla tutela della *privacy*. Ricorda che il sistema di tutela recentemente adottato nell'ambito europeo, il *General Data Protection Regulation* (GDPR), è assai più avanzato di quello statunitense, in quanto non viene mai meno il diritto soggettivo rispetto ai dati ceduti.

Marcello GEMMATO (FDI), nel ribadire la necessità di avere a disposizione dati esaustivi ed aggiornati rispetto alla diffusione del *coronavirus*, ricorda che, sin dal mese di gennaio, Fratelli d'Italia ha chiesto di utilizzare per il monitoraggio della diffusione del COVID-19 la rete di sorveglianza *Influnet*, segnalando che, ove tale richiesta fosse stata accolta in maniera tempestiva, sarebbero ora disponibili elementi di confronto rispetto ai dati che potranno emergere dall'indagine in corso. Giudica tardivo il provvedimento adottato dal Governo e si rammarica della mancanza di aperture verso le proposte avanzate dalle opposizioni nonostante la natura prevalentemente tecnica del testo in esame. Rileva che ci sarebbe stato il tempo sufficiente per rinviare il testo modificato al Senato, adottando in tal modo un provvedimento più completo e più condiviso.

Si associa, poi, alle perplessità manifestate dalla collega Boldi sia per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla concorrenza sia per il carattere potenzialmente clientelare delle disposizioni sul reclutamento del personale. Segnala inoltre che, anche in conseguenza del fatto che la pandemia in corso è causata da una zoonosi, i dipartimenti per la prevenzione, che dispongono di figure specializzate in tale ambito, avrebbero dovuto avere un maggiore spazio nello svolgimento dell'indagine. Preannuncia, pertanto, il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore.

Giuditta PINI (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole del Partito democratico sul conferimento del mandato al relatore.

Roberto BAGNASCO (FI) rileva che, nonostante il fatto che il provvedimento in esame non presenti profili rilevanti da un punto di vista politico, si verifica nuovamente, da parte della maggioranza, una chiusura rispetto al contributo proveniente dalle forze di opposizione, utilizzando il

pretesto della mancanza di tempo a disposizione per effettuare interventi correttivi.

Dichiara, pertanto, il voto contrario del gruppo di Forza Italia sul conferimento del mandato al relatore.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.

ALLEGATO

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un’Unione più ambiziosa COM(2020)37 final.

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione. COM(2020)440 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2020 Doc. LXXXVI, n. 3.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminati, per quanto di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un’Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final), il Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3);

considerata la rilevanza dei documenti della Commissione europea, che individuano gli obiettivi della Commissione appena insediata;

rilevato che nel Programma di lavoro della Commissione il tema della salute è inserito nel contesto della promozione dello stile di vita europeo partendo dalla premessa che esso è costruito attorno ai valori di solidarietà, uguaglianza ed equità, sostegno alle persone più vulnerabili della società e sostegno all’inclusione;

apprezzata l’intenzione della Commissione di presentare un piano europeo di lotta contro il cancro per sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la prevenzione e la cura di tale patologia;

apprezzata, altresì, la scelta della Commissione di avviare una strategia farmaceutica per l’Europa tesa a continuare

a garantire medicinali di qualità e sicuri e a consolidare la competitività globale del settore;

preso atto che la Commissione intende predisporre un Libro verde sull’invecchiamento;

considerato che nell’aggiornamento del Programma di lavoro, redatto in seguito al determinarsi dell’emergenza sanitaria in corso, la Commissione ha dato conto del suo impegno finalizzato a proteggere le vite umane e a garantire i mezzi di sussistenza, a partire dallo stanziamento di tutti i fondi rimanenti del bilancio dell’UE fino alla costituzione di una riserva di attrezzature mediche;

rilevato che il documento ricorda che, nello spazio di qualche settimana, l’Europa ha dovuto affrontare una sfida immediata e senza precedenti e che i sistemi sanitari sono stati sollecitati al limite estremo delle loro capacità e gli operatori in prima linea hanno dovuto lavorare in condizioni che possono essere definite « eroiche »;

segnalato che nella Relazione programmatica si richiama il reddito di cittadinanza tra le misure di inclusione sociale finalizzate in particolare a raggiungere i giovani e le persone vulnerabili, adottate anche in seguito alle raccomandazioni rivolte all’Italia dal Consiglio europeo;

segnalato, altresì, che, in linea con quanto stabilito dal Pilastro europeo dei diritti sociali, il Governo si è impegnato nell'attuazione di politiche a sostegno delle famiglie e dei loro figli, anche attraverso nuove misure per favorire la conciliazione

vita-lavoro, incluso il cosiddetto « *Family Act* »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb. (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	181
ALLEGATO 1 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	187
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	191

SEDE REFERENTE

Giovedì 25 giugno 2020 — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le Politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe L'Abbate.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S, il gruppo PD e il gruppo Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante tra-

missione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che lo scorso 22 gennaio è scaduto il termine di presentazione degli emendamenti e che sono state presentate 253 proposte emendative, alcune delle quali dichiarate inammissibili per estraneità di materia.

Ricorda altresì che nella seduta del 3 giugno scorso la Commissione ha deliberato di chiedere il differimento dell'esame da parte dell'Assemblea, originariamente previsto per l'8 giugno.

Avverte che sono state ritirate le seguenti proposte emendative: Lombardo 3.20, Alberto Manca 3.03, Cassese 4.1 e 7.1, Gallinella 9.2, Cenni 15.052, Gadda 15.053, Nevi 15.04, Cillis 18.1 e Gallinella 21.06.

Avverte, inoltre, che l'onorevole Schullian ha sottoscritto l'articolo aggiuntivo Maglione 15.047 e l'onorevole Gagnarli ha sottoscritto l'emendamento Cenni 11.01.

Dopo aver dato conto delle sostituzioni, comunica che la Commissione avvierà l'esame delle proposte emendative presentate riferite agli articoli da 1 a 10 del provvedimento.

Informa, infine, i colleghi che il relatore ha presentato l'emendamento soppressivo 9.10, che è in distribuzione (*vedi allegato 2*).

Lorenzo VIVIANI (LEGA) intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime perplessità sull'organizzazione dei lavori della seduta odierna, ritenendo inopportuno che la Commissione proceda « a tappe », iniziando a votare la prima parte delle proposte emendative, senza che siano stati espressi i pareri del relatore e del Governo sul loro complesso. Ricorda, quindi, che nel corso del lungo e travagliato *iter* della proposta di legge in esame – originariamente condivisa da tutti i Gruppi – sono emerse criticità in seno alla maggioranza su alcuni temi fondamentali per il settore agricolo, quale quello della gestione della fauna selvatica. Stigmatizza, pertanto, il notevole ritardo del Governo nella formulazione dei pareri sugli emendamenti e chiede rassicurazioni al relatore e al presidente sul fatto che, nell'attesa che la maggioranza trovi soluzioni condivise sulle criticità emerse, l'esame del provvedimento non subisca ulteriori ritardi. Ribadisce, infatti, come ha già fatto in numerose occasioni, l'assoluta urgenza di dare una risposta alle associazioni del mondo agricolo che da tempo sollecitano un intervento del Parlamento sul tema della gestione della fauna selvatica, oggetto di alcune proposte emendative che oggi non saranno esaminate.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, assicura il suo impegno a non dilazionare i tempi di esame della proposta di legge a sua prima firma, auspicando che già nella prossima seduta utile la Commissione possa esaminare le proposte emendative riferite agli articoli successivi al 10.

Maria Cristina CARETTA (FDI) associandosi alle considerazioni svolte dall'onorevole Viviani, giudica anomala la modalità di esame prospettata dal presidente Gallinella, in base alla quale la Commissione inizierà a votare le proposte emendative riferite ai primi 10 articoli in as-

senza dei pareri del relatore e del Governo sul loro complesso. Ricordato che un tema di fondamentale interesse per il settore agricolo, come quello della gestione della fauna selvatica, è stato stralciato dal testo originario del provvedimento a causa dei dissidi interni alla maggioranza, sollecita i Gruppi che sostengono il Governo, nonché lo stesso Esecutivo, ad assumere il coraggio di risolvere tali criticità.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, replicando all'onorevole Caretta, osserva che l'organizzazione dei lavori da lui prospettata all'inizio della seduta, è analoga a quella seguita dalla Commissione in occasione dell'esame del decreto-legge n. 27 del 2019 relativo alle emergenze agricole. Fa presente, in generale, che in numerose occasioni nell'esame dei disegni di legge di bilancio e dei decreti-legge l'espressione dei pareri sulle proposte emendative si è svolto nel corso di una pluralità di sedute. Reputa, pertanto, che non si possa affatto parlare di una procedura di esame anomala.

Raffaele NEVI (FI), rammentato che dall'avvio dell'esame del provvedimento in oggetto sono passati ben due anni, ritiene assurdo che il relatore e il Governo nella seduta odierna siano in grado di esprimere i pareri soltanto sulle proposte emendative riferite ai primi dieci articoli. Chiede pertanto al presidente Gallinella di rinviare il voto sugli emendamenti alla prossima seduta utile.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ritiene che vi siano le condizioni per procedere, come da lui comunicato all'inizio della seduta, all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 10 sulle quali invita il relatore ad esprimere il parere.

Luciano CADEDDU (M5S), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere favorevole sull'emendamento Viviani 1.1. Conseguentemente, invita al ritiro degli identici emendamenti Critelli 1.2 e Gadda 1.3,

Gadda 1.4, Ciaburro 1.6 e 1.7, poiché preclusi dall'eventuale approvazione dell'emendamento Viviani 1.1. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ciaburro 1.017, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Dal Moro 1.08 e Gadda 1.09 e sugli ulteriori identici articoli aggiuntivi Gagnarli 1.07, Schullian 1.01, Golinelli 1.05, Nevi 1.06, Cenni 1.018 e Gadda 1.019, a condizione che siano riformulati in un identico testo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime poi parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Incerti 1.014, Gadda 1.015 e Schullian 1.016, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Golinelli 1.010, nonché degli identici articoli aggiuntivi Schullian 1.02, Nevi 1.011, Cenni 1.020 e Gadda 1.023, in quanto assorbiti dall'eventuale approvazione degli articoli aggiuntivi Ciaburro 1.017 e seguenti dei quali è stata proposta una riformulazione. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Gagnarli 1.012, e degli identici Schullian 1.04, Golinelli 1.013, Gadda 1.022 e Incerti 1.021.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 3.3, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Viviani 3.2. Esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati in un identico testo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), sull'articolo aggiuntivo Nevi 3.05, sugli identici articoli aggiuntivi Incerti 3.012 e Lombardo 3.013, sugli ulteriori identici articoli aggiuntivi Cenni 3.014 e Lombardo 3.015, sugli articoli aggiuntivi Incerti 3.016, Lombardo 3.017, Gallinella 3.018 e Cenni 3.019. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Incerti 3.06, Cenni 3.07 e degli identici articoli aggiuntivi Cenni 3.09 e Lombardo 3.010. Invita altresì al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Guidesi 3.01 e 3.02. Esprime, quindi, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fornaro 3.04.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere favorevole sull'emendamento Viviani 5.1 e sull'articolo aggiuntivo Cenni 5.02, a condizione che siano riformulati in un identico testo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Bubi-sutti 5.03 e Schullian 5.01.

In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere favorevole sugli emendamenti Gallinella 6.1, Schullian 6.2, Viviani 6.3 e Paolo Russo 6.4, purché riformulati in testo identico agli identici emendamenti Gadda 6.6 e Cenni 6.5, sui quali esprime altresì parere favorevole.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Nevi 8.02, Spina 8.03 e Schullian 8.01.

Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.10, soppressivo dell'articolo 9, in quanto la materia è già disciplinata dal decreto-legge « Cura Italia ». Invita, conseguentemente al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 9.

Con riferimento, infine, agli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 10, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Nevi 10.01 e Cillis 10.02, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario di Stato Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme al relatore.

Monica CIABURRO (FDI), sottolineata la necessità che tutti i Gruppi possano avere una visione d'insieme sui pareri del relatore e del Governo in ordine a tutte le proposte emendative presentate, giudica inopportuno che la Commissione proceda oggi a un voto « a scatola chiusa » rispetto ad alcune fondamentali questioni affrontate nel testo originario del provvedimento in esame e ora riproposte in fase emendativa dal Gruppo Fratelli d'Italia, che attualmente sono rimaste sospese. Chiede, pertanto, al presidente di rinviare ad una

prossima seduta le votazioni delle proposte emendative.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ritiene di procedere nell'esame del provvedimento secondo le modalità già indicate.

Tullio PATASSINI (LEGA) osserva che i testi delle riformulazioni presentati dal relatore sono stati appena distribuiti ai deputati e chiede poi che la presidenza fissi un termine per la presentazione di subemendamenti.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, rispondendo all'onorevole Patassini, fa rilevare che il relatore ha proposto delle riformulazioni, e non nuovi emendamenti.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) chiede alla presidenza di sospendere i lavori per dare la possibilità ai Gruppi di valutare le riformulazioni proposte dal relatore.

Monica CIABURRO (FDI), rilevata l'ampia portata delle proposte di riformulazione presentate dal relatore, che a suo avviso riscrivono in alcuni casi totalmente le proposte emendative alle quali si riferiscono, si associa alla richiesta avanzata dall'onorevole Viviani.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, propone di iniziare a votare le proposte emendative che non sono state oggetto di riformulazione da parte del relatore e del Governo, rinviando l'esame di queste ultime alla prossima seduta utile.

La Commissione approva l'emendamento Viviani 1.1 (*vedi allegato 2*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che per effetto dell'approvazione dell'emendamento Viviani 1.1, gli identici emendamenti Critelli 1.2 e Gadda 1.3, nonché gli emendamenti Gadda 1.4, Ciaburro 1.6 e 1.7 sono preclusi. Avverte, quindi, che gli articoli aggiuntivi Ciaburro 1.017, Gadda 1.09, Gagnarli 1.07, Schullian 1.01, Golinelli 1.05, Nevi 1.06, Cenni 1.018 e Gadda 1.019, nonché identici gli articoli

aggiuntivi Incerti 1.014, Gadda 1.015 e Schullian 1.016 si intendono accantonati. Avverte che si intendono altresì accantonati gli articoli aggiuntivi Golinelli 1.010, Schullian 1.02, Nevi 1.011, Cenni 1.020 e Gadda 1.023 e che gli articoli aggiuntivi 1.012, 1.04, 1.022 e 1.021 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Golinelli 1.013 e approva l'emendamento Schullian 3.3 (*vedi allegato 2*).

Tullio PATASSINI (LEGA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Viviani 3.02, di cui è cofirmatario, evidenzia che il compostaggio e gli altri utilizzi agronomici degli scarti di lavorazione rappresentano il punto di partenza dell'economia circolare rispetto alla quale l'agricoltura italiana si è sempre qualificata. Giudica quindi priva di giustificazione la posizione di contrarietà su di esso espressa dal relatore e dal Governo, considerati anche gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo con riferimento alla *green economy* e in relazione agli obiettivi dell'Agenda 2030.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) invita il relatore e il Governo a riconsiderare il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo 3.02 a sua prima firma, che è funzionale alla realizzazione dell'economia circolare, in quanto mira a consentire l'immissione degli scarti di lavorazione nel ciclo energetico.

Il Sottosegretario di Stato Giuseppe L'ABBATE, ricordato che il decreto-legge n. 171 del 2008 disciplina le caratteristiche delle biomasse combustibili, osserva come non sia possibile inserire in tale provvedimento alcun riferimento al compostaggio e ad altri utilizzi agronomici, in quanto non si tratta di processi che rientrano nella disciplina della combustione, bensì di attività di trattamento rifiuti. Evidenzia come i residui debbano essere qualificati come rifiuti se portati fuori dall'azienda per essere conferiti ad un impianto di trattamento.

Tullio PATASSINI (LEGA) osserva che le aziende agricole non di piccole dimensioni attuano un ciclo integrato degli scarti agroalimentari che va proprio nella direzione di un'economia verde, che l'articolo aggiuntivo in esame incentiverebbe. Insieme, pertanto, nella richiesta al Governo di riconsiderare il parere espresso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Viviani 3.2.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che si intendono accantonati gli articoli aggiuntivi Nevi 3.05, Incerti 3.06, Cenni 3.07, Cenni 3.09, Lombardo 3.010, Incerti 3.012, Lombardo 3.013, Cenni 3.014, Lombardo 3.015, Incerti 3.016, Lombardo 3.017, Gallinella 3.018 e Cenni 3.019.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Guidesi 3.01 e 3.02, mentre approva l'articolo aggiuntivo Fornaro 3.04 (*vedi allegato 2*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che si intendono accantonati gli articoli aggiuntivi Viviani 5.1 e Cenni 5.02.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Bubisutti 5.03 e Schullian 5.01 (*vedi allegato 2*).

Paolo RUSSO (FI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 6.4, sul quale il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole a condizione che sia riformulato negli stessi termini degli identici emendamenti Gadda 6.6 e Cenni 6.5, osserva che in realtà la sua proposta emendativa ha un diverso contenuto. Evidenzia, infatti, che la stessa ha una portata più ampia, in quanto si riferisce all'indicazione dell'origine delle materie prime con riferimento a tutte le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande.

Rileva, inoltre, che gli identici emendamenti Gadda 6.6 e Cenni 6.5, prevedendo in termini di facoltà l'indicazione dell'origine delle materie prime segnano

un arretramento rispetto al suo emendamento che invece configura un obbligo. Pur comprendendo che vi sono vincoli imposti a livello europeo su tale materia, ritiene fondamentale almeno ampliare alle altre attività di somministrazione al pubblico la facoltà già prevista per gli agriturismi di indicare l'origine delle materie prime. Ciò rappresenterebbe un elemento di vantaggio non solo per il sistema della ristorazione che, in tal modo, potrebbe contenere il consumo di prodotti cinesi, ma anche di tutela del consumatore.

Chiede, pertanto, che il suo emendamento sia accantonato al fine di individuare una soluzione condivisa.

Il Sottosegretario di Stato Giuseppe L'ABBATE, richiamato l'impegno profuso dal Ministero delle politiche agricole a livello europeo per incrementare la trasparenza delle informazioni da fornire al consumatore sui prodotti agroalimentari, fa presente che ogni proposta normativa in tale materia deve tenere conto di quanto disposto dal regolamento (UE) 1169/2011. Per tale ragione ha proposto una riformulazione dell'emendamento Paolo Russo 6.4 in termini identici agli emendamenti Gadda 6.6 e Cenni 6.5, poiché questi ultimi, in linea con la normativa europea, prevedono l'indicazione dell'origine delle materie prime in termini di facoltà e non di obbligo, che, invece, esporrebbe l'Italia al rischio dell'apertura di una procedura di infrazione.

Raffaele NEVI (FI) si associa alla richiesta di accantonamento avanzata dal collega Paolo Russo.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, concordando il relatore e il Governo, dispone l'accantonamento delle proposte emendative riferite al tema dell'etichettatura dei prodotti agroalimentari somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Nevi 8.02 e 8.03.

Albrecht PLANGGER (MISTO-MIN.LING.) ritira l'articolo aggiuntivo Schullian 8.01, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento 9.10 del relatore (*vedi allegato 2*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che per effetto dell'approvazione dell'emendamento 9.10 del relatore, gli emen-

damenti Gallinella 9.2, Golinelli 9.1 e 9.3, Schullian 9.9, nevi 9.6 e 9.5, Pittalis 9.4, Nevi 9.7 e Spina 9.8 sono preclusi.

Avverte, quindi, che si intendono accantonate le proposte emendative Nevi 10.01 e Cillis 10.02.

Rinvia, infine, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis

(Sostegno al reddito degli agricoltori)

1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Le agevolazioni in materia di Imu, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.

3. Il comma 11, dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente: « Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a trentasei mesi. Le rateazioni superiori a ventiquattro mesi e fino a trentasei mesi sono disposte con provvedimento motivato

e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi. ».

4. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: « coltivata direttamente », sono sostituite dalle seguenti: « coltivata o condotta ».

5. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: « direttamente coltivata », sono sostituite dalle seguenti: « coltivata o condotta ».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000.

1.017. Ciaburro, * **1.08.** Dal Moro, * **1.09.** Gadda, ** **1.07.** Gagnarli, ** **1.01.** Schullian, ** **1.05.** Golinelli, ** **1.06.** Nevi, ** **1.018.** Cenni, ** **1.019.** Gadda (*Nuova formulazione*)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Sostegno ai giovani agricoltori)

1. Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, sono concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione del sostegno di cui al comma precedente.

3. Gli interventi finanziati per il sostegno di cui al primo comma, sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 da intendere come limite massimo di spesa.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

* **1.014.** Incerti, * **1.015.** Gadda, * **1.016.** Schullian *(Nuova formulazione)*

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante « Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino »)

1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. La menzione « superiore » non può essere abbinata alla menzione « novello », fatte salve le denominazioni preesistenti. »

b) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano state certificate e imbottigliate dal 51 per cento degli operatori autorizzati che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC ».

c) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicitata prevalentemente nella fase

del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti simili non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni.

d) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 o ad ogni modo nella versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controlli aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali disposizioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. »

3.05. Nevi, **** 3.012.** Incerti, **** 3.013.** Lombardo, *** 3.014.** Cenni, *** 3.015.** Lombardo, **3.016.** Incerti, **3.017.** Lombardo, **3.018.** Gallinella, **3.019.** Cenni (*Nuova Formulazione*)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di agriturismo)

1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: « assicurativa e fiscale » sono inserite le seguenti: « e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono

considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione, fatto salvo il rispetto della dimensione dell'attività agrituristica determinata con i criteri di cui all'articolo 4, comma 2. »

2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché destinati all'agriturismo ».

5.1. Viviani e **5.02.** Cenni (*Nuova Formulazione*)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

1. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola).

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica:

a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche

in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

2. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede

nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

* **10.01.** Nevi, * **10.02.** Cillis (*Nuova formulazione*).

ALLEGATO 2

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzano.

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 dopo il comma 3, aggiungere il seguente 3-bis:

« 3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane ».

3. 3. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disciplina della lombricoltura)

1. Il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare l'attività di lombricoltura sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) prevedere espressamente l'equiparazione, a tutti gli effetti di legge, del lombricoltore – inteso come colui che si dedica professionalmente all'attività di allevamento di lombrichi sia per la commercializzazione degli stessi come animali vivi sia per la vendita come *vermicompost* – all'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile;

b) specificare che il lombricoltore è titolato ad acquistare, in qualità di agricoltore e ai fini della relativa disciplina fiscale, ogni strumentazione meccanica, incluse le macchine agricole, e tecnologica di cui necessita per l'attività di allevamento;

c) articolare per la lombricoltura quanto richiesto dall'articolo 32, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 (TUIR), laddove prevede che sono considerate attività agricole quelle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali;

d) introdurre un codice ATECO e una tabella ULA (Unità lavorative in agricoltura) specifici per l'attività in esame;

e) definire, in allegato, un disciplinare di produzione unico che includa, tra l'altro, le modalità di stoccaggio e di lavorazione del prodotto finito;

f) stabilire, se necessario, alcune norme specifiche per permettere che l'iscrizione nei Registri relativi, rispettivamente, ai fabbricanti dei fertilizzanti e ai prodotti stessi, di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, avvenga in tempi rapidi e certi, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di allegare le analisi di laboratorio svolte al fine di poter comprovare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

3. 04. Fornaro.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicate alle strutture di ricezione turistico alberghiera)

1. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ag-

giungere, in fine, le seguenti parole: « nonché destinati all'agriturismo ».

5. 03. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Pattassini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Semplificazione in materia di digitalizzazione)

1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese agricole di cui all'articolo 34, comma 6 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 10. Il Relatore.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in videoconferenza, di rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) » 193

Audizione in videoconferenza, del Vicepresidente della Commissione europea, incaricato delle relazioni interistituzionali e delle prospettive strategiche, Maroš Šefčovič, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) » 193

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 194

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 195

AVVERTENZA 195

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 25 giugno 2020.

Audizione in videoconferenza, di rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.

Audizione in videoconferenza, del Vicepresidente della Commissione europea, incaricato delle relazioni

interistituzionali e delle prospettive strategiche, Maroš Šefčovič, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 16.05.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.

C. 2121 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente e relatore*, in sostituzione del relatore Matteo Colaninno, impossibilitato ad essere presente alla seduta, illustra, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione esteri, il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017. Fa presente che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è stato già approvato dal Senato il 25 settembre 2019.

L'Accordo in esame amplia la portata del partenariato attualmente vigente e sottoscritto dalle Parti nel 2008, a forme di cooperazione anche in settori strategici quali l'ambiente, l'energia, la salute, l'istruzione, la cultura, il lavoro, la gestione delle catastrofi, la pesca, i trasporti, la cooperazione giuridica, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, il contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla corruzione.

L'Accordo è composto di sessantaquattro articoli, suddivisi in dieci Titoli.

Il titolo I (articoli 1-2) definisce innanzitutto le finalità ed i fondamenti della cooperazione, confermando l'impegno delle Parti a rispettare i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto, nonché il sostegno a favore della Carta delle Nazioni Unite.

Il Titolo II (articoli 3-11), è dedicato al dialogo politico, quale strumento per promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali, e alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza. Segnala, in particolare, le disposizioni che riguardano la partecipazione dell'Australia alle ope-

razioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea, l'impegno contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e il terrorismo, nonché la cooperazione bilaterale per promuovere la Corte penale internazionale, e quella nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali, oltre che per la sicurezza internazionale e del cberspazio.

L'Accordo esplicita altresì l'impegno delle Parti a favorire lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo ed a collaborare anche nell'ambito degli aiuti umanitari, adoperandosi per offrire risposte coordinate alle emergenze (Titolo III, articoli 12-13).

Il Titolo IV (articoli 14-31) sancisce l'impegno delle Parti a stabilire le condizioni necessarie per incrementare gli scambi commerciali e gli investimenti, nonché a collaborare con l'Organizzazione mondiale del commercio per la promozione di una maggiore liberalizzazione degli scambi. Viene, inoltre, prevista la promozione di un contesto stabile e favorevole agli investimenti bilaterali, e stabilito un impegno reciproco per favorire procedure di appalto aperte e trasparenti. Ulteriori norme riguardano la collaborazione reciproca per la riduzione degli ostacoli tecnici agli scambi, la materia delle dogane, la cooperazione sulle questioni sanitarie e fitosanitarie, i diritti e gli obblighi inerenti la proprietà intellettuale, la condivisione delle informazioni sulle rispettive politiche in materia concorrenza, lo scambio di servizi, il buon governo nel settore della fiscalità, la trasparenza in ambito commerciale, la promozione del commercio e dello sviluppo sostenibile, la cooperazione tra imprese e il dialogo nell'ambito della società civile.

Il Titolo V (articoli 32-40) sancisce l'impegno delle Parti a cooperare per prevenire e combattere il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale, la corruzione, le droghe, il riciclaggio di denaro. Evidenzio che in materia di migrazione e asilo, l'intesa esplicita la volontà delle Parti di intensificare il dialogo e la cooperazione, prevedendo la condivi-

sione di informazioni sulle rispettive strategie, nonché attività di prevenzione dei fenomeni irregolari.

Gli altri titoli riguardano la cooperazione in materia di ricerca, innovazione e società dell'informazione (Titolo VI, articoli 41-42), la cooperazione nel settore dell'istruzione e della cultura (Titolo VII, articoli 45-44), la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile, energia e trasporti (Titolo VIII, articoli 45-54) mentre il Titolo IX (articoli 55-57) definisce il quadro istituzionale dell'Accordo e istituisce un apposito Comitato misto preposto allo sviluppo delle relazioni bilaterali e alla piena attuazione dell'intesa, a fissare priorità e a definire piani d'azione, nonché a prevenire o risolvere eventuali controversie.

Infine, il Titolo X (articoli 58-64), stabilisce, fra l'altro, l'impegno delle Parti a prevenire e lottare contro le irregolarità, le frodi, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita a danno degli interessi finanziari nell'ambito delle loro politiche di cooperazione allo sviluppo e disciplina altresì i termini per l'entrata in vigore e la durata, prevedendo l'applicazione provvisoria delle disposizioni già concordate dalle Parti (articolo 61).

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, ricorda che esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 stabilisce che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l'articolo 4, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore.

Conclusivamente, nell'auspicare una rapida approvazione definitiva del disegno di

legge di autorizzazione alla ratifica di questo importante accordo – già ratificato da numerosi Stati dell'Unione europea – rileva che, per quanto di competenza della XIV Commissione, non sussistono profili ostativi al suo ulteriore corso e segnala che in Commissione esteri si è convenuto di rinunciare alla presentazione di proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.

C. 2537 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XII Commissione).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione della Camera dei deputati) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	196
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	205
Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. S. 867/B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	198
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	206
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875/A e abbinate (Parere alla IV Commissione della Camera dei deputati) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	200
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	207
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007. C. 2123 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione della Camera dei deputati) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	202
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	208
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	204

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.35.

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.

C. 2537 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione della Camera dei deputati).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, constatata l'assenza della relatrice sul provvedimento, invita il deputato Gariglio ad assumerne le funzioni.

Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, osserva che, nella seduta del 20 maggio scorso, nel corso dell'esame al Senato, la Commissione ha già espresso, sul testo originario del provvedimento, un parere favorevole con un'osservazione. L'osservazione chiedeva di approfondire la formu-

lazione del comma 6 dell'articolo 1. Tale disposizione prevedeva infatti che, nell'ambito dell'analisi epidemiologica prevista dal provvedimento, i campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo venissero analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome; i risultati delle analisi erano quindi comunicati all'interessato e, per il tramite della prevista piattaforma informatica, al Ministero della salute e all'ISTAT; sul punto, andava quindi chiarito se gli adempimenti relativi alle comunicazioni in esame fossero posti in capo ai laboratori o alle regioni e alle province autonome. La disposizione è stata modificata al Senato, nel senso di prevedere che i risultati delle analisi siano comunicati agli interessati dalle regioni e dalle province autonome, anche per il tramite dei laboratori: in altre parole, la responsabilità della comunicazione spetta alle regioni e alle province autonome, che possono scegliere se avvalersi o meno dei laboratori. È stato inoltre previsto che siano i laboratori a comunicare i risultati al Ministero della salute e all'ISTAT. Rileva dunque come l'osservazione sia stata recepita.

Si sofferma poi sulle ulteriori modifiche apportate al Senato al provvedimento, le quali tuttavia non sembrano presentare profili problematici per ciò che attiene alle competenze della Commissione.

In particolare, il comma 3-*bis* dell'articolo 1 prevede che l'ISTAT, nell'ambito della sua relazione annuale, dia conto anche delle attività svolte dall'Istituto nell'ambito dell'attuazione del provvedimento.

Il contenuto del comma 5 è stato integrato nel senso di prevedere che agli interessati siano comunicate anche le fonti di cognizione completa (cioè i siti di Ministero della salute e ISTAT) delle informazioni sul trattamento dei dati personali che, nell'ambito dell'indagine, vengono comunicate solo sinteticamente.

È stato infine inserito l'articolo 1-*bis* che autorizza ad incrementare da sei a quindici unità il numero massimo di incarichi individuali a tempo determinato,

relativi al profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, che il Ministero della difesa può conferire in relazione all'incremento delle prestazioni a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio. Conclusivamente formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Roberto PELLA (FI), nel richiamare le considerazioni svolte dal collega del suo gruppo Bagnasco in Commissione Affari sociali, auspica il successo dell'indagine sierologica ma esprime alcuni dubbi in proposito in quanto il campione rischia di essere non rappresentativo: per mancanza della necessaria informazione molti cittadini potrebbero essere infatti scoraggiati dal partecipare. Un ulteriore elemento che potrebbe scoraggiare dall'aderire all'indagine è dato dal rischio di isolamento anche familiare nell'evenienza in cui si debba essere sottoposti a un tampone. Pertanto un'iniziativa dal costo di 5 milioni di euro potrebbe rivelarsi un fallimento. Altro punto di dissenso del suo gruppo è rappresentato dal rifiuto di inserire al Senato l'obbligo di effettuare il sondaggio tra gli operatori. Per queste ragioni annuncia il voto contrario del gruppo di Forza Italia.

La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd'Az) esprime in primo luogo disappunto per il ritardo nel coinvolgimento del Parlamento nelle decisioni relative all'indagine, inizialmente avviata con atti del Commissario straordinario. Ricorda poi che il suo gruppo ha presentato emendamenti, non accolti al Senato, per utilizzare nell'ambito dell'indagine i dipartimenti di prevenzione e della medicina del territorio, che sono già formati per l'attività di screening ed hanno svolto in questi drammatici mesi un lavoro fondamentale. Si è scelto invece di utilizzare il personale della Croce rossa che deve invece essere formato. Rileva poi il rischio che l'indagine si limiti a fotografare la situazione attuale ma non consenta una previsione circa l'evolversi della pandemia. Esprime poi perplessità sul fatto che non sia stato

possibile individuare, tra i 2500 dipendenti dell'ISTAT, 10 professionisti in grado di processare i dati dei test sierologici e si sia fatto quindi ricorso per recuperare queste professionalità a soggetti esterni con una spesa di 385.000 euro. Per queste ragioni dichiara il voto contrario del gruppo della Lega.

Emanuela CORDA, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

S. 867/B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera.

(Parere alla 12^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, nel ricordare che sul testo iniziale del provvedimento, nel corso dell'*iter* in prima lettura al Senato, la Commissione ha già espresso, nella seduta dell'8 maggio 2019, un parere favorevole e che tale parere è stato poi ribadito nel corso dell'*iter* in seconda lettura alla Camera, nella seduta del 20 febbraio 2020, avverte che si soffermerà soltanto sulle modifiche apportate rispetto al testo da ultimo esaminato dalla Commissione.

In particolare, l'articolo 1 – inserito dalla Camera – esplicita che, ai fini della legge, per l'individuazione dell'ambito delle professioni sanitarie e socio-sanitarie trovano applicazione le norme generali in materia. In base a tali norme (da ultimo la legge n. 3 del 2018) e al relativo stato di attuazione, le professioni sanitarie sono al momento quelle riservate agli iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei

veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi. Le professioni socio-sanitarie comprendono – in base allo stato di attuazione della relativa disciplina – i profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale.

All'articolo 2, che istituisce, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, la Camera ha specificato che la composizione dell'Osservatorio deve essere paritaria tra uomini e donne. Tra i componenti dell'Osservatorio sono stati poi inseriti rappresentanti dei sindacati e dell'INAIL. Riguardo ai compiti dell'Osservatorio, la Camera ha operato alcune integrazioni. Il compito (di cui alla lettera *d*) del comma 2) di monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione contemplate dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro viene integrato con la previsione che l'Osservatorio promuova l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza. Riguardo al compito (di cui alla lettera *e*) del comma 2) di promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, si prevede che tali indicazioni facciano riferimento anche alla forma del lavoro in *équipe*. Si introduce il compito di promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, volti alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti (lettera *f*)).

In base all'articolo 3 – inserito dalla Camera –, il Ministro della salute promuove iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, utilizzando le risorse

disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

La novella all'articolo 583-*quater* del codice penale di cui all'articolo 4 estende ai casi di lesioni personali gravi o gravissime, cagionate a soggetti esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria o a soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto alle stesse, a causa o nell'esercizio delle relative professioni o attività, le pene aggravate previste per le corrispondenti ipotesi di lesione cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive; tali pene consistono nella reclusione da quattro a dieci anni per le lesioni gravi e da otto a sedici anni per le lesioni gravissime. La riformulazione operata dalla Camera ha soppresso la limitazione agli eventi verificatisi in relazione allo svolgimento della professione o attività presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie e ha introdotto il riferimento ai soggetti che svolgono le attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento delle suddette professioni sanitarie o socio-sanitarie – in luogo del precedente riferimento agli incaricati di pubblico servizio.

La novella di cui all'articolo 5 – nella versione modificata dalla Camera – inserisce tra le circostanze aggravanti dei delitti commessi con violenza o minaccia l'aver agito in danno di soggetti esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria o di soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto alle stesse, a causa o nell'esercizio delle relative professioni o attività; più in particolare, le attività ausiliarie sono costituite da quelle di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento delle suddette professioni. Nella versione approvata dal Senato in prima lettura, si faceva riferimento a tutti i reati (non solo ai delitti) commessi con violenza o minaccia in danno dei soggetti esercenti una delle suddette professioni; non si faceva riferimento ai soggetti che svolgono le suddette attività ausiliarie.

Ai sensi dell'articolo 7 – inserito dalla Camera –, le strutture presso le quali

operano gli esercenti professioni sanitarie o socio-sanitarie prevedono, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, al fine di garantire il tempestivo intervento di queste ultime.

L'articolo 8 – inserito dalla Camera – prevede l'istituzione della «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari», al fine di concorrere allo sviluppo di una cultura che condanni ogni forma di violenza. La Giornata è celebrata annualmente in una data stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca. Si specifica altresì che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che la Giornata nazionale in oggetto non determina gli effetti civili propri delle «ricorrenze festive».

L'articolo 9 – inserito dalla Camera – prevede una sanzione amministrativa pecuniaria – salvo che il fatto costituisca reato – a carico di chi tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di soggetti che svolgano attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private. I limiti minimi e massimi della sanzione sono pari, rispettivamente, a 500 euro e a 5.000 euro.

Le modifiche introdotte dalla Camera non appaiono quindi presentare profili problematici per quel che attiene la competenza della nostra Commissione. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il deputato Roberto PELLA (FI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di legge e sottolinea la necessità di coinvolgere pienamente le regioni nel dare attuazione alla legge. Anche gli enti locali, inoltre, potranno partecipare all'at-

tuazione della giornata coinvolgendo le scuole.

Il deputato Carlo PIASTRA (LEGA), annuncia il voto favorevole sulla proposta di parere su un provvedimento che interviene una situazione difficile e dimostra attenzione a categorie, come gli operatori socio-sanitari e i farmacisti in prima linea nel contrasto all'epidemia in corso. Ricorda però che il suo gruppo avrebbe preferito che venissero compiuti ulteriori passi quali l'inserimento di presidi di polizia nelle strutture sanitarie.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, ringrazia i colleghi per il sostegno e rileva l'importanza di giungere ad ampie convergenze su provvedimenti come quelli in esame. Ritiene poi che la Commissione di merito potrà trovare modo di riflettere sull'ulteriore questione posta dal deputato Piastra.

Emanuela CORDA, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

C. 875/A e abbinate.

(Parere alla IV Commissione della Camera dei deputati).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il relatore Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, nel ricordare che la Commissione ha già espresso sul provvedimento un parere favorevole nella seduta del 15 maggio 2019 e che il provvedimento è stato rinviato dall'Assemblea in Commissione difesa, rileva come la Commissione sia

chiamata oggi ad esprimersi sul testo come modificato dalla Commissione difesa.

Nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento come risultante dall'iter parlamentare, rileva come i primi cinque articoli della proposta generale delineino le caratteristiche generali delle associazioni professionali a carattere sindacale specificandone gli ambiti soggettivi e oggettivi di riferimento (articoli 1, 2, 4 e 5) e le procedure per il loro riconoscimento (articolo 3).

Al riguardo, il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge, novella il comma 2 dell'articolo 1475 del codice al fine di stabilire il principio generale in forza del quale «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare o Interforze alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge». Al riguardo, si ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2018, innovando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale su questo tema ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».

Il successivo articolo 2 reca norme concernenti gli statuti delle associazioni in esame stabilendo che i medesimi devono ispirarsi, tra gli altri, ai principi di democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche; neutralità, estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici.

A sua volta l'articolo 4 specifica le attività che non possono essere svolte dalle organizzazioni in esame (tra queste lo sciopero e le manifestazioni pubbliche).

L'articolo 3 definisce il procedimento relativo alla costituzione delle associazioni

professionali a carattere sindacale tra i militari. Tra le altre cose si dispone che le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, sono tenute a depositare lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

In base all'articolo 5, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentanti nelle materie espressamente indicate dal medesimo articolo 5.

I successivi articoli 6, 7 e 8 recano, rispettivamente, disposizioni in merito alla possibilità che gli statuti prevedano la costituzione di articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale, al finanziamento, basato unicamente sui contributi degli iscritti, e alla trasparenza dei bilanci e alle cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

L'articolo 9 regola lo svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni.

L'articolo 10 disciplina il diritto di assemblea, prevedendo tra le altre cose che i militari fuori dall'orario di servizio, possano tenere riunioni anche in uniforme, in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa.

L'articolo 11 stabilisce le procedure della contrattazione, mentre l'articolo 13 stabilisce i requisiti per il riconoscimento del carattere rappresentativo a livello nazionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Ai sensi dell'articolo 12 le amministrazioni del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicano alle organizzazioni sindacali ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego con il personale militare, con particolare

riferimento alle direttive interne della Forza armata o del Corpo di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare.

I successivi articoli 14 e 15 recano, rispettivamente, norme in materia di tutela e diritti del personale militare che ricopre cariche elettive, e pubblicità dell'attività sindacale svolta dalle associazioni in esame.

A sua volta l'articolo 16, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di giurisdizione. Al riguardo si prevede che siano riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari. I giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato di cui all'articolo 119, codice del processo amministrativo.

Da ultimo, ai sensi dell'articolo 18, dalla data di entrata in vigore della legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, concernenti gli organismi della rappresentanza militare.

La disposizione di più diretto interesse per la Commissione presente nel testo precedente risultava la lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 in base alla quale le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, nell'ambito delle loro attività, potevano chiedere di essere ricevuti dai rappresentanti istituzionali delle regioni e degli enti locali.

Tale disposizione è stata però soppressa. Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza

della Commissione. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il deputato Roberto PELLA (FI), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, sottolinea l'importanza del provvedimento ed esprime apprezzamento per il lavoro sul testo della presidente Corda, come presentatrice di una delle proposte di legge confluite nel testo e come relatrice sullo stesso presso la Commissione di merito.

Emanuela CORDA, *presidente*, ringrazia il deputato Pella e pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007.

C. 2123 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione della Camera dei deputati).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica, persegue l'obiettivo di migliorare la conoscenza reciproca mediante lo sviluppo della cooperazione nei settori delineati dall'Accordo. L'Accordo consentirà infatti di creare nuove forme di collaborazione nei campi dell'istruzione scolastica ed universitaria e di promuovere e migliorare l'insegnamento della lingua italiana in Sri Lanka.

Passando a illustrare il contenuto dell'Accordo, che si compone di un breve preambolo e di 17 articoli, l'articolo 1 ne indica la finalità, che consiste nella vo-

lontà delle due Parti di favorire attività volte a migliorare la conoscenza dei reciproci patrimoni culturali e a migliorare la cooperazione culturale, scientifica, tecnologia e dell'insegnamento. Con l'Accordo le Parti si impegnano reciprocamente a favorire iniziative per promuovere la conoscenza della propria lingua nel territorio dell'altro Stato.

L'articolo 2 impegna le Parti a favorire la cooperazione tra le rispettive Università, gli Istituti di Alta formazione nel settore delle arti e della musica e gli Istituti scientifici nei settori di reciproco interesse. Nel settore dell'istruzione universitaria, verrà favorita la cooperazione mediante scambi di docenti, ricercatori, scambi interuniversitari e ricerche congiunte nei campi di interesse comune.

L'articolo 3 riguarda l'istruzione scolastica ed impegna le Parti a forme di collaborazione volte ad incrementare la conoscenza reciproca sui reciproci sistemi scolastici e a favorire lo scambio di esperti.

L'articolo 4 prevede che le Parti, di comune accordo, potranno richiedere, di comune accordo, la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione dei progetti derivanti dall'Accordo stesso o dagli accordi complementari che potrebbero scaturirne.

L'articolo 5 è volto ad incoraggiare – compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili – nel settore dell'arte, della musica, della danza, del teatro e del cinema, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a manifestazioni di rilievo. Viene incoraggiato altresì lo scambio di mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio culturale.

L'articolo 6 intende favorire le attività delle istituzioni culturali di ciascuna Parte nel territorio dell'altra, consentendo di usufruire di tutte le facilitazioni per la realizzazione delle loro iniziative, nel rispetto della legislazione del Paese ospitante.

L'articolo 7 riguarda la collaborazione scientifica e tecnologica e invita le Parti a individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione. Al riguardo, l'Italia e

lo Sri Lanka effettueranno scambi di documentazione e di esperti, organizzeranno conferenze, seminari e corsi di formazione e svilupperanno ricerche congiunte in settori di comune interesse. Inoltre le Parti si impegnano a promuovere le collaborazioni tra le rispettive organizzazioni e istituzioni scientifiche pubbliche e private, al fine, in particolare, di favorire l'introduzione di nuove tecnologie.

L'articolo 8 intende favorire la cooperazione nei settori archeologico ed etnologico mediante scambio di informazioni, esperienze, seminari, ricerche comuni e la promozione di missioni archeologiche ed etnologiche nel territorio dell'altra Parte.

L'articolo 9 invita le Parti ad offrire borse di studio a laureati e studenti dell'altra Parte, per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario.

L'articolo 10 è relativo alla protezione dei beni culturali e al contrasto del traffico illecito di opere d'arte, mediante azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni in materia e tenendo conto delle Convenzioni internazionali sottoscritte dai due Paesi.

L'articolo 11 è volto ad incoraggiare programmi di scambio di giovani e di esperienze nel settore della gioventù.

L'articolo 12 incoraggia la collaborazione tra i rispettivi archivi, biblioteche e musei, mediante lo scambio di materiale e di esperti.

L'articolo 13 intende incentivare la collaborazione tra i rispettivi organismi nei settori della radio, della televisione e della stampa.

L'articolo 14 disciplina la protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo e prevede, qualora necessario, che possano essere finalizzati accordi specifici volti a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale relativi alle materie di cui all'intesa. Si prevede altresì che le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette a tutela dei diritti della proprietà intellettuale e derivate dall'attività di cooperazione tra le Parti, non saranno divulgate a terzi, senza il previo consenso di entrambe le Parti.

L'articolo 15 prevede che venga istituita una Commissione mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica alla quale viene affidato il compito di rendere operativo l'Accordo e di verificarne lo stato di applicazione. La Commissione mista si riunirà, di comune accordo quando ritenuto opportuno, alternativamente nello Sri Lanka e in Italia per attuare efficacemente l'Accordo; le Parti definiranno programmi esecutivi pluriennali.

L'articolo 16 affida alla via negoziale ed alla consultazione attraverso i canali diplomatici la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti.

L'articolo 17 disciplina inoltre l'entrata in vigore, prevedendo che avvenga alla data della ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine previste. La disposizione riconosce inoltre a ciascun contraente la possibilità di chiedere una revisione o un emendamento, *in toto* o in parte, dell'Accordo stesso.

Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, già approvato dal Senato il 25 settembre scorso, esso si compone di 5 articoli. Si segnala che nella XVII legislatura un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo in esame (A.S. 2813), venne discusso dalla Commissione Affari esteri del Senato il 28 giugno 2017, ma non completò il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 definisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, pari a 185.000 euro per l'anno 2019, a 185.000 per l'anno 2020 e a 195.400 euro a decorrere dall'anno 2021. Il comma 2 stabilisce che a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria per la quale dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 15 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad eventuali ulteriori oneri derivanti dall'articolo 17 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Infine l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si segnala come il disegno di legge attenga alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Il deputato Roberto PELLA (FI), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo, chiede al relatore se sia possibile inserire un riferimento all'importanza di coinvolgere nell'attuazione dell'Accordo gli enti territoriali, con particolare riferimento agli enti locali sede di Università e centri di ricerca.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, ritiene che il riferimento prospettato dal collega Pella possa essere inserito nelle premesse del parere ed integra in tal senso la sua proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 9.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

ALLEGATO 1

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2537, di conversione del decreto-legge n. 30 del 2020, in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2;

richiamato il parere reso nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 20 maggio 2020;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie *ordinamento civile e pe-*

nale e profilassi internazionale di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *q*) della Costituzione); assume rilievo anche la materia di competenza concorrente *tutela della salute* (articolo 117, terzo comma);

è stata recepita l'osservazione formulata nel precedente parere e riferita all'articolo 1, comma 6,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. S. 867/B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 867-B recante « Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera;

richiamati i pareri espressi sul provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura al Senato nella seduta dell'8 maggio 2019 e nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera nella seduta del 20 febbraio 2020;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile a materie di legislazione concorrente, quali la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), oltre che – per la modifica al codice penale di cui

all'articolo 2 – alla materia di esclusiva competenza statale « ordinamento penale » (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione); per l'istituzione – di cui all'articolo 8 – della giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari assume rilievo anche la materia « ordinamento civile » (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione);

l'esigenza di un adeguato coinvolgimento delle regioni risulta soddisfatta dalle previsioni, di cui all'articolo 1, di un'intesa ai fini dell'adozione del decreto del Ministero della salute di istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, nonché della partecipazione allo stesso di rappresentanti delle regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875/A e abbinate.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C. 875-A, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo;

richiamato il parere favorevole già espresso sul provvedimento, precedentemente al rinvio in Commissione, nella seduta del 15 maggio 2019;

il provvedimento appare riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello

Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione; in particolare, rilevano le lettere *d)* ed *l)* del secondo comma del predetto articolo 117, che attribuiscono, tra l'altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva nelle materie « difesa e Forze armate » e « giurisdizione e norme processuali »;

rilevata l'esigenza di tenere conto del ruolo che possono avere gli enti territoriali nell'attuazione dell'Accordo, con particolare riferimento agli enti locali sede di centri universitari e di ricerca,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007. C. 2123 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2123, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007 »;

segnalato come l'Accordo di cui si propone la ratifica miri a creare nuove forme di collaborazione nei campi dell'istruzione scolastica e universitaria e a promuovere e migliorare l'insegnamento della lingua italiana in Sri Lanka;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevata l'esigenza di tenere conto del ruolo che possono avere gli enti territoriali nell'attuazione dell'Accordo, con particolare riferimento agli enti locali sede di centri universitari e di ricerca;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Prof. Giampaolo Arachi, Presidente della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	209
AVVERTENZA	209

AUDIZIONI

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione del Prof. Giampaolo Arachi, Presidente della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta, con sistema sperimentale, sulla *web-TV* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Giampaolo ARACHI, *Presidente della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS)*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Roger DE ME-

NECH (PD), Paolo RUSSO (FI) ed il presidente Cristian INVERNIZZI nonché i senatori Paolo SAVIANE (L-SP-PSd'Az), Vincenzo PRESUTTO (M5S) e Sabrina RICCIARDI (M5S).

Giampaolo ARACHI, *presidente della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS)*, fornisce precisazioni e chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, ringraziando l'audito dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), generale Giovanni CARAVELLI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	210
---	-----

AUDIZIONI

Giovedì 25 giugno 2020 – Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.

La seduta comincia alle 10.40.

Audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), generale Giovanni CARAVELLI.

(Svolgimento e conclusione).

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), generale Giovanni CARAVELLI.

Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, i senatori Francesco CASTIELLO (M5S) e Adolfo URSO (FdI), il deputato Enrico BORGHI (PD), il senatore Ernesto MAGORNO (IV), il deputato Antonio ZENNARO (Misto) e il senatore Paolo ARRIGONI (Lega), ai quali risponde Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il generale Caravelli, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	211
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Ministro per le pari opportunità e la famiglia sulle misure a sostegno delle famiglie e dei minori nel contesto di emergenza epidemiologica da Covid-19	211

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza della presidente RONZULLI. — Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

La seduta comincia alle 8.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e quello stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla web TV Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per le pari opportunità e la famiglia sulle misure a sostegno delle famiglie e dei minori nel contesto di emergenza epidemiologica da Covid-19.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione.

Il ministro Elena BONETTI riferisce sulle misure a sostegno delle famiglie e dei minori nel contesto di emergenza epidemiologica da Covid-19.

È aperto il dibattito.

Intervengono per porre quesiti la presidente Licia RONZULLI (FIBP-UDC), l'onorevole Maria SPENA (FI), il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az), gli onorevoli SIANI (PD), Veronica GIANNONE (Misto), Laura CAVANDOLI (Lega), Patrizia MARROCCO (FI), le senatrici Paola BINETTI (FIBP-UDC) e Maria SAPONARA (L-SP-PSd'Az), l'onorevole Maria Teresa BEL-

LUCCI (FDI) e infine la senatrice Raffaella Fiormaria MARIN (L-SP-PSd'Az).

Prende quindi la parola il ministro Elena BONETTI per rispondere ai quesiti formulati, riservandosi di inviare alla Commissione ulteriori elementi di risposta per iscritto.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro per il prezioso contributo e dichiara conclusa l'audizione e l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle 10.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	213
Audizione di rappresentanti dell'Università degli Studi di Trieste (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	213
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	213

AUDIZIONI

Giovedì 25 giugno 2020. — Presidenza del presidente Erasmo PALAZZOTTO.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che, ove non vi siano obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione di rappresentanti dell'Università degli Studi di Trieste.

(Svolgimento e conclusione).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, introduce l'audizione, salutando il Rettore Roberto Di Lenarda, e i professori Giorgio Sclip e Corrado Negro, che ringrazia per la disponibilità tempestivamente resa a relazionare sul tema della sicurezza dei ricercatori italiani all'estero, ricordando l'impegno profuso dall'ateneo triestino nella campagna pubblica per la verità e la giustizia sulla morte di Giulio Regeni.

Avverte che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera con la partecipazione degli auditi in videoconferenza, segnalando l'opportunità che eventuali contributi per cui si rendesse necessaria la forma segreta potranno essere meglio resi in altra seduta ovvero per iscritto.

Roberto DI LENARDA, Corrado NEGRO e Giorgio SCLIP, *rappresentanti dell'Università degli Studi di Trieste*, svolgono una relazione.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15 alle 15.25.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3^a e 4^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali nell'ambito dell'esame delle Deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio 2020 ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Doc XXV, n. 3 e Doc XXVI, n. 3) <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale del Ministro per gli affari europei, Vincenzo Amendola, sul negoziato in corso relativo al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, anche alla luce degli esiti della riunione in videoconferenza dei membri del Consiglio europeo del 19 giugno 2020	5
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura. C. 14 cost. di iniziativa popolare <i>(Seguito esame e rinvio)</i>	7
--	---

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di transizione digitale della pubblica amministrazione <i>(Deliberazione)</i>	8
<i>ALLEGATO (Programma dell'indagine)</i>	29

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali. Atto n. 180 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)</i>	8
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 34, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Atto n. 181 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)</i>	16

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, dell'avvocato Gianpaolo Catanzariti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 474 Nesci, C. 1512 Bruno Bossio e C. 1630 Santelli, recanti modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso	26
Audizione informale, in videoconferenza, di Pierluigi Portaluri, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università del Salento, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 474 Nesci, C. 1512 Bruno Bossio e C. 1630 Santelli, recanti modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso	26

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2329 Brescia, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali ».	
Audizione in videoconferenza di Antonio Floridia, direttore dell'Osservatorio elettorale e del settore « Politiche per la partecipazione » della Regione Toscana (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	26
Audizione in videoconferenza di Carlo Fusaro, professore di diritto elettorale e parlamentare presso l'Università di Firenze (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	26
Audizione in videoconferenza di Ksenija Dobrila, Presidente dell'Unione culturale economica slovena (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	27
Audizione di Peter Močnik, Presidente della <i>Slovenska skupnost</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	27
Audizione di Walter Bandelj, Presidente della Confederazione delle Organizzazioni Slovene e di Maurizio Tremul, Presidente dell'Unione italiana (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	27
Audizione di Stefano Passigli, già professore ordinario di Scienza della politica presso l'Università di Firenze (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	27
AVVERTENZA	28

II Giustizia**SEDE CONSULTIVA:**

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. Nuovo testo C. 687 Delrio ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	31

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 604- <i>bis</i> e 604- <i>ter</i> del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello. C. 2435 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

III Affari esteri e comunitari**RELAZIONI AL PARLAMENTO:**

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2019. Doc. LXVII, n. 3 (<i>Esame, limitatamente alle parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50

IV Difesa**SEDE CONSULTIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori	51
DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	51
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	54

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04130 Maria Tripodi: Sul trasferimento all'aeroporto militare di Amendoloa (Foggia) dei velivoli F-35 B a decollo verticale	52
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	55
5-04131 Galantino: Sul concorso straordinario per marescialli riservato al personale arruolati ai sensi della legge n. 958/1986	52
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	57
5-04132 Ermellino: Sulle assunzioni di personale tecnico destinato agli arsenali e agli stabilimenti militari	53
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	59
5-04134 Ferrari: Sui velivoli F-35 B a decollo verticale	53
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	60

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	61
ALLEGATO (Proposte emendative dei relatori)	68
AVVERTENZA	67

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 e abb (Parere alla XII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)	81
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	83
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	95

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa. (COM(2020)37 final).	
Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione. (COM(2020)440 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. (Doc. LXXXVI, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole)	85
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	97

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la definizione agevolata di imposte, atti di accertamento e riscossione e contenzioso tributario, per favorire la ripresa economica nazionale a seguito dell'epidemia di COVID-19. C. 2457 Martino (Esame e rinvio)	88
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	92
5-04240 Bitonci: Misure per la definizione agevolata dei debiti tributari	92
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	99

5-04237 Topo: Prossimi interventi legislativi di riforma del sistema fiscale	93
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	101
5-04238 Martino: Possibile proroga del meccanismo dello <i>split payment</i> .	
5-04239 Osnato: Possibile proroga del meccanismo dello <i>split payment</i>	93
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	102
5-04241 Currò: Chiarimenti in ordine alle nuove disposizioni in materia di riscatto dei periodi relativi ai corsi di laurea	93
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	104
5-04242 Ungaro: Sospensione del versamento dei canoni concessori da parte degli operatori del settore del <i>vending</i>	94
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	106

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-01910 Zolezzi: Sull'attività della Fondazione Palazzo Te a Mantova	108
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	112
5-03361 Baldini: Sul complesso museale di Capodimonte	108
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	114
5-03466 Gallo: Sulle istituzioni concertistico-orchestrali	108
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	117
5-04151 Perantoni: Sulla valorizzazione della civiltà nuragica e prenuragica	108
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	119

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04229 Mollicone: Sullo spostamento della stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo	109
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	127
5-04225 Piccoli Nardelli: Sulla necessità di individuare nuovi spazi per l'Archivio centrale dello Stato	109
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	128
5-04226 Toccafondi: Sui vincoli normativi che ostano all'ammodernamento dello stadio Artemio Franchi di Firenze	110
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	130
5-04227 Belotti: Sui <i>voucher</i> rilasciati agli acquirenti di biglietti per eventi cancellati a causa della pandemia da Covid-19	110
<i>ALLEGATO 8 (Testo integrale della risposta)</i>	132
5-04228 Aprea: Sulle misure a sostegno dello spettacolo dal vivo e sulla promozione della diffusione culturale	110
<i>ALLEGATO 9 (Testo integrale della risposta)</i>	133
5-04230 Del Sesto: Sulla necessità di interventi di salvaguardia del sito paleontologico di Tora e Piccilli in provincia di Caserta	111
<i>ALLEGATO 10 (Testo integrale della risposta)</i>	134

COMITATO RISTRETTO:

Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca. Esame C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1608 Melicchio e C. 2218 Piccoli Nardelli	111
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017. C. 2121 Governo,

approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	143
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013. C. 2373 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	144
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016. C. 2521 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	145
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016. C. 2523 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	146
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa. (COM(2020)37 final).	
Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione. (COM(2020)440 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. Doc. LXXXVI, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	137
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	147
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Individuare e affrontare le barriere al mercato unico. COM(2020) 93 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico. COM(2020) 94 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova strategia industriale per l'Europa. COM(2020) 102 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale. COM(2020) 103 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	137
SEDE REFERENTE:	
Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni per la promozione del turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese operanti nel settore turistico, nonché deleghe al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici. C. 1743 Zucconi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	138
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-04231 Alemanno: Sulle iniziative a sostegno delle imprese operanti nel settore della ristorazione collettiva	141
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	149
5-04232 Benamati: Sulla situazione dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto	141
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	151
5-04233 Dara: Sulla crisi dell'azienda Corneliani	141
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	153
5-04234 Torromino: Sulle misure a sostegno delle aziende operanti nel mercato elettrico .	142
ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	155

5-04235 Baldini: Sulle iniziative per salvaguardare l'attività delle imprese che detengono concessioni di pertinenza demaniali marittime	142
ALLEGATO 10 (Testo della risposta)	157

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Nuovo testo C. 687 Delrio e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	159
---	-----

SEDE REFERENTE:

DL 52/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. C. 2544 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	161
--	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	163
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04243 Giannone: Ritardi nell'erogazione della cassa integrazione guadagni ai dipendenti di aziende titolari di contratti pubblici nella regione Puglia	164
5-04245 Gribaudo: Salvaguardia dell'occupazione nel comparto industriale dell' <i>automotive</i> , con particolare riguardo ai lavoratori dello stabilimento Gkn Driveline di Campi Bisenzio (FI) .	164
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	166
5-04244 Rizzetto: Superamento dei gravi problemi di gestione dell'ANPAL	164
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	168
5-04246 Murelli: Semplificazione delle procedure per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in seguito all'emergenza da Covid-19 e altre misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali	165
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	170
5-04247 Barzotti: Iniziative per promuovere il lavoro agile e per affrontare i rischi ad esso relativi	165
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	171

XII Affari sociali

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa. COM(2020)37 final.	
Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione. COM(2020)440 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. Doc. LXXXVI, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e conclusione. – Parere favorevole</i>)	173
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	179

SEDE REFERENTE:

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	176
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178
---	-----

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb. (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	181
---	-----

ALLEGATO 1 (Proposte di riformulazione)	187
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)	191

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in videoconferenza, di rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) »	193
---	-----

Audizione in videoconferenza, del Vicepresidente della Commissione europea, incaricato delle relazioni interistituzionali e delle prospettive strategiche, Maroš Šefčovič, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) »	193
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	194
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195
---	-----

AVVERTENZA	195
------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione della Camera dei deputati) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	196
--	-----

ALLEGATO 1 (Parere approvato)	205
-------------------------------------	-----

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. S. 867/B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera (Parere alla 12 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	198
---	-----

ALLEGATO 2 (Parere approvato)	206
-------------------------------------	-----

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875/A e abbinate (Parere alla IV Commissione della Camera dei deputati) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	200
--	-----

ALLEGATO 3 (Parere approvato)	207
-------------------------------------	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007. C. 2123 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione della Camera dei deputati) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	202
--	-----

ALLEGATO 4 (Parere approvato)	208
-------------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	204
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Prof. Giampaolo Arachi, Presidente della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della</i>	
--	--

<i>Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)</i>	209
AVVERTENZA	209
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
AUDIZIONI:	
Audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), generale Giovanni CARAVELLI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	210
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
Sulla pubblicità dei lavori	211
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Ministro per le pari opportunità e la famiglia sulle misure a sostegno delle famiglie e dei minori nel contesto di emergenza epidemiologica da Covid-19	211
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	213
Audizione di rappresentanti dell'Università degli Studi di Trieste (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	213
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	213

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

PAGINA BIANCA



18SMC0105800